

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 103 E

45° anno

30 aprile 2002

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
2002/C 103 E/01	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo [COM(2001) 123 def./2 — 2001/0060(COD)] ⁽¹⁾	1
2002/C 103 E/02	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità [COM(2001) 753 def. — 2001/0026(COD)] ⁽¹⁾	5
2002/C 103 E/03	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [COM(2001) 729 def. — 2001/0291(COD)] ⁽¹⁾	17
2002/C 103 E/04	Proposta di decisione del Consiglio relativa ad uno scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) riguardante un contributo supplementare per il 2001 nel quadro dell'attuale convenzione CE-UNRWA per il periodo 1999-2001 [COM(2001) 741 def. — 2001/0288(CNS)]	21
2002/C 103 E/05	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la revisione dell'allegato I della decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee [COM(2001) 742 def. — 2001/0296(COD)] ⁽¹⁾	23

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2002/C 103 E/06	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione dei servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo [COM(2001) 564 def./2 — 2001/0235(COD)] ⁽¹⁾	26
2002/C 103 E/07	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel Cielo unico europeo [COM(2001) 564 def./2 — 2001/0236(COD)] ⁽¹⁾	35
2002/C 103 E/08	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo [COM(2001) 564 def./2 — 2001/0237(COD)] ⁽¹⁾	41
2002/C 103 E/09	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio, per quanto concerne i requisiti sanitari per i prodotti d'origine animale [COM(2001) 747 def. — 2000/0230(COD)] ⁽¹⁾	55
2002/C 103 E/10	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [COM(2001) 748 def. — 2000/0259(COD)] ⁽¹⁾	58
2002/C 103 E/11	Proposta modificata di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi [COM(2001) 676 def. — 2000/0327(COD)] ⁽¹⁾	184
2002/C 103 E/12	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) [COM(2001) 754 def. — 2001/0293(COD)] ⁽¹⁾	198
2002/C 103 E/13	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti [COM(2001) 547 def. — 2001/0265(COD)] ⁽¹⁾	205
2002/C 103 E/14	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo dell'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta ai fini dell'associazione della Repubblica di Malta al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) [COM(2001) 777 def. — 2001/0303(CNS)]	208
2002/C 103 E/15	Proposta di direttiva del Consiglio recante modificazione della direttiva 92/81/CEE riguardo alla facoltà di applicare aliquote di accise ridotte a taluni oli minerali che contengono biocarburanti e ai biocarburanti [COM(2001) 547 def. — 2001/0266(CNS)] ⁽¹⁾	217
2002/C 103 E/16	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una disciplina comunitaria per la classificazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili ai fini del calcolo della tassa sul rumore [COM(2001) 74 def. — 2001/0308(COD)] ⁽¹⁾	221
2002/C 103 E/17	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato [COM(2001) 784 def. — 2001/0305(COD)] ⁽¹⁾	225

2002/C 103 E/18	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per l'anno 2004 un sistema di ecopunti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria [COM(2001) 807 def. — 2001/0310(COD)] 230	230
2002/C 103 E/19	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi [COM(2001) 788 def. — 2000/0236(COD)] ⁽¹⁾ 233	233
2002/C 103 E/20	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi [COM(2001) 788 def. — 2000/0237(COD)] ⁽¹⁾ 243	243
2002/C 103 E/21	Proposta modificata di regolamento del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari [COM(2001) 808 def. — 2000/0337(CNS)] 253	253
2002/C 103 E/22	Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del programma quadro della Comunità europea 2002-2006 [COM(2001) 822 def. — 2001/0202(COD)] 266	266
2002/C 103 E/23	Proposta modificata di regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee [COM(2001) 691 def./2 — 2000/0203(CNS)] 292	292
2002/C 103 E/24	Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del programma quadro 2002-2006 della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) [COM(2001) 823 def./2 — 2001/0327(CNS)] 331	331
2002/C 103 E/25	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità [COM(2002) 7 def. — 2002/0013(COD)] ⁽¹⁾ 350	350
2002/C 103 E/26	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari [COM(2002) 8 def. — 2002/0014(COD)] ⁽¹⁾ 351	351
2002/C 103 E/27	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2007) [COM(2002) 10 def. — 2002/0015(COD)] 361	361
2002/C 103 E/28	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina [COM(2002) 12 def. — 2002/0018(CNS)] 366	366
2002/C 103 E/29	Proposta di direttiva del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative all'assistenza giudiziaria e ad altri aspetti finanziari dei procedimenti civili [COM(2002) 13 def. — 2002/0020(CNS)] 368	368

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo

(2002/C 103 E/01)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 123 def./2 — 2001/0060(COD)

(Presentata dalla Commissione il 30 novembre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quando segue:

- (1) La realizzazione della politica comune dei trasporti esige un sistema di trasporti aerei efficace, che permetta l'esercizio in condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto aereo, agevolando così la libera circolazione dei beni, delle persone e dei servizi.
- (2) Nella riunione straordinaria tenuta a Lisbona il 23 ed il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte concernenti la gestione dello spazio aereo, del traffico aereo e dei flussi di traffico, fondandosi sui lavori del «Gruppo ad alto livello per il cielo unico europeo» costituito dalla Commissione stessa. Tale gruppo, composto dalle autorità civili e militari preposte alla navigazione aerea negli Stati membri, ha consegnato la propria relazione nel novembre 2000.
- (3) Il corretto funzionamento del sistema di trasporto aereo esige servizi di navigazione aerea che consentano un uso ottimale dello spazio aereo europeo nonché un elevato ed uniforme livello di sicurezza della navigazione aerea in conformità con la funzione di interesse economico globale affidata ai prestatori di servizi di navigazione aerea.
- (4) Lo sviluppo dei servizi di navigazione aerea deve conformarsi agli obiettivi generali di sicurezza e di efficacia, secondo i principi fissati dalla convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

(5) Per tutte queste ragioni, ed al fine di estendere l'ambito del cielo unico europeo al maggior numero possibile di Stati europei, la Comunità deve prefiggersi obiettivi comuni e un programma di azione che veda impegnati la Comunità, i suoi Stati membri ed i vari soggetti economici, per realizzare uno spazio europeo unitario denominato cielo unico europeo, tenendo conto degli sviluppi in seno all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).

(6) È necessario perseguire una più stretta cooperazione tra il settore civile e quello militare, indispensabile per l'uso efficace dello spazio aereo facendo ricorso alle strutture di cooperazione già esistenti e agli strumenti idonei per risolvere le questioni relative al traffico aereo e ai servizi di navigazione aerea a fini esclusivamente militari.

(7) L'introduzione di una normativa a livello comunitario deve rendere ottimali l'uso dello spazio aereo nel suo insieme e le prestazioni dei servizi di navigazione aerea.

(8) Questa normativa deve riguardare tanto l'organizzazione che l'uso dello spazio aereo nonché i relativi procedimenti, la prestazione dei servizi di navigazione aerea, anche nei suoi aspetti economici, e le apparecchiature e i sistemi di navigazione aerea, nonché i relativi procedimenti.

(9) L'uso dello spazio aereo deve essere organizzato e gestito in base a criteri di efficienza e di massima sicurezza, per rispondere alla domanda degli utenti tanto civili che militari e per permettere la ripartizione equa e non discriminatoria delle risorse fra tutti gli utenti.

(10) La prestazione dei servizi di navigazione aerea deve garantire un elevato e uniforme livello di sicurezza del traffico aereo che da essi dipende. Essa deve essere ottimizzata per garantire il miglior sfruttamento possibile delle risorse europee nello spazio aereo.

(11) Le soluzioni tecniche e operative devono salvaguardare e aumentare il livello di sicurezza, la capacità globale del sistema, lo sfruttamento pieno ed efficace delle capacità disponibili.

- (12) Alcuni dei provvedimenti necessari alla realizzazione del cielo unico europeo presuppongono che la Commissione eserciti le competenze di esecuzione a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, a fini di efficacia e rapidità. Per la realizzazione del cielo unico europeo è pertanto necessario introdurre un dispositivo di cooperazione con gli Stati membri, attraverso la costituzione di un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri che consenta di recepire gli interessi civili e militari e di associare esperti esterni.
- (13) In attesa dell'esito dei negoziati per l'adesione della Comunità ad Eurocontrol, che continua a rappresentare un fattore importante per la realizzazione dello spazio aereo paneuropeo, la Commissione può concludere opportuni accordi affinché Eurocontrol possa contribuire alla preparazione della normativa comunitaria sulla navigazione aerea in Europa.
- (14) È opportuno estendere l'ambito di realizzazione del cielo unico europeo a paesi terzi nel quadro della partecipazione della Comunità ai lavori di Eurocontrol — ove la Comunità europea aderisca a tale organizzazione internazionale — oppure nel quadro di accordi conclusi dalla Comunità con tali paesi.
- (15) È necessario predisporre meccanismi d'assistenza per le attività di monitoraggio e controllo svolte dalla Commissione in merito all'applicazione dei provvedimenti necessari per l'istituzione del cielo unico europeo; tale assistenza deve essere fornita in modo efficace e regolare e fondarsi in particolare sull'esperienza degli Stati membri e di Eurocontrol.
- (16) Le prestazioni del sistema globale dei servizi di navigazione aerea a livello europeo devono essere costantemente valutate, per verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati e per suggerirne di nuovi.
- (17) È opportuno che le parti sociali possano essere informate e consultate su qualsiasi provvedimento che abbia importanti ripercussioni sociali. Può inoltre essere utile consultare il comitato del dialogo sociale, istituito in base alla decisione 1998/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo sociali per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo ⁽²⁾.
- (18) Per elaborare i provvedimenti necessari alla istituzione del cielo unico europeo è necessario consultare altresì gli operatori industriali del settore.
- (19) Gli effetti dei provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento dovranno essere valutati alla luce di relazioni presentate regolarmente dalla Commissione.
- (20) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, consistenti nel promuovere la prestazione sicura ed efficiente dei servizi

di navigazione aerea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della dimensione transnazionale dell'intervento stesso e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, pur garantendo che nei provvedimenti attuativi siano prese in considerazione le specifiche condizioni locali, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento mira ad istituire, entro il 31 dicembre 2004, uno spazio aereo europeo, organizzato e gestito come uno spazio unico, che presenti condizioni ottimali di sicurezza e di efficienza globale per il traffico aereo nella Comunità e garantisca un livello di capacità adeguato alla domanda degli utenti civili e militari. Tale spazio unico è denominato nel prosieguo «cielo unico europeo».

Esso stabilisce gli orientamenti generali che presiedono alla istituzione del cielo unico europeo e specifica i settori di intervento della Comunità ed i mezzi necessari al fine di istituire il cielo unico europeo in termini di strutture, procedimenti e risorse, tenendo conto del compito relativo alla realizzazione di uno spazio aereo paneuropeo affidato a Eurocontrol.

L'applicazione degli orientamenti di cui al secondo comma implica l'applicazione di una normativa comune in materia di sicurezza e di efficienza dei servizi di navigazione aerea, realizzata con dispositivi che garantiscano la migliore utilizzazione dello spazio aereo a livello comunitario e con il coinvolgimento di tutti i soggetti economici e sociali interessati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) «servizi di navigazione aerea»: l'insieme costituito dai servizi di controllo del traffico aereo, compresi i servizi ausiliari di fornitura delle infrastrutture di comunicazione, navigazione e sorveglianza, dai servizi meteorologici destinati agli utenti dello spazio aereo, dai servizi di ricerca e salvataggio e dai servizi di informazione aeronautica, forniti agli utenti dello spazio aereo durante ogni fase del volo;
- b) «prestatori di servizi di navigazione aerea»: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, incaricato dell'esecuzione e gestione dei servizi di navigazione aerea;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27.

- c) «traffico aereo»: l'insieme dei movimenti di aeromobili civili e statali, ivi compresi gli aeromobili della difesa, dei servizi doganali e della polizia;
- d) «utenti dello spazio aereo»: l'insieme degli aeromobili civili e statali, ivi compresi gli aeromobili della difesa, dei servizi doganali e di polizia;
- e) «Eurocontrol»: l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, istituita dalla Convenzione internazionale del 13 dicembre 1960 ⁽¹⁾.

Articolo 3

Settori di intervento della Comunità

1. I provvedimenti necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono adottati nei seguenti settori, garantendo un livello ottimale di sicurezza per la navigazione aerea:

- a) organizzazione e uso dello spazio aereo e relativi procedimenti;
- b) prestazione di servizi di navigazione aerea, compresi i suoi aspetti economici;
- c) apparecchiature e sistemi di navigazione aerea e relativi procedimenti.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 definiscono gli obiettivi e, eventualmente, i mezzi che permettono di realizzarli nel rispetto del pubblico interesse.

Articolo 4

Organizzazione ed uso dello spazio aereo

I provvedimenti relativi all'organizzazione ed all'uso dello spazio aereo devono far sì che:

- a) lo spazio aereo soprastante al territorio della Comunità sia considerato una risorsa comune costituente un continuum;
- b) l'uso dello spazio aereo sia flessibile, ossia caratterizzato dall'assenza di segmentazioni permanenti e dalla durata ottimale delle segmentazioni provvisorie a fini militari;

⁽¹⁾ Convenzione modificata dal protocollo del 12 febbraio 1981 e riveduta dal protocollo del 27 giugno 1997.

- c) la maggior parte dei voli si effettui in linea retta tra il punto di partenza e quello di arrivo o secondo il percorso più vicino a tale linea retta, fatte salve le esigenze della sicurezza, della tutela dell'ambiente, della gestione dei flussi del traffico aereo;
- d) lo spazio aereo sia ripartito, prioritariamente sulla base delle esigenze operative, in settori di controllo del traffico aereo;
- e) la programmazione e la gestione dei flussi di traffico aereo consentano una circolazione aerea flessibile, garantendo la miglior utilizzazione delle capacità disponibili.

Articolo 5

Prestazione di servizi di navigazione aerea

I provvedimenti relativi alla prestazione di servizi di navigazione aerea devono far sì che:

- a) la definizione e il controllo dell'applicazione della normativa di cui all'articolo 1 avvengano in modo separato dall'esercizio dei servizi di navigazione aerea soggetti alla normativa stessa;
- b) i prestatori di servizi di navigazione aerea procedano a consultazioni formali e periodiche con gli utenti dello spazio aereo sulle modalità e sul costo dei servizi di navigazione aerea, per garantire che le esigenze degli utenti siano recepite nella definizione di tali servizi;
- c) i prestatori di servizi di navigazione aerea garantiscano la trasparenza dei servizi di navigazione aerea mediante la pubblicazione dei conti economici e delle relazioni annuali, e siano regolarmente assoggettati a revisioni contabili indipendenti;
- d) l'esercizio dei servizi di navigazione aerea sia armonizzato per garantire l'integrazione e la compatibilità delle operazioni dei prestatori di servizi di navigazione aerea, degli utenti dello spazio aereo e degli aeroporti;
- e) la cooperazione tra i prestatori civili di servizi di navigazione aerea sia rafforzata, specie agevolando la formazione di raggruppamenti costituiti da due o più soggetti;
- f) sia promossa la cooperazione tra i prestatori civili e militari di servizi di navigazione aerea;
- g) l'introduzione di nuovi servizi avvenga in modo simultaneo per tutti i soggetti del settore negli Stati membri interessati;
- h) i prestatori di servizi di navigazione aerea si comunichino reciprocamente i dati relativi alla situazione dei voli durante ogni fase di volo, affinché sia agevolato l'esercizio dei servizi di navigazione aerea e in modo che tutti i soggetti interessati abbiano accesso a tali dati senza discriminazioni, fatte salve le esigenze di sicurezza;

- i) la normativa economica favorisca una maggiore efficienza della prestazione di servizi di navigazione aerea e le prestazioni di servizi creino capacità rispondenti alle necessità europee;
- j) vengano sviluppati dispositivi destinati a incentivare l'efficienza, per suscitare nuovi investimenti nel settore e remunerare la prestazione tempestiva di servizi di alta qualità rispondenti alla domanda degli utenti dello spazio aereo.

Articolo 6

Apparecchiature e sistemi di navigazione aerea

I provvedimenti relativi alle apparecchiature e ai sistemi di navigazione aerea, devono far sì che:

- a) le soluzioni tecniche ed operative consentano la pianificazione ed il funzionamento unificato del sistema europeo, in particolare l'interoperabilità;
- b) l'istituzione del cielo unico europeo favorisca l'introduzione di nuove soluzioni tecniche ed operative per la navigazione aerea;
- c) lo sviluppo ed il collaudo delle soluzioni tecniche ed operative rispondano alle esigenze comuni degli utenti dello spazio aereo e tengano conto delle domande degli utenti stessi per quanto riguarda la scelta delle rotte ed i profili di volo.

Articolo 7

Comitato per il cielo unico europeo

- 1. È istituito un comitato denominato «comitato per il cielo unico europeo», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
- 2. Ciascuno degli Stati membri designa due rappresentanti e due supplenti.
- 3. I paesi terzi vincolati da accordi in campo aereo con la Comunità sono associati ai lavori del comitato secondo le modalità stabilite da detti accordi.

Articolo 8

Relazioni con i paesi terzi

Nell'elaborare i provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento, la Commissione provvede a garantire la possibilità di estendere l'ambito del cielo unico europeo ai paesi che non sono membri della Comunità, nel quadro di accordi bilaterali conclusi con i paesi terzi oppure nel quadro di Eurocontrol.

Articolo 9

Monitoraggio e controllo

- 1. I provvedimenti adottati a norma dell'articolo 3 del presente regolamento prevedono congrui dispositivi d'assistenza

affinché la Commissione sia coadiuvata nell'adempimento dei compiti di monitoraggio e controllo sulla loro applicazione, in particolare la predisposizione di un'adeguata consulenza civile e militare.

- 2. I metodi di monitoraggio e controllo si fondano sulla presentazione, da parte dei prestatori di servizi di navigazione aerea, di regolari relazioni sull'applicazione dei provvedimenti adottati.

Articolo 10

Valutazione delle prestazioni

La Commissione provvede alla valutazione ed al raffronto delle prestazioni della navigazione aerea, avvalendosi segnatamente della commissione per la valutazione delle prestazioni istituita presso Eurocontrol.

Articolo 11

Valutazione degli effetti

Ogni cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e per la prima volta entro il 30 giugno 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'istituzione del cielo unico europeo.

Nella sua stesura di tale relazione la Commissione può chiedere il parere del comitato per il cielo unico europeo.

La relazione contiene una valutazione dei risultati conseguiti mediante i provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento nei vari settori d'intervento, tenendo conto degli obiettivi iniziali e delle esigenze future.

Articolo 12

Salvaguardia

Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'adozione o all'applicazione, ad opera degli Stati membri, di provvedimenti giustificati in caso di gravi disordini interni, che compromettono l'ordine pubblico, in caso di conflitto armato o tensioni internazionali gravi, che costituiscano minaccia di conflitto armato, ovvero per far fronte agli impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità ⁽¹⁾

(2002/C 103 E/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 753 def. — 2001/0026(COD)

(Presentata dalla Commissione il 6 dicembre 2001)

⁽¹⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 85.

PROPOSTA INIZIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità attua una politica consolidata di incentivazione dei trasporti sostenibili, come i trasporti marittimi, e in particolare di promozione del trasporto marittimo a corto raggio.
- (2) La facilitazione del trasporto marittimo è un obiettivo essenziale della Comunità per consolidare la posizione di questa forma specifica nel sistema dei trasporti, quale alternativa e complemento ad altre modalità nella catena dei trasporti da porta a porta.
- (3) Le procedure documentali richieste nei trasporti marittimi suscitano preoccupazione in quanto si ritiene che impediscano a questo modo di trasporto di raggiungere le sue piene potenzialità di sviluppo.
- (4) La convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo dell'Organizzazione marittima internazionale (in prosieguo «IMO») e modifiche successive (in prosieguo «Convenzione FAL dell'IMO»), adottata il 9 aprile 1965 dalla Conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi ha predisposto una serie di modelli di formulari normalizzati per l'espletamento di talune formalità di dichiarazione da parte delle navi in arrivo e in partenza da un porto.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

- (4) La convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo dell'Organizzazione marittima internazionale (in prosieguo «IMO») e modifiche successive (in prosieguo «Convenzione FAL dell'IMO»), adottata il 9 aprile 1965 dalla Conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi ha predisposto una serie di modelli di formulari normalizzati per l'espletamento di talune formalità di dichiarazione da parte delle navi in arrivo e/o in partenza da un porto.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- | | |
|---|---|
| <p>(5) La maggior parte degli Stati membri si avvale di tali formulari di facilitazione ma non utilizza in modo uniforme i modelli elaborati sotto gli auspici dell'IMO.</p> <p>(6) Un formato uniforme per i formulari utilizzati dalle navi in arrivo e in partenza da un porto faciliterebbe le procedure documentali di scalo e gioverebbe allo sviluppo del trasporto marittimo nella Comunità.</p> <p>(7) È opportuno, di conseguenza prevedere il riconoscimento a livello comunitario dei formulari di facilitazione IMO (in prosieguo formulari FAL DELL'IMO). Gli Stati membri devono considerare detti formulari FAL dell'IMO e le categorie di informazione in essi contenute come prove sufficienti del fatto che una nave ha espletato le formalità di dichiarazione a cui sono destinati i suddetti formulari.</p> <p>(8) Il riconoscimento di taluni formulari FAL dell'IMO, in particolare il formulario «Dichiarazione di carico» e, per le navi passeggeri, il formulario «Elenco dei passeggeri», complicherebbe le formalità di dichiarazione perché tali formulari non possono contenere tutte le informazioni necessarie oppure perché esistono già pratiche diverse ben collaudate in materia. Non è auspicabile pertanto introdurre l'obbligo di riconoscere tali formulari.</p> <p>(9) Il trasporto marittimo è un'attività articolata su scala mondiale e l'introduzione dei formulari FAL dell'IMO nella Comunità potrebbe aprire la strada ad una loro più diffusa applicazione in tutto il mondo.</p> <p>(10) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo della presente direttiva, che è quello di facilitare il trasporto marittimo, non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri ed è pertanto meglio realizzabile a livello comunitario. Le disposizioni della presente direttiva si limitano al minimo richiesto per perseguire tali obiettivi e non vanno al di là di quanto necessario a tale scopo.</p> <p>(11) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva costituiscono delle misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione ⁽¹⁾ conferite alla Commissione. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa,</p> | <p>Invariato</p> <p>(6) Un formato uniforme per i formulari utilizzati dalle navi in arrivo e/o in partenza da un porto faciliterebbe le procedure documentali di scalo e gioverebbe allo sviluppo del trasporto marittimo nella Comunità.</p> <p>Invariato</p> |
|---|---|

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Oggetto**

Scopo della presente direttiva è facilitare il trasporto marittimo, in particolare tra porti situati negli Stati membri, mediante una normalizzazione delle formalità di dichiarazione.

Scopo della presente direttiva è facilitare il trasporto marittimo mediante una normalizzazione delle formalità di dichiarazione.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

La presente direttiva si applica alle formalità di dichiarazione elencate nell'allegato I, parte A, concernenti la nave, le provviste di bordo, gli effetti personali dell'equipaggio, il ruolo dell'equipaggio e, nel caso di navi omologate per trasportare un massimo di 12 passeggeri, l'elenco dei passeggeri.

Invariato

La presente direttiva si applica alle formalità di dichiarazione riguardanti l'arrivo in e/o la partenza da porti degli Stati membri della Comunità, quali elencate nell'allegato I, parte A, concernenti la nave, le provviste di bordo, gli effetti personali dell'equipaggio, il ruolo dell'equipaggio e, nel caso di navi omologate per trasportare un massimo di 12 passeggeri, l'elenco dei passeggeri.

*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «Convenzione FAL dell'IMO», la Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo dell'Organizzazione marittima internazionale adottata dalla Conferenza internazionale sulle facilitazioni ai viaggi e ai trasporti marittimi il 9 aprile 1965;
- b) «formulari FAL dell'IMO», i formulari di facilitazione dell'IMO normalizzati, di formato A4, previsti dalla Convenzione FAL dell'IMO;
- c) «formalità di dichiarazione», le informazioni che, su richiesta di uno Stato membro, devono essere fornite per fini amministrativi e procedurali alle navi in arrivo o in partenza da un porto;
- d) «nave», un'imbarcazione marittima o qualsiasi altro mezzo che opera in ambiente marino;
- e) «provviste di bordo», le merci, diverse dalle attrezzature e dalle parti di ricambio, destinate ad essere usate a bordo della nave, tra cui merci di consumo, merci in vendita ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio, combustibile e lubrificanti;
- f) «attrezzature della nave», i beni mobili non di consumo, diversi dalle parti di ricambio, destinati ad essere usati a bordo della nave, tra cui accessori quali scialuppe di salvataggio, dispositivi salvagente, mobilio, armamenti ed elementi simili;

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- g) «parti di ricambio», le parti utilizzate per la riparazione o la sostituzione, destinate ad essere integrate nella struttura della nave che le trasporta;
- h) «effetti personali dell'equipaggio», gli indumenti, gli oggetti di uso quotidiano ed altri articoli, compreso il denaro, appartenenti all'equipaggio e trasportati dalla nave;
- i) «membro dell'equipaggio», una persona, iscritta nel ruolo dell'equipaggio, arruolata per svolgere, durante il viaggio, mansioni operative o di servizio a bordo;
- j) «passeggero», chiunque si trovi a bordo della nave e non sia un membro dell'equipaggio o un minore di età inferiore ad un anno.

*Articolo 4***Riconoscimento dei formulari**

Gli Stati membri considerano assolute le formalità di dichiarazione di cui all'articolo 2 quando vengono fornite informazioni conformemente

- a) alle pertinenti specifiche di cui all'allegato I, parti B e C, e
- b) ai corrispondenti modelli di formulari di cui all'allegato II, con le relative categorie di dati.

*Articolo 5***Procedure di modifica**

Ogni eventuale modifica degli allegati e dei riferimenti agli strumenti dell'IMO, destinata ad adeguarli alle disposizioni della Comunità o dell'IMO successivamente entrate in vigore, è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

*Articolo 6***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

PROPOSTA MODIFICATA

Soppresso

Invariato

Ogni eventuale modifica degli allegati I e II della presente direttiva e dei riferimenti agli strumenti dell'IMO, destinata ad adeguarli alle disposizioni della Comunità o dell'IMO successivamente entrate in vigore, è adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, nella misura in cui tali modifiche non estendano il campo di applicazione della presente direttiva.

Invariato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito conformemente all'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Invariato

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

⁽¹⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).

⁽¹⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 7

Invariato

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e non oltre il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...⁽¹⁾. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Invariato

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 9***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

Invariato

*PARTE A***Elenco delle formalità di dichiarazione a cui sono tenute le navi in arrivo o in partenza da un porto della Comunità (cfr. articolo 2)****Elenco delle formalità di dichiarazione a cui sono tenute le navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità (cfr. articolo 2)**

1. Formulario FAL dell'IMO n. 1, «Dichiarazione generale»

Invariato

Il formulario «Dichiarazione generale» è il documento di base per le navi in arrivo e in partenza, contenente le informazioni relative alla nave richieste dalle autorità di uno Stato membro.

Il formulario «Dichiarazione generale» è il documento di base per le navi in arrivo e/o alla partenza, contenente le informazioni relative alla nave richieste dalle autorità di uno Stato membro.

2. Formulario FAL dell'IMO n. 3, «Dichiarazione delle provviste di bordo»

Invariato

Il formulario «Dichiarazione delle provviste di bordo» è il documento di base per le navi in arrivo e in partenza, contenente le informazioni relative alle provviste di bordo richieste dalle autorità di uno Stato membro.

Il formulario «Dichiarazione delle provviste di bordo» è il documento di base per le navi in arrivo e/o alla partenza, contenente le informazioni relative alle provviste di bordo richieste dalle autorità di uno Stato membro.

3. Formulario FAL dell'IMO n. 4, «Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio»

Invariato

Il formulario «Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio» è il documento di base contenente le informazioni relative agli effetti personali dell'equipaggio richieste dalle autorità di uno Stato membro. Il documento non è richiesto alla partenza.

⁽¹⁾ Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

PROPOSTA INIZIALE

4. Formulario FAL dell'IMO n. 5, «Ruolo dell'equipaggio»

Il «Ruolo dell'equipaggio» è il documento di base grazie al quale le autorità di uno Stato membro ottengono le informazioni relative al numero e alla composizione dell'equipaggio all'arrivo e alla partenza di una nave. Le autorità che esigono informazioni sull'equipaggio al momento della partenza della nave accettano una copia del «Ruolo dell'equipaggio» presentata all'arrivo, se controfirmata e autenticata per indicare eventuali modifiche nel numero o nella composizione dell'equipaggio o per indicare che l'equipaggio non ha subito cambiamenti rispetto all'arrivo.

5. Formulario FAL dell'IMO n. 6, «Elenco dei passeggeri»

Per le navi omologate per trasportare un massimo di 12 passeggeri, l'«Elenco dei passeggeri» è il documento di base grazie al quale le autorità di uno Stato membro ottengono le informazioni relative ai passeggeri all'arrivo e alla partenza di una nave.

PARTE B

Firmatari

1. Formulario FAL dell'IMO n. 1, «Dichiarazione generale»

Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di una «Dichiarazione generale» datata e firmata dal comandante della nave, dall'agente marittimo o da un'altra persona debitamente autorizzata dal comandante, ovvero autenticata in un modo accettabile per le autorità in questione.

2. Formulario FAL dell'IMO n. 3, «Dichiarazione delle provviste di bordo»

Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di una «Dichiarazione delle provviste di bordo» datata e firmata dal comandante o da un altro ufficiale della nave, debitamente autorizzato dal comandante e personalmente a conoscenza delle provviste della nave, ovvero autenticata in un modo accettabile per le autorità in questione.

3. Formulario FAL dell'IMO n. 4, «Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio»

Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di una «Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio» datata e firmata dal comandante o da un altro ufficiale della nave debitamente autorizzato dal comandante, ovvero autenticata in un modo accettabile per le autorità in questione. Le autorità di uno Stato membro possono inoltre esigere che ogni membro dell'equipaggio apponga la propria firma o, se non in grado di firmare, il proprio contrassegno a fronte della dichiarazione relativa ai suoi effetti personali.

4. Formulario FAL dell'IMO n. 5, «Ruolo dell'equipaggio»

Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di un «Ruolo dell'equipaggio» datato e firmato dal comandante o da un altro ufficiale della nave debitamente autorizzato dal comandante, ovvero autenticato in un modo accettabile per le autorità in questione.

PROPOSTA MODIFICATA

Il «Ruolo dell'equipaggio» è il documento di base grazie al quale le autorità di uno Stato membro ottengono le informazioni relative al numero e alla composizione dell'equipaggio all'arrivo e/o alla partenza di una nave. Le autorità che esigono informazioni sull'equipaggio al momento della partenza della nave accettano una copia del «Ruolo dell'equipaggio» presentata all'arrivo, se controfirmata e autenticata per indicare eventuali modifiche nel numero o nella composizione dell'equipaggio o per indicare che l'equipaggio non ha subito cambiamenti rispetto all'arrivo.

Invariato

Per le navi omologate per trasportare un massimo di 12 passeggeri, l'«Elenco dei passeggeri» è il documento di base grazie al quale le autorità di uno Stato membro ottengono le informazioni relative ai passeggeri all'arrivo e/o alla partenza di una nave.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

5. Formulario FAL dell'IMO n. 6, «Elenco dei passeggeri»

Per le navi omologate per trasportare al massimo 12 passeggeri, le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di un «Elenco dei passeggeri» datato e firmato dal comandante della nave, dall'agente marittimo o da un'altra persona debitamente autorizzata dal comandante, ovvero autenticato in un modo accettabile per le autorità in questione.

PARTE C

Specifiche tecniche

1. Il formato dei formulari FAL dell'IMO rispetta, per quanto tecnicamente possibile, le proporzioni dei modelli riportati all'allegato II. Ogni singolo formulario è stampato su un foglio di formato A4 (210 × 297 mm) con orientamento verticale. Almeno $\frac{1}{3}$ della facciata posteriore del formulario è riservato all'uso ufficiale delle autorità degli Stati membri.

Ai fini del riconoscimento dei formulari FAL dell'IMO, il formato e la veste grafica dei formulari di facilitazione normalizzati raccomandati e riprodotti dall'IMO sulla base della Convenzione FAL, quale in vigore il 1° maggio 1997, sono considerati equivalenti ai formati riprodotti all'allegato II.

2. Le autorità degli Stati membri riconoscono la validità delle informazioni trasmesse su qualsiasi supporto leggibile e comprensibile, in particolare i formulari compilati con penna a inchiostro o pennarello indelebile o realizzati con tecniche di elaborazione automatica dei dati.
3. Fatti salvi i mezzi di trasmissione elettronica dei dati, quando uno Stato membro riconosce la validità delle informazioni contenute nella dichiarazione di una nave trasmessa in forma elettronica, il formato del formulario visualizzato sullo schermo dell'utente finale e il formato del formulario stampato devono corrispondere ai modelli che figurano nell'allegato II.

Qualora un formulario sia trasmesso per via elettronica l'immagine visualizzata sullo schermo dell'utente finale può non corrispondere al formato A4 ma deve rispettarne le proporzioni.

3. Fatti salvi i mezzi di trasmissione elettronica dei dati, quando uno Stato membro riconosce la validità delle informazioni contenute nella dichiarazione di una nave trasmessa in forma elettronica, esso accetta la trasmissione di tali informazioni se è effettuata tramite l'elaborazione elettronica dei dati o le tecniche per l'interscambio elettronico di dati in conformità con le norme internazionali, fermo restando che sia in forma leggibile e comprensibile e contenga l'informazione richiesta.

Gli Stati membri possono successivamente trattare i dati acquisiti in qualsiasi formato essi ritengano appropriato.

ALLEGATO II

Modelli dei formulari FAL dell'IMO di cui all'articolo 4 e all'allegato I

Per una migliore riproduzione, i modelli contenuti nel presente allegato sono presentati in scala 4:5 rispetto al formato A4.

Formulario IMO «DICHIARAZIONE GENERALE»

		<input type="checkbox"/> Arrivo	<input type="checkbox"/> Partenza
1. Nome e descrizione della nave		2. Porto di arrivo/partenza	3. Data e ora di arrivo/partenza
4. Nazionalità della nave	5. Nome del comandante	6. Porto di provenienza/destinazione	
7. Certificato di iscrizione (Porto; data; numero)		8. Nome ed indirizzo dell'agente marittimo	
9. Stazza lorda	10. Stazza netta		
11. Posizione della nave nel porto (posto di ormeggio o ancoraggio)			
12. Breve descrizione del viaggio (scali precedenti e successivi; precisare dove verrà sbarcato il carico restante)			
13. Breve descrizione del carico			
14. Numero di membri dell'equipaggio (comandante compreso)	15. Numero di passeggeri	16. Osservazioni	
Documenti allegati (indicare il numero di copie)			
17. Dichiarazione di carico	18. Dichiarazione delle provviste di bordo		
19. Ruolo dell'equipaggio	20. Elenco dei passeggeri	21. Data e firma del comandante, agente o funzionario autorizzato	
22. Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio (*)	23. Dichiarazione marittima di sanità (*)		

Convenzione dell'IMO sulle facilitazioni al traffico marittimo

Riservato all'amministrazione

Formulario IMO «DICHIARAZIONE DELLE PROVVISTE DI BORDO»

[illegible]

12. Data e firma del comandante, agente o funzionario autorizzato.

Formulario IMO «ELENCO DEI PASSEGGERI»

[illegible]

10. Data e firma del comandante, agente o funzionario autorizzato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio**

(2002/C 103 E/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 729 def. — 2001/0291(COD)

(Presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla direttiva 94/62/CE ⁽¹⁾, il Consiglio entro sei mesi dalla scadenza della prima fase di cinque anni che inizia alla data in cui la direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale, deve fissare gli obiettivi per la seconda fase di cinque anni.
- (2) Bisogna precisare la definizione di «imballaggio» figurante nella direttiva 94/62/CE mediante l'introduzione di un allegato contenente orientamenti per l'interpretazione. Lo sviluppo di nuove tecniche di riciclaggio rende inoltre necessario aggiungere nuove definizioni.
- (3) Occorre introdurre obiettivi di riciclaggio per ciascun rifiuto specifico sulla base di valutazioni del ciclo di vita e di analisi costi-benefici, che hanno rilevato evidenti divergenze nei costi e nei benefici del riciclaggio di vari materiali di imballaggio, volti ad accrescere la coerenza del mercato interno del riciclaggio di tali materiali.
- (4) Il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio va ulteriormente incrementato per ridurre l'impatto di tali rifiuti sull'ambiente.
- (5) Ad alcuni Stati membri che sono stati autorizzati, con riferimento alle loro circostanze particolari a posporre la data fissata per il conseguimento degli obiettivi fissati nella direttiva 94/62/CE è concessa un'ulteriore proroga, di durata però limitata.
- (6) Alla luce dell'allargamento dell'Unione europea, va conferita una giusta attenzione alla situazione specifica dei futuri

Stati membri, in particolare con riferimento al conseguimento dell'obiettivo di riciclaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tenendo conto del loro attuale basso livello di consumo di imballaggi.

- (7) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta, ossia armonizzare gli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e precisare meglio le definizioni non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri e possono quindi, date le dimensioni dell'azione, essere meglio conseguiti dalla Comunità. La direttiva si limita esclusivamente allo stretto necessario per conseguire tali obiettivi.
- (8) Poiché i provvedimenti necessari per l'attuazione della direttiva 94/62/CE sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾, essi vanno adottati applicando la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di detta decisione.

- (9) La direttiva 94/62/CE va modificata in conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/62/CE è modificata come segue.

- 1) L'articolo 3 è modificato come segue:

- a) al punto 1 è aggiunto il seguente comma:

«La definizione di "imballaggio" è interpretata ai sensi degli orientamenti figuranti nell'allegato I,»

- b) sono inseriti i seguenti punti 9a, 9b e 9c:

«9a. "riciclaggio meccanico": il ritrattamento di materiale di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, esclusi il recupero di energia o lo smaltimento, senza modificare la struttura chimica del materiale trattato

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

9b. "riciclaggio chimico": il ritrattamento, diverso dal riciclaggio organico, di materiale di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, esclusi il recupero di energia o lo smaltimento, con modifica della struttura chimica del materiale di rifiuto e riciclaggio dei costituenti chimici in materiali diversi dal materiale originario del rifiuto.

9c. "riciclaggio di materie prime": il ritrattamento, diverso dal riciclaggio organico, di materiale di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, esclusi il recupero di energia o lo smaltimento, con modifica della struttura chimica del materiale di rifiuto e riciclaggio dei costituenti chimici in materiali diversi dal materiale originario del rifiuto.»

2) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. In ottemperanza agli obiettivi fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri prendono le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio entro il 30 giugno 2006:

- a) recupero come minimo del 60 % e del 75 % come massimo in peso dei rifiuti di imballaggio;
- b) riciclaggio come minimo del 55 % e del 70 % come massimo in peso di rifiuti di imballaggio;
- c) saranno inoltre raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:

— 60 % in peso per il vetro;

— 55 % in peso per la carta e il cartone;

— 50 % in peso per i metalli;

— 20 % in peso per la plastica, esclusivamente mediante riciclaggio meccanico e/o chimico.

2. Gli Stati membri incoraggiano il recupero energetico, laddove esso sia preferibile al riciclaggio dei materiali per

motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici. Ciò potrà essere realizzato tenendo conto di un margine sufficiente tra gli obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio.

3. Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

4. Al più tardi il 31 dicembre 2005 il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, fissano gli obiettivi per la terza fase di cinque anni, dal 2006 al 2011, sulla base dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri nel perseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e dei risultati della ricerca scientifica e delle tecniche di valutazione, come valutazione del ciclo di vita e analisi costi-benefici.

La procedura è ripetuta successivamente ogni cinque anni.

5. Le misure e gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati dagli Stati membri e sono oggetto di una campagna di informazione del pubblico in generale e degli operatori economici.

6. La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo possono posporre, in considerazione della loro situazione specifica, il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 fino ad una data di loro scelta, ma non oltre il 30 giugno 2009.

7. Gli Stati membri che hanno varato o vareranno programmi al di là dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera a e che predispongono all'uopo opportune capacità di riciclaggio e recupero sono autorizzati a perseguire questi obiettivi nell'interesse di un elevato livello di protezione ambientale, a condizione che queste misure evitino distorsioni sul mercato interno e non ostacolino l'osservanza della direttiva da parte di altri Stati membri. Gli Stati membri informano la Commissione del loro operato. La Commissione conferma le misure dopo aver verificato, in cooperazione con gli Stati membri, che esse siano coerenti con le considerazioni di cui sopra e non costituiscano un mezzo arbitrario di discriminazione o di restrizione dissimulata agli scambi tra gli Stati membri.»

3) L'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, sull'imballaggio è indicato, a scopi di identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, il tipo di materiale(i) di imballaggio usati.

Ciò è fatto sulla base della decisione della Commissione 97/129/CE.»

4) L'articolo 19 è sostituito dal seguente testo:

«Le modifiche necessarie per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del sistema di identificazione — di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10, ultimo trattino — i formati relativi al sistema di base di dati — di cui all'articolo 12, paragrafo 3 e all'allegato III nonché negli orientamenti sull'interpretazione della definizione di imballaggio — di cui nell'allegato I — sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.»

5) L'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato alla presente direttiva.

6) L'articolo 21 è sostituito dal seguente testo:

«1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva [entro 18 mesi dalla data di adozione]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

ORIENTAMENTI PER L'INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO

1. La definizione di imballaggio si riferisce alle funzioni di imballaggio, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, tranne se è conforme alle regole 6 e 7 qui di seguito.
2. Un articolo che svolga la funzione di imballaggio primario o secondario e che, in generale, è progettato e destinato ad essere riempito nel punto vendita è considerato un imballaggio.

Esempi illustrativi:

Imballaggio:

Sacchetto o borse di carta o di plastica.

Articoli diversi dagli imballaggi:

Pellicole di plastica trasparente.

Sacchetti per panini.

Fogli di alluminio.

3. I componenti dell'imballaggio sono considerati parte dell'imballaggio che accompagnano; essi non sono articoli di imballaggio indipendenti.

Esempi illustrativi:

Imballaggio:

Spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione.

Etichette adesive incollate su un altro articolo di imballaggio.

Etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto.

4. Elementi accessori integrati in un imballaggio o in un componente dell'imballaggio e/o che svolgono una funzione qualsiasi in relazione ad un componente dell'imballaggio, compresa la funzione di rinforzare o di abbellire l'imballaggio, sono considerati parti dello stesso e non elementi separati di imballaggio.

Esempi illustrativi:

Imballaggio:

Graffette.

Nastro adesivo.

Fascette di plastica (ad esempio attorno alle bottiglie di bevande).

5. Gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita sono considerati imballaggi, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio.

Esempi illustrativi:

Imballaggio:

Piatti usa e getta.

Tazze e altri articoli usa e getta.

Articoli diversi dagli imballaggi:

Forchette usa e getta.

6. Un articolo che risponde alle condizioni citate non è, tuttavia, un imballaggio se la sua funzione rispetto al prodotto è chiaramente preponderante rispetto alla funzione di imballaggio.

Analogamente, non sono considerati imballaggi gli articoli che rappresentano una parte integrante ed inseparabile di un prodotto durevole al momento dell'acquisto e che si rivelano necessari per contenere, sostenere o preservare il prodotto per tutta la sua durata.

La definizione non si applica ad elementi integrati con un componente di imballaggio.

Esempi illustrativi:

Imballaggio:

Casse.

Scatole per dolci.

Involucro che ricopre la custodia di un CD.

Articoli diversi dagli imballaggi:

Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa.

Cartucce d'inchiostro.

Cassette di attrezzi.

7. Un articolo che risponde alle regole da 1 a 6 non è tuttavia un imballaggio se fa al contempo parte di un processo di fabbricazione e di un prodotto.

Esempi illustrativi:

Articoli diversi dagli imballaggi:

Bustine da tè.

Rivestimenti di cera (ad esempio dei formaggi).

Budelli per salumi.»

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad uno scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) riguardante un contributo supplementare per il 2001 nel quadro dell'attuale convenzione CE-UNRWA per il periodo 1999-2001

(2002/C 103 E/04)

COM(2001) 741 def. — 2001/0288(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 7 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuale crisi in Medio Oriente esercita sempre maggiori pressioni sull'UNRWA.
- (2) L'assistenza comunitaria all'UNRWA è importante per stabilizzare la situazione in Medio Oriente e rientra inoltre nella campagna contro la povertà nei paesi in via di sviluppo, contribuendo quindi allo sviluppo economico e sociale sostenibile della popolazione interessata e dei paesi che l'accolgono.
- (3) Il sostegno alle attività dell'UNRWA dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi comunitari sopra descritti.

- (4) L'attuale convenzione tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) per il periodo 1999-2001 [Convenzione CE-UNRWA ⁽¹⁾], in particolare l'articolo 6, prevede adeguamenti al contributo finanziario,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato lo scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) relativo a un contributo supplementare di 15 milioni di euro al finanziamento previsto per il 2001 nell'ambito dell'attuale convenzione.

Il testo dello scambio di lettere è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

⁽¹⁾ GU L 261 del 7.10.1999, pag. 36.

ACCORDO

sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) riguardante un contributo supplementare nel quadro dell'attuale convenzione CE-UNRWA per il periodo 1999-2001

A. Lettera della Comunità europea

Fatto a Bruxelles,

Signor,

Mi prego far riferimento ai negoziati tra i rappresentanti della Comunità europea e dell'UNRWA in merito a un contributo supplementare nel quadro della convenzione tra la Comunità europea e l'UNRWA, firmata il 19 settembre 1999, riguardante gli aiuti ai profughi nei paesi del Vicino Oriente per il periodo 1999-2001.

Ai sensi dell'articolo 6 di detta convenzione, siamo lieti di informarLa che la Comunità approva un contributo supplementare all'UNRWA da affiancare al contributo per il 2001 di cui all'articolo 2. Tale contributo è costituito da 12,7 milioni di euro per il programma a favore dell'istruzione e da 2,3 milioni di euro per il programma sanitario.

Le altre condizioni della convenzione restano immutate.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo dell'UNRWA su quanto precede.

Voglia accettare, Sig., l'espressione della mia profonda stima.

*A nome della Comunità europea**B. Lettera dell'UNRWA*

Fatto a Bruxelles,

Signor,

Mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera con data odierna, così redatta:

«Mi prego far riferimento ai negoziati tra i rappresentanti della Comunità europea e dell'UNRWA in merito a un contributo supplementare nel quadro della convenzione tra la Comunità europea e l'UNRWA, firmata il 19 settembre 1999, riguardante gli aiuti ai profughi nei paesi del Vicino Oriente per il periodo 1999-2001.

Ai sensi dell'articolo 6 di detta convenzione, siamo lieti di informarLa che la Comunità approva un contributo supplementare all'UNRWA da affiancare al contributo per il 2001 di cui all'articolo 2. Tale contributo è costituito da 12,7 milioni di euro per il programma a favore dell'istruzione e da 2,3 milioni di euro per il programma sanitario.

Le altre condizioni della convenzione restano immutate.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo dell'UNRWA su quanto precede.

Voglia accettare, Sig., l'espressione della mia profonda stima.»

Mi prego confermarLe l'accordo dell'UNRWA su quanto precede.

Voglia accettare, Sig., l'espressione della mia profonda stima.

Per l'UNRWA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la revisione dell'allegato I della decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee

(2002/C 103 E/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 742 def. — 2001/0296(COD)

(Presentata dalla Commissione il 10 dicembre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 14 della decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che con scadenza triennale la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione della decisione.
- (2) La Commissione ha presentato tale relazione in data [. . .].
- (3) Ai sensi dell'articolo 14 della decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la Commissione è tenuta a presentare adeguate proposte per la revisione dell'allegato I sulla base degli sviluppi tecnici e dell'esperienza acquisita.
- (4) La relazione speciale n. 9/2000 della Corte dei conti conteneva talune raccomandazioni di cui si è tenuto conto nella relazione della Commissione.
- (5) Nella comunicazione relativa ad un'iniziativa della Commissione presentata al Consiglio europeo straordinario di Li-

sbona (23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha illustrato l'iniziativa «Europe, dando risalto alla dimensione sociale della società dell'informazione.

- (6) L'allegato I della decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe pertanto formare oggetto di revisione.
- (7) Essendo le misure di attuazione della presente decisione misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, esse dovrebbero essere adottate mediante la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione citata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della medesima decisione.

3. Il termine menzionato all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi».

2. L'allegato I della decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO

INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI D'INTERESSE COMUNE

Le reti di telecomunicazione transeuropee introdurranno servizi transeuropei innovativi d'interesse comune. Tali servizi contribuiranno allo sviluppo della società dell'informazione in termini di crescita, occupazione, coesione sociale e partecipazione collettiva all'economia basata sulle conoscenze.

TEN-Telecom contribuisce finanziariamente all'analisi e alla convalida della fattibilità tecnica e commerciale e alla diffusione dei servizi. I servizi devono essere innovativi, presentare una dimensione transeuropea e basarsi su una comprovata tecnologia:

- un servizio può essere attivato in Stati membri diversi, adattandolo opportunamente in ciascuno Stato;
- un servizio già diffuso in uno Stato membro può essere esteso ad altri Stati membri;
- un servizio può essere realizzato in un singolo Stato membro, se riveste un evidente interesse transeuropeo.

Il servizio dovrebbe avere una dimensione transeuropea, tuttavia può essere attivato da uno o più organismi aventi sede in un unico Stato membro. Verrà comunque incoraggiata la partecipazione di organizzazioni di diversi Stati membri.

A tal fine occorre individuare i progetti d'interesse comune in funzione della capacità operativa che hanno di servire gli obiettivi fissati nella presente decisione.

I progetti d'interesse comune descritti qui di seguito si articolano su tre livelli, formando una struttura coerente.

— Applicazioni

Le «applicazioni» soddisfano le esigenze degli utenti, tenendo conto delle differenze culturali e linguistiche e delle necessità delle persone disabili. Laddove ciò sia possibile, esse devono tener conto delle esigenze specifiche delle regioni meno sviluppate o meno popolate.

— Servizi generici

I «servizi generici» soddisfano i requisiti comuni per le applicazioni fornendo strumenti comuni per lo sviluppo e la realizzazione di nuove applicazioni basate su standard interoperabili. Essi forniscono servizi per il trasferimento e la salvaguardia dell'integrità dei dati attraverso le reti.

— Interconnessione e interoperabilità delle reti

Sono previsti finanziamenti per l'interconnessione, l'interoperabilità e la sicurezza delle reti che supportano il funzionamento di applicazioni e servizi specifici d'interesse comune.

I punti seguenti individuano per ciascun livello delle reti transeuropee i progetti d'interesse comune che devono essere specificati a norma dell'articolo 9 in base alla procedura di cui all'articolo 8.

1. Applicazioni

- *e-Government ed e-Administration*: La società dell'informazione offre la possibilità concreta di rendere i servizi delle pubbliche amministrazioni più efficienti, interattivi e integrati. Potranno beneficiare di un contributo a tutti i livelli (europeo, nazionale, regionale e locale) i servizi connessi alle procedure elettroniche di approvvigionamento (*e-procurement*), al turismo, alla sicurezza personale e al supporto commerciale a favore delle PMI. Le applicazioni e i servizi nel settore dell'ambiente riceveranno contributi finalizzati alla sorveglianza, al monitoraggio e all'accesso all'informazione. I servizi possono essere forniti direttamente o indirettamente dalle autorità pubbliche nell'interesse comune di cittadini e PMI.
- *Sanità*: Le reti e i servizi telematici applicati al settore sanitario offrono notevoli opportunità per il miglioramento della qualità e dell'accesso alle cure, riuscendo nel contempo a contenere la spesa sanitaria connessa al progresso in campo medico e all'evoluzione demografica. Potranno beneficiare di un contributo i servizi innovativi che collegano le istituzioni pubbliche sanitarie ed altri centri di cura e che consentono di prestare servizi sanitari direttamente all'utenza, in particolare promuovendo iniziative di prevenzione delle malattie e di educazione sanitaria.
- *Persone anziane e disabili*: Il progresso tecnologico nelle comunicazioni di rete offre notevoli opportunità sul piano della partecipazione delle persone anziane e disabili alla società dell'informazione. Le applicazioni e i servizi di rete finalizzati alle esigenze specifiche di tali categorie di cittadini possono contribuire al superamento delle barriere socioeconomiche, geografiche e culturali. Potranno beneficiare di un contributo quei servizi in grado di far fronte alle esigenze delle persone anziane e disabili, promuovendone la piena integrazione e partecipazione alla società dell'informazione.

- *Istruzione e cultura*: Per favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale è fondamentale prestare un'attenzione costante all'educazione, alla formazione e alla cultura, la cui rilevanza crescerà in funzione dell'influenza esercitata dalla tecnologia nella società dell'informazione. Potranno beneficiare di un contributo i servizi che offrono metodi innovativi di presentazione dell'informazione educativa e culturale, compresi i servizi di formazione permanente.

2. Servizi generici

- *Servizi mobili avanzati*: Sono attualmente in corso i collaudi dell'interoperabilità delle applicazioni innovative per le reti mobili 2.5-3G. Formeranno la base per soluzioni avanzate da punto a punto nell'ambito delle comunicazioni mobili, garantendo servizi basati sulla localizzazione, personalizzati e modulati sul contesto. Sono previsti contributi finanziari per l'introduzione di applicazioni e servizi mobili avanzati d'interesse comune, compresi quelli relativi a: navigazione e radioguida, informazioni sul traffico e sui percorsi consigliati, sicurezza della rete e fatturazione, *m-commerce* (commercio tramite servizi mobili), *m-business* (attività imprenditoriali tramite servizi mobili), lavoro mobile, istruzione e cultura, emergenze e sanità.
- *Servizi in grado di garantire fiducia e affidabilità*: La partecipazione attiva delle aziende e dei cittadini alla società dell'informazione dipende dalla fiducia che essi possono riporre nei servizi disponibili. La sicurezza è quindi un aspetto prioritario e costituisce una sfida importante per il futuro. Potranno beneficiare di un contributo i servizi d'interesse comune finalizzati a tutti gli aspetti legati alla sicurezza, fra cui la cooperazione per un efficace interfunkionamento in rete in ambito europeo sulla base di sistemi CERT nazionali.

3. Interconnessione e interoperabilità delle reti

- *Interconnessione e interoperabilità*: L'interconnessione e l'interoperabilità delle reti costituiscono un requisito essenziale per la realizzazione di servizi transeuropei efficienti. Potranno beneficiare di un contributo i progetti finalizzati all'interconnessione, all'interoperabilità e alla sicurezza delle reti necessarie al funzionamento di servizi specifici d'interesse comune. I progetti di sviluppo e di potenziamento delle reti di telecomunicazione saranno oggetto di un attento esame per garantire che non interferiscano con le condizioni del libero mercato.

4. Misure supplementari di supporto e coordinamento

Oltre a sostenere i progetti d'interesse comune, la Comunità intende intervenire per garantire il contesto più idoneo alla realizzazione dei progetti. Le azioni previste al riguardo serviranno a sensibilizzare i potenziali beneficiari circa gli obiettivi del programma, a creare un consenso e a favorire attività di concertazione a livello europeo, nazionale, regionale e locale, al fine di incentivare e promuovere nuove applicazioni e servizi coordinati ai programmi svolti in altri settori, oltre che la costituzione di reti a larga banda. Queste attività comporteranno una concertazione con gli organismi di normalizzazione e pianificazione strategica europei e un coordinamento con le azioni finanziate nell'ambito dei vari strumenti finanziari comunitari. Tra le iniziative in questione figurano:

- studi strategici di definizione degli obiettivi e transizione verso questi obiettivi per aiutare gli operatori del settore a prendere decisioni valide in materia di investimenti;
 - definizione degli strumenti di accesso alle reti a larga banda;
 - elaborazione di specifiche comuni, fondate su norme europee e mondiali;
 - promozione della cooperazione fra gli operatori del settore, compresi gli accordi di partenariato pubblico/privato (PPP);
 - coordinamento fra le attività avviate ai sensi della presente decisione ed altri programmi comunitari e nazionali attinenti al settore.
-

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione dei servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo

(2002/C 103 E/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 564 def./2 — 2001/0235(COD)

(Presentata dalla Commissione l'11 dicembre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

tale controllo siano sufficientemente indipendenti dai prestatori di servizi di navigazione aerea.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

(6) Gli Stati membri devono poter affidare ad organizzazioni riconosciute la verifica e la certificazione dell'osservanza delle norme comunitarie da parte dei prestatori dei servizi di navigazione aerea e degli altri operatori interessati.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(7) Il buon funzionamento del sistema di trasporto aereo presuppone, anche per i prestatori di servizi di navigazione aerea, norme uniformi e di sicurezza elevata.

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

(8) Il problema della mancanza di controllori può essere risolto migliorando ed armonizzando a livello comunitario le modalità della formazione e dell'abilitazione.

considerando quando segue:

(1) Gli Stati membri hanno ristrutturato a livelli diversi i loro prestatori nazionali di servizi di navigazione aerea aumentandone il livello di autonomia e libertà nella prestazione dei servizi. È sempre più necessario garantire in questo nuovo contesto che siano rispettate determinate norme minime di pubblico interesse.

(9) Pur garantendo la continuità della prestazione di servizi, sarà istituito un sistema comune di abilitazione all'esercizio dei servizi di navigazione aerea come mezzo per definire i diritti e gli obblighi dei prestatori di tali servizi.

(2) Il rapporto del Gruppo ad alto livello per il Cielo unico europeo ha confermato la necessità di regole a livello comunitario che distinguano tra attività di regolamentazione e attività di prestazione dei servizi e introducano un sistema di abilitazione e un sistema di tariffazione al fine di incentivare l'efficienza economica.

(10) Il sistema di abilitazione deve fornire i mezzi per controllare l'accesso all'attività. Esso deve tener conto della necessità di promuovere l'introduzione di nuovi servizi e nuove norme riguardanti la prestazione dei servizi. Le abilitazioni devono pertanto implicare un controllo più adeguato nel rispetto delle norme vigenti; è inoltre opportuno definire norme non discriminatorie in merito alla sede ed al controllo dei prestatori di servizi richiedenti abilitazione, ed in particolare dei prestatori dei servizi di traffico aereo.

(3) Il regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce i principi generali per l'istituzione del Cielo unico europeo.

(11) Le abilitazioni devono essere subordinate a determinate condizioni per il conseguimento di obiettivi di pubblico interesse a beneficio degli utenti dello spazio aereo e dei passeggeri del trasporto aereo; tali condizioni debbono essere oggettivamente giustificate, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie.

(4) Per istituire il Cielo unico europeo, si dovranno adottare misure volte a garantire la prestazione sicura ed efficiente di servizi di navigazione aerea compatibili con l'organizzazione e l'uso dello spazio aereo ai sensi del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [sull'organizzazione e sull'uso dello spazio aereo nel Cielo unico europeo]. Un'organizzazione armonizzata della prestazione di tali servizi è importante per l'adeguato soddisfacimento della domanda degli utenti dello spazio aereo e per una gestione sicura ed efficiente del traffico aereo.

(12) L'armonizzazione delle condizioni di abilitazione e dei procedimenti per il rilascio delle abilitazioni deve facilitare in modo significativo la prestazione di servizi di navigazione aerea nella Comunità.

(5) Il controllo sull'osservanza delle norme comunitarie da parte dei prestatori di servizi di navigazione aerea e degli altri operatori interessati è principalmente compito degli Stati membri; esso presuppone che le autorità svolgenti

(13) Occorre concedere agli attuali prestatori di servizi della navigazione aerea un congruo lasso di tempo ragionevole perché possano adeguarsi alle norme del nuovo sistema di abilitazione.

- (14) Le abilitazioni devono essere reciprocamente riconosciute da tutti gli Stati membri in modi che i prestatori di servizi di navigazione aerea possano fornire servizi in uno Stato diverso da quello in cui hanno ottenuto abilitazione, entro i limiti delle norme di sicurezza.
- (15) Al fine di facilitare lo svolgimento sicuro del traffico aereo attraverso le frontiere degli Stati membri, e nell'interesse degli utenti dello spazio aereo e dei loro passeggeri, il sistema di abilitazione deve consentire agli Stati membri di designare i prestatori di servizi per la prestazione di servizi di traffico aereo, a prescindere dal luogo in cui sono stati autorizzati.
- (16) La prestazione di servizi ausiliari, servizi meteorologici e servizi di informazione aeronautica deve essere organizzata secondo condizioni di mercato, tenendo conto delle speciali caratteristiche di tali servizi.
- (17) Bisogna rafforzare su base contrattuale la cooperazione tra prestatori di servizi, utenti dello spazio aereo e altri operatori.
- (18) I prestatori di servizi di navigazione aerea devono istituire e mantenere in essere, attraverso opportuni accordi, una stretta cooperazione con le autorità militari responsabili di attività che possono influenzare il traffico aereo.
- (19) La contabilità di tutti i prestatori di servizi di navigazione aerea deve presentare la massima trasparenza; a tal fine tale contabilità deve essere separata per ciascun servizio e centro di controllo.
- (20) L'introduzione di condizioni e principi armonizzati per l'accesso ai dati operativi deve facilitare la prestazione di servizi di navigazione aerea e le operazioni degli utenti dello spazio aereo e degli aeroporti in un nuovo contesto.
- (21) Le condizioni di tariffazione applicate agli utenti dello spazio aereo devono essere eque e trasparenti.
- (22) Le tariffe d'utilizzo devono remunerare le strutture e i servizi forniti dai prestatori di servizi di navigazione aerea; tali servizi e strutture, per la loro natura, possono essere forniti soltanto dai prestatori stessi di servizi di navigazione aerea; data questa situazione di monopolio, il livello delle tariffe di utilizzazione deve essere commisurato ai costi sostenuti per la prestazione di tali strutture e servizi, tenendo conto dell'obiettivo dell'efficienza economica.
- (23) Non vi devono essere discriminazioni tra gli utenti dello spazio aereo nella prestazione di servizi di navigazione aerea equivalenti.
- (24) I prestatori di servizi di navigazione aerea offrono strutture e servizi direttamente legati all'esercizio dell'aeromobile, i cui costi vanno rifusi secondo il principio «chi usa paga», il quale implica che l'utente dello spazio aereo deve pagare per i costi che cagiona nel luogo dell'utilizzo o il più possibile vicino ad esso.
- (25) È necessario garantire la trasparenza dei costi inerenti a tali strutture o servizi. Qualsiasi cambiamento apportato al sistema o al livello delle tariffe deve pertanto essere spiegato agli utenti dello spazio aereo; questi cambiamenti o gli investimenti proposti dai prestatori di servizi di navigazione aerea devono essere spiegati nell'ambito di uno scambio di informazioni tra i gli organi di gestione degli stessi e gli utenti dello spazio aereo.
- (26) Deve essere possibile modulare le tariffe in modo da massimizzare la capacità dell'intero sistema. Gli incentivi finanziari sono un'utile maniera per accelerare l'introduzione di apparecchiature a terra o a bordo che aumentino la capacità, per premiare prestazioni elevate oppure per compensare gli svantaggi legati alla scelta di rotte meno convenienti.
- (27) La Commissione deve esaminare se sia possibile predisporre un aiuto finanziario temporaneo destinato a misure volte ad aumentare la capacità del sistema di controllo del traffico aereo in Europa nel suo insieme.
- (28) L'introduzione e l'applicazione di tariffe per gli utenti dello spazio aereo devono essere costantemente verificate dalla Commissione in collaborazione con l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (nel prosieguo: «Eurocontrol») ed in cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza e gli utenti dello spazio aereo.
- (29) Le prestazioni del sistema di servizi di navigazione aerea nel suo insieme a livello europeo devono essere costantemente esaminate per verificare l'efficacia delle misure adottate e proporre altre misure.
- (30) A causa della particolare riservatezza delle informazioni concernenti i prestatori di servizi, le autorità nazionali di vigilanza non devono rivelare informazioni coperte dal segreto d'ufficio, pur potendo organizzare un sistema che consenta di sorvegliare e pubblicare i risultati dell'attività di tali soggetti.
- (31) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, consistenti nel promuovere la prestazione sicura ed efficiente dei servizi di navigazione aerea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle dimensioni transnazionali dell'intervento stesso, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, pur garantendo che nei provvedimenti attuativi siano prese in considerazione le specifiche condizioni locali, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32) La maggior parte delle misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa. Tuttavia talune misure applicative devono essere adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, a norma dell'articolo 2 della medesima,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alla gestione e al funzionamento dei servizi di navigazione aerea civile ed in particolare ai servizi di traffico aereo, ai servizi meteorologici, ai servizi di ricerca e salvataggio, ai servizi ausiliari in materia di comunicazione, navigazione e infrastruttura di sorveglianza ed ai servizi di informazione aeronautica quali specificati nell'allegato I, in conformità e nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. ... [che stabilisce i principi generali per l'istituzione del Cielo unico europeo].

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. ... [regolamento che stabilisce i principi per l'istituzione del Cielo unico europeo].

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) «autorità nazionale di vigilanza»: uno o più organismi, distinti e funzionalmente indipendenti dai prestatori di servizi di navigazione aerea, nominati dallo Stato membro per la vigilanza dei prestatori di servizi di navigazione aerea;
- b) «organizzazione riconosciuta»: l'organismo, pubblico o privato, riconosciuto a norma dell'articolo 4, che svolge attività di valutazione per conto dell'autorità nazionale di vigilanza;
- c) «abilitazione»: la licenza, rilasciata dallo Stato membro, che certifica l'idoneità del prestatore di servizi di navigazione aerea a fornire un servizio specifico;
- d) «pacchetto di servizi»: due o più servizi di navigazione aerea elencati nell'allegato I;
- e) «servizi di traffico aereo»: tutti i servizi di informazione di volo, i servizi di allerta, i servizi consultivi sul traffico aereo nonché i servizi di controllo del traffico aereo ed in particolare i servizi di controllo zonale, i servizi di controllo dell'avvicinamento ed i servizi di controllo dell'aerodromo, quali definiti nell'allegato I;

- f) «designazione»: l'atto con cui uno o più Stati membri conferiscono ad un determinato prestatore di servizi, a norma del presente regolamento, l'incarico di fornire servizi di traffico aereo in regime di esclusiva;
- g) «servizi ausiliari»: i servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza definiti nell'allegato I;
- h) «blocco di spazio aereo»: lo spazio aereo di dimensioni definite sopra la terra o sopra le acque nell'ambito del quale sono prestati i servizi di navigazione aerea;
- i) «blocco funzionale di spazio aereo»: un blocco di spazio aereo definito in modo ottimale;
- j) «dati operativi»: informazioni e/o dati usati dai prestatori di servizi di navigazione aerea e dagli utenti dello spazio aereo nello svolgimento delle loro attività operative;
- k) «tariffe»: il prezzo legato ai costi operativi e di investimento per i servizi di navigazione aerea e le relative strutture.

Articolo 3

Autorità nazionali di vigilanza

1. Ciascuno Stato membro istituisce un'autorità nazionale di vigilanza affinché assuma le responsabilità e gli obblighi previsti dal presente regolamento. Le autorità nazionali di vigilanza sono indipendenti dai prestatori di servizi di navigazione aerea. Tale indipendenza è garantita attraverso l'adeguata separazione, quanto meno funzionale, delle autorità nazionali di vigilanza dai prestatori di servizi.
2. L'autorità nazionale di vigilanza provvede alla sorveglianza ed al controllo dell'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all'efficienza e sicurezza dell'attività dei prestatori di servizi di navigazione aerea. A tal fine l'autorità nazionale di vigilanza svolge congrue ispezioni e indagini per verificare l'osservanza delle norme del presente regolamento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali di vigilanza e la informano delle misure prese per garantire l'osservanza del paragrafo 1. Gli Stati membri possono concludere accordi sull'esercizio della funzione di vigilanza prevista dal presente articolo nei confronti dei prestatori di servizi regionali.
4. Gli Stati membri notificano le modifiche relative alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 3 entro un mese dalla loro introduzione.

Articolo 4

Organizzazioni riconosciute

1. Nell'assumere gli obblighi ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le autorità nazionali di vigilanza possono decidere di affidare interamente o parzialmente ad enti riconosciuti lo svolgimento delle ispezioni e delle indagini relative ai prestatori di servizi di navigazione aerea che operano nel loro ambito di competenza.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Gli Stati membri possono riconoscere soltanto le organizzazioni che soddisfano i requisiti stabiliti nel paragrafo 4 e che hanno presentato alle autorità nazionali di vigilanza una richiesta di riconoscimento.

3. Il riconoscimento concesso dall'autorità nazionale di vigilanza è valido nell'intera Comunità. Le autorità nazionali di vigilanza possono incaricare una qualsiasi delle organizzazioni riconosciute, con sede nella Comunità, di effettuare le ispezioni e le indagini di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

4. Gli enti riconosciuti devono adempiere ai requisiti minimi di cui all'allegato II del presente regolamento, nonché a qualsiasi altra misura definita secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, ed in particolare alle norme sul riconoscimento, sul monitoraggio e sui rapporti, segnatamente di responsabilità, tra organizzazioni riconosciute e autorità nazionali di vigilanza.

Articolo 5

Norme di sicurezza

1. Le norme di sicurezza di Eurocontrol (ESARR) e le successive modifiche delle stesse sono individuate e adottate con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. I riferimenti delle norme ESARR sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicato l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio [sull'istituzione di regole comuni nel settore dell'aviazione civile e sulla creazione di un'Agenzia europea della sicurezza aerea].

Articolo 6

Abilitazione e formazione dei controllori

La mobilità dei controllori del traffico aereo ed il miglioramento delle modalità di formazione sono promossi dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione.

CAPO II

NORME SULLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 7

Sistema di abilitazione

1. La prestazione di servizi di navigazione aerea è soggetta ad un sistema di abilitazione che certifica l'idoneità dei prestatori di servizi.

2. Gli Stati membri rilasciano le abilitazioni per i servizi di navigazione aerea e ne sorvegliano l'uso. Le abilitazioni possono essere rilasciate i singoli servizi di navigazione aerea elencati nell'allegato I o per un pacchetto di tali servizi.

3. Gli Stati membri riconoscono qualsiasi abilitazione rilasciata nella Comunità a norma del presente articolo. Fatti salvi

gli accordi e le convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte contraente, i prestatori di servizi di traffico aereo devono essere e rimanere, direttamente o tramite partecipazioni di maggioranza, di proprietà degli Stati membri e/o di cittadini degli Stati membri. In qualsiasi momento essi devono trovarsi sotto il controllo effettivo degli Stati membri o dei loro cittadini.

4. I prestatori di servizi di navigazione aerea che siano in possesso dei requisiti prescritti dal sistema di abilitazione hanno diritto al rilascio dell'abilitazione. A tal fine, i prestatori di servizi di navigazione aerea si rivolgono all'autorità nazionale di vigilanza dello Stato membro in cui hanno la principale sede d'attività ovvero la sede legale.

5. Le abilitazioni indicano le condizioni di rilascio in termini di diritti e obblighi dei prestatori di servizi; tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate dal fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Le condizioni delle abilitazioni e dei procedimenti di rilascio devono:

- a) essere conformi alle linee generali dell'orientamento di cui all'allegato III;
- b) essere proporzionate, trasparenti e non discriminatorie;
- c) prevenire qualsiasi conflitto di interessi nella gestione o nel funzionamento dei servizi di navigazione aerea e garantire un accesso equo a tutti gli utenti dello spazio aereo;
- d) riflettere la funzione di pubblico interesse inerente ai servizi di navigazione aerea.

6. Il sistema di abilitazione ed in particolare le norme armonizzate per i vari servizi di navigazione aerea e le relative condizioni e procedure di abilitazione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

7. I soggetti esercenti servizi di navigazione aerea al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono autorizzati a continuare la loro attività purché adempiano ai paragrafi da 1 a 5 entro il termine di sei mesi dall'adozione, ai sensi del paragrafo 5, delle disposizioni d'applicazione relative alle abilitazioni.

8. Nessun prestatore di servizi di navigazione aerea stabilito nella Comunità è ammesso a svolgere la propria attività nella Comunità se non ha ottenuto l'abilitazione.

Articolo 8

Designazione di prestatori di servizi

1. La prestazione di servizi di traffico aereo è soggetta ad un sistema di designazione che consente al prestatore di servizi di operare in regime di esclusiva in blocchi di spazio aereo specifici e che definisce gli obblighi e requisiti per l'esercizio dell'attività. Gli Stati membri designano i prestatori di servizi ammessi a prestare servizi di traffico aereo per lo spazio aereo del loro territorio. A tal fine, gli Stati membri possono designare qualsiasi prestatore di servizi titolare di un'abilitazione valida nella Comunità.

2. I servizi di traffico aereo che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono eserciti da un determinato prestatore di servizi di navigazione aerea relativamente a blocchi specifici di spazio aereo conferiscono al prestatore stesso di servizi ad essere designato per gli stessi servizi e blocchi di spazio aereo per un periodo non superiore a tre anni, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. ... [regolamento sullo spazio aereo].

3. Il rilascio delle abilitazioni conferisce ai prestatori di servizi il diritto di prestare servizi ausiliari, servizi meteorologici e servizi di informazione aeronautica nella Comunità, previa comunicazione, alle pertinenti autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri e alla Commissione, dei blocchi di spazio aereo per i quali tali servizi sono prestati.

4. I prestatori di servizi di navigazione aerea prestano i loro servizi in maniera aperta, non discriminatoria e trasparente. I servizi sono prestati conformemente alle condizioni delle pertinenti abilitazioni e, ove del caso, delle pertinenti designazioni.

5. Ove la configurazione dei blocchi funzionali di spazio aereo definiti in base all'articolo 5 del regolamento (CE) n. ... [regolamento sullo spazio aereo] si discosta da quella dei blocchi assegnati in base ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri designano i prestatori di servizi in riferimento ai blocchi funzionali. Se un blocco funzionale di spazio aereo si estende sul territorio di più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati, entro un mese dall'istituzione del blocco funzionale di cui trattasi, designano congiuntamente i prestatori di servizi.

L'identità di tali prestatori di servizi è immediatamente comunicata Commissione.

Articolo 9

Rapporti tra prestatori di servizi

I prestatori di servizi di navigazione aerea possono avvalersi dei servizi di altri prestatori di servizi, in particolare per i servizi ausiliari, i servizi meteorologici ed i servizi di informazione aeronautica. In tali casi, i prestatori di servizi di navigazione aerea conferiscono ufficialità ai loro rapporti mediante convenzioni scritte o accordi giuridici equivalenti che stabiliscano in dettaglio i compiti e le funzioni assunti dai singoli prestatori. Tali accordi o convenzioni devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Rapporti con le autorità militari

1. I prestatori di servizi di navigazione aerea prendono le iniziative necessarie per concludere convenzioni scritte o accordi giuridici equivalenti con le autorità militari per i blocchi di spazio aereo ad essi assegnati. Tali accordi o convenzioni stabiliscono gli obblighi specifici di ciascuna parte, compresi l'ambito e il procedimento relativo alla comunicazione dei dati ed al trasferimento del controllo a seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. ... [rego-

lamento che stabilisce i principi per l'istituzione del Cielo unico europeo]. Essi devono inoltre essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2. Stati membri nel cui territorio i servizi di traffico aereo civili e militari siano prestati da enti distinti comunicano alla Commissione le relative modalità di cooperazione tra i due settori.

Articolo 11

Separazione della contabilità

1. I prestatori di servizi di navigazione aerea, qualunque sia il loro assetto proprietario o la loro forma giuridica, elaborano, sottopongono ad revisione e pubblicano i conti annuali secondo le norme internazionali di contabilità adottate dalla Comunità.

2. Nel caso dei pacchetti di servizi, i prestatori di servizi di navigazione aerea tengono separati nella loro contabilità interna i conti per ciascun servizio elencato nell'allegato I e, se del caso, conti consolidati per gli altri servizi non concernenti la navigazione aerea, come sarebbero tenuti a fare se i servizi in questione fossero prestati da imprese distinte. Quando operano nell'ambito di blocchi funzionali di spazio aereo, i prestatori di servizi di traffico aereo tengono nella loro contabilità interna conti distinti per ciascun centro di controllo competente per un determinato blocco.

3. I prestatori di servizi comunicano alla Commissione le regole riguardanti la ripartizione di attività, passività, spese e entrate, seguite dai prestatori di servizi nell'elaborare i conti separati di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, nonché la Commissione, hanno diritto di accesso ai conti dei prestatori di servizi.

Articolo 12

Accesso ai dati e protezione dei dati

1. I dati operativi sono scambiati in tempo reale tra i prestatori di servizi e tra i prestatori di servizi e gli utenti dello spazio aereo per il soddisfacimento delle esigenze operative di entrambi.

2. L'accesso ai dati operativi è consentito a tutti i prestatori autorizzati di servizi di navigazione aerea, agli utenti dello spazio aereo e ad altri operatori interessati su base non discriminatoria.

3. Ciascun prestatore di servizi stabilisce le modalità normali secondo le quali gli altri prestatori di servizi e gli utenti dello spazio aereo possono accedere ai suoi dati. Le autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri approvano tali modalità normali. All'occorrenza sono stabilite, per tali modalità, norme d'applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

CAPO III

SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Articolo 13

Norma generale

È istituito, secondo le norme degli articoli 14 e 15, un sistema di tariffazione per i servizi di navigazione aerea, che concorra a realizzare una maggiore trasparenza in materia di determinazione, applicazione e controllo delle tariffe per gli utenti dello spazio aereo. Questo sistema di tariffazione deve essere compatibile con l'articolo 15 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944.

Articolo 14

Principi generali

1. Il sistema di tariffazione si basa sulla contabilità dei costi dei servizi di navigazione aerea sostenuti dai prestatori di servizi per conto degli utenti dello spazio aereo.

Esso consente di imputare i costi dei servizi di navigazione aerea tra le categorie di utenti e di sviluppare una politica di tariffazione.

2. Nello determinare l'elemento «costi» della tariffazione, si applicano i principi seguenti:

- a) Il costo da imputare tra gli utenti dello spazio aereo è costituito dal costo pieno della prestazione di servizi di navigazione aerea, compresi adeguati importi per l'interesse sull'investimento di capitale e per l'ammortamento, nonché dai costi di manutenzione, funzionamento, gestione e amministrazione.
- b) I costi di cui deve essere tenuto conto sono quelli valutati in relazione a strutture e servizi, previsti e funzionanti ai sensi della 24^a edizione del Piano regionale di navigazione aerea dell'ICAO del 1998, Doc. Regione europea n. 7754.
- c) I costi dei diversi servizi di navigazione aerea sono individuati separatamente, a norma dell'articolo 11.
- d) Le sovvenzioni trasversali tra diversi servizi di navigazione aerea sono chiaramente individuate.
- e) I costi esterni al funzionamento di strutture e servizi per gli utenti dello spazio aereo, in particolare i costi ambientali, sono inclusi fra gli elementi delle tariffe applicate agli utenti nella maniera più opportuna.
- f) I servizi di navigazione aerea possono produrre entrate superiori ai costi operativi diretti e indiretti e fornire una congrua remunerazione delle attività, che concorra ai necessari incrementi del capitale.

3. Nella tariffazione si applicano in particolare i seguenti principi:

- a) Le tariffe per la disponibilità di servizi di navigazione aerea sono stabilite secondo modalità non discriminatorie. Non è fatta distinzione tra i singoli utenti dello spazio aereo, in relazione alla nazionalità o alla categoria, per l'uso degli stessi servizi.
 - b) Le tariffe rispecchiano i costi dei servizi e delle strutture di navigazione aerea usati dagli utenti dello spazio aereo.
 - c) La trasparenza dell'elemento «costi» della tariffazione deve essere garantita. Devono essere stabilite norme per la comunicazione di informazioni, da parte del prestatore di servizi, intese a consentire l'esame delle previsioni, dei costi effettivi e delle entrate del prestatore. È predisposto uno scambio regolare di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali, i prestatori di servizi, gli utenti dello spazio aereo, la Commissione ed Eurocontrol.
 - d) Le tariffe promuovono la prestazione sicura, efficiente ed efficace dei servizi di navigazione aerea ai più bassi costi possibili e incentivano la prestazione di servizi integrati. Esse possono fornire incentivi e disincentivi quali vantaggi e svantaggi economici per i prestatori di servizi di navigazione aerea e/o per gli utenti dello spazio aereo. Possono altresì fornire entrate da destinare a progetti volti ad assistere categorie specifiche di utenti e/o prestatori di servizi di navigazione aerea, al fine di migliorare le infrastrutture collettive della navigazione aerea, la prestazione di servizi di navigazione aerea e l'uso dello spazio aereo.
4. Le disposizioni d'applicazione necessarie nei settori contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3, sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 15

Esame delle tariffe

1. La Commissione provvede all'esame permanente della conformità delle tariffe ai principi e alle regole di cui agli articoli 13 e 14, avvalendosi in particolare della collaborazione delle autorità nazionali di vigilanza. Essa può stabilire le modalità secondo cui può essere fatto ricorso all'esperienza di Eurocontrol.

2. Su richiesta di qualsiasi Stato membro il quale ritenga che i principi e le norme non siano stati correttamente applicati, oppure di propria iniziativa, la Commissione svolge un'indagine sulla presunta inosservanza o mancata applicazione dei principi o delle norme da parte dei prestatori di servizi. Entro due mesi dal ricevimento di una richiesta e dopo aver consultato il «Comitato per il Cielo unico europeo» secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, la Commissione prende una decisione sull'applicazione degli articoli 13 e 14 stabilendo se il prestatore di servizi possa continuare ad applicare il principio o la norma di cui si tratta.

3. La Commissione comunica la sua decisione agli Stati membri e al prestatore di servizi interessato. Qualsiasi Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio entro il termine di un mese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Valutazione dell'efficienza

Le modalità d'applicazione riguardanti la comunicazione dell'informazione prescritta dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. ... [regolamento che stabilisce i principi per l'istituzione del Cielo unico europeo], sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del presente regolamento, al fine di consentire la comparazione ed il miglioramento dei servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo. La comunicazione di queste informazioni:

- a) promuove l'organizzazione su scala sistemica di una rete di prestatori di servizi di navigazione aerea nella Comunità;
- b) offre una panoramica della capacità dei prestatori di servizi di navigazione aerea di prestare i servizi necessari;
- c) migliora le modalità delle consultazioni tra utenti dello spazio aereo e prestatori di servizi di navigazione aerea;
- d) consente di individuare e promuovere le migliori pratiche.

Articolo 17

Adeguamento al progresso tecnico

1. Ai fini dell'adeguamento allo sviluppo tecnico possono essere apportate modifiche, con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2:

- agli allegati del presente regolamento,
- al riferimento al Regional Air Navigation Plan (piano regionale di navigazione) aerea dell'ICAO contenuto nell'articolo 14, paragrafo 2.

2. La Commissione pubblica le disposizioni di applicazione adottate sulla base del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 18

Riservatezza

Le autorità nazionali di vigilanza si astengono dal rivelare informazioni tutelate dal segreto d'ufficio ed in particolare informazioni sui prestatori di servizi, sulle loro relazioni commerciali o sui loro componenti di costo.

Il primo comma non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di vigilanza di ordinare la rivelazione delle informazioni ove ciò sia indispensabile per l'espletamento dei loro doveri; in tal caso la rivelazione deve essere proporzionata e deve tener conto dei legittimi interessi di prestatori di servizi alla tutela dei segreti commerciali.

Il primo comma non preclude la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 16, di informazioni sulle condizioni e sulla prestazione di servizi non aventi natura riservata.

Articolo 19

Procedure di comitato

1. La Commissione è assistita dal «Comitato per il Cielo unico europeo» istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. ... [regolamento che stabilisce i principi per l'istituzione del Cielo unico europeo].

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 ed 8 della stessa.

Il periodo previsto nell'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 ed 8 della stessa.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

ALLEGATO I

PORTATA E DEFINIZIONE DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA**Servizi di traffico aereo**

1. *Servizi di controllo di area*: controllo del traffico aereo per i voli controllati in zone di controllo. Questo servizio è fornito per prevenire collisioni tra aerei e tra aerei e ostacoli nella zona di manovra e per accelerare e regolarizzare il flusso di traffico aereo.
2. *Servizi di controllo di avvicinamento*: servizi di controllo del traffico aereo per i voli controllati, in arrivo o in partenza.
3. *Servizi di controllo di aerodromo*: servizi di controllo del traffico aereo per il traffico dell'aerodromo.

Altri servizi

4. *Servizi di ricerca e salvataggio*: servizi di assistenza ad un aereo in difficoltà e ai superstiti di incidenti aerei.
5. *Servizi meteorologici*: servizi che forniscono ad operatori, membri dell'equipaggio, unità di servizi di traffico aereo, unità di servizi di ricerca e salvataggio, aeroporti e altri soggetti addetti allo svolgimento o sviluppo della navigazione aerea le informazioni meteorologiche necessarie per svolgere le loro rispettive funzioni.
6. *Servizi di informazione aeronautica*: servizi forniti per assicurare il flusso di informazioni necessario per la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione aerea internazionale.

Servizi ausiliari

7. *Servizi di comunicazione*: servizi di comunicazione forniti per qualsiasi scopo aeronautico.
8. *Servizi di navigazione*: servizi di navigazione forniti per qualsiasi scopo aeronautico.
9. *Servizi di sorveglianza*: servizi di sorveglianza forniti per qualsiasi scopo aeronautico.

ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI PER LE ORGANIZZAZIONI RICONOSCIUTE

L'organizzazione riconosciuta deve:

- poter documentare un'ampia esperienza nella valutazione di entità pubbliche e private nei settori del trasporto aereo, in particolare prestatori di servizi di navigazione aerea e in altri settori simili, in uno o più campi coperti dal presente regolamento;
- avere approfondite regole e regolamenti per l'esame periodico delle entità sopra menzionate, pubblicate e continuamente aggiornate e migliorate attraverso programmi di ricerca e sviluppo;
- non essere controllata da prestatori di servizi di navigazione aerea o da altri soggetti attivi commercialmente nella prestazione di servizi di navigazione aerea o di servizi di trasporto aereo;
- disporre ampiamente di personale tecnico, manageriale, di supporto e di ricerca proporzionato ai compiti da svolgere;
- essere gestiti e amministrati in maniera da garantire la riservatezza dell'informazione richiesta dall'amministrazione;
- essere pronta a fornire informazioni pertinenti all'autorità nazionale di vigilanza e alla Commissione;
- aver definito e documentato la sua politica e i suoi obiettivi e il relativo impegno in materia di qualità e aver fatto quanto necessario affinché questa politica sia capita, attuata e mantenuta a tutti i livelli dell'organizzazione;
- aver sviluppato, attuato e mantenere un effettivo sistema interno di qualità sulla base di opportune parti di norme di qualità riconosciute a livello internazionale e in conformità con le norme EN 45004 (organismi di ispezione) ed EN 29001, quali interpretate dai «Quality System Certification Scheme Requirements» di IACS;
- essere soggetta a certificazione del suo sistema di qualità a cura di un organismo indipendente di revisore dei conti riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro in cui è situata.

ALLEGATO III

CONDIZIONI CHE POSSONO ESSERE ALLEGATE ALLE ABILITAZIONI

1. Informazione generale concernente:

- il titolare abilitazione;
- una descrizione generale dello scopo abilitazione;
- la conferma dell'autorità a rilasciare abilitazioni dell'organismo che le rilascia;
- riferimenti completi alla legislazione applicabile in base alla quale abilitazione è rilasciata e utilizzata;
- un'indicazione chiara del periodo di validità abilitazione;
- il periodo di notifica necessario per il prestatore di servizi autorizzato a restituire abilitazione o per l'autorità nazionale di vigilanza a revocarla;
- una definizione dei termini cui si fa riferimento abilitazione.

2. Condizioni concernenti:

- la struttura organizzativa e la proprietà del prestatore di servizi, compresa la prevenzione di conflitti di interessi;
 - la solidità finanziaria del prestatore di servizi e l'assicurazione nei confronti dei rischi di responsabilità civile;
 - l'idoneità del titolare delle abilitazioni, particolarmente in termini di esperienza e credibilità, sistemi e processi di gestione della sicurezza e della qualità, politiche di risorse umane;
 - la fornitura di informazioni che possono ragionevolmente essere richieste per verificare la conformità alle condizioni applicabili, compresa la periodica pubblicazione da parte del prestatore di servizi di piani commerciali, dati finanziari e operativi e notifica di eventi;
 - la gestione di attività importanti per la prestazione del servizio autorizzato, compresi capitale e risorse umane;
 - l'accesso non discriminatorio ai servizi degli utenti dello spazio aereo e livello obbligatorio di prestazione di tale servizio, compresi livelli di sicurezza e interoperabilità;
 - la circoscrizione o restrizione di attività diverse da quelle concernenti la prestazione di servizi di navigazione aerea;
 - altre condizioni legali non specifiche dei servizi di navigazione aerea;
 - misure prese dagli Stati membri conformemente ai requisiti di pubblico interesse riconosciuti dal trattato, specialmente in relazione alla moralità e alla sicurezza pubbliche, tra cui l'investigazione di attività criminali e la politica pubblica.
-

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel Cielo unico europeo

(2002/C 103 E/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 564 def./2 — 2001/0236(COD)

(Presentata dalla Commissione l'11 dicembre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quando segue:

(1) Ai fini dell'istituzione del Cielo unico europeo è necessario regolamentare, secondo un'impostazione armonizzata l'organizzazione e l'uso dello spazio aereo.

(2) Il rapporto del Gruppo ad alto livello per il Cielo unico europeo (nel prosieguo: «il gruppo ad alto livello») ha confermato le necessità di regole a livello comunitario al fine di progettare, regolamentare e gestire strategicamente lo spazio aereo su base europea e migliorare la gestione del flusso di traffico aereo.

(3) La comunicazione della Commissione sulla creazione del Cielo unico europeo ⁽¹⁾, auspica riforme strutturali ai fini della realizzazione del Cielo unico mediante una gestione integrata dello spazio aereo e lo sviluppo di nuovi metodi e procedure di gestione del traffico aereo.

(4) Il regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce i principi generali per l'istituzione del Cielo unico europeo.

(5) Lo spazio aereo è una risorsa comune da usare in maniera flessibile garantendo l'equità e la trasparenza a tutti gli utenti e tenendo conto delle esigenze di sicurezza e di difesa degli Stati membri e degli impegni da essi assunti nell'ambito di organizzazioni internazionali.

(6) Una gestione efficiente dello spazio aereo è fondamentale per aumentare la capacità del sistema di servizi di traffico aereo, soddisfare in modo ottimale le richieste dei vari utenti e promuovere l'uso flessibile dello spazio aereo.

(7) Le attività dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (nel prosieguo: «Eurocontrol») confermano che non è possibile sviluppare la rete di rotte e la struttura dello spazio aereo in modo isolato, in quanto ciascuno Stato membro è un elemento della rete europea di gestione del traffico aereo.

(8) È necessario istituire un unico spazio aereo per il traffico in rotta nello spazio aereo superiore nonché un'interfaccia tra tale spazio aereo e lo spazio aereo inferiore (regionale e locale).

(9) La configurazione dello spazio aereo in cui devono essere forniti servizi di traffico aereo deve rispondere alla necessità di servizi efficienti e non alle frontiere nazionali.

(10) Gli utenti dello spazio aereo sono confrontati a condizioni eterogenee di accesso allo spazio aereo comunitario e movimento in esso; tale situazione è dovuta alla classificazione non armonizzata dello spazio aereo.

(11) Le restrizioni nella definizione della rete di rotte provocano una concentrazione dei flussi di traffico aereo in punti di incrocio fissi o giunzioni di vie aeree mentre il principio di rotte dirette rappresenta la maniera migliore, sotto il profilo economico ed ecologico, di usare lo spazio aereo comunitario.

(12) È indispensabile realizzare una struttura di spazio aereo comune e armonizzata, basare la ripartizione presente e futura dello spazio aereo su principi comuni e configurare e gestire lo spazio aereo secondo regole armonizzate.

(13) Si devono stabilire adeguate interfacce tra lo spazio aereo superiore e inferiore; è opportuno applicare a quest'ultimo un'impostazione armonizzata.

⁽¹⁾ COM(2001) 123 definitivo.

- (14) L'organizzazione non omogenea della cooperazione civile-militare nella Comunità impedisce una gestione uniforme e tempestiva dello spazio aereo e l'introduzione di cambiamenti; il successo del Cielo unico europeo dipende dall'efficace cooperazione tra le autorità civili e militari.
- (15) L'uso flessibile dello spazio aereo e una gestione attuata in modo collaborativo sono necessari per conciliare adeguatamente le esigenze dell'addestramento militare con quelle del traffico aereo civile; occorre ottimizzare l'ubicazione, le dimensioni e i periodi di uso dei settori di spazio aereo riservati al settore militare, soprattutto durante i periodi di punta del traffico aereo civile e nello spazio aereo ad alta densità.
- (16) Le operazioni militari devono essere salvaguardate nei casi in cui l'applicazione di principi e criteri comuni possa pregiudicare il loro svolgimento sicuro ed efficiente.
- (17) Si devono introdurre adeguate misure per migliorare l'efficacia della gestione del flusso di traffico aereo.
- (18) In base alla conclusione del Gruppo ad alto livello, Eurocontrol è l'organismo dotato dell'opportuna esperienza per assistere la Comunità nel suo ruolo di regolamentazione. Può quindi essere affidato ad Eurocontrol l'incarico di redigere progetti di provvedimenti sulla base di modalità convenute e con l'osservanza delle regole di cooperazione stabilite tra la Commissione e Eurocontrol.
- (19) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, consistenti nell'istituire uno spazio aereo comunitario come un unico spazio aereo operativo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle dimensioni transnazionali dell'intervento stesso, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, pur garantendo che nei provvedimenti attuativi siano prese in considerazione le specifiche condizioni locali, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (20) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono misure di portata generale, ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾. Pertanto esse devono essere adottate applicando la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento concerne l'organizzazione e l'uso dello spazio aereo in conformità e nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. ... (regolamento che stabilisce i principi per l'istituzione del Cielo unico europeo).

2. Il presente regolamento si applica allo spazio aereo per il quale gli Stati membri designano prestatori di servizi di navigazione aerea ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio (sulla prestazione dei servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo).

Articolo 2

Obiettivo

Il presente regolamento mira ad istituire uno spazio aereo comunitario nella forma di uno spazio aereo operativo unico nel quale norme comuni di progettazione, pianificazione e gestione garantiscano la gestione sicura ed efficiente del traffico aereo. La disciplina dell'uso dello spazio aereo comunitario agevola l'esercizio coerente ed omogeneo dei servizi di navigazione aerea ai sensi del regolamento (CE) n. ... (sulla prestazione dei servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. ... (regolamento che stabilisce i principi per l'istituzione del Cielo unico europeo).

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) «spazio aereo operativo unico»: uno spazio aereo caratterizzato da procedimenti uniformi di gestione e norme uniformi di sicurezza per il controllo del traffico aereo;
- b) «configurazione dello spazio aereo»: la strutturazione, divisione e classificazione dello spazio aereo realizzata in modo adeguato, efficiente e razionale nonché la pianificazione delle rotte e dello spazio aereo;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- c) «regione di informazione di volo»: qualsiasi spazio aereo di dimensioni definite nel quale siano forniti servizi di informazione sui voli e servizi di allerta;
- d) «livello di divisione»: la linea di demarcazione tra lo spazio aereo superiore e inferiore;
- e) «spazio aereo superiore»: lo spazio aereo al di sopra di un certo livello di volo;
- f) «spazio aereo inferiore»: lo spazio aereo al di sotto di un certo livello di volo;
- g) «livello di volo»: qualsiasi superficie di pressione atmosferica costante legata alla pressione specifica di riferimento di 1 013,2 ettopascal e separata da altre superfici dello stesso tipo da intervalli di pressione specifici;
- h) «blocco di spazio aereo»: qualsiasi spazio aereo di dimensioni definite, sopra la terra o le acque, nel quale siano prestati servizi di navigazione aerea;
- i) «blocco funzionale di spazio aereo»: qualsiasi blocco di spazio aereo definito in modo ottimale;
- j) «centro di controllo di area»: qualsiasi unità operativa incaricata di fornire servizi di controllo del traffico aereo in un blocco di spazio aereo di sua competenza;
- k) «classificazione dello spazio aereo»: la classificazione ICAO di spazi aerei indicati alfabeticamente come classi da A a G, ai sensi dell'appendice 4 della dodicesima edizione del luglio 1998 dell'allegato 11 della Convenzione stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, individuati altresì come spazi aerei di dimensioni definite, indicati alfabeticamente, nei quali possono operare tipi specifici di volo e per i quali sono specificati servizi di traffico aereo e regole di funzionamento;
- l) «rotta diretta»: l'itinerario che consente ad un aereo in volo di procedere direttamente tra due punti al di fuori del piano di rotte;
- m) «rete di rotte»: la rete costituita dalle rotte individuate per incanalare il flusso di traffico aereo ai fini della prestazione di servizi di traffico aereo;
- n) «settore»: la suddivisione di tutti i compiti di controllo in porzioni di spazio aereo gestibili in cui sia possibile misurare flusso e capacità;
- o) «uso flessibile dello spazio aereo»: il metodo di gestione dello spazio aereo applicato nella zona della Conferenza europea dell'aviazione civile, ai sensi della prima edizione del 5 febbraio 1996 del manuale pubblicato da Eurocontrol «Airspace Management Handbook for the application of the Concept of the Flexible Use of Airspace»;
- p) «gestione dello spazio aereo»: la funzione di pianificazione avente l'obiettivo primario di usare al massimo lo spazio aereo disponibile mediante ripartizione temporale dinamica (time-sharing) e, talvolta, compartimentazione tra varie categorie di utenti in funzione di esigenze a breve termine;
- q) «gestione del flusso di traffico aereo»: il servizio istituito con l'obiettivo di contribuire al flusso sicuro, ordinato e spedito del traffico aereo garantendo la massima utilizzazione possibile della capacità di controllo del traffico aereo e la compatibilità del volume di traffico con le capacità dichiarate dal prestatore di servizi di traffico aereo;
- r) «processo decisionale collaborativo»: lo scambio di informazione tra prestatori di servizi di traffico aereo, operatori aeroportuali, gestori del flusso di traffico aereo e utenti dello spazio aereo, inteso a consentire una maggiore flessibilità nell'assegnazione di bande orarie/rotte e nel coordinamento di volo al fine di ottimizzare l'utilizzazione di capacità limitate.

CAPO II

ARCHITETTURA DELLO SPAZIO AEREO

Articolo 4

Creazione di una regione di informazione di volo europea nello spazio aereo superiore

1. Tenendo debitamente conto delle norme dell'ICAO, ai sensi della dodicesima edizione del luglio 1998 dell'allegato 11 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944, è istituita una regione unica europea di informazione di volo nello spazio aereo superiore (European Upper Flight Information Region — EUIR).

2. La demarcazione tra lo spazio aereo superiore e inferiore è fissata al livello di volo 285.

3. Entro tre anni dall'istituzione dell'EUIR e sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio estendono l'applicazione del sistema di cui al paragrafo 1 costituendo una regione di informazione di volo europea nello spazio aereo inferiore.

4. La Commissione prende le misure necessarie per il riconoscimento dell'EUIR da parte dell'ICAO, ai sensi della decima edizione del luglio 1997 dell'allegato 15 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944. In collaborazione con Eurocontrol, essa organizza altresì la pubblicazione di un'informazione aeronautica comune concernente l'EUIR, riunendo in un unico testo le informazioni aeronautiche nazionali esistenti. Questa pubblicazione recepisce tutte le modifiche apportate ai requisiti e procedimenti a seguito dell'attuazione del Cielo unico europeo.

Articolo 5

Riconfigurazione dello spazio aereo superiore

1. L'EUIR è riconfigurata in blocchi funzionali di spazio aereo di dimensioni minime secondo criteri di sicurezza ed efficienza. I confini di tali blocchi funzionali di spazio aereo non devono necessariamente coincidere con le frontiere nazionali. I blocchi funzionali di spazio aereo sono creati per agevolare la prestazione di servizi di traffico aereo nei centri di controllo di area competenti per porzioni ottimali di spazio aereo nell'EUIR.

2. Sono definiti blocchi funzionali di spazio aereo conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2. La definizione di tali blocchi funzionali di spazio aereo:

- a) agevola in maniera efficiente l'andamento attuale e futuro del traffico aereo;
- b) garantisce che ciascun blocco di spazio aereo sia concepito in modo tale da massimizzare l'efficienza dello spazio aereo europeo nel suo insieme;
- c) tiene conto delle risorse umane e di capitale dei vari prestatori di servizi;
- d) minimizza i costi di transazione tra i vari centri di controllo di area;
- e) garantisce la coerenza tra le configurazioni, esistenti e future, dello spazio aereo superiore e inferiore.

Articolo 6

Classificazione dello spazio aereo

L'EUIR ha l'incarico di garantire, conformemente ad una classificazione armonizzata dello spazio aereo, la prestazione omogenea di servizi di navigazione aerea in tutta la Comunità e di istituire un ambito unico nella quale i prestatori di servizi di traffico aereo siano a conoscenza di tutto il traffico aereo, sia sotto il profilo della posizione che sotto quello dei piani di volo degli aerei.

La classificazione è determinata mediante l'applicazione comune e semplificata della classificazione dello spazio aereo attualmente stabilita dal capitolo 2 della dodicesima edizione (luglio 1998) dell'allegato 11 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944.

Le necessarie disposizioni di applicazione per i settori contemplati dal primo e dal secondo comma sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 7

Rotte dirette nello spazio aereo superiore

Previa analisi di sicurezza, i prestatori di servizi di navigazione aerea organizzano l'attuazione progressiva di rotte dirette nell'EUIR, ai fini dell'uso ottimale, sotto il profilo economico e ambientale, dello spazio aereo comunitario.

I prestatori di servizi riferiscono periodicamente alla Commissione in merito a tale attuazione.

Articolo 8

Configurazione uniforme dello spazio aereo

La strutturazione, divisione e classificazione dello spazio aereo insieme alla pianificazione di rotte si basa su un processo di configurazione uniforme, efficiente ed effettivo, nell'ambito del metodo operativo convenuto. A tal fine sono stabiliti regole, principi comuni e criteri per la configurazione settoriale, in particolare per la configurazione di settori e rotte transfrontaliere, sulla base del «Concept and Criteria for Medium Term EUR Route Network and Associated Airspace Sectorisation», EATMP ARN versione 4, pubblicata da Eurocontrol il 1° aprile 2001.

Le necessarie disposizioni d'applicazione nei settori contemplati dal primo comma sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 9

Coerenza con la configurazione dello spazio aereo inferiore

Sulla base dei criteri stabiliti nell'articolo 5, paragrafo 2 riguardo al sistema dei blocchi funzionali di spazio aereo, la pianificazione e configurazione dello spazio aereo inferiore sono armonizzate, seguendo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, in maniera coerente con lo spazio aereo superiore e tenendo conto della situazione ambientale vigente negli aeroporti e nelle loro vicinanze. L'applicazione del sistema dei blocchi funzionali di spazio aereo deve essere ampliata attraverso l'istituzione di blocchi simili nello spazio aereo inferiore, in particolare per risolvere i problemi transfrontalieri dei voli a corto e medio raggio.

I prestatori di servizi di navigazione aerea armonizzano operazioni e pratiche concernenti l'avvicinamento e la partenza degli aerei da/verso gli aeroporti e i loro movimenti sulla superficie degli aeroporti. Un'impostazione comune per la definizione di tali pratiche, è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e comprende metodi di valutazione del rischio intesi a verificare la fattibilità locale delle soluzioni.

CAPO III

COORDINAMENTO CIVILE-MILITARE

Articolo 10

Cooperazione civile-militare

1. Gli Stati membri garantiscono la ripartizione efficiente e l'uso efficiente dello spazio aereo per gli utenti, civili e militari, mediante l'applicazione completa ed uniforme dell'uso flessibile dello spazio aereo.

2. Gli Stati membri facilitano l'organizzazione della cooperazione civile-militare, particolarmente in tutti gli aspetti relativi alla gestione dello spazio aereo e alla gestione dei flussi di traffico aereo. I prestatori di servizi di navigazione aerea, civili e militari, si comunicano i dati rilevanti ai sensi degli accordi previsti dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. ... (sulla prestazione di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo).

3. Si stabiliscono con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, tenendo conto delle condizioni generali della gestione dei flussi di traffico aereo, ai sensi dell'articolo 13:

- a) criteri per l'uso dello spazio aereo riservato, ed in particolare i parametri per la determinazione delle sue dimensioni orizzontali e verticali, della sua ubicazione e della sua suddivisione in elementi funzionali da attivare in base alla domanda.
- b) criteri per l'applicazione dell'uso flessibile dello spazio aereo.

Tali criteri attuano i principi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. ... (regolamento che stabilisce i principi per l'istituzione del Cielo unico europeo).

4. Gli Stati membri promuovono la piena integrazione della difesa aerea nella gestione dello spazio aereo garantendo la completa utilizzazione dello spazio aereo, nel rispetto di condizioni e modalità convenute e tenendo conto delle esigenze di sicurezza nazionale.

5. Fatti salvi gli accordi e le convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte contraente e per garantire la sicurezza dell'aviazione civile, gli Stati membri possono chiedere la presentazione di un piano di volo per qualsiasi volo militare che entri nello spazio aereo in cui hanno designato prestatori di

servizi di traffico aereo, a norma degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. ... (sulla prestazione di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo), a prescindere dall'origine e/o della destinazione del volo.

Articolo 11

Esenzione temporanea per adeguamenti

In caso di gravi perturbazioni delle operazioni militari, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di preparare adeguamenti per i criteri definiti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 nel loro territorio. In attesa dell'elaborazione di tali adeguamenti, la Commissione esonera su base temporanea lo o gli Stati membri dall'applicazione dei criteri stessi.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. ... (regolamento che stabilisce i principi per l'istituzione del Cielo unico europeo), gli Stati membri presentano alla Commissione, a fini di analisi e pubblicazione, le necessarie informazioni sulla domanda e sull'uso effettivo dello spazio aereo vietato, chiuso, o soggetto a restrizioni per ragioni militari.

CAPO IV

GESTIONE DEL FLUSSO

Articolo 13

Gestione del flusso di traffico aereo

Sono stabilite regole per la gestione del flusso del traffico aereo intese ad ottimizzare le capacità disponibili e potenziare i processi di gestione del flusso. Queste regole sono improntate a principi di trasparenza ed efficienza e garantiscono la fornitura di capacità in maniera flessibile e in tempo utile. Esse agevolano l'instaurazione di un sistema in cui le decisioni operative dei prestatori di servizi di navigazione aerea, proprietari di aeroporto e utenti dello spazio aereo si fondono su un processo decisionale collaborativo. Tali regole concernono:

- a) una politica coerente di rotte e orientamento del traffico, definita in un'unica pubblicazione;
- b) la coerenza tra bande orarie d'aeroporto e bande orarie attribuite dall'unità centrale di gestione del flusso (Central Flow Management Unit);
- c) incoerenze nella pianificazione di volo;
- d) opzioni per deviare il traffico aereo da zone congestionate verso rotte in zone meno congestionate;

- e) regole di priorità nell'accesso allo spazio aereo, particolarmente durante periodi di congestione e crisi.

Le necessarie disposizioni d'applicazione sono stabilite con procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Procedure

Nell'elaborare le disposizioni d'applicazione del presente regolamento, la Commissione può chiedere a Eurocontrol di redigere progetti di provvedimenti sulla base di un programma di lavoro da essa predisposto.

Articolo 15

Esame delle misure

1. Ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, possono essere apportate modifiche, con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2:

- a) al livello di volo di cui all'articolo 4, paragrafo 2,
- b) ai riferimenti ai documenti di ICAO e Eurocontrol, di cui agli articoli 3, 4, 6 e 8.

2. La Commissione pubblica le disposizioni di applicazione adottate sulla base del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 16

Procedure di comitato

1. La Commissione è assistita dal «Comitato Cielo unico europeo» istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. ... (regolamento che stabilisce i principi per l'istituzione del Cielo unico europeo).

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 ed 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

CAPO VI

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo

(2002/C 103 E/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 564 def./2 — 2001/0237(COD)

(Presentata dalla Commissione l'11 dicembre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quando segue:

(1) Per istituire il Cielo unico europeo, devono essere adottate misure concernenti apparecchiature, sistemi e attività con l'obiettivo di garantire il funzionamento omogeneo della rete di gestione del traffico aereo, in modo coerente con la prestazione di servizi di navigazione aerea prevista dal regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2001 sulla prestazione dei servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo e con l'organizzazione e l'uso dello spazio aereo previsti dal regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sull'organizzazione e sull'uso dello spazio aereo nel Cielo unico europeo).

(2) Il rapporto del Gruppo ad alto livello per il Cielo unico europeo (nel prosieguo: il «Gruppo ad alto livello») ha confermato la necessità di stabilire una regolamentazione tecnica in base ad una nuova strategia conforme alla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 ⁽¹⁾, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, nei cui ambiti i requisiti essenziali, le regole e le norme siano complementari e coerenti.

(3) Il regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2001, stabilisce i principi generali per l'istituzione del Cielo unico europeo.

(4) La rete di gestione del traffico aereo è una struttura complessa, molto interattiva che comprende un gran numero

di sistemi e componenti a terra, nell'aria e nello spazio tra cui installazioni, apparecchiature, hardware e software e relativi addetti.

(5) Il rapporto del Gruppo ad alto livello ha confermato che malgrado i progressi compiuti negli ultimi anni verso il funzionamento omogeneo della rete di gestione del traffico aereo in Europa, la situazione rimane insoddisfacente, con un basso livello di integrazione tra i sistemi di gestione nazionali del traffico aereo e un'introduzione lenta dei nuovi metodi operativi e tecnologici necessari per disporre della capacità supplementare richiesta.

(6) Questo basso livello di integrazione comunitaria provoca numerose gravi carenze, costi supplementari di approvvigionamento e manutenzione nonché difficoltà nel coordinamento operativo.

(7) La predominanza di specifiche tecniche nazionali nell'approvvigionamento, spesso elaborate di concerto dal prestatore di servizi di navigazione aerea e dai fabbricanti nazionali ha portato ad una frammentazione delle apparecchiature di mercato e non facilita la cooperazione industriale a livello comunitario, con notevoli conseguenze per l'industria che deve adattare i suoi prodotti a ciascun mercato nazionale; queste pratiche complicano senza necessità lo sviluppo e l'attuazione di nuove tecnologie e rallentano l'introduzione di nuovi metodi operativi, necessari per aumentare la capacità.

(8) È quindi nell'interesse di tutti i soggetti operanti nella gestione del traffico aereo sviluppare una nuova strategia di cooperazione che consenta la partecipazione equilibrata di tutti, stimoli la creatività e la messa in comune di conoscenze, esperienze e rischi, con l'obiettivo di definire, in collaborazione con l'industria manifatturiera, specifiche comunitarie rispondenti alla maggiore gamma possibile di esigenze, in modo che un prestatore di servizi di navigazione aerea possa scegliere gli elementi più adatti alla sua situazione e limitare al massimo gli adeguamenti locali.

(9) È quindi opportuno definire requisiti essenziali per sistemi e componenti della rete di gestione del traffico aereo; data la complessità della rete di gestione del traffico aereo appare necessaria a tale riguardo una suddivisione in vari sistemi.

⁽¹⁾ GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

- (10) Lo sviluppo e l'adozione di specifiche comunitarie concernenti la rete di gestione del traffico aereo, nonché i suoi sistemi e componenti è un mezzo adeguato per definire le condizioni tecniche e operative necessarie affinché siano soddisfatti i requisiti essenziali; la conformità a queste specifiche comunitarie deve creare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali.
- (11) Per alcuni sistemi rilevanti ai fini del soddisfacimento dei requisiti essenziali stabiliti dal presente regolamento, si devono adottare norme di attuazione; si potranno anche adottare norme di attuazione per facilitare il coordinamento e l'introduzione di nuovi metodi nella gestione del traffico aereo; la conformità alle norme di attuazione va garantita in permanenza; queste norme di attuazione possono basarsi su regole e norme sviluppate da organizzazioni internazionali come Eurocontrol o ICAO.
- (12) Secondo le conclusioni del Gruppo ad alto livello sul Cielo unico europeo, Eurocontrol è l'organismo dotato dell'adeguata esperienza per assistere la Commissione nel suo ruolo di regolamentazione; può quindi essere affidato ad Eurocontrol l'incarico di redigere progetti di provvedimenti sulla base di modalità convenute e con l'osservanza delle regole di cooperazione convenute tra la Commissione e Eurocontrol.
- (13) Per garantire la separazione tra le funzioni di regolamentazione e di normalizzazione, le specifiche comunitarie devono essere soprattutto elaborate dagli organismi europei di normalizzazione, di concerto con l'Organizzazione europea delle apparecchiature dell'aviazione civile (European Organisation for Civil Aviation Equipment — Eurocae) e devono assumere la forma di norme europee.
- (14) Eurocae è un'organizzazione senza scopo di lucro, incaricata di preparare progetti di specifiche tecniche per le apparecchiature della navigazione civile; ad essa possono aderire tutti i soggetti operanti nel settore dell'aviazione, in particolare, i prestatori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo e l'industria manifatturiera; Eurocae deve stabilire relazioni ufficiali con gli organismi europei di normalizzazione in modo che le sue specifiche possano essere riconosciute come norme europee secondo la procedura stabilita da questi organismi.
- (15) Ad Eurocontrol deve essere altresì affidato il compito di elaborare, se necessario, specifiche comunitarie che siano conformi ai principi della risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 ed ai principi generali di normalizzazione della Comunità; tali principi ricomprendono quanto meno i postulati dell'accessibilità, della trasparenza, dell'imparzialità, del consenso, della conservazione, del pubblico accesso alle specifiche, dell'efficienza, dell'affidabilità e della compatibilità; a tal fine saranno inserite disposizioni dettagliate in un documento che definirà le regole di cooperazione con Eurocontrol.
- (16) Le procedure di valutazione della conformità o di idoneità all'uso di componenti devono basarsi sui moduli di cui alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica ⁽¹⁾; nella misura necessaria, l'ambito di questi moduli deve essere ampliato al fine di soddisfare le esigenze specifiche delle industrie interessate.
- (17) Il mercato di cui trattasi è di piccole dimensioni e comprende sistemi e componenti usati quasi esclusivamente nella gestione del traffico aereo e non destinati al grande pubblico; sarebbe pertanto eccessivo apporre il marchio CE sui componenti, poiché, sulla base della valutazione di conformità e/o dell'idoneità all'uso, la dichiarazione di conformità del fabbricante è sufficiente; ciò non deve incidere sull'obbligo per i fabbricanti di apporre il marchio CE su determinati componenti per certificarne la conformità ad altre disposizioni comunitarie.
- (18) La messa in servizio, il rinnovamento o il miglioramento di sistemi di gestione del traffico aereo devono essere soggetti alla verifica della conformità ai requisiti essenziali basata su norme di attuazione; l'uso di specifiche comunitarie crea una presunzione di conformità ai requisiti essenziali; in funzione del sistema, l'intervento di un organismo notificato può essere ritenuto necessario, in particolare per motivi di sicurezza.
- (19) In linea con le conclusioni del rapporto del Gruppo ad alto livello, la Commissione consulterà l'industria per facilitare l'istituzione di un programma coerente di gestione strategica per l'introduzione di nuovi metodi di gestione del traffico aereo.
- (20) La completa applicazione delle disposizioni del presente regolamento deve avvenire secondo una strategia di transizione volta che persegua l'obiettivo del funzionamento omogeneo delle reti di gestione del traffico aereo, senza tuttavia creare ostacoli ingiustificati sotto il profilo economico al mantenimento dell'infrastruttura esistente.
- (21) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, consistenti nel conseguire l'interoperabilità nell'ambito della rete comunitaria di gestione del traffico aereo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle dimensioni dell'intervento stesso, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

(22) Nel quadro della pertinente legislazione comunitaria, è tenuto debito conto della necessità di garantire condizioni armonizzate per la disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio necessario ai fini dell'istituzione del Cielo unico europeo, con particolare riguardo agli aspetti di compatibilità elettromagnetica; deve essere garantito un uso efficiente e adeguato delle frequenze assegnate e gestite dal settore dell'aviazione.

(23) L'ambito d'applicazione della direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo ⁽¹⁾ è limitato agli obblighi delle entità aggiudicatrici; quello del presente regolamento è più generale in quanto riguarda gli obblighi di tutti i soggetti, compresi i prestatori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, l'industria manifatturiera e gli aeroporti e consente sia l'adozione di regole applicabili a tutti che l'adozione di specifiche comunitarie che, pur essendo facoltative, conferiscono la presunzione di conformità ai requisiti essenziali. La direttiva 93/65/CEE del Consiglio, deve quindi essere abrogata.

(24) La direttiva 97/15/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo ⁽²⁾, è ormai superata e deve quindi essere abrogata.

(25) I provvedimenti d'applicazione della direttiva 93/65/CEE elencati negli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 2082/2000, del 6 settembre 2000 che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 97/15/CE che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE ⁽³⁾ sono compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

(26) La maggior parte delle misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa. Tuttavia talune misure applicative devono essere adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 della decisione, a norma dell'articolo 2, lettera c) della medesima,

⁽¹⁾ GU L 187 del 29.7.1993, pag. 52.

⁽²⁾ GU L 95 del 10.4.1997, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 254 del 9.10.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le apparecchiature, i sistemi e i relativi procedimenti ai fini dell'istituzione della rete di gestione del traffico aereo e del relativo metodo operativo in conformità e nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. ... (che stabilisce i principi generali per l'istituzione del Cielo unico europeo).

2. Le condizioni generali relative ai diritti e agli obblighi di prestatori di servizi di navigazione aerea ai sensi del regolamento (CE) n. ... (sulla prestazione di servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo) sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Obiettivi

L'obiettivo principale del presente regolamento consiste nel definire le condizioni che garantiscano, sul territorio comunitario, l'interoperabilità tra i diversi sistemi e componenti della rete di gestione del traffico aereo, con particolare riguardo al funzionamento omogeneo, allo sviluppo e all'aggiornamento tecnologico.

Nel perseguire l'obiettivo di cui al primo comma, il presente regolamento deve anche concorrere alla progressiva creazione del mercato interno delle apparecchiature, dei sistemi e dei relativi servizi.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CE) ... (che stabilisce i principi generali per l'istituzione del Cielo unico europeo).

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «rete di gestione del traffico aereo»: il sistema, costituito da elementi a terra e elementi a bordo, che rende possibile la prestazione di servizi di navigazione aerea con l'obiettivo di consentire agli utenti dello spazio aereo di rispettare gli orari di partenza e di arrivo e di seguire i profili di volo di loro preferenza con il minimo di limitazioni, senza compromettere i livelli di sicurezza convenuti;

b) «sistemi»: la rete di gestione del traffico aereo costituita dai sistemi descritti nell'allegato I, per i quali si devono stabilire requisiti essenziali; ciascun sistema è composto di vari componenti e ha interfacce con altri sistemi; il termine «componente» comprende sia oggetti materiali sia oggetti immateriali, come software o procedimenti;

- c) «metodo operativo»: le modalità dell'uso di apparecchiature e sistemi di navigazione aerea; esso implica informazioni sugli elementi operativi, sui compiti di quanti ne curano l'uso, sulle funzioni dell'apparecchiatura a terra e a bordo e sulle misure necessarie per garantire in permanenza una gestione del traffico aereo sicura ed efficiente;
- d) «funzionamento omogeneo»: il funzionamento configurato in modo tale che nella prospettiva dell'utente l'intero sistema funziona come un sistema unico;
- e) «requisiti essenziali»: tutte le condizioni contemplate dall'allegato II, cui devono essere conformi la rete di gestione del traffico aereo, i suoi sistemi e i suoi componenti;
- f) «specifica comunitaria»: qualsiasi norma europea ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o specifica tecnica Eurocontrol i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;
- g) «norme di attuazione»: le norme in base alle quali un sistema o parte di esso è considerato conforme ai requisiti essenziali e idoneo a garantire il funzionamento omogeneo della rete di gestione del traffico aereo, ed in particolare l'interoperabilità;
- h) «autorità nazionale di vigilanza»: l'organismo o gli organismi, distinti e funzionalmente indipendenti dai prestatori di servizi di navigazione aerea, incaricati da uno Stato membro della vigilanza dei prestatori di servizi di navigazione aerea;
- i) «miglioramento»: qualsiasi opera importante di modifica effettuata su un sistema o parte di esso, che richieda l'elaborazione di una dichiarazione di verifica;
- j) «rinnovamento»: qualsiasi opera importante di sostituzione effettuata su un sistema o parte di esso, che richieda la redazione di una dichiarazione di verifica ai sensi dell'articolo 10.

CAPO II

REQUISITI ESSENZIALI, SPECIFICHE COMUNITARIE E NORME DI ATTUAZIONE

Articolo 4

Requisiti essenziali

La rete europea di gestione del traffico aereo, i suoi sistemi e i suoi componenti devono essere conformi ai requisiti essenziali stabiliti nell'allegato II.

Articolo 5

Specifiche comunitarie

1. La conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II è presunta per i sistemi o componenti rispondenti a specifiche comunitarie o parti di esse i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che la conformità ad una determinata specifica comunitaria non garantisca la conformità ai requisiti essenziali dell'allegato II cui la specifica stessa si riferisce, si applica la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

3. In caso di carenze delle norme europee rispetto ai requisiti essenziali, può essere deciso, con la procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, che le norme di cui trattasi siano modificate o escluse parzialmente o totalmente dalle pubblicazioni che le contengono.

4. In caso di carenze delle specifiche tecniche europee elaborate da Eurocontrol rispetto ai requisiti essenziali, può essere deciso, con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, che le specifiche di cui trattasi siano modificate o escluse parzialmente o totalmente dalle pubblicazioni che le contengono.

Articolo 6

Norme di attuazione

1. Devono essere elaborate norme di attuazione:

- a) per sistemi indispensabili per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;
- b) per sostenere l'introduzione rapida e coordinata di nuovi metodi operativi o tecnologici nella gestione del traffico aereo.

2. Ove necessario, ed in particolare per il trattamento prioritario di determinate categorie o determinati problemi o per l'adeguamento all'introduzione progressiva di nuove tecnologie, un sistema o una parte di un sistema possono essere assoggettati a più di una norma di attuazione. Inversamente, la realizzazione di particolari prestazioni operative in parti della rete può comportare l'elaborazione di norme che stabiliscano prescrizioni per più di un sistema.

3. I sistemi o le parti di sistemi devono essere conformi alle pertinenti norme di attuazione; questa conformità deve sussistere in modo permanente durante l'uso di ciascun sistema.

4. Nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi definiti all'articolo 1, ciascuna norma di attuazione:

- a) determina le prescrizioni specifiche per il funzionamento omogeneo, ed in particolare per l'interoperabilità, la sicurezza o l'efficienza, che siano indispensabili per conseguire gli obiettivi del presente regolamento;
- b) stabilisce in ciascun caso esaminato, quali dei moduli definiti nella decisione 93/465/CEE o, ove opportuno, quali delle procedure specifiche si debbano usare per valutare la conformità o l'idoneità all'uso dei componenti indispensabili per il funzionamento omogeneo, la sicurezza o l'efficienza nonché per la verifica dei sistemi.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

5. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che la conformità ad una determinata norma di attuazione non garantisca la conformità ai requisiti essenziali dell'allegato II, cui la norma stessa si riferisce, si applica la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

6. In caso di carenze delle norme di attuazione rispetto ai requisiti essenziali, può essere deciso, con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, che le norme di cui trattasi siano modificate o siano parzialmente o totalmente escluse dalle pubblicazioni che le contengono.

CAPO III

PROCEDURE

Articolo 7

Specifiche comunitarie

1. Le specifiche comunitarie consistono in norme europee elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in cooperazione con Eurocae e su mandato della Commissione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 98/34/CE.

In alcuni campi specializzati, in particolare nelle questioni di coordinamento interno tra prestatori di servizi di navigazione aerea, ad esempio nelle questioni relative alle procedure, la Commissione può chiedere a Eurocontrol di elaborare specifiche tecniche nell'ambito di un elenco prestabilito con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

2. La Commissione pubblica i riferimenti alle norme europee menzionate al paragrafo 1 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. I riferimenti alle specifiche tecniche di Eurocontrol, menzionate al paragrafo 1, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in base alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Articolo 8

Norme di attuazione

1. Nel preparare le norme di attuazione di cui all'articolo 6, la Commissione può chiedere ad Eurocontrol di elaborare progetti di provvedimenti sulla base di un programma di lavoro da essa predisposto. Le norme di attuazione sono adottate e rivedute secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Esse sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Nella preparazione, nell'adozione e nel riesame delle norme di attuazione deve essere preso in considerazione, al fine di individuare la soluzione più efficiente, il costo stimato delle soluzioni tecniche che ne consentono l'osservanza. A tal fine è allegata a ciascun progetto una valutazione dei costi e benefici derivanti dalle singole soluzioni a tutti i soggetti interessati nonché alla rete di gestione del traffico aereo europeo.

3. Per ciascuna norma di attuazione adottata è stabilita la data di entrata in vigore secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Quando è necessario l'intervento simultaneo di diversi soggetti per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, la data di entrata in vigore può assumere la forma di un termine finale entro cui tutti i soggetti interessati devono dotarsi di sistemi conformi alla norma di attuazione.

CAPO IV

VERIFICA DI CONFORMITÀ

Articolo 9

Dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso di componenti

1. La conformità ai requisiti essenziali del presente regolamento è presunta per componenti muniti della dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso, i cui elementi sono indicati nell'allegato III.

2. Per la stesura della dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità deve applicare le disposizioni stabilite nelle norme di attuazione. Se così richiesto dalla pertinente norma di attuazione, la valutazione del componente è effettuata dall'organismo di cui all'articolo 12 notificato presso il quale il fabbricante o il suo rappresentante ha depositato la domanda.

3. Nei casi in cui i componenti sono soggetti ad altre disposizioni comunitarie concernenti aspetti distinti, la dichiarazione di conformità o idoneità all'uso indica che i componenti sono altresì conformi a quanto prescritto da tali altre disposizioni.

Articolo 10

Dichiarazione CE di verifica di sistemi

1. La messa in servizio, il rinnovamento e miglioramento dei sistemi che costituiscono la rete comunitaria di gestione del traffico aereo sono sottoposti a verifica al fine di garantire che siano progettati, sviluppati, installati e gestiti in maniera tale da risultare conformi ai requisiti essenziali al momento dell'inserimento nella rete europea di gestione del traffico aereo.

2. Prima della messa in servizio, il prestatore di servizi di navigazione aerea invia all'autorità nazionale di vigilanza interessata una dichiarazione CE di verifica che conferma la conformità ai requisiti essenziali, accompagnata da un fascicolo tecnico i cui elementi sono indicati nell'allegato IV. Il fascicolo tecnico reca i risultati della verifica effettuata dall'organismo notificato a sensi dell'articolo 12, ove sia così richiesto dalle norme di attuazione.

3. In caso di miglioramento di componenti a bordo, gli utenti dello spazio aereo dichiarano la conformità alle disposizioni del presente regolamento al momento in cui chiedono l'omologazione di sicurezza all'autorità nazionale di vigilanza.

Articolo 11

Clausola di salvaguardia

1. L'autorità nazionale di vigilanza, qualora riscontri che un determinato componente munito della dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso o un determinato sistema corredato della dichiarazione CE di verifica, se usato secondo la sua destinazione, potrebbe essere difforme dai requisiti essenziali, prende tutte le misure necessarie per limitarne il campo di applicazione, vietarne l'uso o ritirarlo dal mercato.

L'autorità nazionale di vigilanza informa immediatamente la Commissione di tali misure, indicandone i motivi e, in particolare, se la difformità è dovuta:

- a) al mancato soddisfacimento dei requisiti essenziali di cui all'allegato II;
- b) all'applicazione incorretta delle norme di attuazione o specifiche comunitarie;
- c) a carenze delle norme di attuazione o specifiche comunitarie.

2. La Commissione consulta quanto prima i soggetti interessati. Se a seguito della consultazione riscontra che la misura è giustificata, essa informa lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Quando la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata, a causa di carenze delle norme di attuazione o specifiche comunitarie, si applica la procedura di cui agli articoli 5 e 6. Se a seguito della consultazione riscontra che la misura è ingiustificata, la Commissione informa lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità.

3. Se un componente munito della dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso o un sistema corredato della dichiarazione CE di verifica risulta difforme, lo Stato membro prende opportuni provvedimenti nei confronti di chi ha redatto la dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso o la dichiarazione CE di verifica.

Articolo 12

Organismi notificati

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi competenti per l'applicazione della procedura di valutazione della conformità o idoneità all'uso di cui all'articolo 9 e della procedura di verifica di cui all'articolo 10, indicando il settore di competenza di ciascun organismo e i numeri di identificazione ottenuti in anticipo dalla Commissione.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco degli organismi, i loro numeri di identificazione e settori di competenza e tiene tale elenco aggiornato.

2. Gli Stati membri applicano i criteri indicati nell'allegato V per la valutazione degli organismi da notificare. Gli organismi conformi ai criteri di valutazione indicati nelle pertinenti norme europee sono presunti conformi ai criteri indicati nell'allegato V.

3. Lo Stato membro revoca il riconoscimento degli organismi che non risultino più conformi ai criteri di cui all'allegato V.

Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono decidere di dichiarare, come organismo notificato o organismi notificati, la o le organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. ... (sulla prestazione di servizi di navigazione aerea nel Cielo unico europeo).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Revisione degli allegati

Ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, in particolare ai fini della definizione del metodo operativo di cui all'articolo 14, possono essere apportate modifiche agli allegati I e II con la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 14

Introduzione di nuova tecnologia e consultazione del settore industriale

1. La Commissione sviluppa il metodo operativo da attuare ai sensi del presente regolamento ai fini dell'uso sicuro ed efficiente dello spazio aereo in tutte le fasi di volo.

2. Per agevolare la pronta introduzione del metodo di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta tutti i soggetti interessati, tra cui i prestatori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo e l'industria manifatturiera, con l'obiettivo di stabilire un programma strategico di gestione che goda di un ampio sostegno per l'introduzione di nuovi metodi e tecnologie nella rete comunitaria di gestione del traffico aereo.

3. Nell'espletamento dei suoi compiti, la Commissione può avvalersi dei pareri dell'industria attraverso la consultazione di cui al paragrafo 2 in modo da garantire la fattibilità, la proporzionalità e l'efficienza delle norme di attuazione e delle specifiche comunitarie proposte per l'adozione ai sensi del presente regolamento.

*Articolo 15***Disposizioni transitorie**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i requisiti essenziali di cui all'allegato II si applicano alla messa in servizio, al rinnovamento e al miglioramento di sistemi e componenti della rete di gestione del traffico aereo.
2. La conformità ai requisiti essenziali dell'allegato II è obbligatoria per tutti i sistemi e componenti in funzione al 1° gennaio 2009.

*Articolo 16***Procedure di comitato**

1. La Commissione è assistita dal «Comitato per il Cielo unico europeo» istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. ... (regolamento che stabilisce i principi per l'istituzione del Cielo unico europeo).
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, fatto salvo il disposto degli articoli 7 ed 8 della stessa.

Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, fatto salvo il disposto degli articoli 7 ed 8 della stessa.

*Articolo 17***Abrogazione**

Le direttive del Consiglio 93/65/CEE e 97/15/CE sono abrogate.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

*ALLEGATO I***SISTEMI DI NAVIGAZIONE AEREA**

Ai fini del presente regolamento, la rete di gestione del traffico aereo è suddivisa in sette sistemi.

Se necessario, il sistema deve includere non soltanto la parte a terra ma anche le apparecchiature di volo e le procedure legate ad operazioni del traffico aereo nonché le apparecchiature aeroportuali e le procedure attinenti ad operazioni di gestione del traffico aereo.

1. Apparecchiature e procedure usate per la gestione del flusso.
 2. Apparecchiature e procedure usate per la gestione dello spazio aereo.
 3. Apparecchiature e procedure per il controllo del traffico aereo, in particolare sistemi di trattamento dei dati di volo, sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza e interfaccia persona-macchina.
 4. Apparecchiature e procedure di comunicazione per comunicazioni terra-terra, aria-terra e aria-aria.
 5. Apparecchiature e procedure di navigazione.
 6. Apparecchiature e procedure di sorveglianza.
 7. Apparecchiature e procedure di informazione aeronautica e informazione meteorologica.
-

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI

PARTE A: REQUISITI GENERALI

1. **Funzionamento omogeneo**

I sistemi di gestione del traffico aereo e i loro componenti devono essere progettati, costruiti, mantenuti e gestiti in maniera tale da garantire il funzionamento omogeneo della rete di gestione del traffico aereo in tutta la Comunità in ogni momento e durante tutte le fasi del volo. Il funzionamento omogeneo significa in particolare scambio di informazione, comprensione comune dell'informazione, prestazioni di trattamento comparabili e procedure associate, che consentono prestazioni operative comuni convenute per l'intera rete di gestione del traffico aereo o parti di essa.

2. **Supporto a nuovi metodi operativi**

La rete di gestione del traffico aereo, i suoi sistemi e componenti sostengono su base coordinata nuovi metodi convenuti di funzionamento che migliorano la qualità dei servizi di navigazione aerea, in particolare in termini di sicurezza e capacità, tenendo debito conto degli sviluppi tecnologici e della loro introduzione in condizioni di sicurezza.

3. **Sicurezza**

L'evoluzione di sistemi e operazioni della rete di gestione del traffico aereo deve conseguire livelli elevati di sicurezza convenuti. A tal fine sono stabilite metodologie convenute di gestione della sicurezza. È definito un insieme armonizzato di requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti con la finalità di conseguire i livelli di sicurezza convenuti.

4. **Funzionamento integrato civile/militare**

La rete di gestione del traffico aereo, i suoi sistemi e componenti sostengono operazioni integrate civili/militari nella misura necessaria per un uso efficiente dello spazio aereo.

5. **Vincoli ambientali**

L'evoluzione di sistemi e operazioni della rete di gestione del traffico aereo minimizza l'impatto ambientale conformemente alla legislazione comunitaria applicabile.

6. **Principi di costruzione di sistemi**

I sistemi sono progettati, costruiti e mantenuti sulla base di solidi principi di ingegneria, in particolare sotto il profilo di disponibilità, ridondanza, tolleranza ai guasti di componenti critici.

PARTE B: REQUISITI SPECIFICI

1. **Apparecchiature e procedure per la gestione dello spazio aereo**1.2. *Funzionamento omogeneo*

L'informazione relativa ad aspetti pretattici e tattici della disponibilità dello spazio aereo è fornita a qualsiasi soggetto interessato in maniera corretta e in tempo utile per garantire una ripartizione e un uso efficienti dello spazio aereo da parte di tutti gli utenti dello spazio aereo, tenendo conto dei requisiti di sicurezza nazionali.

1.3. *Sicurezza*

La progettazione, l'attuazione, la manutenzione e il funzionamento delle apparecchiature e procedure per la gestione dello spazio aereo sono conformi ai requisiti di sicurezza in vigore per le corrispondenti parti della rete (o i corrispondenti volumi di spazio aereo).

1.4. *Funzionamento integrato civile/militare*

Le apparecchiature e procedure per la gestione dello spazio aereo sostengono e facilitano la progressiva attuazione di operazioni integrate civili/militari, in particolare l'uso flessibile dello spazio aereo.

2. **Apparecchiature e procedure usate per la gestione del flusso**2.1. *Funzionamento omogeneo*

Le apparecchiature e procedure sostengono lo scambio bidirezionale di informazioni di volo corrette, coerenti, strategiche e pretattiche e offrono capacità di dialogo in vista di un uso ottimizzato dello spazio aereo.

Per ottimizzare l'uso dello spazio aereo è garantita la fornitura di informazioni di volo precise e tattiche durante tutte le fasi di volo.

2.2. Sicurezza

Per garantire che il carico della rete resti entro i limiti dettati dalle norme di separazione e di sicurezza, le apparecchiature e le procedure corrispondono alla domanda di uso dello spazio aereo nell'ambito della capacità disponibile ai fini di un uso ottimizzato dello spazio aereo.

2.3. Funzionamento integrato civile/militare

Le apparecchiature e procedure sostengono e facilitano la progressiva attuazione di operazioni integrate civili/militari, in particolare l'uso flessibile dello spazio aereo.

3. Apparecchiature e procedure per il controllo del traffico aereo

3.1. Requisiti generali

3.1.1. Principi di costruzione dei sistemi

I sistemi sono progettati, costruiti e mantenuti sulla base di solidi principi di ingegneria, in particolare in materia di modularità a sostegno dell'intercambiabilità di componenti.

3.1.2. Sicurezza

I sistemi sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati in modo da mantenere elevati livelli di sicurezza sia in modi di funzionamento nominale che in modi degradati, in particolare quando si applicano livelli superiori di automazione.

I sistemi sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati in maniera da fornire, anche in caso di avaria, una transizione graduale e senza scosse tra livelli nominali di automazione e il funzionamento in modo degradato.

3.2. Sistemi di trattamento dei dati di volo

3.2.1. Funzionamento omogeneo

I sistemi di trattamento dei dati di volo sono interoperabili in termini di scambio in tempo utile di informazione corretta e coerente, sulla base di una comprensione operativa comune di detta informazione, per garantire un processo di pianificazione coerente e razionale e un coordinamento tattico efficiente sotto il profilo delle risorse in tutta la Comunità e durante tutte le fasi di volo.

Per garantire un trattamento sicuro, fluido e rapido in tutta la Comunità, le prestazioni del trattamento dei dati di volo sono equivalenti e adatte ad un dato ambiente (superficie, area terminale di manovra, in rotta) con caratteristiche del traffico note e sfruttate secondo un dato metodo operativo, in particolare in termini di precisione e di tolleranza agli errori dei risultati di trattamento.

3.2.2. Supporto a nuovi metodi di funzionamento

I sistemi di trattamento dei dati di volo facilitano l'applicazione graduale di metodi avanzati di funzionamento per tutte le fasi di volo, in particolare quelle concernenti le decisioni in collaborazione, una maggiore automazione e la delega della responsabilità di separazione ai soggetti in volo.

Le caratteristiche di strumenti fortemente automatizzati devono consentire un trattamento coerente ed efficiente, pretattico e tattico dell'informazione di volo in parti della rete.

I sistemi a bordo e a terra e i loro componenti a sostegno delle decisioni in collaborazione della delega della responsabilità di separazione ai soggetti in volo, sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati in maniera tale da essere interoperabili in termini di scambio in tempo utile di informazioni corrette e coerenti, sulla base di una comprensione comune della situazione operativa presente e futura.

3.2.3. Sicurezza

La progettazione, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di sistemi di trattamento dei dati di volo raggiungono livelli elevati di sicurezza, in modi nominali e degradati, per diminuire il numero di incidenti dovuti alla gestione del traffico aereo o di rischi passibili di incidenti, per tutte le fasi di volo e per l'intera rete europea di gestione del traffico aereo.

Le reti di sicurezza sottostanno a caratteristiche di prestazioni riconosciute comuni, derivate dai livelli di sicurezza convenuti per tutta la rete o parti di essa.

3.2.4. Funzionamento integrato civile/militare

La progettazione, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di sistemi di trattamento dei dati di volo sostengono lo scambio in tempo utile di informazione corretta e coerente tra i soggetti civili e quelli militari durante tutte le fasi di volo e per l'intera rete europea di gestione del traffico aereo e, per quanto possibile, un ambiente di lavoro simile.

3.3. *Sistemi di trattamento di dati di sorveglianza*

3.3.1. Funzionamento omogeneo

I sistemi di trattamento di dati di sorveglianza sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati in maniera tale da fornire la qualità necessaria di servizio in un dato ambiente (superficie, area di manovra terminale, in rotta) con caratteristiche del traffico note, in particolare in termini di precisione e affidabilità dei risultati informatici, correttezza, integrità, disponibilità, continuità e tempestività dell'informazione alla posizione del controllore.

I sistemi di trattamento di dati di sorveglianza facilitano lo scambio tempestivo di informazione pertinente, precisa, omogenea e coerente tra di essi per garantire operazioni ottimizzate in diverse parti della rete.

3.3.2. Supporto a nuovi metodi di funzionamento

I sistemi di trattamento di dati di sorveglianza facilitano la progressiva disponibilità di nuove fonti di informazioni di sorveglianza in maniera da garantire la qualità generale del servizio.

3.4. *Interfaccia persona-macchina*

3.4.1. Funzionamento omogeneo

Le interfacce persona-macchina dei sistemi di gestione del traffico aereo a terra sono progettate, costruite, mantenute e azionate in maniera da offrire un ambiente di lavoro simile a tutti i controllori.

3.4.2. Sicurezza

Le interfacce persona-macchina sono progettate, costruite, mantenute e azionate in modo che i compiti affidati al controllore siano coerenti con le capacità umane in modi sia normali che degradati di funzionamento, in maniera compatibile con i necessari livelli di sicurezza.

4. **Apparecchiature e procedure di comunicazione per le comunicazioni terra-terra, aria-terra e aria-aria**

4.1. *Funzionamento omogeneo*

I sistemi di comunicazione sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati in maniera da conseguire le prestazioni necessarie entro un dato volume di spazio aereo o per un'applicazione specifica, in particolare in termini di tempo di trattamento di comunicazione, integrità, disponibilità e continuità della funzione.

La rete di comunicazioni in tutta la Comunità risponde a requisiti di qualità del servizio, copertura e ridondanza.

4.2. *Supporto a nuovi metodi di funzionamento*

I sistemi di comunicazione sostengono l'attuazione convenuta di metodi avanzati di funzionamento per tutte le fasi di volo, in particolare quelle attinenti alle decisioni in collaborazione e alla delega della responsabilità di separazione ai soggetti a bordo.

4.3. *Vincoli ambientali*

L'ubicazione e il funzionamento dei sistemi di comunicazione a terra tiene conto dei vincoli ambientali.

I sistemi di comunicazione a terra sono progettati, costruiti, installati, mantenuti e azionati in maniera da essere elettromagneticamente immuni e da non interferire con impianti, apparecchiature e reti pubbliche o private nel loro ambiente normale.

5. **Apparecchiature e procedure di navigazione**

5.1. *Funzionamento omogeneo*

I sistemi di navigazione sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati in maniera da conseguire la precisione necessaria di navigazione orizzontale e verticale per un dato ambiente (superficie, area di manovra terminale, in rotta) con caratteristiche di traffico note e gestiti secondo un dato metodo operativo.

5.2. *Sicurezza*

La progettazione, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di sistemi di navigazione sono tali da garantire la sicurezza a livello stabilito per la rete o parti di essa, inclusi modi degradati specifici.

5.3. *Vincoli ambientali*

L'ubicazione e il funzionamento di sistemi di navigazione a terra tiene conto dei vincoli ambientali e della conformità a requisiti di compatibilità elettromagnetica.

I sistemi di navigazione a terra sono progettati, costruiti, installati, mantenuti e azionati in maniera da essere elettromagneticamente immuni e da non interferire con impianti, apparecchiature e reti pubbliche o private nel loro ambiente normale.

6. **Apparecchiature e procedure di sorveglianza**

6.1. *Funzionamento omogeneo*

I sistemi di sorveglianza sono progettati, costruiti, mantenuti e azionati in maniera tale da conseguire i minimi di separazione applicabili in un dato ambiente (superficie, area di manovra terminale, in rotta) con caratteristiche del traffico note e gestiti secondo un dato metodo operativo, in particolare in termini di precisione alla posizione controllo, copertura, gamma e qualità del servizio.

La rete di sorveglianza in tutta la Comunità risponde a requisiti di precisione, copertura e ridondanza, compresa la disponibilità di informazioni per garantire operazioni ottimizzate in parti diverse della rete.

6.2. *Vincoli ambientali*

L'ubicazione e il funzionamento di sistemi di sorveglianza a terra tiene conto dei vincoli ambientali.

I sistemi di sorveglianza a terra sono progettati, costruiti, installati, mantenuti e azionati in maniera da essere elettromagneticamente immuni e da non interferire con impianti, apparecchiature e reti pubbliche o private nel loro ambiente normale.

7. **Apparecchiature e procedure per l'informazione aeronautica e meteorologica**

7.1. *Funzionamento omogeneo*

Progressivamente è fornita un'informazione aeronautica precisa e coerente sotto forma elettronica, sulla base di un insieme di dati comunemente approvato e normalizzato.

L'informazione meteorologica precisa, completa e aggiornata è messa a disposizione in tempo utile, sulla base di un modello dati comunemente approvato e normalizzato.

7.2. *Supporto a nuovi metodi di funzionamento*

È messa a disposizione e usata in tempo utile un'informazione aeronautica sempre più precisa, completa e aggiornata per sostenere un continuo miglioramento dell'efficienza dell'uso dello spazio aereo.

È messa a disposizione e usata in tempo utile un'informazione meteorologica sempre più precisa, completa e aggiornata per sostenere un continuo miglioramento dell'efficienza dell'uso dello spazio aereo.

7.3. *Sicurezza*

È messa a disposizione e usata in tempo utile un'informazione aeronautica precisa, completa e aggiornata per sostenere un continuo miglioramento dell'efficienza dell'uso dello spazio aereo.

ALLEGATO III

COMPONENTI

Dichiarazione CE

- **di conformità**
- **di idoneità all'uso**

1. Componenti

La dichiarazione CE si applica ai componenti che sono essenziali per conseguire gli obiettivi del regolamento. Questi componenti saranno individuati nelle norme di attuazione ai sensi del disposto dell'articolo 6 del presente regolamento.

2. Campo di applicazione

La dichiarazione CE copre:

- la valutazione a cura di uno o più organismi notificati della conformità intrinseca di un componente, considerato a sé stante, alle specifiche comunitarie da rispettare, o
- la valutazione/il giudizio a cura di uno o più organismi notificati dell'idoneità all'uso di un componente, considerato nel suo ambiente di gestione del traffico aereo.

La procedura di valutazione seguita dagli organismi notificati nelle fasi di progettazione e produzione si baserà sui moduli definiti nella decisione 93/465/CEE, conformemente alle condizioni cui è fatto riferimento nelle norme di attuazione.

3. Contenuto della dichiarazione CE

La dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni e deve contenere quanto segue:

- i riferimenti al regolamento;
 - il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità (indicare la denominazione commerciale e l'indirizzo completo e nel caso del rappresentante autorizzato indicare anche la denominazione commerciale del fabbricante);
 - descrizione del componente;
 - descrizione della procedura seguita per dichiarare la conformità, l'idoneità all'uso (articolo 9 del presente regolamento);
 - tutte le descrizioni pertinenti soddisfatte dal componente e in particolare le sue condizioni d'uso;
 - se applicabile, nome e indirizzo dell'organismo o degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita relativamente alla conformità o idoneità all'uso e data del certificato di esame nonché, ove opportuno, durata e condizioni di validità del certificato;
 - ove opportuno, riferimento alle specifiche comunitarie seguite;
 - identificazione del firmatario abilitato ad assumere impegni per conto del fabbricante o del rappresentante autorizzato del fabbricante stabilito nella Comunità.
-

ALLEGATO IV

SISTEMI

Dichiarazione di verifica di sistemi**Procedura di verifica di sistemi***1. Contenuto della dichiarazione di verifica di sistemi*

La dichiarazione di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

Detta dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua del dossier tecnico e deve contenere quanto segue:

- i riferimenti del regolamento e, ove opportuno, i riferimenti di altre disposizioni comunitarie applicate;
- nome e indirizzo dell'entità contraente o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità (denominazione commerciale e indirizzo completo e, nel caso del rappresentante autorizzato anche la denominazione commerciale dell'entità contraente);
- una breve descrizione del sistema;
- descrizione della procedura seguita per dichiarare la conformità del sistema (articolo 10 del presente regolamento);
- nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha svolto la procedura di verifica, se applicabile;
- i riferimenti dei documenti contenuti nel dossier tecnico;
- ove opportuno, i riferimenti alle specifiche comunitarie;
- tutte le pertinenti disposizioni, temporanee o definitive, che i sistemi devono rispettare e, in particolare, ove opportuno, qualsiasi restrizione o condizione operativa;
- se temporanea: durata di validità della dichiarazione CE;
- identificazione del firmatario.

2. Procedura di verifica di sistemi

La verifica di sistemi è la procedura con la quale un prestatore di servizi di navigazione aerea o un organismo notificato se così stabilito dalla norma di attuazione applicabile, controlla e certifica che un sistema:

- è conforme al presente regolamento,
- è conforme ad altre disposizioni comunitarie applicabili,

e può essere messo in funzione.

Il sistema è controllato a ciascuna delle tappe seguenti:

- progettazione complessiva,
- sviluppo e integrazione del sistema, tra cui montaggio dei componenti e adattamenti globali,
- integrazione operativa del sistema.

Nei casi in cui interviene un organismo notificato, esso redige un certificato di conformità destinato all'entità contraente o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità. L'entità contraente redige quindi la dichiarazione di verifica destinata all'autorità nazionale di vigilanza.

3. Dossier tecnico

Il dossier tecnico che accompagna la dichiarazione di verifica deve contenere tutti i necessari documenti concernenti le caratteristiche del sistema, tra cui condizioni e limiti d'uso, nonché i documenti che certificano la conformità dei componenti ove opportuno.

Sono inclusi, come minimo, i seguenti documenti:

- indicazione delle pertinenti parti delle specifiche tecniche usate per l'approvvigionamento che garantiscono la conformità alle norme di attuazione applicabili e, ove opportuno, le specifiche comunitarie;

- elenco dei componenti essenziali per operazioni ininterrotte, sicurezza o prestazioni, come previsto all'articolo 6 del presente regolamento;
- copie della dichiarazione CE di conformità o idoneità all'uso, di cui i componenti sopra menzionati devono essere muniti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, accompagnate, ove opportuno, da una copia della documentazione dei test e degli esami effettuati dagli organismi notificati;
- qualora nella verifica del sistema sia intervenuto un organismo notificato, il certificato, controfirmato dallo stesso, dove si dichiara che il sistema è conforme al presente regolamento e si menzionano le eventuali riserve formulate durante lo svolgimento di attività e non sciolte;
- nei casi in cui non vi è stato intervento di un organismo notificato, una documentazione dei test e delle configurazioni di installazione effettuate per garantire la conformità ai requisiti essenziali e a qualsiasi requisito particolare contenuto nelle pertinenti norme di attuazione.

4. *Presentazione*

Il dossier tecnico deve essere allegato alla dichiarazione di verifica che l'entità contraente invia all'autorità nazionale di vigilanza.

Una copia del dossier tecnico deve essere conservata dall'entità contraente durante tutta la durata di servizio del sistema. Essa deve essere inviata a qualsiasi Stato membro che ne faccia richiesta.

ALLEGATO V

ORGANISMI NOTIFICATI

1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto ai controlli non possono partecipare, direttamente o in veste di rappresentanti autorizzati, alla progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di componenti o sottosistemi di interoperabilità o al loro uso. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazione tecnica tra il fabbricante o il costruttore e detto organismo.
 2. L'organismo e il personale preposto ai controlli devono svolgere i controlli con la massima integrità professionale possibile e la massima competenza tecnica possibile e devono essere esenti da qualsiasi pressione e incentivo, in particolare di tipo finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati della loro ispezione, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessate ai risultati dei controlli.
 3. L'organismo deve disporre di personale e possedere i mezzi necessari per eseguire correttamente i compiti tecnici e amministrativi legati ai controlli; deve anche avere accesso alle apparecchiature necessarie per controlli eccezionali.
 4. Il personale responsabile dell'ispezione deve avere:
 - una solida formazione tecnica e professionale,
 - buone conoscenze dei requisiti delle ispezioni che esegue e un'adeguata esperienza di tali operazioni,
 - la capacità di redigere le dichiarazioni, le registrazioni, la documentazione e le relazioni per dimostrare che le ispezioni sono state effettuate.
 5. L'imparzialità del personale di ispezione deve essere garantita. La loro retribuzione non deve dipendere dal numero di ispezioni effettuate né dai risultati di esse.
 6. L'organismo deve avere un'assicurazione di responsabilità civile, tranne se la responsabilità è assunta dallo Stato conformemente al diritto nazionale, o lo Stato membro stesso è direttamente responsabile delle ispezioni.
 7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale per tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento.
-

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio, per quanto concerne i requisiti sanitari per i prodotti d'origine animale ⁽¹⁾

(2002/C 103 E/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 747 def. — 2000/0230(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 12 dicembre 2001)

⁽¹⁾ GU C 62 E del 27.2.2001.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

agendo in conformità con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per il trattamento e l'eliminazione dei residui animali, nonché per la produzione, l'immissione sul mercato, gli scambi e l'importazione di prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, sono definite in molti atti comunitari.
- (2) Le norme contenute in tali atti sono state sostituite dal regolamento (CE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che fissa le norme sanitarie applicabili ai prodotti d'origine animale non destinati al consumo umano.
- (3) Per tener conto di queste nuove norme, occorre pertanto modificare la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootechnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva del completamento del mercato interno ⁽¹⁾, e la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE (GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32).

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato A, capitolo I, sezione 1 della direttiva 90/425/CEE, il settimo trattino è sostituito dal seguente testo:

«Regolamento (CE) .../. ... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie applicabili ai prodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L ...).»

Articolo 2

La direttiva 92/118/CEE è così modificata:

- 1) All'articolo 2, sono soppresse le lettere e) e g);
- 2) All'articolo 3, primo trattino, sono soppresse le seguenti parole:
«nonché delle gelatine non destinate al consumo umano»;
- 3) All'articolo 10, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:
«b) salvo disposizioni contrarie specificate all'allegato II, provengono da stabilimenti che figurano in un elenco comunitario da compilare in conformità con la procedura di cui all'articolo 18»;
- 4) L'allegato I è così modificato:
 - a) I capitoli 1, 3 e 4 sono soppressi;
 - b) Il capitolo 5 è modificato come segue:
 - i) Nel titolo, sono aggiunte le seguenti parole:
«destinati al consumo umano»;
 - ii) Nella parte A, è soppresso il seguente testo:
«A. se sono destinati all'alimentazione umana o animale»;
 - iii) La parte B è soppressa;
 - c) Il capitolo 6 è così modificato:
 - i) Nel titolo, sono aggiunte le seguenti parole:
«destinate al consumo umano»;
 - ii) La parte I è così modificata:
— Il paragrafo A è sostituito dal seguente testo:
«A. per quanto riguarda gli scambi, alla produzione di un documento o un certificato, quale previsto dalla direttiva 77/99/CEE, che attesti il rispetto dei requisiti stabiliti da tale direttiva»;

PROPOSTA INIZIALE

— Al paragrafo B, punto 1, la lettera a) è sostituita dal seguente testo:

«a) i prodotti rispondono ai requisiti della direttiva 80/215/CEE;»

d) Al capitolo 7, la parte II è soppressa;

e) I capitoli 8, 10 e da 12 a 15 sono soppressi.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla data del ⁽¹⁾. 1 febbraio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

PROPOSTA MODIFICATA

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla data del ... ⁽¹⁾. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Invariato

⁽¹⁾ Questa data deve corrispondere alla data di applicazione del regolamento sui prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

⁽¹⁾ Questa data deve corrispondere alla data di applicazione del regolamento sui prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾

(2002/C 103 E/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 748 def. — 2000/0259(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 12 dicembre 2001)

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 40.

PROPOSTA INIZIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del Trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, istituisce il principio in base al quale tutti i rifiuti di origine animale, indipendentemente dalla provenienza, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali dopo essere stati sottoposti a un trattamento adeguato.
- (2) Il comitato scientifico direttivo ha formulato una serie di pareri la cui conclusione principale è che i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali risultati inadatti al consumo umano a seguito di un'ispezione sanitaria non devono entrare nella catena alimentare.

⁽¹⁾ GU L 363 del 27.12.1990 pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) Alla luce dei pareri scientifici di cui sopra, occorre distinguere le misure da attuare secondo la natura dei sottoprodotti di origine animale interessati. È opportuno limitare le possibilità di utilizzazione di taluni materiali di origine animale. Metodi alternativi per la produzione di mangimi devono essere definiti per quanto riguarda l'utilizzazione o l'eliminazione di sottoprodotti animali.
- (4) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, è opportuno chiarire il rapporto tra la direttiva 90/667/CEE e la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾, al fine di evitare confusione e conflitti d'interesse tra le autorità competenti degli Stati membri. In particolare, i sottoprodotti di origine animale destinati a un'operazione di eliminazione o recupero devono essere trattati come rifiuti per garantire che la loro eliminazione o il loro recupero siano conformi agli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e avvengano nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.
- (5) Nel corso della conferenza scientifica internazionale sulle farine di carne e di ossa, organizzata a Bruxelles il 1° e il 2 luglio 1997 dalla Commissione e dal Parlamento europeo, è stato avviato un dibattito sulla produzione di tali farine e sul loro utilizzo per l'alimentazione degli animali. La conferenza ha invitato a proseguire la riflessione sulle future politiche da applicare nel settore. Nel novembre 1997, al fine di avviare un dibattito pubblico più ampio possibile sul futuro della legislazione comunitaria relativa agli alimenti per animali, la Commissione ha ultimato un documento di consultazione sulle farine di carne e di ossa. Tale consultazione ha rivelato un generale consenso circa la necessità di modificare la direttiva 90/667/CEE per tener conto dei nuovi dati scientifici.

- (3) Alla luce dei pareri scientifici di cui sopra, occorre distinguere le misure da attuare secondo la natura dei sottoprodotti di origine animale interessati. È opportuno limitare le possibilità di utilizzazione di taluni materiali di origine animale, in modo da applicarsi soltanto ai prodotti ritenuti adatti al consumo umano. Inoltre, occorre eliminare la possibilità di riciclaggio all'interno della stessa specie per l'alimentazione degli animali. Metodi alternativi per la produzione di mangimi devono essere definiti per quanto riguarda l'utilizzazione o l'eliminazione di sottoprodotti animali.
- (4) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, è opportuno chiarire il rapporto tra la direttiva 90/667/CEE e la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽¹⁾, al fine di evitare confusione e conflitti d'interesse tra le autorità competenti degli Stati membri. In particolare, i sottoprodotti di origine animale destinati a un'operazione di eliminazione o recupero devono essere trattati come rifiuti per garantire che la loro eliminazione o il loro recupero siano conformi agli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e avvengano nel rispetto della salute umana e dell'ambiente. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe interessare l'attuazione della legislazione ambientale esistente o ostacolare la definizione di nuove norme sulla protezione ambientale, in particolare per quanto riguarda i rifiuti biodegradabili.

Invariato

- (5a) Nella risoluzione del 16 novembre 2000 ⁽²⁾, il Parlamento europeo ha chiesto che nella produzione di mangimi animali e nell'alimentazione degli animali fosse vietato il riciclaggio di rifiuti animali per quanto riguarda i bovini, gli ovini e i caprini e tutte le altre specie animali, ivi compreso il pollame e i pesci, fino a quando gli Stati membri non possano garantire l'attuazione della legislazione europea in vigore sulla prevenzione dell'ESB (trattamento termico a 133 °C per 20 minuti a una pressione di 3 bar; separazione garantita del MSR) e fino a quando entra in vigore l'esclusione del bestiame deceduto proposta nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 96/350/CE (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 96/350/CE (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

⁽²⁾ GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 281.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(6) A partire da ottobre 1996, l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) ha svolto diverse serie di ispezioni negli Stati membri per valutare la presenza e la gestione dei principali fattori di rischio connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e delle relative procedure di sorveglianza. Parte della valutazione riguardava i sistemi di lavorazione degli scarti a fini commerciali e altri metodi di smaltimento dei rifiuti animali. A seguito delle ispezioni sono state formulate conclusioni generali e un certo numero di raccomandazioni, in particolare per quanto concerne la tracciabilità dei sottoprodotti di origine animale.

(7) Per evitare ogni rischio di dispersione degli agenti patogeni e/o dei residui, i sottoprodotti di origine animale devono essere, trasformati e immagazzinati in impianti riconosciuti e soggetti a controllo, designati dallo Stato membro interessato oppure eliminati con altri sistemi appropriati. In determinate circostanze, soprattutto ove ciò sia giustificato dalla distanza, dalla durata del trasporto o da problemi di capacità, l'impianto di trasformazione, incenerimento o coincenerimento designato può essere situato in un altro Stato membro.

(8) Occorre stabilire norme specifiche di controllo degli impianti di trasformazione, in particolare per quanto concerne le procedure dettagliate per la convalida dei metodi di trasformazione e l'autocontrollo della produzione.

(5b) Nella risoluzione del 16 novembre 2000, il Parlamento europeo ha sottolineato che «la dichiarazione chiara di tutti gli ingredienti che fanno parte di qualsiasi mangime animale prodotto e commercializzato nell'Unione europea deve essere rilasciata dall'industria che produce i mangimi animali».

(5c) L'origine e la diffusione dell'ESB sono imputabili alla contaminazione delle farine animali, contaminazione che si sarebbe potuta evitare se gli Stati membri avessero attuato le decisioni adottate a livello comunitario.

Invariato

(7) Per evitare ogni rischio di dispersione degli agenti patogeni e/o dei residui, i sottoprodotti di origine animale devono essere separati, trasformati e immagazzinati in impianti riconosciuti e soggetti a controllo, designati dallo Stato membro interessato oppure eliminati con altri sistemi appropriati. In determinate circostanze, soprattutto ove ciò sia giustificato dalla distanza, dalla durata del trasporto o da problemi di capacità, l'impianto di trasformazione, incenerimento o coincenerimento designato può essere situato in un altro Stato membro.

(7a) I sottoprodotti animali la cui utilizzazione nei mangimi è autorizzata devono essere separati per categorie animali in ogni fase della trasformazione, dell'immagazzinaggio e del trasporto.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (9) Per tener conto di determinate prassi, deve essere possibile agire in deroga alle procedure di trasformazione previste per usi controllati.
- (10) È necessario effettuare ispezioni comunitarie negli Stati membri per accertare l'applicazione uniforme delle prescrizioni sanitarie. Tali ispezioni dovrebbero includere procedure di verifica dei sistemi.
- (11) La normativa comunitaria in materia di sanità è fondata su solide basi scientifiche. Per questo motivo, i comitati scientifici competenti istituiti con le decisioni della Commissione 97/404/CE ⁽¹⁾ e 97/579/CE ⁽²⁾ devono essere consultati ogniqualvolta risulti necessario.
- (12) Le modalità di sostegno finanziario per la trasformazione e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale variano significativamente da uno Stato membro all'altro. Per evitare che ciò possa incidere sulle condizioni di concorrenza tra i prodotti agricoli è necessario effettuare un'analisi e, se del caso, adottare opportune disposizioni a livello comunitario.
- (13) Alla luce di quanto sopra esposto appare pertanto necessario procedere a una revisione sostanziale della normativa sui sottoprodotti di origine animale.
- (14) I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (in particolare le proteine animali trasformate, i grassi fusi, gli alimenti per animali da compagnia, le pelli e la lana), sono inclusi nell'elenco di prodotti di cui all'allegato I del trattato. L'immissione sul mercato di tali prodotti costituisce un'importante fonte di reddito per una parte della popolazione agricola. Per garantire lo sviluppo razionale del settore ed accrescerne la produttività, sono necessarie norme sanitarie e di polizia sanitaria comunitarie per i prodotti in questione. Dati i notevoli rischi di propagazione di malattie a cui gli animali sono esposti, è necessario specificare, per taluni sottoprodotti di origine animale, i requisiti particolari da prescrivere all'atto dell'immissione sul mercato, segnatamente quando la destinazione è una regione con un livello sanitario elevato.

- (14) I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (in particolare le proteine animali trasformate, i grassi fusi, gli alimenti per animali da compagnia, le pelli e la lana), sono inclusi nell'elenco di prodotti di cui all'allegato I del trattato. L'immissione sul mercato di tali prodotti costituisce un'importante fonte di reddito per una parte della popolazione agricola. Per garantire lo sviluppo razionale del settore, sono necessarie norme sanitarie e di polizia sanitaria comunitarie per i prodotti in questione. Dati i notevoli rischi di propagazione di malattie a cui gli animali sono esposti, è necessario specificare, per taluni sottoprodotti di origine animale, i requisiti particolari da prescrivere all'atto dell'immissione sul mercato, segnatamente quando la destinazione è una regione con un livello sanitario elevato.

⁽¹⁾ GU L 169 del 27.6.1997, pag. 85. Decisione modificata dalla decisione 2000/443/CE (GU L 179 del 18.7.2000, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18. Decisione modificata dalla decisione 2000/443/CE.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (15) Per garantire che i prodotti importati dai paesi terzi rispettino norme d'igiene almeno uguali o equivalenti a quelle applicate dalla Comunità occorre introdurre, per tali paesi e i relativi stabilimenti, un sistema di omologazione associato a una procedura comunitaria d'ispezione che consenta di accertare che le condizioni dell'omologazione vengano rispettate. L'importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia e materie prime per alimenti per animali da compagnia può aver luogo a condizioni differenti da quelle applicabili ai prodotti comunitari corrispondenti, in particolare nella misura in cui le garanzie richieste riguardo ai residui di sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio. Per garantire che i suddetti alimenti e le relative materie prime vengano destinati esclusivamente all'uso previsto occorre stabilire misure di controllo adeguate sull'importazione del materiale che rientra in questa categoria.
- (16) Il documento di accompagnamento dei prodotti di origine animale costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione la garanzia che una spedizione risponda alle disposizioni del presente regolamento. Il certificato sanitario deve essere mantenuto al fine di verificare la destinazione di taluni prodotti importati.
- (17) Dette finalità sono attuate dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽²⁾.
- (18) Varie decisioni di applicazione delle direttive 90/667/CEE e 92/118/CEE sono state adottate dal Consiglio e dalla Commissione. La direttiva 92/118/CEE è stata inoltre modificata in maniera sostanziale e si prevedono ulteriori modifiche. Di conseguenza, il settore dei prodotti di origine animale non destinati al consumo umano è attualmente disciplinato da un gran numero di atti normativi comunitari diversi. Occorre pertanto semplificare la normativa comunitaria relativa a tali prodotti.
- (19) Tale semplificazione avrà inoltre come risultato una maggiore chiarezza per quanto riguarda le norme d'igiene specifiche relative a prodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La semplificazione delle norme d'igiene specifiche non deve tuttavia condurre alla deregolazione; occorre pertanto mantenere e, ove richiesto, garantire la tutela della salute pubblica e animale e rafforzare le norme d'igiene per i prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Invariato

- (19) Tale semplificazione avrà inoltre come risultato una maggiore chiarezza per quanto riguarda le norme d'igiene specifiche relative a prodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La semplificazione delle norme d'igiene specifiche non deve tuttavia condurre alla deregolazione; occorre pertanto mantenere e garantire la tutela della salute pubblica e animale e rafforzare le norme d'igiene per i prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3 [emendamento proposto da COM(2000) 320].

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 1999/724/CE (GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32).

PROPOSTA INIZIALE

- (20) I prodotti in questione devono essere assoggettati, se del caso, alle misure di salvaguardia previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e di prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾.
- (21) Sono necessari controlli efficaci sui prodotti importati nella Comunità. Questo obiettivo può essere raggiunto mediante l'attuazione dei controlli prescritti dalla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾.
- (22) Pertanto la direttiva 90/667/CEE, la decisione 95/348/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme veterinarie e di polizia sanitaria applicabili nel Regno Unito e in Irlanda per il trattamento di taluni tipi di rifiuti destinati alla vendita su scala locale per l'alimentazione di determinate categorie di animali ⁽³⁾ e la decisione del Consiglio 1999/534/CE, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 97/735/CE ⁽⁴⁾ della Commissione, devono essere abrogate.
- (24) Per tener conto del progresso tecnico e scientifico, è opportuno instaurare una stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente istituito con decisione 68/361/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (25) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾. Pertanto esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa,

PROPOSTA MODIFICATA

- (20) I prodotti in questione devono essere assoggettati a precise norme di controllo veterinario ivi comprese ispezioni comunitarie e, se del caso, alle misure di salvaguardia previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e di prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾.

Invariato

- (23) L'attuazione dei nuovi requisiti sanitari definiti dal presente regolamento comporterà un adattamento da parte dell'industria. Pertanto, occorre prevedere un termine per l'attuazione dei requisiti in questione. Inoltre gli Stati membri devono informare la Commissione delle misure adottate per garantire la conformità con il regolamento dopo l'entrata in vigore dello stesso, di modo che la Commissione, sulla base delle informazioni ricevute, possa elaborare e presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio, corredata, se del caso, da proposte legislative.

Invariato

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29 Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 202 del 26.8.1995, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1***Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento reca quanto segue:
 - a) le norme sanitarie e di polizia sanitaria per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale al fine di evitare i rischi che tali prodotti potrebbero comportare per la salute pubblica o animale;
 - b) le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative all'immissione sul mercato, al commercio e all'importazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati, destinati a fini diversi dal consumo umano.
2. Ferme restando le pertinenti disposizioni sanitarie e di polizia sanitaria, il presente regolamento non si applica a quanto segue:
 - a) alle materie prime per alimenti per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto o da locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;
 - b) al latte e al colostro in forma liquida eliminati o utilizzati nell'azienda di origine;
 - c) alle carcasse o alle parti di animali selvatici non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili agli esseri umani o agli animali;
 - d) alle materie prime per gli alimenti per animali da compagnia da consumare in loco, ottenute da animali macellati nell'azienda di origine per essere utilizzati come prodotti alimentari esclusivamente dall'allevatore e dalla sua famiglia, conformemente alla normativa nazionale applicabile;
 - e) ai rifiuti della ristorazione, ad esclusione di:
 - i) quelli provenienti da mezzi di trasporto che operano a livello internazionale,
 - ii) quelli destinati a consumo da parte degli animali,
 - iii) quelli destinati ad essere utilizzati in un impianto di produzione di biogas o per il compostaggio; nonché
 - f) agli ovuli, agli embrioni e allo sperma destinati alla riproduzione.

PROPOSTA INIZIALE

3. Il presente regolamento fa salve le normative nazionali del settore veterinario sull'eradicazione ed il controllo di talune particolari malattie e l'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti e quelle che figurano all'allegato I:

- 1) *sottoprodotti di origine animale*: carcasse o parti di animali o prodotti di origine animale di cui agli articoli 4, 5 e 6 non destinati al consumo umano, ad esclusione di ovuli, embrioni, sperma e rifiuti della ristorazione;
- 2) *materiali della categoria 1*: sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 4;
- 3) *materiali della categoria 2*: sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 5;
- 4) *materiali della categoria 3*: sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6;
- 5) *animali*: qualsiasi animale vertebrato o invertebrato (inclusi pesci, rettili e anfibi);
- 6) *animali di allevamento*: qualsiasi animale detenuto, ingrassato o allevato per la produzione di alimenti (carni, latte, uova), lana, pelliccia, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto di origine animale;
- 7) *animali selvatici*: qualsiasi animale non detenuto dall'uomo, eccetto i pesci;
- 8) *animali da compagnia*: qualsiasi animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e tenuta dall'uomo a fini diversi dall'allevamento e da esso non consumata;
- 9) *autorità competente*: l'autorità centrale di uno Stato membro competente ad accertare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o qualsiasi autorità alla quale essa abbia delegato tale competenza;
- 10) *immissione sul mercato*: qualsiasi atto con il quale sottoprodotti di origine animale o prodotti da essi derivati oggetto del presente regolamento sono forniti a terzi a fini di vendita, sono ceduti a terzi in qualsiasi altra forma, a titolo oneroso o gratuito, ovvero sono immagazzinati ai fini della fornitura a terzi, indipendentemente dal fatto che detto atto abbia luogo in uno Stato membro, tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo o viceversa;

PROPOSTA MODIFICATA

3. Il presente regolamento fa salve le normative nazionali del settore veterinario sull'eradicazione ed il controllo di talune particolari malattie.

Invariato

1. *sottoprodotti di origine animale*: carcasse intere o parti di animali o prodotti di origine animale di cui agli articoli 4, 5 e 6 non destinati al consumo umano, compresi ovuli, embrioni, sperma e rifiuti della ristorazione;

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- 11) *scambi commerciali*: il commercio tra Stati membri di prodotti ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del trattato;
- 12) *produttore*: qualsiasi persona la cui attività sia volta alla produzione di sottoprodotti di origine animale;
- 13) *impianto di trasformazione*: qualsiasi impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animale;
- 14) *impianto di trasformazione di categoria 1*: qualsiasi impianto in cui materiali della categoria 1 vengono trasformati in vista dell'eliminazione finale o di un'ulteriore trasformazione;
- 15) *impianto di trasformazione di categoria 2*: qualsiasi impianto in cui materiali della categoria 2 vengono trasformati in vista dell'eliminazione finale o di un'ulteriore trasformazione;
- 16) *impianto di trasformazione di categoria 3*: qualsiasi impianto in cui materiali della categoria 3 vengono trasformati in materiale per mangimi;
- 17) *metodi di trasformazione*: i metodi di cui all'allegato III, capo III;
- 18) *impianto oleochimico di categoria 2*: impianto di trasformazione dei grassi fusi ottenuti dai materiali di categoria 2 o 3 alle condizioni definite nell'allegato IV, capo III;
- 19) *incenerimento*: l'eliminazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti da essi derivati in un impianto di incenerimento;
- 20) *coincenerimento*: l'eliminazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti da essi derivati in un impianto di coincenerimento;
- 21) *impianto di incenerimento*: impianto per l'eliminazione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/.../CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa all'incenerimento dei rifiuti);

PROPOSTA MODIFICATA

- 18) *impianto oleochimico di categoria 2*: impianto di trasformazione dei grassi fusi ottenuti dai materiali di categoria 2 alle condizioni definite nell'allegato IV, capo III;

- 18a) *Impianto oleochimico di categoria 3*: impianto di trasformazione dei grassi fusi ottenuti dai materiali della categoria 3;

Invariato

- 21) *impianto di incenerimento*: impianto per l'eliminazione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/76/CE ⁽¹⁾;

- 21a) *impianto di incenerimento di elevata capacità*: un impianto di incenerimento con una capacità uguale o superiore a 50 kg. all'ora di sottoprodotti animali;

- 21b) *impianto di incenerimento a bassa capacità*: un impianto di incenerimento con una capacità inferiore a 50 kg di sottoprodotti animali all'ora;

⁽¹⁾ COM(1998) 558 def.

⁽¹⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- 22) *impianto di coincenerimento*: impianto per l'eliminazione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/.../CE (... incenerimento dei rifiuti);
- 23) *discarica*: area di smaltimento dei rifiuti ai sensi della direttiva 1999/31/CE ⁽¹⁾ del Consiglio;
- 24) *impianto per la produzione di biogas*: impianto adibito alla produzione e alla raccolta di biogas derivante dalla degradazione biologica di materie organiche in condizioni anaerobiche;
- 25) *impianto di compostaggio*: impianto che provvede alla degradazione biologica di materiale organico in condizioni aerobiche;
- 26) *prodotti tecnici*: prodotti ottenuti da determinati sottoprodotti di origine animale, destinati a fini diversi dal consumo umano o animale; essi includono in particolare le pelli conciate e trasformate, i trofei di caccia, la lana trasformata, i peli, le setole, le piume e le parti di piume, i prodotti dell'apicoltura, il siero di equidi, gli emoderivati, i prodotti farmaceutici, i prodotti a base di ossa per la fabbricazione di porcellana, le colle e le gelatine, il letame trasformato;
- 27) *impianto tecnico*: impianto adibito alla fabbricazione di prodotti tecnici;
- 28) *impianto di transito di categoria 1 o 2*: impianto che provvede alla manipolazione e/o al magazzinaggio temporaneo di materiali non trasformati di categoria 1 o 2 in attesa del loro trasporto verso una destinazione finale. Questo tipo di impianto può essere utilizzato per talune attività preliminari di trasformazione quali l'asportazione delle pelli di ruminanti o le ispezioni «post mortem»;
- 29) *impianto di transito di categoria 3*: impianto che provvede alla cernita, al sezionamento, alla refrigerazione o al congelamento sotto forma di blocchi o al magazzinaggio temporaneo di materiali non trasformati di categoria 3, in attesa del loro trasporto verso una destinazione finale;
- 30) *centri di raccolta*: locali adibiti alla raccolta e al trattamento di determinati sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati come alimenti per le categorie di animali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c);
- 31) *impianto di magazzinaggio*: impianto, diverso dagli stabilimenti e dagli intermediari oggetto della direttiva 95/69/CE ⁽²⁾ del Consiglio, che provvede al magazzinaggio temporaneo dei sottoprodotti di origine animale trasformati in attesa di un'utilizzazione o eliminazione finale;
- 32) *sottoprodotti di origine animale non trasformati*: sottoprodotti di origine animale che sono stati sottoposti soltanto a refrigerazione o ad un altro trattamento mediante il quale gli organismi patogeni non vengono annientati con sufficiente sicurezza;

Invariato

⁽¹⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- 33) *proteine animali trasformate*: proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 e trattate in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come alimenti per animali, come fertilizzanti organici o ammendamenti oppure come ingredienti di alimenti per animali o animali da compagnia. Comprendono la farina di pesce, di carne, di ossa, di carne e di ossa, di sangue, di piume, di zoccoli, di corna, i ciccioli essiccati e altri prodotti affini, comprese le miscele o i prodotti contenenti tali prodotti;
- 34) *materie prime per mangimi*: ingredienti di origine animale destinati agli animali di allevamento; comprendono le proteine animali trasformate, i grassi fusi, l'olio di pesce, la gelatina e le proteine idrolizzate, il fosfato bicalcico, il latte e i prodotti lattiero-caseari;
- 35) *fertilizzanti organici e ammendamenti*: materiali di origine animale utilizzati, separatamente o in combinazione, per preservare o migliorare il nutrimento dei vegetali nonché le proprietà fisiche e chimiche dei terreni e la loro attività biologica; possono includere composti e residui di digestione derivanti dalla produzione di biogas;
- 36) *partita*: quantitativo di prodotto fabbricato, lavorato o imballato in condizioni praticamente identiche;
- 37) *grassi fusi*: grassi ottenuti dalla trasformazione di materiali di categoria 2 o 3;
- 38) *ciccioli*: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di grassi e acqua;
- 39) *alimenti per animali da compagnia*: alimenti destinati ad animali da compagnia materiali di categoria 3;
- 39) *alimenti per animali da compagnia*: alimenti destinati ad animali da compagnia che possono contenere materiali di categoria 3;
- 40) *articoli da masticare per animali*: prodotti commestibili non conciat, destinati agli animali da compagnia ed elaborati a partire da pelli di ungulati o da altre materie animali;
- Invariato
- 41) *impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia*: impianto adibito alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o ingredienti per tali alimenti o articoli da masticare la cui elaborazione richiede l'impiego di taluni sottoprodotti di origine animale;
- 42) *letame*: gli escrementi o l'urina di biungulati, equidi o volatili da cortile, con o senza lettiera, nonché il guano;
- 43) *TSE*: tutte le encefalopatie spongiformi trasmissibili ad eccezione di quelle riscontrabili nell'uomo;

PROPOSTA INIZIALE

44) *materiali specifici a rischio*: i materiali di cui all'allegato II, capo B, del regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione e controllo di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articolo 3

Prescrizioni di ordine generale

I sottoprodotti di origine animale e i prodotti da essi derivati sono raccolti, trasportati, immagazzinati, manipolati, trasformati, eliminati, immessi sul mercato, importati da paesi terzi e utilizzati in conformità del presente regolamento.

CAPITOLO II

**CATEGORIZZAZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO E
MAGAZZINAGGIO INTERMEDIO DEI SOTTOPRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE**

Articolo 4

Materiali di categoria 1

1. I materiali di categoria 1 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) tutte le parti del corpo, incluse le pelli, degli animali seguenti:

i) gli animali sospetti di essere affetti da una o in cui la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata, compresi gli animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;

ii) gli animali che non sono né animali d'allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali dei giardini zoologici e gli animali da circo;

PROPOSTA MODIFICATA

44) *materiali specifici a rischio*: i materiali di cui all'allegato V, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione e controllo di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾.

45) *Rifiuti della ristorazione*: tutti i rifiuti di ristoranti, mense e cucine, ivi comprese cucine aziendali e cucine domestiche;

46) *Zone remote*: zone in cui la concentrazione di bestiame è tanto bassa e gli impianti sono così distanti, che gli interventi necessari per la raccolta e il trasporto risulterebbero eccessivamente costosi rispetto a un'eliminazione in loco;

47) *Pascolo*: terreno coltivato a erba o altre sementi da erbaio sul quale possono brucare animali di allevamento.

Invariato

Invariato

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- iii) gli animali da laboratorio, come definiti all'articolo 2 della direttiva 86/609/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio;
- iv) gli animali selvatici non detenuti dall'uomo, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili agli esseri umani o agli animali.

b) i) i materiali specifici a rischio, compresi i ruminanti morti contenenti tali materiali;

c) i prodotti ottenuti da animali cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE e i prodotti di origine animale contenenti residui di contaminanti pericolosi per l'ambiente e altre sostanze elencate nel gruppo B, punto 3), dell'allegato I della direttiva 96/23/CE ⁽²⁾ del Consiglio, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;

d) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue degli impianti di trasformazione di categoria 1 e dei macelli in cui viene effettuata l'asportazione dei materiali specifici a rischio. Si tratta in particolare di mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli impianti stessi;

e) le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

2. Il materiale di categoria 1 sarà raccolto e trasportato al più presto conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 e, sarà avviato a:

a) l'eliminazione diretta come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto della direttiva .../.../CE (... incenerimento dei rifiuti);

b) i) i materiali specifici a rischio e;

ii) le carcasse di animali deceduti contenenti materiale specifico a rischio nel caso in cui, al momento dell'eliminazione, il materiale in questione non sia stato rimosso;

Invariato

d) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue degli impianti di trasformazione di categoria 1 e di altri impianti in cui viene effettuata l'asportazione dei materiali specifici a rischio. Si tratta in particolare di mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli impianti stessi;

e) i rifiuti della ristorazione provenienti da mezzi di trasporto internazionali,

f) le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3.

2. Il materiale di categoria 1 sarà raccolto e trasportato al più presto conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 e, se non disposto altrimenti agli articoli 21 e 21a, dopo essere stato contrassegnato in modo permanente nel caso di materiale specifico a rischio conformemente alle disposizioni del regolamento 999/2001, sarà avviato a:

a) l'eliminazione diretta come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 9a;

⁽¹⁾ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

PROPOSTA INIZIALE

- b) la lavorazione in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10, al materiale risultante sarà apposto successivamente eliminato come rifiuto mediante incenerimento o coincenerimento in un inceneritore o in un impianto di;
- c) la lavorazione, fatta eccezione per il materiale al paragrafo 1(a)(i), in un impianto di trasformazione omologato conformemente all'articolo 10 secondo il metodo 1 di cui all'Allegato III, Capitolo III, e al materiale risultante successivamente eliminato come rifiuto in una discarica omologata ai sensi della direttiva 1999/31/CE;
- d) l'eliminazione con altri metodi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, una volta sentito il comitato scientifico competente.
3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedio dei materiali di categoria 1 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti a norma dell'articolo 9.
4. In deroga al paragrafo 2, gli animali da compagnia morti possono essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento in conformità dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

*Articolo 5***Materiali di categoria 2**

1. I materiali di categoria 2 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:
- a) il letame di tutte le specie animali e il contenuto del tubo digerente dei mammiferi;
- b) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento di depurazione delle acque reflue dei mattatoi diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2; trattasi in particolare di mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli impianti stessi;

PROPOSTA MODIFICATA

- b) la lavorazione in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10, dopo una trasformazione con i metodi da 1 a 5 di cui all'Allegato III, Capitolo III ovvero, nel caso in cui sia richiesto dall'autorità competente, metodo di lavorazione 1, nel qual caso al materiale risultante sarà apposto un marchio indelebile, se tecnicamente possibile un marchio olfattivo, conformemente all'Allegato IV, Capitolo I, e successivamente eliminato come rifiuto mediante incenerimento o coincenerimento in un inceneritore o in un impianto di coincenerimento conformemente alle disposizioni dell'articolo 9a;
- c) la lavorazione, fatta eccezione per il materiale di cui al paragrafo 1(a)(i), in un impianto di trasformazione omologato conformemente all'articolo 10 secondo il metodo 1 di cui all'Allegato III, Capitolo III, e al materiale risultante sarà apposto un marchio indelebile, qualora tecnicamente possibile, un marchio olfattivo, conformemente alle disposizioni dell'Allegato IV, Capitolo I e successivamente eliminato come rifiuto mediante sotterramento in una discarica omologata ai sensi della direttiva 1999/31/CE;
- Invariato
3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedio dei materiali di categoria 1 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito della categoria 1 riconosciuti a norma dell'articolo 9.
4. I metodi di eliminazione di cui ai trattini da (a) a (d) del paragrafo 2 saranno riesaminati alla luce dei recenti sviluppi scientifici conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 (2), dopo consultazione del comitato scientifico competente.
5. Il materiale di categoria 1, diverso dai prodotti derivati citati all'Allegato VI, non sarà esportato verso paesi terzi.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

c) i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di contaminanti elencati nel gruppo B, punti 1) e 2), dell'allegato I della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;

d) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3;

e) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3.

2. Dopo essere stati raccolti e trasportati senza indugio, conformemente all'articolo 7, i materiali di categoria 2 sono sottoposti a quanto segue

a) eliminazione come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto ai sensi della direttiva .../.../CE [... incenerimento dei rifiuti];

b) trasformazione in un impianto di trasformazione approvato ai sensi dell'articolo 10, nonché:

i) i materiali risultanti devono essere eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento omologato ai sensi della direttiva .../.../CE [... incenerimento dei rifiuti] o trasferiti in una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE, o

ii) grassi fusi, devono essere sottoposti, presso un impianto oleochimico omologato a norma dell'articolo 11, a un ulteriore trattamento di trasformazione in derivati lipidici da incorporare ai fertilizzanti organici o agli ammendamenti o destinati ad altro uso tecnico;

c) trasformati in un impianto di trasformazione omologato conformemente all'articolo 10, il metodo 1 di lavorazione di cui all'Allegato III, Capitolo III, e:

PROPOSTA MODIFICATA

d) i prodotti di origine animale, diversi dal materiale della categoria 1, importati da paesi terzi e che, nel corso delle ispezioni ai sensi della legislazione comunitaria, non risultano conformi ai requisiti veterinari relativi alle importazioni nel territorio comunitario, a meno che non vengano rispettati ovvero l'importazione venga accettata in base a criteri restrittivi indicati nella legislazione comunitaria.

e) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3;

f) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3.

2. Dopo essere stati raccolti e trasportati senza indugio, conformemente all'articolo 7, i materiali di categoria 2 sono sottoposti a quanto segue, salvo il caso in cui sia disposto altrimenti agli articoli 21 e 21a,

a) eliminazione come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 9a;

b) trasformazione in un impianto di trasformazione approvato ai sensi dell'articolo 10, applicando i metodi di trasformazione da 1 a 5 di cui all'Allegato III, Capitolo III ovvero, nel caso sia richiesto dall'autorità competente, il metodo di lavorazione 1, nel qual caso al materiale risultante sarà applicato un marchio indelebile, se tecnicamente possibile un marchio olfattivo, conformemente alle disposizioni dell'Allegato IV Capitolo I, nonché:

i) eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento omologato ai sensi dell'articolo 9a, o

ii) nel caso dei grassi fusi, devono essere sottoposti, presso un impianto oleochimico di categoria 2 omologato a norma dell'articolo 11, a un ulteriore trattamento di trasformazione in derivati lipidici da incorporare ai fertilizzanti organici o agli ammendamenti o destinati ad altro uso tecnico diverso dalla produzione di cosmetici, prodotti farmaceutici e sanitari;

c) trasformati in un impianto di trasformazione omologato conformemente all'articolo 10, mediante il metodo 1 di lavorazione di cui all'Allegato III, Capitolo III, nel qual caso al materiale risultante sarà applicato un marchio indelebile, se tecnicamente possibile un marchio olfattivo, conformemente alle disposizioni dell'Allegato IV Capitolo I, e:

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- i) materiale aleuronico risultante, utilizzato come fertilizzante organico o ammendamento, ovvero
- ii) i materiali risultanti devono essere trattati presso un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti dagli Stati membri a norma dell'articolo 12
- d) nel caso dei materiali di origine ittica, insilati secondo modalità da adottare conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
- e) nel caso del letame, del contenuto del tubo digerente e dei materiali raccolti dai mattatoi di cui al paragrafo 1, lettera b):
 - i) utilizzati senza trasformazione come materie prime presso un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio oppure sottoposti a trattamento presso un impianto tecnico a tal fine riconosciuto;
 - ii) se non si sospetta che possano diffondere gravi malattie trasmissibili, sparsi sui terreni conformemente al presente regolamento;
- f) eliminati con altri metodi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, sentito il comitato scientifico competente.

3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedio dei materiali di categoria 2 devono essere effettuati unicamente presso impianti di transito riconosciuti a norma dell'articolo 9.

4. In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente può se del caso decidere di autorizzare l'eliminazione di materiali di categoria 2 come rifiuti tramite sotterramento «in loco» nelle seguenti fattispecie:

- i) qualora la presenza diffusa di una malattia epizootica comporti un carico eccessivo per l'impianto di trasformazione o di incenerimento,
- ii) qualora i sottoprodotti animali interessati provengano da luoghi difficilmente accessibili e, pertanto, i quantitativi e le distanze da coprire non ne giustifichino la raccolta.

L'esecuzione del sotterramento deve essere conforme all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

- i) nel caso del materiale aleuronico risultante, utilizzato come fertilizzante organico o ammendamento conformemente ai requisiti, qualora ve ne siano, adottati nell'ambito della procedura di cui all'articolo 33(2), dopo consultazione del Comitato scientifico competente, ovvero
- ii) trattati presso un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'articolo 12 ovvero
- iii) eliminati come rifiuti mediante sotterramento in una discarica conformemente alle disposizioni della direttiva 1999/31/CE;

d) nel caso dei materiali di origine ittica, insilati o compostati secondo modalità da adottare conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

Invariato

3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedio dei materiali di categoria 2 diversi dal letame devono essere effettuati unicamente presso impianti di transito di categoria 2 riconosciuti a norma dell'articolo 9.

4. I metodi di eliminazione di cui ai trattini da a) a f) del paragrafo 2 sono riveduti alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 (2), dopo consultazione del comitato scientifico competente.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 6

Materiali di categoria 3

1. I materiali di categoria 3 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

- a) tutte le parti di animali macellati, dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
- b) tutte le parti di animali macellati, dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili agli esseri umani o agli animali e provenienti da carcasse dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
- c) le pelli, gli zoccoli e le corna, le setole di suini e le piume ottenute da animali macellati in un mattatoio e considerati atti alla macellazione in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;
- d) il sangue ottenuto da animali macellati in un mattatoio e considerati atti alla macellazione in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;
- e) i sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;
- f) i prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, originariamente destinati al consumo umano, ma in seguito riservati al consumo animale per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presenti alcun rischio per la salute umana o animale qualora siano destinati ad animali d'allevamento e non siano stati trasformati conformemente alle norme di polizia sanitaria vigenti per la produzione di rifiuti alimentari;
- g) il latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie infettive trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il latte;
- h) i pesci e gli altri animali marini ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;

5. Il materiale di categoria 2, diverso dai prodotti derivati di cui all'Allegato VI, non è esportato ai paesi terzi.

Invariato

- c) le pelli, gli zoccoli e le corna, le setole di suini e le piume ottenute da animali macellati in un mattatoio e considerati atti alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;
- d) il sangue ottenuto da animali macellati in un mattatoio e considerati atti alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;

Invariato

- f) i prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, diversi dai rifiuti della ristorazione originariamente destinati al consumo umano, ma in seguito riservati al consumo animale per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presenti alcun rischio per la salute umana o animale;

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- i) le frattaglie fresche di pesce provenienti da stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;
- j) i gusci, i sottoprodotti dei centri di incubazione e quelli ottenuti da uova incrinare provenienti da animali che non presentano sintomi clinici di malattie infettive trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso i prodotti medesimi;
- k) il sangue, le pelli, gli zoccoli, le piume, la lana, le corna, i peli e le pellicce ottenuti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie infettive trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso i prodotti medesimi;

2. Il materiale della categoria 3 sarà raccolto e trasportato quanto prima, e dell'articolo 7, ai fini di:

- a) eliminazione come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto ai sensi della direttiva .../.../CE [... incenerimento dei rifiuti];
- b) trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 15;
- c) trasformazione presso un impianto tecnico riconosciuto a norma dell'articolo 16;
- d) impiego come materie prime presso un impianto di produzione di alimenti per animali riconosciuto a norma dell'articolo 16;
- e) trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10 o un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 15 e i materiali risultanti vengano eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma della direttiva .../.../CE [... incenerimento dei rifiuti], ovvero presso una discarica riconosciuta ai sensi della direttiva 1999/31/CE; oppure
- f) trasformazione presso un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'articolo 12,

3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedio dei materiali di categoria 3 sono autorizzati unicamente presso gli impianti di transito riconosciuti a norma dell'articolo 9.

PROPOSTA MODIFICATA

- l) i rifiuti della ristorazione diversi da quelli indicati all'articolo 4(1)(e).

2. Il materiale della categoria 3 sarà raccolto e trasportato quanto prima, refrigerato conformemente alle disposizioni dell'Allegato II, e dell'articolo 7, fatto salvo il caso in cui sia disposto altrimenti agli articoli 21 e 21a, ai fini di:

- a) eliminazione immediata come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 9a;

Invariato

- c) lavorazione presso un impianto tecnico riconosciuto a norma dell'articolo 16;

Invariato

- e) trasformazione presso un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 10 o un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 15 e i materiali risultanti vengano eliminati come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento presso un impianto di incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 9a, ovvero presso una discarica riconosciuta ai sensi della direttiva 1999/31/CE;

- f) trasformazione presso un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'articolo 12, oppure

- g) nel caso dei rifiuti della ristorazione di cui al paragrafo 1(l), trasformati in un impianto per la produzione di biogas o compostati conformemente alle norme previste nella procedura di cui all'articolo 33(2), ovvero, in attesa dell'adozione di dette norme, conformemente alle disposizioni nazionali.

3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedio dei materiali di categoria 3 sono autorizzati unicamente presso gli impianti di transito della categoria 3 riconosciuti a norma dell'articolo 9.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 7***Raccolta e trasporto**

I sottoprodotti di origine animale, trasformati e non, sono raccolti, trasportati e identificati conformemente all'allegato II.

Le tre categorie di sottoprodotti animali verranno mantenute totalmente separate nel corso della manipolazione, raccolta e trasporto e saranno:

*Articolo 8***Registri**

1. I produttori che spediscono prodotti di origine animale a partire da qualsiasi stabilimento conservano un registro contenente, per ciascuna partita, i seguenti dati:

- a) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
- b) il quantitativo e la descrizione del materiale;
- c) la destinazione della partita; e
- d) il nome del trasportatore.

2. Gli addetti al trasporto di sottoprodotti di origine animale registrano, all'atto del prelevamento, i seguenti dati:

- a) l'indirizzo dello stabilimento da cui i materiali sono stati prelevati;
- b) la data di prelevamento;

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

1. I sottoprodotti di origine animale, trasformati e non, sono raccolti, trasportati e identificati conformemente all'allegato II.

Invariato

- a) nel caso del materiale della categoria 1 e della categoria 2 e dei prodotti derivati di cui agli articoli 4 e 5, marchiati in modo indelebile, ove tecnicamente possibile con marchio olfattivo, conformemente all'Allegato IV, Capitolo I;
- b) nel caso dei materiali della categoria 3, immagazzinati e trasportati refrigerati o surgelati, conformemente alle disposizioni degli Allegati II e VIII e tenuti separati, per specie animali.

2. Durante il trasporto i sottoprodotti animali e i prodotti lavorati saranno accompagnati da un documento commerciale ovvero, nel caso in cui lo richieda il presente regolamento, un certificato sanitario. Il documento commerciale e il certificato sanitario saranno conformi ai requisiti e saranno conservati per il periodo indicato all'Allegato II.

3. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di adeguati accordi per permettere la raccolta e il trasporto di materiale della categoria 1 e della categoria 2 conformemente alle disposizioni dell'Allegato II.

Invariato

- b) il quantitativo e la descrizione del materiale e del marcatore, se del caso;

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- c) il quantitativo e la descrizione del materiale;
- d) la loro destinazione.
3. I destinatari dei sottoprodotti di origine animale conservano un registro contenente i seguenti dati:
- a) la data di arrivo dei materiali;
- b) l'indirizzo dello stabilimento da cui i materiali sono stati spediti;
- c) il quantitativo e la descrizione del materiale;
- d) il nome e l'indirizzo del trasportatore.
4. I registri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono conservati per un periodo di almeno due anni ai fini della loro presentazione alle autorità competenti.

Articolo 9

Impianti di transito e di magazzinaggio

1. Gli impianti di transito e di magazzinaggio devono essere riconosciuti dall'autorità competente.
2. Ai fini del riconoscimento, gli stabilimenti di transito di categoria 1 o 2 devono soddisfare le seguenti condizioni:
- a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato VIII, capo I;
- b) manipolare e immagazzinare materiali di categoria 1 o 2 conformemente all'allegato VIII, capo II, parte B;
- c) avere applicato la procedura di autocontrollo di cui all'articolo 22;
- d) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 23.
3. Ai fini del riconoscimento, gli stabilimenti di transito di categoria 3 devono soddisfare le seguenti condizioni:
- a) conforme ai requisiti dell'Allegato VIII, Capitolo I;
- b) manipolare e immagazzinare materiali di categoria 3 conformemente all'allegato VIII, capo II, parte A;
- c) avere applicato la procedura di autocontrollo di cui all'articolo 22;
- d) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 23.

PROPOSTA MODIFICATA

- c) il quantitativo e la descrizione del materiale e del marcatore, se del caso;
- Invariato
- c) il quantitativo e la descrizione del materiale e del marcatore, se del caso;
- Invariato

1. Gli impianti di transito e di magazzinaggio delle categorie 1, 2 e 3 devono essere riconosciuti dall'autorità competente.

Invariato

- a) essere fisicamente separati dagli impianti destinati al materiale di categoria 1 e 2 ed essere conforme ai requisiti dell'Allegato VIII, Capitolo I;

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

4. Ai fini del presente riconoscimento, gli stabilimenti di magazzinaggio devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato VIII, capo III;
- b) provvedere al magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale conformemente all'allegato VIII, capo III, punto 3;
- c) essere controllati dall'autorità competente.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 9a***Riconoscimento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento**

1. L'incenerimento e il coincenerimento dei prodotti lavorati avrà luogo conformemente alle disposizioni della direttiva 2000/76/CE. L'incenerimento e il coincenerimento dei sottoprodotti animali avrà luogo conformemente alle disposizioni della direttiva 2000/76/CE ovvero, nel caso in cui questa non si applichi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono approvati ai sensi della citata direttiva, ovvero conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. Ai fini del riconoscimento da parte dell'autorità competente per l'eliminazione dei sottoprodotti animali, un impianto di incenerimento o di coincenerimento di elevata capacità, che non rientra nel campo d'applicazione della direttiva 2000/76/CE, deve:

- a) soddisfare i requisiti generali indicati all'Allegato, XII, Capitolo I;
- b) soddisfare i requisiti operativi indicati all'Allegato, XII, Capitolo II;
- c) soddisfare i requisiti indicati all'Allegato, XII, Capitolo III, relativi alle acque reflue;
- d) soddisfare i requisiti indicati all'Allegato, XII, Capitolo IV, relativi ai residui;
- e) soddisfare i requisiti relativi alla misurazione della temperatura indicati all'Allegato, XII, Capitolo V nonché
- f) soddisfare i requisiti per quanto riguarda il funzionamento anomalo indicati all'Allegato, XII, Capitolo VI.

3. Per essere riconosciuti dall'autorità competente ai fini dell'eliminazione di sottoprodotti animali, un impianto di incenerimento e coincenerimento a bassa capacità, che non rientra nella sfera di riferimento della direttiva 2000/76/CE deve:

- a) essere utilizzato esclusivamente per l'eliminazione di animali da compagnia deceduti e/o materiale di categoria 2 e 3;
- b) se situato in un'azienda, essere utilizzato soltanto per l'eliminazione di materiale dell'azienda in questione;
- c) soddisfare i requisiti generali indicati all'Allegato, XII, Capitolo I;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- d) soddisfare le condizioni operative applicabili di cui all'Allegato, XII, Capitolo II;
 - e) soddisfare i requisiti di cui all'Allegato, XII, Capitolo IV, relativi ai residui;
 - f) conformarsi ai requisiti di misurazione della temperatura di cui all'Allegato XII, Capitolo V; e
 - g) conformarsi alle condizioni relative al funzionamento anormale di cui all'Allegato XII, Capitolo VI.
4. Il riconoscimento viene sospeso immediatamente se le condizioni in base alle quali è stato concesso non sono più rispettate.
5. I requisiti dei paragrafi 2 e 3 possono essere modificati alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche conformemente alla procedura di cui all'articolo 33(2), dopo consultazione del Comitato scientifico competente.

CAPITOLO III

Invariato

**RICONOSCIMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE
DI CATEGORIA 1 E 2, DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI
BIOGAS, DEGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DEGLI
IMPIANTI OLEOCIMICI**

Articolo 10

**Riconoscimento degli impianti di trasformazione di
categoria 1 e 2**

1. Gli Stati membri riconoscono, per tutto o parte del loro territorio, uno o più impianti di trasformazione di categoria 1 e 2 incaricati della raccolta e della trasformazione dei materiali di categoria 1 e 2. Uno Stato membro può decidere di designare un impianto di trasformazione di categoria 1 e 2 situato in un altro Stato membro, previo accordo di quest'ultimo.
2. Ai fini del riconoscimento da parte dell'autorità competente, gli impianti di trasformazione di categoria 1 e 2 devono soddisfare le seguenti condizioni:
- a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato III, capo I;
 - b) provvedere alla manipolazione, alla trasformazione e al magazzinaggio dei materiali di categoria 1 o 2 conformemente all'allegato III, capo II e all'allegato IV, capo I;
 - c) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'allegato III, capo V;
 - d) avere applicato la procedura di autocontrollo di cui all'articolo 22;
 - e) essere controllati dall'autorità competente conformemente all'articolo 23;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

f) stabilire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici secondo i procedimenti impiegati,

g) fare in modo che i prodotti ottenuti dalla trasformazione soddisfino i requisiti di cui all'allegato IV, capo I.

3. Il riconoscimento viene sospeso immediatamente se le condizioni in base alle quali è stato concesso non sono più rispettate.

*Articolo 11***Riconoscimento degli impianti oleochimici**

1. Gli impianti oleochimici sono soggetti a riconoscimento dell'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti oleochimici devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) provvedere alla trasformazione dei grassi fusi conformemente alle norme di cui all'allegato IV, capo III;

b) definire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici secondo i procedimenti impiegati,

c) conservare un registro delle informazioni ottenute in applicazione della lettera b) per poterlo presentare all'autorità competente;

d) essere soggetti a una supervisione esercitata dall'autorità competente per assicurarsi che il conduttore o il gerente dello stabilimento rispettino i requisiti del presente regolamento.

3. Il riconoscimento viene sospeso immediatamente se le condizioni in base alle quali è stato concesso non sono più rispettate.

*Articolo 12***Riconoscimento degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio**

1. Gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio che provvedono alla trasformazione dei sottoprodotti di origine animale sono soggetti a riconoscimento dell'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti oleochimici della categoria 2 devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) provvedere alla trasformazione dei grassi fusi provenienti da materiali della categoria 2 conformemente alle norme di cui all'allegato IV, capo III;

Invariato

3. Ai fini del riconoscimento, gli impianti oleochimici della categoria 3 devono provvedere alla trasformazione dei grassi fusi provenienti esclusivamente da materiale della categoria 3 ed essere conformi ai requisiti per gli impianti oleochimici della categoria 2, conformemente al paragrafo 2.

4. Il riconoscimento viene sospeso immediatamente se le condizioni in base alle quali è stato concesso non sono più rispettate.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, capo II, A;
- b) provvedere alla manipolazione e alla trasformazione dei sottoprodotti di origine animale conformemente all'allegato IV, capo II, B e C;
- c) essere controllati dall'autorità competente;
- d) definire ed attuare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici;
- e) verificare che i residui della digestione siano conformi alle norme microbiologiche di cui all'allegato IV, capo II, D.

3. Il riconoscimento viene sospeso immediatamente se le condizioni in base alle quali è stato concesso non sono più rispettate.

Articolo 13

**Spedizione di sottoprodotti di origine animale trasformati
verso impianti di incenerimento o coincenerimento o
verso discariche**

1. I sottoprodotti di origine animale trasformati possono essere avviati all'eliminazione mediante incenerimento o coincenerimento o verso discariche solo alle condizioni seguenti:

- a) i sottoprodotti di origine animale devono essere:
 - i) trasportati in contenitori o veicoli coperti ed ermeticamente chiusi recanti, chiaramente indicate, le diciture «Inadatto al consumo animale — Destinato esclusivamente a incenerimento/coincenerimento/discarica», a seconda dei casi;
 - ii) spediti esclusivamente verso impianti di incenerimento o coincenerimento riconosciuti a norma della direttiva . . ./CE [. . . incenerimento dei rifiuti] o verso discariche riconosciute a norma della direttiva 1999/31/CE;
- b) l'autorità competente del luogo di origine deve informare l'autorità competente del luogo di destinazione sulla spedizione di ogni singola partita;
- c) l'autorità competente del luogo di destinazione deve informare l'autorità competente del luogo di origine sull'arrivo di ogni singola partita;
- d) l'autorità competente del luogo di destinazione deve assicurarsi che l'impianto o la discarica designati utilizzino la partita esclusivamente per gli impieghi stabiliti e conservino una completa documentazione, che dimostri il rispetto del presente regolamento.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. I sottoprodotti di origine animale trasformati possono essere spediti verso altri Stati membri ai fini dell'eliminazione mediante incenerimento o coincenerimento solo nel rispetto delle condizioni seguenti:

- a) lo Stato membro di destinazione deve aver autorizzato l'invio del suddetto materiale;
- b) i sottoprodotti di origine animale devono essere:
 - i) accompagnati da un certificato ufficiale conforme a quello riprodotto nell'allegato VII;
 - ii) trasportati in contenitori o veicoli coperti ed ermeticamente chiusi recanti, chiaramente indicata, la dicitura «Inadatto al consumo animale — Destinato esclusivamente a incenerimento o coincenerimento», se del caso nelle lingue degli Stati membri di origine, di destinazione e di transito;
 - iii) inoltrati direttamente all'impianto di incenerimento o coincenerimento;
- c) gli Stati membri che inviano sottoprodotti di origine animale trasformati ad altri Stati membri debbono, mediante il sistema ANIMO, informare l'autorità competente del luogo di destinazione di ogni singola partita inviata; il messaggio ANIMO deve contenere la dicitura «Inadatto al consumo animale — Destinato esclusivamente a incenerimento o coincenerimento»;
- d) gli Stati membri di destinazione debbono informare, mediante il sistema ANIMO, l'autorità competente del luogo d'origine dell'arrivo di ogni singola partita;
- e) gli Stati membri di destinazione devono assicurarsi che gli impianti o la discarica designati sul proprio territorio utilizzino la partita esclusivamente per i fini autorizzati e conservino una documentazione completa, che dimostri il rispetto del presente regolamento.

CAPITOLO IV

**IMMISSIONE SUL MERCATO DI PROTEINE ANIMALI
TRASFORMATE E ALTRE MATERIE PRIME PER MANGIMI,
ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA, ARTICOLI DA
MASTICARE E PRODOTTI TECNICI**

*Articolo 14***Disposizioni generali di polizia sanitaria**

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che i sottoprodotti di origine animale di cui agli allegati V e VI non siano oggetto di scambi originari di un'azienda situata in una zona sottoposta a restrizioni a causa dell'insorgere di una malattia cui sia sensibile la specie da cui il prodotto è ottenuto o originari di un impianto o zona da cui i movimenti o gli scambi presentino un rischio per la situazione sanitaria degli Stati membri o di zone di Stati membri, salvo nel caso di prodotti trattati in conformità del presente regolamento.

PROPOSTA INIZIALE

2. Le misure di cui al paragrafo 1 devono garantire che i prodotti siano stati ottenuti a partire da animali conformi ai seguenti requisiti:

- a) provenire da un'azienda, un territorio o una parte di esso o, nel caso dei prodotti dell'acquacoltura, da un'azienda, una zona o una parte di essa, non soggetti a restrizioni di polizia sanitaria concernenti detti animali e prodotti, in particolare quelle contemplate dalle misure di controllo delle malattie imposte dalla normativa comunitaria o connesse alla presenza di una malattia trasmissibile grave di cui alla direttiva 92/119/CE ⁽¹⁾ del Consiglio;
- b) non essere stati macellati in un impianto in cui erano presenti, al momento della macellazione, animali colpiti o che si sospetta fossero colpiti da una delle malattie oggetto delle norme di cui alla lettera a).

3. Nel rispetto delle misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 2, lettera a), la commercializzazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non sono infetti né sospettati di esserlo, è autorizzata purché, a seconda dei casi i prodotti siano conformi a quanto segue:

- a) sono stati ottenuti, manipolati, trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti conformi a tutti i requisiti di polizia sanitaria, o in momenti diversi;
- b) sono stati sottoposti a un trattamento atto ad eliminare qualsiasi rischio per la salute degli animali conformemente al presente regolamento ed effettuato presso uno stabilimento a tal fine riconosciuto dallo Stato membro in cui si è verificato il problema di polizia sanitaria;
- c) sono adeguatamente identificati.
- d) rispettano le condizioni speciali di cui agli allegati V e VI, o le norme d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

In situazioni specifiche, condizioni diverse da quelle previste al primo comma possono essere introdotte con decisioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Tali decisioni tengono conto in particolare delle misure o analisi cui vanno sottoposti gli animali e delle caratteristiche specifiche che la malattia assume nelle specie interessate; esse inoltre precisano le misure necessarie per tutelare la salute degli animali nella Comunità.

*Articolo 15***Riconoscimento degli impianti di trasformazione di categoria 3**

1. Gli impianti di trasformazione di categoria 3 sono soggetti a riconoscimento dell'autorità competente.

PROPOSTA MODIFICATA

3. Nel rispetto delle misure di controllo delle malattie di cui al paragrafo 2, lettera a), la commercializzazione di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui agli Allegati V e VI non trasformati provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non sono infetti né sospettati di esserlo, è autorizzata purché, a seconda dei casi i prodotti siano conformi a quanto segue:

Invariato

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

PROPOSTA INIZIALE

2. Ai fini del riconoscimento, gli stabilimenti di trasformazione di categoria 3 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere conformi ai requisiti dell'Allegato III, Capitolo I e II e dell'Allegato V;
- b) provvedere alla manipolazione, alla trasformazione e al magazzinaggio dei materiali di categoria 3 conformemente all'allegato V;
- c) essere stati convalidati dall'autorità competente conformemente all'allegato III, capo V;
- d) essere stati sottoposti all'autocontrollo di cui all'articolo 22 e a un controllo dell'autorità competente conformemente all'articolo 23;
- e) fare in modo che, dopo la trasformazione, i prodotti siano conformi ai requisiti di cui all'allegato V, capo I.

3. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano a mancare le condizioni alle quali era stato concesso.

*Articolo 16***Riconoscimento degli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e degli impianti tecnici**

1. Gli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e gli impianti tecnici sono soggetti a riconoscimento dell'autorità competente.

2. Ai fini del riconoscimento, gli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e gli impianti tecnici devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) impegnarsi, in funzione dei requisiti specifici previsti nell'allegato VI per i prodotti ottenuti dall'impianto, a quanto segue:
 - i) rispettare le condizioni di produzione specifiche di cui al presente regolamento;
 - ii) stabilire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici secondo i procedimenti impiegati,
 - iii) in base ai prodotti, prelevare campioni da analizzarsi in laboratori riconosciuti dall'autorità competente per verificare che le norme stabilite dal presente regolamento siano rispettate;
 - iv) conservare una documentazione delle informazioni ottenute in applicazione dei punti ii) e iii) da presentare all'autorità competente; i risultati dei controlli e delle prove devono essere conservati per almeno due anni;

PROPOSTA MODIFICATA

- a) essere fisicamente separati dagli impianti di trasformazione di materiale della categoria 1 e 2 ed essere conformi ai requisiti dell'Allegato III, Capitolo I e II e dell'Allegato V;

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- v) se dall'esito delle analisi di laboratorio di cui al punto iii) o da altre informazioni a disposizione emerge l'esistenza di un grave rischio sanitario o di polizia sanitaria, informarne l'autorità competente;
 - vi) spedire ai fini degli scambi soltanto prodotti corredati da un documento commerciale che precisi la natura del prodotto, il nome ed eventualmente il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento di produzione;
- b) essere soggetti a una supervisione esercitata dall'autorità competente per assicurarsi che l'addetto o il gerente dello stabilimento rispettino i requisiti del presente regolamento.
3. Il riconoscimento è sospeso immediatamente qualora vengano a mancare le condizioni alle quali era stato concesso.

*Articolo 17***Immissione sul mercato di proteine animali trasformate e altre materie prime per mangimi**

Gli Stati membri provvedono affinché le proteine animali trasformate e le altre materie prime per mangimi vengano immesse sul mercato unicamente se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) essere state elaborate in un impianto di trasformazione della categoria 3 riconosciuto e controllato conformemente alle disposizioni dell'articolo 15;
- b) essere state elaborate esclusivamente a partire da materiali di categoria 3 di cui alle lettere da a) a j) dell'articolo 6, paragrafo 1;
- c) essere state manipolate, trasformate, immagazzinate e trasportate conformemente all'allegato V;
- d) essere conformi alle norme di cui all'allegato V.

*Articolo 18***Immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici**

Gli Stati membri si accertano che gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare per animali e i prodotti tecnici, sono immessi sul mercato soltanto nei seguenti casi:

- a) se sono conformi alle norme specifiche di cui all'allegato VI;
- b) se provengono da stabilimenti riconosciuti e sorvegliati conformemente all'articolo 16.

PROPOSTA MODIFICATA

Immissione sul mercato ed esportazione di proteine animali trasformate e altre materie prime per mangimi

Gli Stati membri provvedono affinché le proteine animali trasformate e le altre materie prime per mangimi vengano immesse sul mercato o esportate unicamente se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) essere state elaborate in un impianto di trasformazione della categoria 3 riconosciuto e controllato conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 e in modo tale che il riciclaggio all'interno della stessa specie possa essere evitato;

Invariato

Immissione sul mercato ed esportazione di alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici

1. Gli Stati membri si accertano che gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare per animali e i prodotti tecnici, fatta eccezione per quanto indicato ai paragrafi 2 e 3, sono immessi sul mercato o esportati soltanto nei seguenti casi:

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 19***Misure di salvaguardia**

L'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE si applica ai prodotti contemplati negli allegati V e VI del presente regolamento.

*Articolo 20***Fertilizzanti organici e sostanze ammendanti**

lo spargimento sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendamenti diversi dal letame.

2. Gli Stati membri si accertano che i fertilizzanti organici o le sostanze ammendanti provenienti da prodotti lavorati, diversi da quelli prodotti da stallatico e contenuto dell'apparato digerente, sono immessi sul mercato o esportati soltanto se soddisfano gli eventuali requisiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 33(2), dopo consultazione del comitato scientifico competente.

3. Gli Stati membri si accertano che i derivati lipidici prodotti a partire da materiale della categoria 2 sono immessi sul mercato o esportati soltanto se:

- a) sono stati elaborati in un impianto oleochimico della categoria 2, riconosciuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, a partire da grassi fusi derivati da lavorazione di materiale della categoria 2 in un impianto di trasformazione della categoria 2, riconosciuto conformemente all'articolo 10, a seguito dell'attuazione di metodi di lavorazione da 1 a 5.
- b) sono stati manipolati, trasformati, immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato V;
- c) sono conformi alle norme specifiche dell'Allegato VI.

Invariato

Limitazioni dell'uso

1. Sono vietati i seguenti usi di sottoprodotti animali e relativi derivati:

- a) l'alimentazione di una specie animale con proteine animali lavorate provenienti dalle carcasse o da parti delle carcasse di animali della stessa specie;
- b) l'alimentazione di animali di allevamento, diversi dagli animali da pelliccia, con rifiuti della ristorazione o mangimi derivati dai rifiuti della ristorazione;
- c) lo spargimento sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendamenti diversi dal letame.

2. Le norme per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, ivi comprese quelle relative alle misure di controllo, sono adottate conformemente alla procedura indicata all'articolo 33(2). È possibile la concessione di deroghe dalle disposizioni del paragrafo 1(a), per quanto riguarda i pesci e gli animali da pelliccia, dopo consultazione del comitato scientifico competente.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO V

Invariato

DEROGHE*Articolo 21***Deroghe**

1. Gli Stati membri possono autorizzare quanto segue, sotto la supervisione veterinaria dell'autorità competente:

- a) l'uso di sottoprodotti di origine animale a fini diagnostici, didattici e di ricerca;
- b) l'uso di sottoprodotti di origine animale per attività di tassidermia presso impianti tecnici a tal fine riconosciuti a norma dell'articolo 16;
- c) nel rispetto delle norme di cui all'allegato IX, l'uso dei materiali di categoria 2, purché non provengano da animali uccisi o morti a seguito dalla presenza, sospetta o reale, di una malattia trasmissibile agli esseri umani o agli animali, nonché dei materiali di categoria 3 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j), per l'alimentazione dei seguenti animali:
 - i) animali da giardino zoologico;
 - ii) animali da circo;
 - iii) rettili che non sono animali da giardino zoologico o da circo;
 - iv) animali da pelliccia;
 - v) animali selvatici di specie in via di estinzione;
 - vi) animali selvatici di qualsiasi specie, qualora necessario a causa di condizioni alimentari difficili o per la preparazione di documentari;
 - vii) cani allevati in canili riconosciuti o mute di cani;
 - viii) vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca.

2. Qualora si avvalgono delle deroghe di cui al paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione e le comunicano le misure di controllo applicate per evitare raggiri nell'uso dei sottoprodotti di origine animale considerati.

3. Gli Stati membri compilano l'elenco degli utenti e dei centri di raccolta autorizzati e registrati a norma del paragrafo 1, lettera c), all'interno del proprio territorio. A fini ispettivi e di tracciabilità dell'origine dei prodotti in questione, ciascun utente e ciascun centro di raccolta ricevono un numero ufficiale.

PROPOSTA INIZIALE

I locali degli utenti e dei centri di raccolta sono sorvegliati dall'autorità competente, che deve avere libero accesso in qualsiasi momento a tutte le loro parti per accertare l'osservanza delle norme di cui al paragrafo 1, lettera c).

Qualora tale ispezione evidenzi che le suddette norme non vengono osservate, l'autorità competente adotta i provvedimenti opportuni.

4. Modalità di applicazione delle misure di controllo necessarie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 21a***Deroghe relative all'eliminazione di sottoprodotti animali**

1. L'autorità competente può, se del caso, decidere che:

- a) gli animali da compagnia deceduti, diversi dagli animali di cui all'articolo 4(1)(a)(i), possono essere eliminati come rifiuti mediante sotterramento;
- b) i seguenti sottoprodotti animali, provenienti da zone isolate, possono essere eliminati come rifiuti mediante incenerimento o sotterramento in loco:
 - i) materiale della categoria 1 di cui all'articolo 4(1)(b)(ii),
 - ii) materiali della categoria 2
 - iii) materiali della categoria 3
- c) i sottoprodotti animali possono essere eliminati come rifiuti mediante incenerimento o sotterramento in loco nel caso di un'epidemia che figura nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizootie, qualora l'autorità competente impedisca il trasporto all'impianto più vicino di trasformazione o incinerazione a causa del pericolo di diffusione dei rischi sanitari o a causa di un'epidemia diffusa che comporta un sovraccarico degli impianti in questione.

2. Non viene concessa alcuna deroga per quanto riguarda il materiale di categoria 1 di cui all'articolo 4(1)(a)(i).

3. Nel caso del materiale di categoria 1 di cui all'articolo 4(1)(b)(ii), l'incenerimento e il sotterramento possono avvenire conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 b) o c) soltanto nel caso l'autorità competente autorizzi e controlli la metodologia usata e si accerti che sia evitato qualsiasi rischio di trasmissione delle TSE.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

6. Modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri informano la Commissione circa:
- a) l'uso riservato per quanto riguarda le possibilità indicate al paragrafo 1(b) per il materiale della categoria 1 e della categoria 2;
 - b) i settori che si definiscono zone isolate ai sensi del paragrafo 1(b) e le motivazioni inerenti.
5. L'autorità competente adotta le misure necessarie:
- a) per garantire che l'incenerimento o il sotterramento dei sottoprodotti animali non metta in pericolo la salute umana o animale;
 - b) si impedisca l'abbandono, lo scarico o l'eliminazione non controllata di sottoprodotti animali.

Invariato

CAPITOLO VI

**CONTROLLI ED ISPEZIONI DA EFFETTUARE PRESSO GLI
IMPIANTI DI TRANSITO E GLI IMPIANTI DI
TRASFORMAZIONE**

*Articolo 22***Controlli effettuati dagli impianti stessi**

1. Gli operatori e i proprietari degli impianti di transito e degli impianti di trasformazione o i loro rappresentanti adottano tutte le misure necessarie per conformarsi al disposto del presente regolamento, e in particolare le seguenti: In particolare:

- a) l'identificazione e il controllo dei punti critici negli impianti considerati;
- b) la definizione e l'attuazione di metodi di sorveglianza e di controllo di detti punti critici;
- c) nel caso degli impianti di trasformazione, il prelievo di campioni rappresentativi di ciascuna partita trasformata al fine di verificarne la conformità con le norme stabilite dal presente regolamento per i prodotti interessati e il rispetto dei livelli massimi di residui fisico-chimici consentiti dalla normativa comunitaria;
- d) la registrazione dei risultati dei controlli e delle prove di cui alle lettere b) e c), che devono essere conservati per almeno due anni per poter essere messi a disposizione delle autorità competenti;

1. Gli operatori e i proprietari degli impianti di transito e degli impianti di trasformazione o i loro rappresentanti adottano tutte le misure necessarie per conformarsi al disposto del presente regolamento, e in particolare le seguenti: Essi mettono a punto e attuano una procedura permanente elaborata conformemente ai principi del sistema dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP). In particolare:

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

e) l'istituzione di un sistema che permetta di stabilire un nesso tra la partita spedita e il momento della sua produzione.

2. Qualora i risultati della prova su campioni prelevati a norma del paragrafo 1, lettera c), non siano conformi alle disposizioni del presente regolamento, l'operatore dell'impianto di trasformazione è tenuto a quanto segue:

- a) darne immediata notifica all'autorità competente;
- b) ricercarne le cause;
- c) curare che nessun materiale contaminato o sospetto di esserlo sia rimosso dall'impianto prima di essere stato nuovamente trasformato sotto il controllo diretto dell'autorità competente e che si sia proceduto ufficialmente ad un nuovo campionamento conformemente alle norme previste dal presente regolamento.

3. Modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

*Articolo 23***Controlli ufficiali**

1. Le autorità competenti procedono regolarmente ad ispezioni e controlli presso gli impianti di transito o gli impianti di trasformazione designati conformemente all'allegato III, capo IV.

2. La frequenza delle ispezioni e della sorveglianza dipende dalle dimensioni dell'impianto, dal tipo di prodotti elaborati nonché dalla valutazione dei rischi e dalle garanzie offerte conformemente al sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo.

3. Se dall'ispezione effettuata dall'autorità competente risulta che non sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dal presente regolamento, tale autorità deve adottare le misure appropriate. Qualora non siano osservate le disposizioni del presente articolo per quanto riguarda le norme microbiologiche e i tipi di controlli microbiologici, il fabbricante è tenuto a quanto segue:

- a) notificare immediatamente all'autorità competente tutti i particolari circa la natura del campione e la partita da cui è stato prelevato;
- b) trasformare o ritrasformare la partita contaminata sotto il controllo dell'autorità competente;
- c) aumentare la frequenza dei campionamenti e dei controlli di produzione;
- d) esaminare i rapporti sui sottoprodotti di origine animale corrispondenti al campione di prodotto finito;
- e) procedere a un'adeguata decontaminazione e ripulitura dell'impianto.

PROPOSTA INIZIALE

4. Modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

*Articolo 24***Frequenza dei controlli e delle analisi microbiologiche**

1. Le modalità e la frequenza dei controlli di cui agli articoli 22 e 23 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2. I metodi di riferimento da utilizzare per le analisi microbiologiche sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

*Articolo 25***Elenco degli impianti riconosciuti**

Ciascuno Stato membro compila per il proprio territorio l'elenco degli impianti riconosciuti a norma degli articoli da 9 a 12 e degli articoli 15 e 16. Ciascun impianto riceve un numero ufficiale di identificazione che corrisponde alla natura delle sue attività.

Gli Stati membri comunicano tale elenco e i relativi aggiornamenti agli altri Stati membri e alla Commissione.

CAPITOLO VII

CONTROLLI COMUNITARI*Articolo 26***Controlli comunitari**

1. Per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento, delle disposizioni adottate in base allo stesso e di tutte le misure di salvaguardia, la Commissione effettua, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, ispezioni sul posto e verifiche dei sistemi a tutti i livelli della produzione, dell'immissione sul mercato e dell'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati, anche per valutare l'organizzazione e il funzionamento delle autorità competenti negli Stati membri.

2. Le norme per l'attuazione del presente articolo, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 33(2).

PROPOSTA MODIFICATA

CONTROLLI COMUNITARI NEGLI STATI MEMBRI

Invariato

1. Per garantire un'applicazione uniforme del regolamento, gli esperti della Commissione effettuano ispezioni sul posto, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro sul cui territorio sono effettuati i controlli fornisce agli esperti l'assistenza necessaria per svolgere il loro compito. La Commissione informa le autorità competenti dei risultati delle ispezioni effettuate.

2. Le norme per l'attuazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla procedura di cooperazione con le autorità nazionali competenti, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 33(2).

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

CAPO VIII

Invariato

**DISPOSIZIONI SULL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI
TALUNI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI
PRODOTTI DA ESSI DERIVATI***Articolo 27***Disposizioni generali**

Le disposizioni sull'importazione da paesi terzi delle materie prime per mangimi di cui all'allegato V e degli alimenti per animali da compagnia, degli articoli da masticare per animali e dei prodotti tecnici di cui all'allegato VI non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelle sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti corrispondenti nella Comunità.

Tuttavia, l'importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia e delle relative materie prime, provenienti da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, è autorizzata a condizioni specifiche stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Le disposizioni sull'importazione da paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato V e degli alimenti per animali da compagnia, degli articoli da masticare per animali e dei prodotti tecnici di cui all'allegato VI non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelle sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti corrispondenti nella Comunità.

Tuttavia, l'importazione da paesi terzi di alimenti per animali da compagnia e delle relative materie prime, provenienti da animali trattati con talune sostanze vietate in forza della direttiva 96/22/CE, è autorizzata purché le materie prime siano dotate di marchio e a condizioni specifiche stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 28

Invariato

Divieti

Le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nella Comunità sono autorizzate esclusivamente nel quadro del presente regolamento.

*Articolo 29***Rispetto della normativa comunitaria**

1. I prodotti di cui agli allegati V e VI possono essere importati nella Comunità solo se soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. I prodotti di cui agli allegati V e VI, salvo altrimenti disposto negli stessi allegati, provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compreso in un elenco da redigere e aggiornare secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

L'elenco può essere combinato con altri elenchi definiti a fini sanitari o di polizia sanitaria.

Nel redigere tali elenchi si tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

- a) la normativa del paese terzo;
- b) l'organizzazione dell'autorità competente e dei suoi servizi ispettivi nel paese terzo, i poteri attribuiti a tali servizi e la sorveglianza a cui sono sottoposti, nonché l'autorità di cui detti servizi dispongono per vigilare sull'effettiva osservanza della normativa nazionale;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- c) le effettive condizioni sanitarie applicate alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, al magazzinaggio e alla spedizione di prodotti di origine animale destinati alla Comunità;
- d) le garanzie che possono essere fornite dal paese terzo in merito al rispetto delle pertinenti condizioni sanitarie;
- e) l'esperienza acquisita in materia di commercializzazione del prodotto proveniente dal paese terzo e i risultati dei controlli effettuati sulle importazioni;
- f) i risultati delle ispezioni eventualmente effettuate dalla Comunità nel paese terzo;
- g) la situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, degli altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, con particolare attenzione alle malattie esotiche degli animali e ad ogni aspetto della situazione sanitaria generale del paese stesso, che potrebbe comportare pericoli per la salute dei cittadini o degli animali nella Comunità;
- h) la regolarità e rapidità con cui il paese terzo fornisce informazioni circa la presenza nel suo territorio di malattie infettive o contagiose degli animali, in particolare di quelle menzionate negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) o, per quanto riguarda le malattie degli animali d'acquacoltura, delle malattie soggette a obbligo di denuncia elencate nel codice zoosanitario internazionale dell'UIE;
- i) le norme vigenti nel paese terzo e la relativa applicazione per quanto concerne la prevenzione e il controllo delle malattie infettive o contagiose degli animali, incluse le norme relative alle importazioni.

3. I prodotti di cui all'allegato V devono provenire da stabilimenti compresi in un elenco comunitario da redigere secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, sulla base di una comunicazione delle autorità competenti del paese terzo alla Commissione attestante che l'impianto è conforme ai requisiti comunitari ed è soggetto a controlli da parte di un servizio d'ispezione ufficiale nel paese terzo.

Gli elenchi approvati vengono modificati come segue:

- a) la Commissione informa gli Stati membri circa le modificazioni proposte dal paese terzo interessato agli elenchi di stabilimenti entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle modifiche medesime;
- b) gli Stati membri dispongono di sette giorni lavorativi, a decorrere dal ricevimento delle modifiche agli elenchi di stabilimenti di cui alla lettera a), per inviare osservazioni scritte alla Commissione;
- c) nel caso in cui almeno uno Stato membro presenti osservazioni scritte, la Commissione ne informerà gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi e iscriverà il punto all'ordine del giorno della prossima riunione del comitato veterinario permanente per decidere secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

d) qualora non si riceva alcun commento da parte degli Stati membri entro il termine previsto alla lettera b), le modifiche agli elenchi saranno considerate da essi accettate; la Commissione informerà gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi e le importazioni da tali stabilimenti saranno autorizzate nei cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione da parte degli Stati membri di tale informazione.

4. I prodotti di cui all'allegato VI devono provenire da stabilimenti riconosciuti e registrati dall'autorità competente dei paesi terzi.

5. I prodotti spediti di cui agli allegati V e VI, salvo disposizioni contrarie contenute negli stessi allegati, devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato X attestante che i prodotti stessi soddisfano le condizioni previste in detti allegati e provengono da stabilimenti che assicurano il rispetto di tali condizioni.

*Articolo 30***Equivalenza**

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, può essere adottata una decisione con cui si riconosce che le misure sanitarie applicate da un paese terzo, da un gruppo di paesi terzi o da una regione di un paese terzo, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, al magazzinaggio e al trasporto di una o più categorie di prodotti di cui agli allegati V e VI, offrono garanzie equivalenti a quelle applicate nella Comunità, purché il paese terzo fornisca prove oggettive al riguardo.

La decisione precisa le condizioni relative all'importazione di sottoprodotti di origine animale da tale paese, gruppo di paesi o regione.

2. Le condizioni d'importazione di cui al paragrafo 1 concernono tra l'altro quanto segue:

- a) la natura ed il contenuto del certificato sanitario che deve accompagnare il prodotto;
- b) le specifiche esigenze sanitarie applicabili alle importazioni nella Comunità;
- c) ove necessario, le procedure per la compilazione e la modificazione di elenchi di regioni o stabilimenti dai quali sono consentite le importazioni.

3. Le norme d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

*Articolo 31***Ispezioni comunitarie e verifiche dei sistemi**

1. Esperti della Commissione, se del caso accompagnati da esperti degli Stati membri, possono effettuare controlli in loco ai fini seguenti

- a) redigere l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi e definire le condizioni di importazione;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

b) verificare il rispetto di quanto segue:

- i) le condizioni che consentono ad un paese terzo di figurare in un elenco comunitario;
- ii) le condizioni di importazione;
- iii) le condizioni di riconoscimento dell'equivalenza delle misure;
- iv) le misure di emergenza eventualmente adottate ai sensi della normativa comunitaria.

Gli esperti degli Stati membri cui sono affidati questi controlli vengono nominati dalla Commissione.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati per conto della Comunità, che si assume l'onere delle relative spese.

3. La frequenza e le modalità dei controlli di cui al paragrafo 1 possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

4. Se nel corso di un controllo di cui al paragrafo 1 viene constatata una grave infrazione delle norme sanitarie, la Commissione ingiunge immediatamente al paese terzo di adottare opportuni provvedimenti o sospende la spedizione dei prodotti e informa senza indugio gli Stati membri.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 32***Modifiche degli allegati e misure transitorie**

Gli Allegati possono essere modificati e possono essere adottate adeguate misure transitorie, conformemente alla procedura indicata all'articolo 33(2).

Dopo consultazione del comitato scientifico competente per ogni questione che possa avere conseguenze per la sanità pubblica o animale, gli Allegati possono essere modificati e possono essere adottate adeguate misure transitorie, conformemente alla procedura indicata all'articolo 33(2).

*Articolo 33***Procedura di regolamentazione**

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito dall'articolo 1 della decisione 68/361/CEE.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7, e dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 15 giorni.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 34***Consultazione di comitati scientifici**

Per ogni questione che rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento e possa avere conseguenze per la sanità pubblica o animale, viene può essere consultato il comitato scientifico competente.

*Articolo 35***Comunicazione delle disposizioni nazionali**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali da essi adottate nella materia disciplinata dal presente regolamento.

*Articolo 36***Disposizioni relative al finanziamento**

La Commissione elabora una relazione, corredata da opportune proposte, sul sostegno finanziario concesso negli Stati membri per la trasformazione e l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, con particolare riferimento ai materiali di categoria 1 e 2.

*Articolo 37***Abrogazione**

La direttiva 90/667/CEE e le decisioni 95/348/CE e 1999/534/CE sono abrogate.

I riferimenti alla direttiva 90/667/CEE s'intendono come riferimenti al presente regolamento.

*Articolo 38***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per ogni questione che rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento e possa avere conseguenze per la sanità pubblica o animale, viene consultato il comitato scientifico competente.

Invariato

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali da essi adottate nella materia disciplinata dal presente regolamento.

2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate per garantire la conformità con il presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, da eventuali proposte legislative.

Invariato

Esso si applica sei mesi dopo la data d'entrata in vigore.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

Gelatina: proteina naturale, solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali (compreso il pesce e il pollame).

Invariato

Proteine idrolizzate: miscela di polipeptidi, peptidi e aminoacidi ottenuti per idrolisi del collagene.

Pelli: tutti i tessuti cutanei e sottocutanei.

Concia: processo di indurimento delle pelli mediante agenti concianti vegetali, sali di cromo o altre sostanze come sali di alluminio, sali di ferro, sali di silicio, aldeidi e chinoni o altri agenti indurenti sintetici.

Alimenti trasformati per animali da compagnia: alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, che sono stati sottoposti a un trattamento destinato a garantirne la stabilità.

Alimenti in conserva per animali da compagnia: alimenti per animali da compagnia sottoposti a trattamento termico e condizionati in recipienti ermeticamente chiusi.

Recipiente ermeticamente chiuso: contenitore destinato ad impedire la penetrazione al suo interno di microrganismi.

Alimenti greggi per animali da compagnia: alimenti per animali da compagnia che non hanno subito alcun trattamento inteso a garantirne la conservazione, salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione o processi equivalenti.

Farine di pesce: proteine animali trasformate ottenute da animali marini diversi dai mammiferi.

Sangue: sangue fresco intero.

Emoderivati: prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue, ad esclusione delle farine di sangue. Si tratta in particolare di plasma secco/congelato/liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati/congelati/liquidi o componenti o miscele di tali prodotti.

Farine di sangue: emoderivati ottenuti da sangue sottoposto a trattamento termico conformemente all'allegato V, capitolo II e destinati all'alimentazione animale o ad essere utilizzati come fertilizzanti.

Emoderivati per uso tecnico e farmaceutico: emoderivati destinati a scopi tecnici o farmaceutici.

Prodotti utilizzati per la diagnosi in vitro: un prodotto confezionato, pronto all'uso, contenente un emoderivato e utilizzato, solo o in combinazione, come reagente, prodotto reagente, calibratore, kit o qualsiasi altro sistema, destinato all'utilizzazione «in vitro» per analisi di campioni di origine umana o animale, ad eccezione delle donazioni di organi e di sangue, solo o principalmente al fine di diagnosticare uno stato fisiologico, uno stato di salute, una malattia o un'anomalia genetica, o per determinare la sicurezza e la compatibilità con eventuali reagenti.

Reagente di laboratorio: un prodotto confezionato, pronto all'uso, contenente un emoderivato, utilizzato, solo o in combinazione, come reagente o prodotto reagente e destinato ai laboratori.

PROPOSTA INIZIALE

Lana, peli e setole non trasformati: lana di pecora, peli di ruminanti e setole di suini non sottoposti a lavaggio industriale o ad operazioni di conciatura.

Piume e parti di piume non trasformate: piume e parti di piume che non sono state sottoposte a getto di vapore o ad altri metodi destinati ad impedire la propagazione dei patogeni.

Prodotto apicolo: il miele, la cera, la pappa reale, i propoli o il polline non destinati al consumo umano né ad un uso industriale.

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO II

CONDIZIONI D'IGIENE APPLICABILI ALLA RACCOLTA E AL TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

1. Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per garantire che i materiali di categoria 1, 2 e 3 siano identificabili e restino tali per tutta la durata delle operazioni di raccolta e trasporto.

2. I sottoprodotti di origine animale devono essere raccolti e trasportati in contenitori o veicoli adeguati in modo da evitare dispersioni di materiale. I contenitori o i veicoli devono essere adeguatamente coperti. I veicoli destinati al trasporto refrigerato debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto.

3. I veicoli, i teloni impermeabili e i contenitori riutilizzabili devono essere lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione e tenuti in buono stato di pulizia.

4. Quando i sottoprodotti di origine animale non sono trasportati direttamente alla rinfusa, le informazioni relative alla loro origine, al loro nome e alla loro natura e la dicitura «Sottoprodotti di origine animale — Non destinati al consumo umano» devono altresì figurare, in caratteri di almeno 2 cm di altezza, su un'etichetta apposta sui contenitori, i cartoni o altri imballaggi.

5. Durante il trasporto,

a) i sottoprodotti di origine animale, trasformati e non, e i prodotti da essi derivati, devono essere accompagnati:

i) da un documento commerciale che specifichi

— la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;

— la descrizione del materiale, ivi compresa la conformemente al presente regolamento,

1. Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per garantire che i materiali di categoria 1, 2 e 3 e i relativi derivati siano identificabili completamente separati e restino tali per tutta la durata delle operazioni di raccolta e trasporto.

Invariato

— la descrizione del materiale, ivi compresa la categoria, conformemente al presente regolamento, la specie animale per il materiale della categoria 3 e i materiali lavorati derivati da utilizzare come mangimi e, se del caso, il numero della targhetta auricolare;

— ad eccezione dello stallatico, la natura del materiale, indicata mediante l'espressione «sottoprodotti animali, non adatti al consumo umano»;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- il quantitativo dei materiali;
- il luogo di origine dei materiali;
- il nome e l'indirizzo del trasportatore;
- il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione del destinatario;
- ove del caso:

I) il numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto di origine;

II) la natura e i metodi del trattamento;

il documento commerciale deve essere fornito in tre esemplari (un originale e due copie); l'originale accompagna la partita fino alla destinazione finale ed è conservato dal destinatario, mentre il produttore e il trasportatore ricevono entrambi una copia;

oppure

- ii) ove specificamente richiesto dal presente regolamento, da un certificato sanitario rilasciato e firmato dall'autorità competente.

Il documento commerciale e il certificato sanitario di cui ai punti i) e ii) devono essere conservati per almeno due anni onde poter essere messi a disposizione delle autorità competenti.

Il modello del documento commerciale di cui al punto i) o del certificato sanitario di cui al punto ii) può essere fissato secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

6. L'autorità competente adotta i provvedimenti necessari per controllare i movimenti dei sottoprodotti di origine animale trasformati e non e dei prodotti da essi derivati verificando la compilazione dei registri e dei documenti richiesti che accompagnano tali prodotti durante il trasporto fino al luogo di destinazione e, se necessario, apponendo sigilli.

Invariato

7. Il trasporto dei sottoprodotti animali deve essere effettuato a temperatura adeguata per evitare eventuali rischi sanitari per la popolazione e gli animali.

8. Il materiale non trasformato della categoria 3, destinato alla produzione di alimenti per animali o per animali da compagnia deve essere trasportato refrigerato o surgelato, a meno che non venga lavorato entro 24 ore dalla partenza.

9. Le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il trasporto refrigerato devono consentire che venga mantenuta una temperatura adeguata durante tutta la durata del trasporto.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO III

CONDIZIONI GENERALI D'IGIENE APPLICABILI AGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

CAPITOLO I

Invariato

Condizioni generali per il riconoscimento degli impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale

1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti:

a) I locali dell'impianto di trasformazione devono essere adeguatamente separati dalla rete viaria pubblica e da altri locali, quali quelli adibiti alla macellazione. I locali adibiti alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale possono trovarsi nelle adiacenze di un mattatoio soltanto qualora siano situati in una parte di edificio completamente separata. È vietato l'accesso all'impianto a persone non autorizzate od animali.

a) I locali dell'impianto di trasformazione devono essere adeguatamente separati dalla rete viaria pubblica e da altri locali, quali quelli adibiti alla macellazione. I locali adibiti alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 e 2 possono trovarsi nelle adiacenze di un mattatoio soltanto qualora siano situati in una parte di edificio completamente separata. È vietato l'accesso all'impianto a persone non autorizzate od animali.

b) L'impianto di trasformazione deve comprendere una sezione «pulita» e una sezione «sporca», adeguatamente separate. La sezione sporca deve comprendere una zona coperta per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale e deve essere costruita in modo da facilitare la pulizia e la disinfezione. I pavimenti devono essere concepiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi. L'impianto di trasformazione deve comprendere servizi igienici, spogliatoi e lavabi per il personale.

Invariato

c) L'impianto di trasformazione deve disporre di una capacità e di una produzione di acqua calda e di vapore sufficienti per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale.

d) La sezione sporca deve, se del caso, essere munita di un impianto di compressione dei sottoprodotti di origine animale e di dispositivi per il trasporto dei sottoprodotti compressi nell'unità di trasformazione.

e) Tutti gli impianti nei quali vengono trasformati sottoprodotti animali devono funzionare conformemente ai requisiti del Capitolo II. Nel caso in cui sia necessario un trattamento termico, gli impianti devono essere attrezzati di:

- dispositivi di misura per controllare la temperatura in determinati momenti e, se necessario, la pressione nei punti critici;
- dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misure;
- un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente.

f) Per prevenire la ricontaminazione del prodotto finito da parte di nuovi sottoprodotti di origine animale non trasformati che entrano nell'unità di trasformazione deve esistere una netta separazione tra la zona dell'impianto in cui i materiali destinati alla trasformazione vengono scaricati e le zone in cui avvengono la trasformazione e il magazzinaggio del prodotto finito.

2. L'impianto di trasformazione deve essere munito di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e recipienti utilizzati per i sottoprodotti di origine animale nonché dei veicoli — diversi dalle navi — usati per il trasporto.

PROPOSTA INIZIALE

3. Adeguate strutture devono essere previste per la disinfezione delle ruote dei veicoli in uscita dalla sezione sporca dell'impianto di trasformazione.
4. Tutti gli impianti di trasformazione devono essere dotati di un sistema di eliminazione delle acque luride conforme ai requisiti fissati dall'autorità competente.
5. L'impianto di trasformazione deve possedere un laboratorio proprio o ricorrere ai servizi di un laboratorio esterno. Il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione delle analisi di base e deve essere riconosciuto dall'autorità competente.

CAPITOLO II

Condizioni generali d'igiene

1. I sottoprodotti di origine animale devono essere trasformati il più presto possibile dopo il loro arrivo. Fino al momento della trasformazione, essi devono essere adeguatamente immagazzinati.
2. I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione. I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale non trasformato devono essere puliti in una zona apposita. L'ubicazione e la struttura di tale zona devono essere concepite in modo tale da impedire ogni rischio di contaminazione dei prodotti trasformati.
3. Gli addetti alle operazioni eseguite nella sezione sporca non devono entrare nella sezione pulita se non dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature o disinfettato questi ultimi. Attrezzature ed utensili non possono essere portati dalla sezione sporca alla sezione pulita. Deve essere definita una procedura per gli spostamenti del personale, allo scopo di controllare i movimenti del personale tra le sezioni e imporre un uso adeguato dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote.
4. Le acque luride provenienti dalla sezione sporca devono essere trattate in modo che siano eliminati gli organismi patogeni.

La Commissione stabilisce le norme applicabili al trattamento delle acque luride provenienti dagli impianti di trasformazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

5. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro roditori, uccelli, insetti o altri parassiti. A tal fine occorre applicare un programma documentato di lotta contro gli agenti nocivi.
6. Per tutte le parti dell'impianto devono essere stabilite procedure particolareggiate di pulizia. Per la pulizia dei locali devono essere fornite adeguate attrezzature e prodotti.
7. Il controllo dell'igiene deve includere regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. I dati relativi alla periodicità delle ispezioni e i relativi risultati devono essere disponibili.
8. Gli impianti e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e i dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari.
9. I sottoprodotti di origine animale trasformati devono essere manipolati e immagazzinati nell'impianto di trasformazione in modo da impedirne la ricontaminazione.

PROPOSTA MODIFICATA

7. Il controllo dell'igiene deve includere regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. I dati relativi alla periodicità delle ispezioni e i relativi risultati devono essere disponibili e conservati per almeno due anni.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO III

Metodi di trasformazione

Metodo 1

Trattamento continuo o discontinuo sotto pressione*Riduzione*

1. Se le dimensioni delle particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare superano i 50 mm, i sottoprodotti in questione vengono frantumati con opportune attrezzature in modo da ottenere particelle di un massimo di 50 mm. L'efficienza delle attrezzature che servono a dimensionare il prodotto va controllata quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se i controlli rilevano la presenza di particelle superiori ai 50 mm il processo viene interrotto e, prima di riavviarlo, vengono effettuate le necessarie riparazioni.

Durata, temperatura e pressione

2. Successivamente alla riduzione, i sottoprodotti di origine animale sono portati a una temperatura interna superiore a 133 °C per almeno 20 minuti, senza interruzione e a una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta mediante vapore saturo ⁽¹⁾; il trattamento termico può essere applicato come trattamento unico o come fase di sterilizzazione precedente o successiva al trattamento.
3. La trasformazione può essere effettuata con sistema discontinuo o continuo.

Metodo 2

Grassi naturali*Riduzione*

1. Se le dimensioni delle particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare superano i 150 mm, i sottoprodotti in questione vengono frantumati con opportune attrezzature in modo da ottenere particelle di un massimo di 150 mm. L'efficienza delle attrezzature che servono a dimensionare il prodotto va controllata quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se i controlli rilevano la presenza di particelle superiori ai 150 mm il processo viene interrotto e, prima di riavviarlo, vengono effettuate le necessarie riparazioni.

Durata, temperatura e pressione

2. Successivamente alla riduzione, i sottoprodotti di origine animale sono portati a una temperatura interna superiore a 100 °C per almeno 125 minuti, a una temperatura interna superiore a 110 °C per almeno 120 minuti e a una temperatura interna superiore a 120 °C per almeno 50 minuti.
3. La trasformazione viene effettuata con sistema discontinuo.
4. È possibile organizzare la cottura dei sottoprodotti di origine animale in modo da soddisfare simultaneamente i requisiti in materia di durata e temperatura.

⁽¹⁾ Per «vapore saturo» s'intende che tutta l'aria della camera di sterilizzazione viene rimossa e sostituita da vapore.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Metodo 3

Grassi naturali — Sistema continuo o discontinuo*Riduzione*

1. Se le dimensioni delle particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare superano i 30 mm, i sottoprodotti in questione vengono frantumati con opportune attrezzature in modo da ottenere particelle di un massimo di 30 mm. L'efficienza delle attrezzature che servono a dimensionare il prodotto va controllata quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se i controlli rilevano la presenza di particelle superiori ai 30 mm il processo viene interrotto e, prima di riavviarlo, vengono effettuate le necessarie riparazioni.

Durata, temperatura e pressione

2. Successivamente alla riduzione, i sottoprodotti di origine animale sono portati a una temperatura interna superiore a 100 °C per almeno 95 minuti, a una temperatura interna superiore a 110 °C per almeno 55 minuti e a una temperatura interna superiore a 120 °C per almeno 13 minuti.
3. La trasformazione può essere effettuata con sistema discontinuo o continuo.
4. È possibile organizzare la cottura dei sottoprodotti di origine animale in modo da soddisfare simultaneamente i requisiti in materia di durata e temperatura.

Metodo 4

Grassi aggiunti — Sistema continuo o discontinuo*Riduzione*

1. Se le dimensioni delle particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare superano i 30 mm, i sottoprodotti in questione vengono frantumati con opportune attrezzature in modo da ottenere particelle di un massimo di 30 mm. L'efficienza delle attrezzature che servono a dimensionare il prodotto va controllata quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se i controlli rilevano la presenza di particelle superiori ai 30 mm il processo viene interrotto e, prima di riavviarlo, vengono effettuate le necessarie riparazioni.

Durata, temperatura e pressione

2. Successivamente alla riduzione, i sottoprodotti di origine animale vengono posti in un recipiente con aggiunta di grassi e portati a una temperatura interna superiore a 100 °C per almeno 16 minuti, a una temperatura interna superiore a 110 °C per almeno 13 minuti, a una temperatura interna superiore a 120 °C per almeno 8 minuti e a una temperatura interna superiore a 130 °C per almeno 3 minuti.
3. La trasformazione può essere effettuata con sistema discontinuo o continuo.
4. È possibile organizzare la cottura dei sottoprodotti di origine animale in modo da soddisfare simultaneamente i requisiti in materia di durata e temperatura.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Metodo 5

Estrazione dei grassi — Sistema continuo o discontinuo*Riduzione*

1. Se le dimensioni delle particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare superano i 20 mm, i sottoprodotti in questione vengono frantumati con opportune attrezzature in modo da ottenere particelle di un massimo di 20 mm. L'efficienza delle attrezzature che servono a dimensionare il prodotto va controllata quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se i controlli rilevano la presenza di particelle superiori ai 20 mm il processo viene interrotto e, prima di riavviarlo, vengono effettuate le necessarie riparazioni.

Durata, temperatura e pressione

2. Successivamente alla riduzione, i sottoprodotti di origine animale sono riscaldati fino alla coagulazione e sottoposti a pressione per estrarre l'acqua ed i grassi dal materiale proteico. Il materiale proteico viene in seguito portato ad una temperatura interna superiore a 80 °C per almeno 120 minuti e ad una temperatura interna superiore a 100 °C per almeno 60 minuti.
3. La trasformazione può essere effettuata con sistema discontinuo o continuo.
4. È possibile organizzare la cottura dei sottoprodotti di origine animale in modo da soddisfare simultaneamente i requisiti in materia di durata e temperatura.

Metodo 6

(Per sottoprodotti animali esclusivamente di origine ittica) Trattamento combinato per acidificazione e termico

1. I sottoprodotti di origine animale sono ridotti a particelle di ... mm. Sono quindi miscelati ad acido formico per ridurre il pH a ... La miscela viene conservata per ... ore in attesa di un ulteriore trattamento.
2. La miscela è quindi introdotta in un convertitore termico e portata ad una temperatura interna di ... °C per almeno ... minuti. L'avanzamento del prodotto all'interno del convertitore termico è controllato per mezzo di comandi meccanici che ne regolano il movimento in modo tale che, al termine del processo, esso abbia subito un ciclo sufficiente in termini di durata e temperatura.
3. Al termine del trattamento termico, il prodotto è separato con processi meccanici in liquidi, grassi e ciccioli. Il concentrato di proteine animali trasformate è ottenuto mediante pompaggio della fase liquida in due scambiatori di calore riscaldati a vapore e provvisti di camere a vuoto, dove l'umidità viene eliminata sotto forma di vapore acqueo. I ciccioli vengono reincorporati al concentrato di proteine prima del magazzinaggio.

Metodo 7

Qualsiasi metodo di trasformazione approvato dall'autorità competente, purché sia stato dimostrato con soddisfazione di quest'ultima che il prodotto finale è stato sottoposto a campionamento su base quotidiana per un mese conformemente alle norme microbiologiche seguenti.

1. Campioni di materiale prelevati subito dopo il trattamento termico:

— *Clostridium perfringens*: assenza in 1 g di prodotto.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Campioni di materiale prelevati nel corso o al termine del magazzinaggio presso l'impianto di trasformazione:

— Salmonella: assenza nei 25 g: $n = 5$, $c = 0$, $m = 0$, $M = 0$

— Enterobacteriaceae: $n = 5$, $c = 2$, $m = 10$, $M = 3 \times 10^2$ in 1 g

in cui:

n = numero di unità di campionamento costituenti il campione;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutte le unità di campionamento hanno un numero di batteri non superiore a m ;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se una o più unità di campionamento hanno un numero di batteri uguale o superiore a M ;

c = numero di unità di campionamento nelle quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M ; il campione è ancora considerato accettabile se il numero dei batteri contenuti nelle altre unità di campionamento è uguale o inferiore a m .

I dati relativi ai punti critici di controllo sulla base dei quali ogni impianto di trasformazione opera nel rispetto delle norme microbiologiche devono essere registrati e conservati in modo da consentire al proprietario, al gestore o al suo rappresentante e all'autorità competente di vigilare sull'attività dell'impianto stesso. Tra i dati da registrare e da controllare si annoverano la dimensione delle particelle, la temperatura critica e, se del caso, il tempo assoluto, il profilo di pressione, il tasso di alimentazione della materia prima e il tasso di riciclaggio dei grassi.

Tali dati vanno tenuti a disposizione della Commissione.

CAPITOLO IV

Controllo della produzione

1. Gli impianti di trasformazione sono soggetti ad un controllo da parte dell'autorità competente, la quale deve garantire il rispetto dei requisiti del presente regolamento e, in particolare,

a) verificare:

i) le condizioni igieniche generali dei locali, degli utensili e del personale;

ii) l'efficacia dei controlli interni effettuati dall'impianto, in conformità dell'articolo 22, segnatamente mediante l'esame dei risultati ed il prelievo di campioni;

iii) le condizioni microbiologiche dei prodotti dopo la trasformazione; le analisi e le prove devono essere eseguite secondo metodi scientificamente riconosciuti, in particolare secondo quelli stabiliti dalla normativa comunitaria o, in sua assenza, da altre norme internazionali;

iv) le condizioni d'immagazzinamento e di trasporto;

b) procedere ai prelievi necessari per gli esami di laboratorio;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- c) procedere a ogni altro controllo che si reputi necessario per appurare il rispetto dei requisiti fissati dal presente regolamento.
2. L'autorità competente deve avere libero accesso in ogni momento a tutti i reparti dell'impianto di trasformazione, nonché ai registri, ai documenti commerciali o ai certificati sanitari per garantire la stretta osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

CAPITOLO V

Procedure di omologazione

L'impianto di trasformazione deve essere omologato dall'autorità competente in conformità delle procedure in appresso definite, che tengono conto almeno degli indicatori seguenti.

- a) Descrizione del processo (mediante un diagramma di flusso).
- b) Identificazione dei punti critici di controllo (PCC) inclusa, per il sistema continuo, la capacità di trasformazione del materiale.
- c) Osservanza delle condizioni di produzione specifiche di cui al presente regolamento.
- d) Conformità ai seguenti requisiti:
- dimensione delle particelle per il trattamento discontinuo e per il trattamento continuo sotto pressione. La dimensione delle particelle è definita dalle dimensioni degli orifizi del tritacarne o dall'intervallo a livello dell'incudine;
 - temperatura, pressione, tempi di trasformazione e capacità di trasformazione del materiale (solo per il sistema continuo):
 - I) trattamento discontinuo sotto pressione:
 - la temperatura deve essere controllata mediante una termocoppia permanente e rilevata in tempo reale;
 - la pressione deve essere controllata con un manometro e calcolata in tempo reale;
 - il tempo di trattamento deve essere riportato su diagrammi tempo/temperatura e tempo/pressione;
 - almeno una volta all'anno, la termocoppia e il manometro devono essere calibrati;
 - II) trattamento continuo sotto pressione:
 - la temperatura e la pressione devono essere controllate per mezzo di termocoppie o di una pistola a infrarossi e di manometri, situati in punti ben definiti del sistema, e devono risultare conformi ai requisiti previsti nell'intero sistema continuo o in una sezione di esso; temperatura e pressione devono essere rilevate in tempo reale;

PROPOSTA INIZIALE

— il valore del tempo minimo di transito in tutta la parte pertinente del sistema continuo in cui temperatura e pressione soddisfano i requisiti previsti deve essere indicato alle autorità competenti per mezzo di marcatori insolubili (ad es. biossido di manganese) o con un metodo che offra garanzie equivalenti; una misurazione precisa e un controllo accurato della trasformazione del materiale sono fondamentali e, nel corso del test di convalida, devono essere effettuati in funzione di un PCC che possa essere monitorato in maniera continua, come ad esempio:

- la frequenza di rotazione (giri/min) della vite di alimentazione, o
- l'intensità di corrente elettrica (ampères a un determinato voltaggio), o
- il tasso di evaporazione/condensazione, o
- il numero di pompate per unità di tempo.

Tutti gli strumenti di misurazione e monitoraggio devono essere calibrati almeno una volta all'anno.

Le procedure di omologazione sono ripetute periodicamente o quando l'autorità competente lo giudichi necessario, e comunque ogni qualvolta vengano apportate modifiche significative al processo (ad esempio: modifica dei macchinari, cambiamento delle materie prime, ecc.).

La Commissione definisce procedure di omologazione fondate sul metodo dei test conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO IV

CONDIZIONI DI IGIENE APPLICABILI ALLA TRASFORMAZIONE E ALL'ELIMINAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOGAS, AGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO O AGLI IMPIANTI OLEOCHIMICI

CAPITOLO I

Invariato

Condizioni speciali applicabili alla trasformazione di materiali di categoria 1 o 2

Condizioni di omologazione per gli impianti di trasformazione di materiali di categoria 1 o 2

Oltre alle disposizioni generali di cui all'allegato III,

1. i locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 1 possono trovarsi nelle adiacenze di locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 2 soltanto qualora siano situati in una parte di edificio completamente separata;
2. in deroga al paragrafo precedente, gli Stati membri possono autorizzare che i locali di un impianto di trasformazione di categoria 2 siano:
 - i) utilizzati a titolo temporaneo per la trasformazione di materiali di categoria 1 quando la presenza diffusa di una malattia epizootica comporti un carico eccessivo per l'impianto di trasformazione di tali materiali; oppure
 - ii) utilizzati a titolo permanente per la trasformazione di materiali di categoria 1 in assenza della capacità supplementare necessaria per autorizzare l'utilizzazione dell'impianto a fini specifici,

2. tuttavia, l'autorità competente può autorizzare l'uso temporaneo di un impianto di trasformazione di materiale della categoria 2 per materiale della categoria 1 nel caso in cui a causa di un'ampia diffusione di un'epizootia o di altre circostanze straordinarie che comportino una riduzione della capacità dell'impianto di trasformazione del materiale della categoria 1. Le autorità competenti devono sottoporre l'impianto di trasformazione del materiale della categoria 2 ad una nuova omologazione prima di autorizzarlo a trasformare nuovamente materiale della categoria 2.

PROPOSTA INIZIALE

e ciò esclusivamente alle condizioni seguenti:

- l'impianto deve essere posto sotto sorveglianza ufficiale permanente;
- tutte le operazioni di scarico, trasformazione, magazzinaggio o altra manipolazione e carico dei materiali di categoria 1 sono effettuate sotto sorveglianza ufficiale;
- i materiali di categoria 1 devono essere immagazzinati in un locale completamente separato o in un apposito spazio separato;
- i materiali di categoria 1 devono essere trasformati in locali completamente separati utilizzando installazioni e attrezzature separate, salvo nel caso in cui
 - i) la trasformazione abbia luogo in installazioni completamente chiuse o per mezzo di attrezzature utilizzate esclusivamente a tal fine, oppure
 - ii) la partita di materiali di categoria 2 trasformati subito dopo materiali di categoria 1 sia considerata una partita di categoria 1;
- il locale o i contenitori separati devono essere chiusi con sigilli dell'autorità competente quando quest'ultima non è presente sul posto;
- gli impianti di trasformazione di categoria 2 utilizzati a titolo temporaneo o permanente per la trasformazione di materiali di categoria 1 devono essere sottoposti ad un processo completo di lavaggio e disinfezione approvato dall'autorità competente prima di procedere alla trasformazione di materiali appartenenti a una categoria sanitaria superiore.

Norme di trasformazione

3. I sottoprodotti di origine animale diversi dai grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 2 e destinati a un impianto oleochimico devono essere trasformati secondo
- il metodo di trasformazione 1, nel caso di materiali di categoria 2 diversi dallo letame e dal contenuto del tubo digerente di mammiferi, destinati a un impianto di produzione di biogas o a un impianto di compostaggio o ad essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendamenti e di materiali di categoria 1 e 2 destinati a una discarica,
 - uno qualsiasi dei metodi di trasformazione di cui all'allegato III, capitolo III, nel caso di materiali di categoria 1 o 2 destinati a incenerimento o co-incenerimento.

Requisiti dei prodotti dopo la trasformazione

4. Successivamente alla trasformazione, i prodotti devono essere colorati o contrassegnati, in modo permanente, tramite un sistema approvato dall'autorità competente. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del sistema di cui al paragrafo precedente secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
5. I campioni dei sottoprodotti di origine animale destinati agli impianti di produzione di biogas, agli impianti di compostaggio o a discariche o ad essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendamenti, prelevati dai prodotti finiti subito dopo l'ultimazione del trattamento termico, devono risultare esenti da spore di batteri patogeni resistenti al calore (*Clostridium perfringens* assente in 1 g di prodotto).

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

4. Successivamente alla trasformazione, i prodotti devono essere colorati o contrassegnati, se possibile con marcatura olfattiva, in modo permanente, tramite un sistema approvato dall'autorità competente. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del sistema di cui al paragrafo precedente secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO II

Condizioni speciali applicabili agli impianti di produzione di biogas e agli impianti di compostaggio**A) Condizioni di riconoscimento degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio che trattano sottoprodotti di origine animale**

1. Gli impianti di produzione di biogas devono essere provvisti di:

a) un'unità di pastorizzazione/igienizzazione in cui i materiali trasformati di categoria 2 o i materiali non trasformati di categoria 3 devono obbligatoriamente passare per essere sottoposti a trattamento termico prima dell'ammissione nel reattore a biogas; tale unità dev'essere dotata di:

- impianti per il controllo della temperatura in tempo reale;
- dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misure;
- un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente;

b) adeguate attrezzature per il lavaggio e la disinfezione di veicoli e contenitori in uscita dall'impianto di produzione di biogas;

2. gli impianti di produzione di biogas devono essere provvisti di:

a) un reattore di compostaggio chiuso dotato di:

- impianti per il controllo della temperatura in tempo reale;
- dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misure;
- un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente;

b) adeguate attrezzature per il lavaggio e la disinfezione di veicoli e contenitori adibiti al trasporto di sottoprodotti di origine animale non trattati;

3. gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio devono disporre di un laboratorio proprio o ricorrere ai servizi di un laboratorio attrezzato per l'esecuzione delle analisi di base.

B) Condizioni d'igiene speciali

1. Solo i materiali di categoria 2 che sono stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 presso un impianto di trasformazione di categoria 2 e i materiali di categoria 3 possono essere trasformati presso un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio.

2. I sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1 devono essere trasformati il più presto possibile dopo il loro arrivo. Fino al momento del trattamento, essi devono essere adeguatamente immagazzinati.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione. I contenitori, i recipienti e i veicoli utilizzati per il trasporto di materiale non trattato devono essere puliti in un'area apposita. L'ubicazione e la struttura di tale area devono essere concepite in modo tale da impedire ogni rischio di contaminazione dei prodotti trattati.
4. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro roditori, uccelli, insetti o altri parassiti. A tal fine occorre applicare un programma documentato di lotta contro gli agenti nocivi.
5. Per tutte le parti dell'impianto devono essere stabilite procedure particolareggiate di pulizia. Per la pulizia dei locali devono essere fornite adeguate attrezzature e prodotti.
6. Il controllo dell'igiene deve includere regolari ispezioni dell'ambiente e delle attrezzature. Il calendario delle ispezioni e i risultati emersi devono essere documentati.
7. Gli impianti e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e i dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari.
8. I residui di digestione devono essere manipolati e immagazzinati nell'impianto in modo da impedirne la ricontaminazione.

C) Condizioni di trattamento termico

1. I sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime in un impianto di produzione di biogas devono soddisfare i requisiti minimi seguenti:
 - a) dimensione massima delle particelle prima della pastorizzazione: 12 mm
 - b) temperatura minima di tutto il materiale nell'unità di pastorizzazione: 70 °C
 - c) durata minima del tempo trascorso, senza interruzione nell'unità di pastorizzazione: 60 minuti
2. I sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime in un impianto di compostaggio devono soddisfare i requisiti minimi seguenti:
 - a) dimensione massima delle particelle prima dell'entrata nel reattore di compostaggio: 12 mm
 - b) temperatura minima di tutto il materiale nel reattore: 70 °C
 - c) permanenza minima nel reattore a 70 °C (per tutto il materiale): 60 minuti

D) Condizioni applicabili ai residui di digestione e al compost

I campioni di residui di digestione o di compost prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinamento presso l'impianto di produzione di biogas o l'impianto di compostaggio devono essere conformi alle norme seguenti:

Salmonella: assenza nei 25 g: $n = 5$, $c = 0$, $m = 0$, $M = 0$

Enterobacteriaceae: $n = 5$, $c = 2$, $m = 10$, $M = 3 \times 10^2$ in 1 g

PROPOSTA INIZIALE

in cui:

- n = numero di unità di campionamento costituenti il campione;
- m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutte le unità di campionamento hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m ;
- M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se una o più unità di campionamento hanno un numero di batteri uguale o superiore a M ;
- c = numero di unità di campionamento nelle quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M ; il campione è ancora considerato accettabile se il numero dei batteri contenuti nelle altre unità di campionamento è uguale o inferiore a m .

CAPITOLO III

Norme applicabili al trattamento supplementare di trasformazione dei grassi fusi di ruminanti

1. Transesterificazione o idrolisi: ad almeno 200 °C e ad una pressione corrispondente adeguata per almeno 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri).
2. Saponificazione con NaOH 12M (produzione di glicerolo e sapone):
 - con processo discontinuo: a 95 °C per 3 ore;oppure
 - con processo continuo: a 140 °C e a 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti, o condizioni equivalenti.

ALLEGATO V

CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'IMPORTAZIONE DI PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE E ALTRE MATERIE PRIME PER MANGIMI

CAPITOLO 1

Invariato

Disposizioni generali*Condizioni di omologazione degli impianti di trasformazione*

Oltre alle disposizioni generali di cui all'allegato III,

1. i locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 3 non possono trovarsi nelle adiacenze di locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 soltanto qualora siano situati in una parte di edificio completamente separata;
2. in deroga al paragrafo precedente, gli Stati membri possono autorizzare che i locali di un impianto di trasformazione di categoria 3 siano:
 - i) utilizzati a titolo temporaneo per la trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 quando la presenza diffusa di una malattia epizootica comporti un carico eccessivo per l'impianto di trasformazione di categoria 1 o 2; oppure

1. i locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 3 non possono trovarsi nelle adiacenze di locali adibiti alla trasformazione di materiali di categoria 1 o 2;
2. tuttavia, l'autorità competente può autorizzare l'uso temporaneo di un impianto di trasformazione della categoria 3 per la trasformazione di materiale della categoria 1 o della categoria 2 nel caso in cui l'ampia diffusione di un'epizootia o altre circostanze straordinarie non previste comportino una riduzione della capacità degli impianti di trasformazione del materiale della categoria 1 e 2. Le autorità competenti devono procedere a una nuova omologazione dell'impianto di trasformazione della categoria 3 prima di autorizzarlo a trasformare nuovamente materiale della categoria 3.

PROPOSTA INIZIALE

- ii) utilizzati a titolo permanente per la trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 in assenza della capacità supplementare necessaria per autorizzare l'utilizzazione dell'impianto a fini specifici,

e ciò esclusivamente alle condizioni seguenti:

- l'impianto deve essere posto sotto sorveglianza ufficiale permanente;
- tutte le operazioni di scarico, trasformazione, magazzinaggio o altra manipolazione e carico dei materiali di categoria 1 o 2 sono effettuate sotto sorveglianza ufficiale;
- i materiali di categoria 1 o 2 devono essere immagazzinati in un locale completamente separato o in un apposito spazio separato;
- i materiali di categoria 1 o 2 devono essere lavorati in locali separati e in impianti e attrezzature diversi, salvo che la fabbricazione abbia luogo in impianti completamente chiusi o attrezzature adibite esclusivamente a tale scopo;
- i materiali trasformati di categoria 1 o 2 devono essere immagazzinati in un locale separato o in contenitori separati e adeguatamente etichettati, e non devono essere destinati al consumo animale; il locale o i contenitori separati devono essere chiusi con sigilli dell'autorità competente quando quest'ultima non è presente sul posto;
- gli impianti di trasformazione di categoria 3 utilizzati a titolo temporaneo o permanente per la trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 devono essere sottoposti ad un processo completo di lavaggio e disinfezione approvato dall'autorità competente prima di procedere alla trasformazione di materiali appartenenti a una categoria sanitaria superiore.

- 2a. Gli impianti di trasformazione della categoria 3 devono procedere a una severa selezione del materiale proveniente da bovini, suini e pollame sia prima, che durante e dopo la trasformazione.

3. Gli impianti di trasformazione di categoria 3 devono essere dotati di:

- a) un'attrezzatura che consenta di rilevare la presenza di corpi estranei quali materiale da imballaggio, pezzi di metallo, ecc. nei sottoprodotti di origine animale non trasformati;
- b) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio d'ispezione, se la quantità di prodotti trattati rende necessaria la presenza regolare o permanente della competente autorità.

Invariato

Condizioni d'igiene speciali applicabili agli impianti di trasformazione

Ricevimento delle materie prime

- 4. Solo i materiali di categoria 3 di cui ai punti da a) a l) dell'articolo 6, possono essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate e altre materie prime per mangimi.
- 5. Prima della trasformazione, i sottoprodotti animali verranno controllati per verificare l'eventuale presenza di corpi estranei. Nel caso in cui la presenza dei corpi estranei sia accertata.

- 4. Solo i materiali di categoria 3 di cui ai punti da a) a l) dell'articolo 6, rigorosamente suddivisi e separati per specie, possono essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate e altre materie prime per mangimi.

- 5. Prima della trasformazione, i sottoprodotti animali verranno controllati per verificare l'eventuale presenza di corpi estranei. Nel caso in cui la presenza dei corpi estranei sia accertata, essi devono essere rimossi immediatamente.

PROPOSTA INIZIALE

Norme applicabili al trattamento termico

6. Per ciascuno dei metodi di trasformazione di cui all'allegato III, capitolo III, occorre identificare i punti critici di controllo che determinano l'intensità dei trattamenti termici applicati all'atto della trasformazione. I punti critici di controllo

- la dimensione delle particelle di materia prima;
- la temperatura raggiunta nel corso del processo di trattamento termico;
- la pressione applicata alla materia prima;
- la durata del processo di trattamento termico o il tasso di alimentazione del sistema continuo;
- per ciascun punto critico di controllo applicabile devono essere specificati valori minimi di trattamento.

7. Devono essere conservate registrazioni che mostrino il rispetto dei valori minimi di trattamento per ciascun punto critico di controllo.

8. È richiesto l'impiego di dispositivi di misurazione e registrazione delle temperature correttamente calibrati per sorvegliare in permanenza le condizioni di trasformazione. È opportuno conservare i registri attestanti le date di calibratura dei dispositivi di misurazione e di registrazione delle temperature.

9. Il materiale che non abbia ricevuto il trattamento termico prescritto (a seguito ad esempio di cadute occasionali all'inizio del processo o perdite dagli apparecchi riscaldanti) viene reintrodotta all'inizio del circuito di trattamento termico o raccolto e sottoposto a nuova trasformazione.

Requisiti dei prodotti dopo la trasformazione

10. I campioni dei prodotti finali prelevati nel corso o al termine dell'immagazzinamento presso l'impianto di trasformazione devono essere conformi alle norme seguenti:

Salmonella: assenza nei 25 g; $n = 5$, $c = 0$, $m = 0$, $M = 0$

Enterobacteriaceae: $n = 5$, $c = 2$, $m = 10$, $M = 3 \times 10^2$ in 1 g

in cui:

n = numero di unità di campionamento costituenti il campione;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutte le unità di campionamento hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m ;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se una o più unità di campionamento hanno un numero di batteri uguale o superiore a M ;

c = numero di unità di campionamento nelle quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M ; il campione è ancora considerato accettabile se il numero dei batteri contenuti nelle altre unità di campionamento è uguale o inferiore a m .

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

6. Per ciascuno dei metodi di trasformazione di cui all'allegato III, capitolo III, occorre identificare i punti critici di controllo che determinano l'intensità dei trattamenti termici applicati all'atto della trasformazione. I punti critici di controllo devono comprendere almeno i seguenti dati:

Invariato

7. Devono essere conservate registrazioni che mostrino il rispetto dei valori minimi di trattamento per ciascun punto critico di controllo, per almeno due anni.

8. È richiesto l'impiego di dispositivi di misurazione e registrazione delle temperature correttamente calibrati per sorvegliare in permanenza le condizioni di trasformazione. È opportuno conservare i registri attestanti le date di calibratura dei dispositivi di misurazione e di registrazione delle temperature, per almeno due anni.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO II

Condizioni speciali applicabili alle proteine animali trasformate

Oltre alle condizioni specificate al capitolo I, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

Norme di trasformazione

1. Le proteine animali trasformate derivanti da mammiferi, ad esclusione delle farine di sangue, devono essere state sottoposte al metodo di trasformazione 1.
2. Le farine di sangue e le proteine animali trasformate non derivanti da mammiferi, ad esclusione delle farine di pesce, devono essere state sottoposte ad uno qualsiasi dei metodi di trasformazione di cui all'allegato III, capitolo III.
3. Le farine di pesce devono essere state sottoposte a
 - i) uno qualsiasi dei metodi di cui all'allegato III, capitolo III, oppure
 - ii) un metodo e parametri che garantiscano la conformità del prodotto trasformato alle norme microbiologiche fissate al capitolo I, punto 10, del presente allegato.

Magazzinaggio e spedizione delle proteine animali trasformate

4. Le proteine animali trasformate sono imballate e immagazzinate in sacchi nuovi o sterilizzati, oppure in contenitori appositi.
5. Devono essere adottate opportune misure per ridurre al minimo la condensa all'interno dei contenitori, nastri trasportatori o elevatori.
6. All'interno di contenitori, nastri trasportatori ed elevatori, i prodotti devono essere protetti da ogni contaminazione accidentale.
7. Le attrezzature per la manipolazione delle proteine animali trasformate devono essere mantenute pulite e asciutte; occorre inoltre predisporre punti di ispezione adeguati che consentano di verificare lo stato di pulizia. Tutte le strutture di magazzino devono essere svuotate e pulite regolarmente, in funzione delle necessità di produzione.
8. Le proteine animali trasformate devono essere protette dall'umidità. Nelle zone adibite al magazzino occorre pertanto impedire le perdite d'acqua e la formazione di condensa.
9. Il trasporto delle proteine animali trasformate viene effettuato in sacchi nuovi ermeticamente sigillati o in contenitori per merci sfuse o veicoli coperti.
10. Prima del carico, ciascun veicolo deve essere ispezionato e risultare pulito e asciutto.

Importazione di proteine animali trasformate

11. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di proteine animali trasformate soltanto se:
 - provengono da paesi terzi inclusi nell'elenco di cui all'allegato XI, parte II, o, nel caso delle farine di pesce, nell'elenco di cui all'allegato XI, parte III;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 3;
 - sono state prodotte conformemente al presente regolamento;
 - sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 1.
12. In vista dell'immissione in libera pratica nel territorio della Comunità, le partite di proteine animali trasformate devono essere sottoposte dall'autorità competente presso il posto d'ispezione frontaliere a sondaggi
- i) su ciascuna partita di prodotti presentata sfusa;
 - ii) mediante campionamento aleatorio sulle partite di prodotti confezionati nell'impianto di lavorazione di origine.
13. Gli Stati membri possono praticare un controllo per campionamento casuale su partite di prodotti presentati sfusi, originari di un paese terzo in provenienza dal quale gli ultimi sei test consecutivi si sono rivelati negativi. Quando nel corso di tale controllo un risultato è positivo, l'autorità competente del paese di origine deve essere informata affinché prenda le misure appropriate per rimediare alla situazione. Queste misure devono essere comunicate all'autorità competente responsabile dei controlli all'importazione. In caso di un nuovo risultato positivo dalla stessa origine, ulteriori controlli dovranno essere effettuati su tutte le partite da essa provenienti, fino a quando saranno nuovamente soddisfatti i requisiti della prima frase.
14. Gli Stati membri devono conservare una registrazione dei risultati dei controlli effettuati sulle partite che sono state oggetto di campionamento.
15. Qualora una partita risulti positiva per quanto riguarda la salmonella, occorre:
- b) sottoporla a nuovo trattamento presso un impianto di trasformazione omologato ai sensi del presente regolamento o decontaminarla per mezzo di trattamenti autorizzati in virtù della normativa comunitaria. La partita non viene rimessa in circolazione finché non sia stata trattata e analizzata dall'autorità competente per accertare l'assenza di salmonella conformemente al capitolo I, punto 10, del presente allegato e sempre che il risultato delle prove sia negativo.

14. Le autorità competenti devono conservare per almeno due anni una registrazione dei risultati dei controlli effettuati sulle partite che sono state oggetto di campionamento.

Invariato

- a) trattarla conformemente alla procedura di cui all'articolo 17(2)(a) della direttiva 97/78/CE, ovvero:

- b) sottoporla a nuovo trattamento presso un impianto di trasformazione omologato ai sensi del presente regolamento o decontaminarla per mezzo di trattamenti autorizzati dall'autorità competente. Un elenco dei trattamenti autorizzati può essere definito secondo la procedura di cui all'articolo 33(2). La partita non viene rimessa in circolazione finché non sia stata trattata e analizzata dall'autorità competente per accertare l'assenza di salmonella conformemente al capitolo I, punto 10, del presente allegato e sempre che il risultato delle prove sia negativo.

CAPITOLO III

Invariato

Condizioni speciali applicabili agli emoderivati

Oltre alle condizioni specificate al capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

1. Solo il sangue di cui ai punti a) e b) dell'articolo 6 può essere utilizzato per la produzione di emoderivati.
2. Gli emoderivati devono essere stati sottoposti a
 - i) uno qualsiasi dei metodi di trasformazione di cui all'allegato III, capitolo III, oppure
 - ii) un metodo e parametri che garantiscano la conformità del prodotto trasformato alle norme microbiologiche fissate al capitolo I, punto 10, del presente allegato.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Importazione di emoderivati trasformati

3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di emoderivati trasformati soltanto se:

- provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato X, parte V;
- provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 3;
- sono stati prodotti conformemente al presente regolamento;
- sono accompagnati dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

CAPITOLO IV

Condizioni speciali per i grassi animali fusi e l'olio di pesce

Oltre alle condizioni specificate al capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

1. I grassi fusi ottenuti da ruminanti devono essere purificati in modo tale che il tenore massimo di impurità insolubili residue totali non superi lo 0,15 % in peso.

Importazione di grassi fusi

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità di grassi fusi soltanto se:

- provengono da paesi terzi indicati nell'elenco di cui all'allegato XI, parte IV;
- provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 3;
- sono stati prodotti conformemente al presente regolamento, e
 - a) qualora siano derivati, in tutto o in parte, da materie prime di origine suina, provengono da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne da afta epizootica da ventiquattro mesi e da peste suina classica e peste suina africana da dodici mesi;
 - b) qualora siano derivati, in tutto o in parte, da materie prime di origine avicola, provengono da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne da malattia di Newcastle e da influenza aviaria da sei mesi;
 - c) qualora siano derivati, in tutto o in parte, da materie prime di ruminanti, provengono da un paese o da una parte del territorio di un paese indenne da afta epizootica da ventiquattro mesi e da peste bovina da dodici mesi;

oppure

- d) in caso di insorgenza di una delle malattie sopra menzionate nel corso dei periodi di riferimento citati, sono stati sottoposti ad uno dei processi di trattamento termico seguenti:
 - i) riscaldamento a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, o

PROPOSTA INIZIALE

- ii) riscaldamento a una temperatura minima di 90 °C per almeno 15 minuti

inoltre i dati relativi ai punti critici di controllo vengono registrati e conservati, in modo che il proprietario, l'operatore od un suo rappresentante e, se necessario, l'autorità competente possano sorvegliare il funzionamento dell'impianto. Tali dati includono la dimensione delle particelle, la temperatura critica e, se del caso, il tempo assoluto, il profilo di pressione, il tasso di alimentazione della materia prima e il tasso di riciclaggio dei grassi;

- sono accompagnati dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

Importazione di olio di pesce

3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità di olio di pesce soltanto se:

- proviene da paesi terzi indicati nell'elenco di cui all'allegato XI, parte III;
- proviene da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 3;
- è stato prodotto conformemente al presente regolamento;
- è accompagnato dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

4. Se i grassi fusi o l'olio di pesce vengono imballati, i contenitori utilizzati devono essere nuovi o essere stati preliminarmente lavati e devono essere state adottate tutte le precauzioni atte ad impedirne la ricontaminazione. Nel caso di trasporto sfuso dei prodotti, i tubi, le pompe, i serbatoi e ogni altro contenitore per materiale sfuso o i serbatoi dei camion utilizzati per il trasporto dei prodotti dallo stabilimento di fabbricazione o direttamente verso la nave, o verso i serbatoi di magazzino a terra, direttamente verso gli stabilimenti, sono stati ispezionati prima dell'uso e ne è stata accertata la nettezza.

CAPITOLO V

Condizioni speciali applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro

Oltre alle condizioni specificate al capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

1. Le condizioni di produzione del latte crudo e del colostro devono offrire adeguate garanzie di polizia sanitaria. Tali condizioni devono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
2. Il latte o i prodotti a base di latte trattati o trasformati devono essere stati sottoposti a trattamento termico con temperatura minima di 72 °C per almeno 15 secondi, o a qualsiasi altro trattamento combinato con effetto di riscaldamento almeno equivalente e con reazione negativa al test della fosfatasi, e successivamente a
 - i) un processo di essiccazione, qualora si tratti di latte in polvere o di prodotto in polvere a base di latte;
 - ii) un processo tramite il quale il pH è stato abbassato e mantenuto, per almeno un'ora, ad un livello inferiore a 6,0, qualora si tratti di prodotto acidificato a base di latte.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 2, il latte in polvere e i prodotti in polvere a base di latte devono soddisfare le condizioni seguenti:
- i) dopo la conclusione del processo di essiccazione, devono essere prese tutte le precauzioni per evitare la contaminazione dei prodotti;
 - ii) il prodotto finale deve essere imballato in contenitori nuovi.
4. In caso di utilizzazione di contenitori per merci sfuse, il veicolo o il contenitore dev'essere disinfettato, mediante un prodotto approvato dall'autorità competente, prima che il latte, i prodotti a base di latte e il colostro vi vengano caricati per essere trasportati verso la loro destinazione.

Importazione di latte e prodotti a base di latte

5. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e prodotti a base di latte soltanto qualora essi
- provengano da paesi terzi inclusi nell'elenco di cui all'allegato XI, parte I, e
 - a) nel caso di latte e prodotti a base di latte provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella colonna B dell'allegato della decisione 95/340/CE, soltanto qualora siano stati sottoposti a pastorizzazione sufficiente a produrre esito negativo al test di fosfatasi e accompagnati da una copia del certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 2, parte A;
 - b) nel caso di prodotti a base di latte il cui pH sia stato ridotto a meno di 6, provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella colonna C dell'allegato della decisione 95/340/CE, soltanto qualora siano stati sottoposti a pastorizzazione sufficiente a produrre esito negativo al test di fosfatasi e siano accompagnati da una copia del certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 2, parte B;
 - c) nel caso di latte e di prodotti a base di latte provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella colonna C dell'allegato della decisione 95/340/CE, soltanto qualora siano stati sottoposti a sterilizzazione o ad un doppio trattamento termico laddove ciascun trattamento era sufficiente a produrre esito negativo al test di fosfatasi e siano accompagnati da copia del certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 2, parte C;
 - provengano da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 3.
6. Il latte e i prodotti a base di latte importati da paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella colonna C dell'allegato della decisione 95/340/CE in cui ci siano stati focolai di afta epizootica nei 12 mesi precedenti o in cui nello stesso periodo sia stata praticata la vaccinazione contro l'afta epizootica, prima di poter essere introdotti nel territorio comunitario devono essere sottoposti alternativamente:
- i) ad un processo di sterilizzazione mediante il quale si ottenga un valore di F° pari o superiore a 3 oppure

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- ii) ad un trattamento termico iniziale con un effetto di riscaldamento pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72 °C per almeno 15 secondi e sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova della fosfatasi, seguito da:
- un secondo trattamento termico con un effetto di riscaldamento pari almeno a quello ottenuto con il trattamento iniziale e sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova della fosfatasi, seguito, nel caso del latte disidratato o di prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione, oppure
 - ad un processo di acidificazione attraverso il quale il pH venga mantenuto inferiore a 6 per almeno un'ora.
7. Qualora venga individuato un rischio di introduzione di una malattia esotica o di qualsiasi altro rischio in materia di salute animale, possono essere fissate, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, condizioni aggiuntive volte alla protezione della salute animale.

CAPITOLO VI

Condizioni speciali applicabili alla gelatina e alle proteine idrolizzate

Oltre alle condizioni specificate al capitolo I, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti.

A) Gelatina

1. La gelatina dev'essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che:
- i materiali di categoria 3 non trasformati siano sottoposti a un trattamento con acido od alcali, seguito da uno o più risciacqui; il pH dev'essere adeguatamente regolato; la gelatina dev'essere estratta mediante uno o più riscaldamenti ripetuti e purificata per filtrazione e sterilizzazione;
 - dopo essere trattata come indicato al primo trattino, la gelatina può essere sottoposta a un processo di essiccazione e, se del caso, di polverizzazione o laminazione;
 - è vietato l'uso di conservanti diversi dall'anidride solforosa e dall'acqua ossigenata.
2. La gelatina dev'essere confezionata, imballata, immagazzinata e trasportata in condizioni igieniche soddisfacenti, e in particolare:
- dev'essere previsto un locale per il deposito, il confezionamento e l'imballaggio;
 - il confezionamento e l'imballaggio debbono aver luogo in locali o superfici adibite a questo specifico scopo;
 - le confezioni e gli imballaggi contenenti gelatina devono recare la dicitura «Gelatina destinata all'alimentazione animale».

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

B) *Proteine idrolizzate*

3. Il processo di produzione delle proteine idrolizzate deve comprendere misure destinate a ridurre al minimo i rischi di contaminazione delle materie prime di categoria 3 mediante salamoia, trattamento con calce e un lavaggio intensivo seguiti da
- esposizione del materiale a un pH > 11 per > 3 ore a una temperatura > 80 °C seguita da un trattamento termico a una temperatura > 140 °C per 30 minuti a una pressione di > 3,6 bar, oppure
 - esposizione del materiale a un pH compreso tra 1 e 2, e successivamente a un pH > 11, seguita da un trattamento termico a 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar, oppure
 - un processo di produzione equivalente approvato secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Importazione di gelatina e proteine idrolizzate

4. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di gelatina soltanto se:

- proviene da paesi terzi indicati nell'elenco di cui all'allegato X, parte XI;
- proviene da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 3;
- è stata prodotta conformemente al presente regolamento;
- è accompagnata dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

5. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di proteine idrolizzate soltanto se:

- provengono da paesi terzi indicati nell'elenco di cui all'allegato X, parte XI;
- provengono da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 3.
- sono state prodotte conformemente al presente regolamento;
- sono accompagnate dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO VII

Condizioni speciali applicabili al fosfato bicalcico

1. Il fosfato bicalcico deve essere prodotto mediante un processo atto a garantire che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente triturato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione minima del 4 % e a un pH < 1,5) per un periodo di almeno due giorni, seguito da un trattamento con calce del liquido fosforico ottenuto, risultante nella formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7, che è infine essiccato per 15 minuti con aria avente una temperatura d'ingresso di 270-325 °C e una temperatura di uscita di 60-65 °C, ovvero elaborato mediante un processo di produzione equivalente approvato secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Importazione di fosfato bicalcico

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di fosfato bicalcico soltanto se:
 - proviene da paesi terzi indicati nell'elenco di cui all'allegato X, parte XI;
 - proviene da un impianto di trasformazione che figura nell'elenco di cui all'articolo 29, paragrafo 3;
 - è stata prodotta conformemente al presente regolamento;
 - è accompagnata dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

ALLEGATO VI

CONDIZIONI SPECIFICHE PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO, IL COMMERCIO E L'IMPORTAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA, ARTICOLI DA MASTICARE PER ANIMALI E PRODOTTI TECNICI

CAPITOLO I

Invariato

Condizioni generali per l'omologazione degli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e degli impianti tecnici

Gli stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) essere attrezzati in modo adeguato per immagazzinare e trattare in condizioni di completa sicurezza le materie prime in entrata;
- b) essere attrezzati in modo adeguato per eliminare, in conformità del presente regolamento, i sottoprodotti di origine animale non trasformati e non utilizzati rimanenti dopo la fabbricazione dei prodotti di origine animale, o per provvedere al loro invio ad un impianto di trasformazione o ad un impianto di incenerimento o di co-incenerimento, in conformità del presente regolamento.

CAPITOLO II

Alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare per animali

Gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere conformi ai seguenti requisiti:

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- a) gli ingredienti di origine animale dai quali sono ricavati gli alimenti per animali da compagnia devono consistere esclusivamente in sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, lettere da a) a l);
- b) gli alimenti in conserva per animali da compagnia devono essere sottoposti a trattamento termico a una temperatura minima di 3,0 Fc;
- c) gli alimenti per animali da compagnia trasformati:
- devono essere sottoposti a un trattamento termico nel corso del quale viene raggiunta la temperatura di almeno 90 °C in tutta la massa;
 - dopo il trattamento, devono essere oggetto di tutte le precauzioni atte a garantire che i prodotti non siano esposti a contaminazione;
 - devono essere confezionati in imballaggi nuovi;
- d) gli articoli da masticare per animali:
- devono essere sottoposti, durante la trasformazione, a un trattamento termico in grado di distruggere gli organismi patogeni (inclusa la salmonella);
 - dopo il trattamento, devono essere prese tutte le precauzioni atte a garantire che i prodotti non siano esposti a contaminazione;
 - devono essere confezionati in imballaggi nuovi;
- e) gli alimenti greggi per animali da compagnia:
- devono essere fabbricati unicamente con sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 6, lettera a), provenienti da animali macellati presso un mattatoio omologato dalla Comunità europea;
 - il prodotto finale dev'essere confezionato in imballaggi nuovi, tali da evitare dispersioni di materiale;
 - devono essere prese misure efficaci per garantire che il prodotto non sia esposto a contaminazione lungo l'intera catena di produzione fino al punto di vendita;
 - sull'imballaggio deve figurare, in modo visibile e leggibile, la dicitura «Destinato esclusivamente all'alimentazione di animali da compagnia»;
- f) devono essere esaminati sulla base di campioni prelevati a caso durante la produzione e/o il magazzinaggio (prima della spedizione) e devono risultare conformi ai seguenti requisiti:
- salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0.

Importazione di alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare per animali

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di alimenti e articoli da masticare per animali da compagnia soltanto se

- provengono da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato XI, parte X;
- provengono da impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento;
- sono stati prodotti in conformità del presente regolamento;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

— sono accompagnati

- a) per quanto riguarda gli alimenti in scatola per animali da compagnia, da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 3, parte A;
- b) per quanto riguarda gli alimenti trasformati per animali da compagnia, da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 3, parte B;
- c) per quanto riguarda gli articoli da masticare, da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 3, parte C;
- d) per quanto riguarda gli alimenti greggi per animali da compagnia, da un certificato conforme al modello di cui all'allegato X, capitolo 3, parte D.

CAPITOLO III

Letame, letame trasformato e prodotti trasformati a base di letame

I. Letame non trasformato

Commercio di letame non trasformato

1. a) Il commercio di letame non trasformato ottenuto da specie diverse dai volatili da cortile e dagli equidi è vietato, fatta eccezione per:
 - il letame originario di una zona non soggetta a restrizioni per una malattia trasmissibile grave e
 - il letame destinato allo spargimento, sotto il controllo dell'autorità competente, sui terreni di una stessa azienda situata su entrambi i lati della frontiera di due Stati membri.
- b) Tuttavia, in deroga alla lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, con un'apposita approvazione, l'introduzione nel proprio territorio
 - di letame destinato ad essere trasformato in un impianto tecnico o in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio riconosciuto dalle autorità competenti in conformità del presente regolamento, per la fabbricazione dei prodotti di cui alla parte II; all'atto del riconoscimento di cui sopra, occorre tener conto dell'origine del letame;
 - di letame destinato allo spargimento in un'altra azienda; questo tipo di commercio può essere effettuato soltanto previo accordo delle competenti autorità degli Stati membri di origine e di destinazione; all'atto di tale approvazione occorre tener conto in particolare dell'origine del letame, della sua destinazione e dei problemi inerenti alla salute e alla sicurezza degli animali.

Conforme al modello redatto secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Nei casi suddetti il letame deve essere accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello redatto secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2. Per il commercio di letame non trasformato proveniente da volatili da cortile, si devono rispettare le seguenti condizioni:

Invariato

- a) il letame dev'essere originario di una zona non soggetta a restrizioni per la malattia di Newcastle o l'influenza aviaria;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

b) il letame non trasformato proveniente da allevamenti di volatili vaccinati contro la malattia di Newcastle non dev'essere spedito in una regione che abbia ottenuto lo statuto di regione «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE;

c) il letame modello redatto secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

c) il letame dev'essere accompagnato da un certificato sanitario conforme al modello redatto secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

3. Il commercio di letame di equidi non trasformato non è soggetto ad alcuna condizione di polizia sanitaria.

Invariato

Importazione di letame non trasformato

4. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di letame non trasformato soltanto se

- proviene da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato XI, parte IX;
- risponde, secondo la specie di cui trattasi, ai requisiti di cui al precedente paragrafo 1, lettera a);
- è accompagnato dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, lettera c).

II. Letame trasformato e prodotti trasformati a base di letame

5. Il letame trasformato e i prodotti trasformati a base di letame possono essere immessi sul mercato alle seguenti condizioni:

a) devono provenire da un impianto tecnico o da un impianto di produzione di biogas o da un impianto di compostaggio riconosciuto dalle autorità competenti in conformità del presente regolamento;

b) devono essere stati sottoposti a trattamento termico ad una temperatura di almeno 70 °C per 60 minuti minimo,

b) devono essere stati sottoposti a trattamento termico ad una temperatura di almeno 70 °C per 60 minuti minimo, ovvero a un trattamento equivalente, conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 (2);

c) devono

Invariato

- essere esenti da salmonelle (salmonelle assenti in 25 g di prodotto trasformato),
- essere esenti da enterobacteriaceae (secondo le misure del tenore in germi aerobi: < 1 000 unità che formano colonie per g di prodotto trattato),
- essere stati sottoposti a riduzione della sporulazione e della tossinogenesi;

d) devono essere conservati in modo tale da rendere impossibile la contaminazione o l'infezione e l'umidificazione dopo il trattamento.

Al riguardo, devono essere conservati

- in silos ben chiusi e ben isolati, o
- in imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o «big bag»).

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Importazione di letame trasformato e di prodotti trasformati a base di letame

6. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di letame trasformato e di prodotti trasformati a base di letame soltanto se

- provengono da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato XI, parte IX;
- provengono da un impianto riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento;
- rispettano i requisiti di cui al precedente paragrafo 5;
- sono accompagnati dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

III. Guano

7. L'immissione sul mercato di guano non è soggetta ad alcuna condizione di polizia sanitaria.

CAPITOLO IV

Sangue ed emoderivati, escluso il siero di equidi, per uso tecnico o farmaceutico, diagnosi in vitro o reagenti di laboratorio

A) Immissione sul mercato

1. L'immissione sul mercato degli emoderivati di cui al presente capitolo è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

B) Importazione di sangue ed emoderivati, escluso il siero di equidi, per uso tecnico o farmaceutico, diagnosi in vitro o reagenti di laboratorio

2. Le importazioni di sangue sono soggette alle condizioni di cui al capitolo XI del presente allegato.

3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di emoderivati soltanto se

- provengono da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato XI, parte VI;
- sono originari di un paese terzo nel quale non sia stato riscontrato, tra le specie sensibili, alcun caso di afta epizootica negli ultimi 24 mesi e alcun caso di stomatite vescicolare, malattia vescicolare dei suini, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini (Blue tongue), peste equina, peste suina classica, peste suina africana, malattia di Newcastle e influenza aviaria negli ultimi 12 mesi e nel quale non venga praticato alcun tipo di vaccinazione contro dette malattie da almeno 12 mesi; il certificato sanitario può variare in funzione della specie animale dalla quale sono stati ottenuti i prodotti;

oppure

PROPOSTA INIZIALE

— oppure, nel caso di emoderivati di origine bovina, provengono da una zona di un paese terzo che soddisfa le condizioni di cui al primo trattino e a partire dalla quale la normativa comunitaria autorizza le importazioni di bovini, delle loro carni fresche o del loro sperma; il sangue utilizzato per l'elaborazione di tali prodotti deve provenire da bovini originari di detta zona e deve essere stato raccolto

i) in mattatoi approvati in virtù della normativa comunitaria;

oppure

ii) in mattatoi riconosciuti e controllati dalle competenti autorità del paese terzo; l'indirizzo e il numero di riconoscimento di detti stabilimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri, o indicati nel certificato;

Ovvero

— nel caso di emoderivati di origine bovina, sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti, che assicurino l'assenza degli agenti patogeni delle malattie bovine elencate al primo trattino:

i) trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia,

ii) irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,

iii) modifica del pH in pH 5 per 2 ore, seguita da un test di efficacia,

iv) trattamento termico a una temperatura di almeno 90 °C in tutta la massa, seguito da un test di efficacia,

v) qualsiasi altro trattamento da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2,

oppure

— nel caso di emoderivati di origine bovina, soddisfano le condizioni di cui al capitolo X del presente allegato; in tal caso, gli imballaggi non devono essere aperti durante il magazzinaggio e l'impianto di trasformazione deve effettuare uno dei trattamenti di cui al precedente trattino

e

— provengono da un impianto riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento; e

— sono accompagnati dal certificato sanitario di cui all'articolo 29, paragrafo 5.

PROPOSTA MODIFICATA

4. I requisiti specifici per le importazioni di prodotti da utilizzare per la diagnosi in vitro e di reagenti di laboratorio sono stabiliti, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO V

Siero di equidi

1. Il siero deve provenire da equidi che non presentino alcuna delle malattie trasmissibili di cui alla direttiva 90/426/CEE e alcuna delle malattie trasmissibili gravi cui sono sensibili gli equidi ed essere ottenuto in enti o centri non soggetti a restrizioni sanitarie in applicazione della suddetta direttiva.

Importazione di siero di equidi

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di siero di equidi soltanto se

- proviene da equidi nati e allevati in un paese terzo dal quale è autorizzata l'importazione di equidi da mattatoio;

- è stato ottenuto, trasformato e spedito conformemente alle seguenti condizioni:

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomyelitis equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolare, rabbia, carbonchio ematico;

- b) è stato ottenuto, sotto il controllo di un veterinario, da equidi che al momento del prelievo non presentavano sintomi clinici di malattie infettive;

- c) è stato ottenuto da equidi che fin dalla nascita hanno soggiornato nel territorio, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della legislazione comunitaria, in parti del territorio di un paese terzo in cui

- i) negli ultimi 2 anni non sono stati registrati casi di encefalomyelitis equina venezuelana;

- ii) negli ultimi 6 mesi non sono stati registrati casi di durina;

- iii) negli ultimi 6 mesi non sono stati registrati casi di morva;

- d) è stato ottenuto da equidi che, al momento del prelievo, non provenivano da un'azienda o non erano presenti in un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria:

- i) nei 6 mesi precedenti nel caso di encefalomyelitis equina, a contare dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti;

- ii) nel caso di anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento degli animali infetti, i capi rimasti sono risultati negativi a due test di Coggins eseguiti a 3 mesi di distanza l'uno dall'altro;

- iii) nei 6 mesi precedenti nel caso di stomatite vescicolare,

- iv) nei 15 giorni precedenti la registrazione dell'ultimo caso di carbonchio;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

se tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti e i locali disinfettati, il periodo di applicazione dei divieti è di 30 giorni, a decorrere dal giorno in cui gli animali sono stati distrutti e i locali disinfettati, salvo nel caso del carbonchio, per il quale il periodo suddetto è di 15 giorni;

e) è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione con agenti patogeni durante la produzione, la manipolazione e il confezionamento;

f) è stato confezionato in contenitori impermeabili sigillati, sui quali è chiaramente riportata la dicitura «siero di equidi» e il numero di registrazione dello stabilimento di raccolta;

— proviene da un impianto riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo in base alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento;

— è accompagnato da un certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 4.

CAPITOLO VI

Pelli di ungulati

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano

— alle pelli di ungulati conformi ai requisiti di cui alla direttiva 64/433/CEE;

— alle pelli di ungulati che sono stati sottoposte a un processo completo di conciatura;

— alle pelli allo stato «bagnate»;

— alle pelli allo stato «piclate»;

— alle pelli allo stato «calciate» (trattate mediante calce a pH 12-13 per almeno 8 ore).

2. Nel campo d'applicazione definito al paragrafo 1, le disposizioni del presente capitolo si applicano alle pelli fresche, refrigerate o trattate.

Ai sensi del presente capitolo, si intendono per pelli trattate le pelli

— essiccate, oppure

— salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite, o

— sottoposte a salatura durante 7 giorni mediante sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio, o

— sottoposte a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C, o

— conservate mediante un processo diverso dalla conciatura, da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Scambi commerciali

3. Il commercio di pelli fresche o refrigerate è soggetto alle stesse condizioni sanitarie applicabili alle carni fresche conformemente alla direttiva 72/461/CEE.
4. Il commercio di pelli trattate è autorizzato, purché ciascuna partita sia accompagnata dal documento commerciale di cui all'allegato II, nel quale si attesti che:
- i) le pelli sono state trattate conformemente al paragrafo 2 e
 - ii) la partita non è stata in contatto con un altro prodotto di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi.

Importazione di pelli

5. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di pelli fresche o refrigerate soltanto se
- a) sono state ottenute da animali macellati presso un mattatoio e
 - b) sono originarie di un paese terzo oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della legislazione comunitaria, di una parte di un paese terzo da cui sono autorizzate le importazioni di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti e che è risultato indenne, per almeno 12 mesi prima della spedizione, dalle seguenti malattie:
 - peste suina classica,
 - peste suina africana,
 - peste bovina,nonché è risultato indenne, per almeno 24 mesi prima della spedizione, da afta epizootica e in cui, per 12 mesi prima della spedizione, non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia;
 - c) sono state ottenute
 - da animali che hanno soggiornato nel territorio di origine per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 3 mesi;
 - nel caso di pelli di artiodattili, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia nei precedenti 30 giorni;
 - nel caso di pelli di suini, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina classica o africana nei precedenti 40 giorni e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi delle suddette malattie nei precedenti 30 giorni;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

— da animali che siano stati sottoposti ad ispezione sanitaria ante mortem presso il mattatoio nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse accertata la presenza di sintomi di afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana e malattia vescicolare dei suini;

d) sono state trattate con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni;

e) sono accompagnate dal certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato X, capitolo 5, parte A.

6. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di pelli trattate soltanto se

a) sono accompagnate dal certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato X, capitolo 5, parte B;

b) provengono da animali originari di una regione di un paese terzo, o di un paese terzo, non soggetti, conformemente alla normativa comunitaria, a misure restrittive a seguito della comparsa di una malattia trasmissibile grave cui gli animali della specie in questione sono sensibili e sono state trattate conformemente al paragrafo 2

oppure

provengono da animali originari di altre regioni di un paese terzo o di altri paesi terzi e sono state trattate conformemente al paragrafo 2, terzo e quarto trattino

oppure

provengono da ruminanti, sono state trattate conformemente al paragrafo 2 e sono state tenute isolate per 21 giorni o hanno subito un trasporto ininterrotto di 21 giorni prima dell'importazione; in tal caso, il certificato di cui al paragrafo 6, lettera a), è sostituito dalla dichiarazione di cui all'allegato X, capitolo 5, parte C, attestante il rispetto dei suddetti requisiti;

c) nel caso di pelli salate trasportate per nave, sono state salate prima dell'importazione per la durata indicata nel certificato che accompagna la partita;

d) la partita non è stata in contatto con un altro prodotto di origine animale o con animali vivi che presentino un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi.

7. Le pelli fresche, refrigerate o trattate di ungulati devono essere importate in contenitori, autocarri, vagoni ferroviari o balle sigillati dall'autorità competente del paese terzo speditore.

CAPITOLO VII

Trofei di caccia

1. Ferme restando le disposizioni adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3626/82, i trofei di caccia

i) di ungulati e volatili, previo trattamento tassidermista completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente,

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- ii) di specie diverse dagli ungulati e dai volatili,
- non sono soggetti ad alcun divieto o restrizione per motivi di polizia sanitaria.
2. Ferme restando le disposizioni adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3626/82, i trofei di caccia di ungulati e volatili che non abbiano subito il trattamento previsto al punto i) sono soggetti alle seguenti condizioni:
- provengono da animali originari di una regione non sottoposta a restrizioni a causa della comparsa di una malattia trasmissibile grave alla quale gli animali delle specie in questione sono sensibili, oppure
 - sono conformi alle condizioni di cui ai paragrafi 3 o 4, se provengono da animali originari di una regione soggetta, in virtù della normativa comunitaria, a restrizioni a causa della comparsa di una malattia grave alla quale gli animali delle specie in questione sono sensibili.
3. I trofei di caccia costituiti unicamente da ossa, corna, artigli, zoccoli, palchi o denti devono
- essere stati immersi in acqua bollente per un periodo adeguato, in modo da garantire che sia stata eliminata qualsiasi materia diversa da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi e denti;
 - essere stati disinfettati con un prodotto autorizzato dall'autorità competente, in particolare con acqua ossigenata per quanto riguarda le parti costituite da ossa;
 - essere confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive;
 - essere accompagnati da un documento o da un certificato attestante il rispetto delle condizioni di cui sopra.
4. I trofei di caccia costituiti unicamente da pelli devono
- essere stati
 - i) essiccati, oppure
 - ii) salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione, oppure
 - iii) conservati con un procedimento diverso dalla conciatura, da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
 - essere confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive;
 - essere accompagnati da un documento o da un certificato attestante il rispetto delle condizioni di cui sopra.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Importazione di trofei di caccia

5. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dai paesi terzi di trofei di caccia di volatili e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli, soltanto se
 - sono accompagnati da un certificato/documento conforme al modello riprodotto nell'allegato X, capitolo 6, parte A e
 - qualora siano costituiti da pelli salate secche o verdi trasportati per nave, sono stati salati per almeno 14 giorni prima dell'importazione.
6. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di trofei di caccia di volatili e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, dai paesi terzi compresi nell'elenco di cui alla decisione 94/86/CE della Commissione dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti, se accompagnati da un certificato veterinario conforme al modello riprodotto nell'allegato X, capitolo 6, parte B.

CAPITOLO VIII

Lana, pelo, setole di suini, piume e parti di piume, non trasformati

1. La lana, il pelo, le setole di suini, le piume e le parti di piume non trasformati devono essere ermeticamente chiusi in imballaggi e asciutti. Sono tuttavia vietati i trasporti di setole di suini in provenienza da regioni nelle quali la peste suina africana è endemica, fatta eccezione per le setole di suini che
 - a) sono state bollite, tinte o decolorate, oppure
 - b) sono state sottoposte ad un'altra forma di trattamento in grado di sopprimere con certezza gli agenti patogeni, purché tale effetto sia dimostrato da un certificato rilasciato dal veterinario responsabile del luogo di origine. Il lavaggio industriale non è considerato una forma di trattamento ai fini della presente disposizione.
2. Le disposizioni del precedente paragrafo non si applicano alle piume ornamentali o alle piume
 - a) trasportate in viaggi turistici per uso personale, oppure
 - b) che rappresentano partite inviate a privati per fini non industriali.

Importazione di setole di suini

3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di setole di suini da paesi terzi ovvero, qualora sia stata attuata una regionalizzazione ai sensi della normativa comunitaria, da regioni di paesi terzi in cui non si siano verificati casi di peste suina africana nei 12 mesi precedenti, a condizione che la partita sia accompagnata da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello riprodotto nell'allegato X, capitolo 7, parte A.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

4. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di setole di suini da paesi terzi ovvero, qualora sia stata attuata una regionalizzazione ai sensi della normativa comunitaria, da regioni di paesi terzi in cui si siano verificati uno o più casi di peste suina africana nei 12 mesi precedenti, a condizione che la partita sia accompagnata da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello riprodotto nell'allegato X, capitolo 7, parte B.
5. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di lana, pelo, piume e parti di piume, non trasformati, soltanto se ermeticamente chiusi in imballaggi e asciutti.
6. Lana, pelo, setole di suini, piume e parti di piume, non trasformati, devono essere inviati direttamente allo stabilimento di destinazione o all'impianto per il magazzinaggio intermedio in condizioni tali da evitare la diffusione di agenti patogeni.

CAPITOLO IX

Prodotti dell'apicoltura

1. I prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura
 - a) non devono provenire da una zona oggetto di un divieto connesso a casi di peste americana o di acariasi se, con riguardo all'acariasi, la zona di destinazione può esigere garanzie complementari conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 92/68/CEE;
 - b) devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 8, lettera a), della direttiva 92/65/CEE.

Eventuali deroghe sono fissate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Importazione di prodotti dell'apicoltura

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati nell'apicoltura soltanto se il documento commerciale che accompagna la partita reca il timbro dell'autorità competente preposta al controllo dello stabilimento di produzione riconosciuto e contiene le seguenti informazioni:

- paese d'origine,
- nome dello stabilimento di produzione,
- numero di registrazione dello stabilimento di produzione,
- natura dei prodotti:

«Prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura, originari di un'azienda non soggetta a restrizioni connesse a malattie delle api e raccolti in luogo intorno al quale, in un raggio di 3 chilometri e da almeno 30 giorni, non vigono restrizioni a causa della peste americana, che è una malattia soggetta a notifica obbligatoria.»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO X

Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina d'ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli), destinati ad usi diversi dall'alimentazione animale e dai fertilizzanti

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna) e zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati ad essere utilizzati per l'alimentazione umana o animale né per i fertilizzanti, esclusivamente se

i) i prodotti sono essiccati prima dell'esportazione e non sono refrigerati o congelati;

ii) i prodotti sono trasportati soltanto per via terrestre e marittima dal paese di origine direttamente verso un posto d'ispezione frontaliere della Comunità e non sono trasbordati in un porto o in un luogo situato al di fuori della Comunità;

iii) i prodotti, dopo i controlli documentali previsti dalla direttiva 97/78/CEE, sono direttamente inoltrati verso lo stabilimento di lavorazione.

2. Ciascuna partita dev'essere accompagnata

i) da un documento commerciale timbrato dall'autorità competente del controllo dello stabilimento d'origine e che reca le seguenti informazioni:

paese d'origine,

nome dello stabilimento di produzione,

Natura del prodotto (ossa essiccate/prodotti a base di ossa essiccate/corna essiccate/prodotti a base di corna essiccate/zoccoli essiccati/prodotti a base di zoccoli essiccati) che:

— provengono da animali sani, macellati in un mattatoio, oppure

— sono stati sottoposti a essiccazione per 42 giorni ad una temperatura di almeno 20 °C, oppure

— sono stati riscaldati per un'ora prima dell'essiccazione, in modo da ottenere al centro del prodotto una temperatura di almeno 80 °C, oppure

— sono stati inceneriti per un'ora prima dell'essiccazione, in modo da ottenere al centro del prodotto una temperatura di almeno 80 °C, oppure

— sono stati sottoposti, prima dell'essiccazione, a un processo di acidificazione tramite il quale il pH al centro del prodotto viene mantenuto al di sotto di 6 per almeno un'ora

e non sono destinati in alcuna fase ad essere utilizzati per l'alimentazione umana o animale o per fertilizzanti

E inoltre

PROPOSTA INIZIALE

- ii) dalla seguente dichiarazione dell'importatore, redatta almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro attraverso il quale la partita stessa entra per la prima volta nel territorio della Comunità e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione:

MODELLO DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che i seguenti prodotti: ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna) e zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) sono destinati ad essere importati dal sottoscritto nella Comunità, non saranno utilizzati in alcuna fase per l'alimentazione umana o animale né per fertilizzanti e saranno direttamente inoltrati verso il seguente stabilimento di lavorazione:

Nome

Indirizzo

Importatore

Nome

Indirizzo

Fatto a

(Località)

.....

(data)

Firma

Numero di riferimento indicato sul certificato di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE della Commissione:

Timbro ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella CE

Firma

(Firma del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero)

.....

(Nome in lettere maiuscole)

3. All'atto della spedizione verso il territorio della Comunità, i prodotti di cui trattasi sono posti in contenitori o autocarri piombati o caricati sfusi su una nave. Se il trasporto avviene in contenitori questi ultimi, e comunque i documenti di accompagnamento, devono recare il nome e l'indirizzo degli stabilimenti di trasformazione.
4. I prodotti di cui trattasi vanno trasportati direttamente dal punto di entrata sul territorio della Comunità allo stabilimento di trasformazione, in contenitori o mezzi di trasporto ermeticamente sigillati.
5. All'arrivo dei prodotti di cui trattasi sul territorio della Comunità, il progettato inoltramento all'impianto di trasformazione viene notificato appena possibile, prima di essere effettuato, al veterinario ufficiale locale o all'autorità competente mediante un messaggio «Animo» oppure, qualora tale mezzo non fosse disponibile, mediante telex o telefax.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

6. Durante la lavorazione, la natura e la quantità dei prodotti di cui trattasi vengono registrate in modo da garantire che i prodotti stessi siano effettivamente destinati all'uso previsto.

CAPITOLO XI

Sottoprodotti di origine animale non trasformati per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e di prodotti farmaceutici o tecnici

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e di prodotti farmaceutici o tecnici soltanto se

- provengono da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato XI, parte VII;
- sono accompagnati dal certificato sanitario di cui all'allegato X, capitolo 8;
- dopo il controllo alla frontiera di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, sono trasportati
 - i) direttamente a un impianto di produzione di alimenti per animali o a un impianto tecnico che abbia fornito la garanzia che i sottoprodotti di origine animale non trasformati verranno utilizzati solo per il fine autorizzato e non usciranno dallo stabilimento senza essere stati trattati, oppure
 - ii) a un impianto di transito per sottoprodotti di origine animale.

CAPITOLO XII

Grassi fusi per usi oleochimici

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di grassi fusi destinati ad essere trasformati con un metodo che risponda almeno ai criteri di uno dei procedimenti descritti nell'allegato IV, capitolo III, soltanto se

- i prodotti sono trasportati esclusivamente per via terrestre e marittima dal paese di origine direttamente verso un posto d'ispezione frontaliero della Comunità;
- dopo il controllo documentale di cui alla direttiva 97/78/CE e conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i prodotti sono trasportati agli impianti oleochimici in cui saranno trasformati;
- ogni partita è corredata della dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti importati in virtù del presente paragrafo saranno utilizzati soltanto per essere ulteriormente trasformati tramite un metodo che risponda almeno ai criteri di uno dei procedimenti descritti nell'allegato IV, capitolo III.

Tale dichiarazione dev'essere presentata al veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero del primo punto d'entrata della merce sul territorio della Comunità per esservi vistata dal suddetto veterinario ufficiale e deve accompagnare la partita fino allo stabilimento di trasformazione.

PROPOSTA INIZIALE

ALLEGATO VII

CERTIFICATO SANITARIO

per sottoprodotti di origine animale trasformati destinati ad essere inceneriti o coinceneriti in un altro Stato membro

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Stato membro di destinazione:

Stato membro di origine:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. *Identificazione della partita*

Tipo d'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

II. *Origine della partita*

Indirizzo e numero di riconoscimento dell'impianto di trasformazione:

.....

III. *Destinazione della partita*

Il sottoprodotto di origine animale trasformato è spedito

da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

— tipo:

— numero di targa o nome della nave:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti sopra descritti non possono essere utilizzati per fini diversi dall'incenerimento o dal coincenerimento e sono conformi alle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. .../... del Consiglio e del Parlamento europeo.

Fatto a , il
(luogo) (data)

Timbro ⁽¹⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽¹⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario, in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO VIII

CONDIZIONI D'IGIENE APPLICABILI AGLI IMPIANTI DI TRANSITO E DI MAGAZZINAGGIO

CAPITOLO I

Invariato

Requisiti per il riconoscimento degli impianti di transito

1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti:

- a) i locali devono essere adeguatamente separati dalla pubblica via e da altri locali, quali quelli adibiti alla macellazione;
- b) gli impianti devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale;
- c) gli impianti devono essere costruiti in modo da poter essere facilmente puliti e disinfettati; i pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi;
- d) gli impianti devono comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi per il personale;
- e) gli impianti devono avere dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc.);
- f) gli impianti devono avere un dispositivo per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle condizioni d'igiene;

g) qualora risulti necessario per conformarsi alle disposizioni del regolamento, gli impianti devono avere locali di stoccaggio climatizzati con una capienza sufficiente per mantenere i sottoprodotti animali a temperatura adeguata e che permettano il controllo e la registrazione della temperatura.

2. Gli impianti devono essere muniti di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei recipienti utilizzati per i sottoprodotti di origine animale nonché dei veicoli - diversi dalle navi - utilizzati per il trasporto. Devono inoltre disporre di strutture adeguate per la disinfezione delle ruote dei veicoli.

Invariato

CAPITOLO II

Condizioni generali d'igiene*A) Impianto di transito di categoria 3*

1. L'impianto e le uniche attività devono essere importazione, raccolta, selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, stoccaggio temporaneo e spedizione di materiale della categoria 3.

1. L'impianto non deve trovarsi nello stesso luogo dell'impianto per il materiale della categoria 1 o 2 e le uniche attività devono essere importazione, raccolta, selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, stoccaggio temporaneo e spedizione di materiale della categoria 3.

PROPOSTA INIZIALE

2. La cernita dei materiali di categoria 3 dev'essere effettuata in modo tale da evitare qualsiasi rischio di introduzione di malattie animali.
3. Durante la cernita e il magazzinaggio, i materiali di categoria 3 devono essere manipolati e immagazzinati separatamente dalle altre merci e in modo da evitare la diffusione di malattie epizootiche.
4. Il materiale della categoria 3 deve essere opportunamente stoccato fino al momento della nuova spedizione.
5. I veicoli e i contenitori utilizzati per il trasporto dei materiali non trasformati di categoria 3, nonché tutte le attrezzature o le apparecchiature venute a contatto con tale materiale, devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione. Il materiale di imballaggio dev'essere bruciato o eliminato in altro modo, secondo le indicazioni del veterinario ufficiale.

B) *Impianto di transito di categoria 1 o 2*

1. L'impianto dev'essere destinato esclusivamente alla raccolta, alla manipolazione, al magazzinaggio temporaneo e alla spedizione di materiali di categoria 1 o 2.
2. La cernita dei materiali di categoria 1 o 2 dev'essere effettuata in modo tale da evitare qualsiasi rischio di introduzione di malattie animali.
3. Durante il magazzinaggio, i materiali di categoria 1 o 2 devono essere manipolati e immagazzinati separatamente dalle altre merci e in modo da evitare la diffusione di malattie epizootiche.
4. I materiali di categoria 1 o 2 devono essere adeguatamente immagazzinati fino al momento della nuova spedizione.
5. I veicoli e i contenitori utilizzati per il trasporto dei materiali di categoria 1 e 2, nonché tutte le attrezzature o le apparecchiature venute a contatto con tali materiali, devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione. Il materiale di imballaggio dev'essere bruciato o eliminato in altro modo, secondo le indicazioni del veterinario ufficiale.

CAPITOLO III

Requisiti per il riconoscimento degli impianti di magazzinaggio

1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti:
 - a) gli impianti devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei prodotti;

PROPOSTA MODIFICATA

2. La cernita dei materiali di categoria 3 dev'essere effettuata in modo tale da evitare qualsiasi rischio di introduzione di malattie animali. Le materie prime destinate alla produzione di proteine animali per i mangimi di animali d'allevamento devono essere separate per specie animali.

Invariato

4. Il materiale della categoria 3 deve essere opportunamente stoccato e, se del caso, refrigerato o congelato fino al momento della nuova spedizione.

Invariato

4. I materiali di categoria 1 o 2 devono essere adeguatamente immagazzinati alla giusta temperatura, fino al momento della nuova spedizione.

Invariato

- a) i locali di deposito del materiale della categoria 3 non devono trovarsi nello stesso luogo dei locali di deposito del materiale delle categorie 1 e 2;

- a) gli impianti devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei prodotti;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- | | |
|--|--|
| <p>b) gli impianti devono essere costruiti in modo da poter essere facilmente puliti e disinfettati; i pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi;</p> <p>c) gli impianti devono comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi per il personale;</p> <p>d) gli impianti devono avere dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc.).</p> | <p>c) gli impianti devono essere costruiti in modo da poter essere facilmente puliti e disinfettati; i pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi;</p> <p>d) gli impianti devono comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi per il personale;</p> <p>e) gli impianti devono avere dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc.).</p> |
|--|--|
2. Gli impianti devono essere muniti di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei recipienti utilizzati per i prodotti nonché dei veicoli - diversi dalle navi - utilizzati per il trasporto. Devono inoltre disporre di strutture adeguate per la disinfezione delle ruote dei veicoli.
3. I prodotti devono essere adeguatamente immagazzinati fino al momento della nuova spedizione.

Invariato

ALLEGATO IX

NORME APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI ALCUNI MATERIALI DI CATEGORIA 2 E 3 DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 21

- | | |
|--|------------------|
| <p>1. I materiali di categoria 2 o 3 devono essere consegnati agli utilizzatori o ai centri di raccolta conformemente all'allegato II.</p> <p>2. Gli impianti devono rispettare almeno i requisiti di cui all'allegato III, capitolo I, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e f) e paragrafi 2, 3 e 4 e capitolo II, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 9 e devono disporre di strutture adeguate per la distruzione dei materiali non utilizzati e non trasformati di categoria 2 e 3, o per l'invio di tali materiali a un impianto di trasformazione o a un inceneritore in conformità del presente regolamento.</p> <p>3. Oltre alla documentazione richiesta conformemente all'articolo 8, occorre registrare i seguenti dati:</p> <p>i) per quanto riguarda gli utilizzatori finali, i quantitativi di materiali di categoria 2 o 3 utilizzati e la data di utilizzo;</p> <p>ii) per quanto riguarda i centri di raccolta che forniscono materiali di categoria 2 o 3 agli utilizzatori finali,</p> <p>a) la quantità di materiali di categoria 2 o 3 trasformati conformemente al paragrafo 4;</p> <p>b) il nome e l'indirizzo di ciascun utilizzatore finale che acquista materiali trasformati di categoria 2 o 3;</p> <p>c) i locali a cui devono essere trasportati i materiali di categoria 2 o 3 per essere utilizzati;</p> | <p>Invariato</p> |
|--|------------------|

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- d) la quantità di materiali spedita e
- e) la data della spedizione.

4. I centri di raccolta che forniscono agli utilizzatori finali materiali di categoria 2 o 3, diversi dalle frattaglie di pesce, devono

- i) subire uno dei seguenti trattamenti:
 - a) la denaturazione con una soluzione a base di un colorante approvato dall'autorità competente, di concentrazione tale che la colorazione della carne così trattata risulti chiaramente visibile; l'intera superficie di tutti i pezzi di carne dovrà essere stata ricoperta dalla soluzione di cui sopra mediante processo di immersione o di nebulizzazione o qualsiasi altro metodo di applicazione;
 - b) la sterilizzazione, cioè la bollitura o esposizione a vapore sotto pressione fino a completa cottura di ciascun pezzo di carne;
 - c) qualsiasi altro trattamento riconosciuto dall'autorità competente;
- ii) dopo il trattamento, i materiali di categoria 2 o 3 devono essere confezionati prima della distribuzione e sull'imballaggio deve figurare il nome e l'indirizzo del centro di raccolta e la dicitura chiaramente visibile «Non destinato al consumo umano».

PROPOSTA INIZIALE

ALLEGATO X

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI DI ALCUNI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DA ESSI DERIVATI

CAPITOLO 1

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di proteine animali trasformate non destinate al consumo umano e di prodotti contenenti tali proteine, compresi i miscugli, ma esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine

Natura delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine:

Proteine animali trasformate di:
(specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento della partita di produzione:

II. Origine delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine

Indirizzo e numero dell'autorizzazione dello stabilimento omologato:

.....

III. Destinazione delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine

Le proteine animali trasformate o i prodotti contenenti tali proteine sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. .../... del Consiglio e del Parlamento europeo e certifica che

a) le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono esclusivamente o parzialmente proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, che

i) sono stati preparate e immagazzinate in un impianto di trasformazione riconosciuto, omologato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. .../... del Consiglio e del Parlamento europeo;

ii) sono stati preparate esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- parti di animali macellati in un mattatoio, dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
- parti di animali macellati in un mattatoio, scartate in quanto inidonee al consumo umano, ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
- pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un mattatoio, considerati atti alla macellazione in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;
- sangue ottenuto da animali macellati in un mattatoio e considerati atti alla macellazione in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;
- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, quali ossa sgrassate, ciccioli, ecc.;
- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, originariamente destinati al consumo umano ma in seguito riservati al consumo animale per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non comporti alcun rischio per la salute umana o animale;
- pesce o altri animali marini ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;
- frattaglie fresche di pesce provenienti da stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;
- gusci d'uovo, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinates, provenienti da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso i prodotti medesimi;

iii) sono stati riscaldati

- ad una temperatura interna superiore a 133 °C, per almeno 20 minuti senza interruzione, ad una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta mediante vapore saturo, con una dimensione delle particelle prima della trasformazione non superiore a 50 mm ⁽¹⁾
- nel caso della farina di sangue o di proteine di specie animali diverse dai mammiferi, diverse dalla farina di pesce, secondo il metodo di trasformazione ... di cui all'allegato III, capitolo III, del regolamento (CE) n. .../... del Consiglio e del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

e

il campione prelevato a caso risulta conforme ai seguenti requisiti ⁽²⁾:

- *Clostridium perfringens*: assenza in 1 g
- *Salmonella*: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
- *Enterobacteriaceae*: n = 5, c = 2, n = 10, M 3×10^2 in 1 g;

- nel caso della farina di pesce, secondo il metodo di trasformazione . . . di cui all'allegato III, capitolo III, del regolamento (CE) n. . ./. . . del Consiglio e del Parlamento europeo ⁽¹⁾, o ad una temperatura di almeno 80 °C in tutta la massa ⁽¹⁾ e purché il campione prelevato con scelta casuale sia conforme alle seguenti condizioni:
 - salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
 - enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, n = 10, M 3×10^2 in 1 g;
- b) un campione del prodotto finale prelevato con scelta casuale è stato esaminato, immediatamente prima della spedizione, dall'autorità competente ed è risultato conforme alle seguenti condizioni:

salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
- c) il prodotto finale
 - è stato confezionato in imballaggi nuovi ⁽¹⁾,
 - oppure,
 - nel caso di spedizione alla rinfusa, i contenitori o qualsiasi altro mezzo di trasporto sono stati integralmente puliti e disinfettati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso ⁽¹⁾;
- d) il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;
- e) sono state adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento.

Fatto a il
(località) (data)

Timbro ⁽³⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽³⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ in cui:

n = numero di unità di campionamento costituenti il campione;

m = valore soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutte le unità di campionamento hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se una o più unità di campionamento hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;

c = numero di unità di campionamento nelle quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero dei batteri contenuti nelle altre unità di campionamento è uguale o inferiore a m.

⁽³⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO X

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI DI ALCUNI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DA ESSI DERIVATI

CAPITOLO 1

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di proteine animali trasformate non destinate al consumo umano e di prodotti contenenti tali proteine, compresi i miscugli, ma esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine

Natura delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine:

Proteine animali trasformate di:
(specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento della partita di produzione:

II. Origine delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine

Indirizzo e numero dell'autorizzazione dello stabilimento omologato:

.....

III. Destinazione delle proteine animali trasformate o dei prodotti contenenti tali proteine

Le proteine animali trasformate o i prodotti contenenti tali proteine sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. .../... del Consiglio e del Parlamento europeo e certifica che

a) le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti contengono esclusivamente o parzialmente proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, che

i) sono stati preparate e immagazzinate in un impianto di trasformazione riconosciuto, omologato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. .../... del Consiglio e del Parlamento europeo;

ii) sono stati preparate esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

- parti di animali macellati in un mattatoio, dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
- parti di animali macellati in un mattatoio, scartate in quanto inidonee al consumo umano, ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
- pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un mattatoio, considerati atti alla macellazione e al consumo umano in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;
- sangue ottenuto da animali macellati in un mattatoio e considerati atti alla macellazione in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;
- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, quali ossa sgrassate, ciccioli, ecc.;
- prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, originariamente destinati al consumo umano ma in seguito riservati al consumo animale per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non comporti alcun rischio per la salute umana o animale;
- pesce o altri animali marini ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;
- frattaglie fresche di pesce provenienti da stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;
- gusci d'uovo, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinates, provenienti da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso i prodotti medesimi;

iii) sono stati riscaldati

- ad una temperatura interna superiore a 133 °C, per almeno 20 minuti senza interruzione, ad una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta mediante vapore saturo, con una dimensione delle particelle prima della trasformazione non superiore a 50 mm ⁽¹⁾
- nel caso della farina di sangue o di proteine di specie animali diverse dai mammiferi, diverse dalla farina di pesce, secondo il metodo di trasformazione ... di cui all'allegato III, capitolo III, del regolamento (CE) n. .../... del Consiglio e del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

e

il campione prelevato a caso risulta conforme ai seguenti requisiti ⁽²⁾:

- *Clostridium perfringens*: assenza in 1 g
- *Salmonella*: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
- *Enterobacteriaceae*: n = 5, c = 2, n = 10, M 3×10^2 in 1 g;

- nel caso della farina di pesce, secondo il metodo di trasformazione ... di cui all'allegato III, capitolo III, del regolamento (CE) n. .../... del Consiglio e del Parlamento europeo ⁽¹⁾, o ad una temperatura di almeno 80 °C in tutta la massa ⁽¹⁾ e purché il campione prelevato con scelta casuale sia conforme alle seguenti condizioni:
 - salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
 - enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, n = 10, M 3×10^2 in 1 g;
- b) un campione del prodotto finale prelevato con scelta casuale è stato esaminato, immediatamente prima della spedizione, dall'autorità competente ed è risultato conforme alle seguenti condizioni:
 - salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
- c) il prodotto finale
 - è stato confezionato in imballaggi nuovi ⁽¹⁾,
 - oppure,
 - nel caso di spedizione alla rinfusa, i contenitori o qualsiasi altro mezzo di trasporto sono stati integralmente puliti e disinfettati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso ⁽¹⁾;
- d) il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;
- e) sono state adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento.

Fatto a il
(località) (data)

Timbro ⁽³⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽³⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ in cui:

n = numero di unità di campionamento costituenti il campione;

m = valore soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutte le unità di campionamento hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se una o più unità di campionamento hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;

c = numero di unità di campionamento nelle quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero dei batteri contenuti nelle altre unità di campionamento è uguale o inferiore a m.

⁽³⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

PROPOSTA INIZIALE

CAPITOLO 2

(A)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di latte pastorizzato e prodotti a base di latte pastorizzato non destinati al consumo umano

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione del latte e dei prodotti a base di latte

Latte di:
(specie)

Descrizione del latte e dei prodotti a base di latte:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:

II. Origine

Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o trasformazione ⁽¹⁾:
.....

III. Destinazione del latte e dei prodotti a base di latte

Il latte/i prodotti a base di latte sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

Mezzo di trasporto ⁽²⁾:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. ... (paese esportatore), ... (regione) ⁽³⁾ è risultato indenne da peste suina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti l'esportazione e durante lo stesso periodo non ha praticato vaccinazioni contro tali malattie.
2. Il latte/i prodotti a base di latte oggetto del presente certificato:
 - a) sono stati ottenuti da latte crudo proveniente da animali:
 - che non presentano sintomi clinici di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali attraverso il latte;
 - appartenenti ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa della peste suina o dell'afta epizootica; e
 - b) sono stati sottoposti a trattamento mediante calore ad una temperatura di ... per ... (tempo), sufficiente a produrre una reazione negativa alla prova di fosfatasi, seguito, per quanto riguarda il latte disidratato o i prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione.
3. Dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni per evitare la contaminazione del latte/dei prodotti a base di latte.
4. Il latte/il prodotto a base di latte è stato collocato in contenitori nuovi ⁽¹⁾ o
 - in caso di utilizzazione di contenitori per merci sfuse, questi ultimi sono stati disinfettati prima del carico, mediante un prodotto approvato dalle autorità competenti e
 - i contenitori recano un contrassegno che precisa la natura del latte/del prodotto a base di latte.

Fatto a il
(località) (data)

Timbro ⁽⁴⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁴⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ Per i veicoli utilizzati per il trasporto delle merci indicare il numero d'immatricolazione; per i contenitori indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

⁽³⁾ Da compilare se l'autorizzazione ad esportare nella Comunità è limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato.

⁽⁴⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(B)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di prodotti a base di latte il cui pH sia stato ridotto a meno di 6, non destinati al consumo umano

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione dei prodotti a base di latte

Latte di:
(specie)

Descrizione dei prodotti a base di latte:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:

II. Origine

Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o trasformazione ⁽¹⁾:

.....

III. Destinazione dei prodotti a base di latte

I prodotti a base di latte sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

Mezzo di trasporto ⁽²⁾:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Il prodotti a base di latte oggetto del presente certificato:
 - a) è stato ottenuto da latte crudo proveniente da animali:
 - che non presentano sintomi clinici di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali attraverso il latte;
 - appartenenti ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa della peste suina o dell'afta epizootica; e
 - b) è stato sottoposto a un processo di riscaldamento, ad una temperatura di . . . per . . . (durata), sufficiente a dare una reazione negativa al test della fosfatasi e
 - c) è stato sottoposto a un processo di acidificazione attraverso il quale il pH viene mantenuto al di sotto di 6 per almeno un'ora.
2. Dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni per evitare la contaminazione dei prodotti a base di latte.
3. Il prodotto a base di latte è stato collocato in contenitori nuovi ⁽¹⁾ o
 - in caso di utilizzazione di contenitori per merci sfuse, questi ultimi sono stati disinfettati prima del carico, mediante un prodotto approvato dalle autorità competenti e
 - i contenitori recano un contrassegno che precisa la natura del latte/del prodotto a base di latte.

Fatto a il
(località) (data)

Timbro ⁽³⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽³⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ Per i veicoli utilizzati per il trasporto delle merci indicare il numero d'immatricolazione; per i contenitori indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

⁽³⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(C)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di latte e prodotti a base di latte sottoposti a processo di sterilizzazione o ad un doppio trattamento termico, non destinati al consumo umano

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione del latte e dei prodotti a base di latte

Latte di:
(specie)

Descrizione del latte e dei prodotti a base di latte:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:

II. Origine

Indirizzo e numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o trasformazione ⁽¹⁾:
.....

III. Destinazione del latte e dei prodotti a base di latte

Il latte/i prodotti a base di latte sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

Mezzo di trasporto ⁽²⁾:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

1. Il latte/il prodotto a base di latte oggetto del presente certificato:

a) è stato ottenuto da latte crudo proveniente da animali:

- che non presentano sintomi clinici di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali attraverso il latte;
- appartenenti ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa della peste suina o dell'afta epizootica; e

b) è stato sottoposto:

alternativamente

- i) a un processo di sterilizzazione attraverso il quale si ottiene un valore di F_0 pari o superiore a 3, oppure
- ii) a trattamento termico ad una temperatura di ... per ... (tempo), sufficiente a determinare una reazione negativa al test della fosfatasi, seguito da un ulteriore trattamento termico ad una temperatura di ... per ... (tempo), che ha garantito una reazione negativa al test della fosfatasi, seguito, per quanto riguarda il latte disidratato o i prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione.

2. Dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni per evitare la contaminazione del latte/dei prodotti a base di latte.

3. Il latte/il prodotto a base di latte è stato collocato in contenitori nuovi ⁽¹⁾ o

- in caso di utilizzazione di contenitori per merci sfuse, questi ultimi sono stati disinfettati prima del carico, mediante un prodotto approvato dalle autorità competenti ⁽¹⁾ e
- i contenitori recano un contrassegno che precisa la natura del latte/del prodotto a base di latte.

Fatto a il
(località) (data)

Timbro ⁽³⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ Per i veicoli utilizzati per il trasporto delle merci indicare il numero d'immatricolazione; per i contenitori indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

⁽³⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

CAPITOLO 3

(A)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di alimenti in conserva per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:

(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione degli alimenti per animali da compagnia

Gli alimenti per animali da compagnia sono stati prodotti con materie prime delle specie seguenti:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:

II. Origine degli alimenti per animali da compagnia

Indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento riconosciuto:

.....

III. Destinazione degli alimenti per animali da compagnia

Gli alimenti per animali da compagnia sono spediti

da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Certificato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. ... del Consiglio e del Parlamento europeo e certifica che gli alimenti per animali da compagnia sopra descritti:

a) sono stati preparati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. ... del Consiglio e del Parlamento europeo;

- b) sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
- parti di animali macellati in un mattatoio, dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
 - parti di animali macellati in un mattatoio, scartate in quanto inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
 - pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un mattatoio e considerati atti alla macellazione in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;
 - sangue ottenuto da animali macellati in un mattatoio e considerati atti alla macellazione in virtù della normativa comunitaria a seguito di un'ispezione ante mortem;
 - sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, quali ossa sgrassate, ciccioli, ecc.;
 - prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, originariamente destinati al consumo umano ma in seguito riservati al consumo animale per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non comporti alcun rischio per la salute umana o animale;
 - pesce o altri animali marini ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;
 - frattaglie fresche di pesce provenienti da stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;
 - gusci d'uovo, sottoprodotti dei centri d'incubazione e sottoprodotti derivanti da uova incrinatesi, provenienti da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili agli uomini o agli animali attraverso tali prodotti;
- c) sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti ermeticamente chiusi almeno fino al raggiungimento del valore $F_c = 3,0$;
- d) sono stati analizzati, sulla base di un campione prelevato con scelta casuale e formato almeno da cinque contenitori per partita trasformata, applicando metodi diagnostici di laboratorio atti ad accertare l'adeguata esecuzione del trattamento termico sull'intero lotto, conformemente a quanto previsto alla lettera a);
- e) sono stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento.

Fatto a il
(località) (data)

Timbro ⁽¹⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽¹⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(B)

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di alimenti trasformati per animali da compagnia, diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:

(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione degli alimenti per animali da compagnia

Gli alimenti per animali da compagnia sono stati prodotti con materie prime delle specie seguenti:

.....

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:

II. Origine degli alimenti per animali da compagnia

Indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento riconosciuto:

.....

III. Destinazione degli alimenti per animali da compagnia

Gli alimenti per animali da compagnia sono spediti

da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Certificato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. ... del Consiglio e del Parlamento europeo e certifica che gli alimenti per animali da compagnia sopra descritti:

a) sono stati preparati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. ... del Consiglio e del Parlamento europeo;

b) sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

— parti di animali macellati in un mattatoio, dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

(2) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(C)

CERTIFICATO SANITARIO**per la spedizione verso la Comunità europea di articoli da masticare per animali**

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:

(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione degli articoli da masticare

Gli articoli da masticare sono stati prodotti con materie prime delle specie seguenti:

.....

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

II. Origine degli articoli da masticare

Indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento riconosciuto:

.....

III. Destinazione degli articoli da masticare

Gli articoli da masticare sono spediti

da:

(luogo di carico)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Certificato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. ... del Consiglio e del Parlamento europeo e certifica che gli articoli da masticare sopra descritti:

a) sono stati preparati e immagazzinati in un impianto di trasformazione riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. ... del Consiglio e del Parlamento europeo;

b) sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:

— parti di animali macellati in un mattatoio, dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

- parti di animali macellati in un mattatoio, scartate in quanto inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;
 - pelli ottenute da animali abbattuti in un mattatoio che sono stati sottoposti ad ispezione ante mortem e «post mortem» e che non hanno evidenziato alcun sintomo clinico di malattie infettive;
- c) sono stati sottoposti
- i) per quanto riguarda gli articoli da masticare ottenuti da pelli di ungulati, a un trattamento termico in grado di distruggere la salmonella ⁽¹⁾;
 - ii) per quanto riguarda gli articoli da masticare ottenuti da sottoprodotti di origine animale diversi dalle pelli di ungulati, a un trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 90 °C in tutta la massa ⁽¹⁾;
- d) sono stati esaminati con prelievo casuale di almeno cinque campioni di ciascuna partita lavorata prelevati durante e dopo il magazzinaggio nell'impianto di trasformazione e sono risultati conformi alle seguenti condizioni ⁽²⁾:
- salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
 - enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, n = 10, M 3×10^2 in 1 g;
- e) sono state adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento;
- f) sono stati confezionati in imballaggi nuovi.

Fatto a il
(località) (data)

Timbro ⁽³⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽³⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ in cui:

n = numero di unità di campionamento costituenti il campione;

m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutte le unità di campionamento hanno un numero di batteri inferiore a m;

M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se una o più unità di campionamento hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;

c = numero di unità di campionamento nelle quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero dei batteri contenuti nelle altre unità di campionamento è uguale o inferiore a m.

⁽³⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(D)

CERTIFICATO SANITARIO**relativo alla spedizione verso la Comunità europea di materie prime per alimenti di animali da compagnia**

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle materie prime per alimenti di animali da compagnia

Gli alimenti greggi per animali da compagnia sono stati fabbricati con sottoprodotti di origine animale delle specie seguenti:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:

II. Origine delle materie primeIndirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento riconosciuto:
.....**III. Destinazione delle materie prime**

Le materie prime sono spedite

da:
(luogo di carico)a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Certificato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. ... del Consiglio e del Parlamento europeo e certifica che le materie prime per alimenti di animali da compagnia sopra descritti:

- a) sono costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti dalle specie di cui al punto I e soddisfano le pertinenti disposizioni di polizia sanitaria previste dalla/e decisione/i .../.../CE della Commissione ⁽¹⁾;

- b) sono costituite soltanto da parti di animali macellati in un mattatoio riconosciuto dalla CE, dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
- c) sono state preparate e immagazzinate in un impianto di trasformazione riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. ... del Consiglio e del Parlamento europeo;
- d) sono state trattate con le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento;
- e) sono state confezionate in imballaggi nuovi, tali da evitare dispersioni di materiale.

Fatto a il
(località) (data)

Timbro ⁽²⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Citare la/e pertinente/i decisione/i in vigore, relativa/e alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.

⁽²⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

CAPITOLO 4

CERTIFICATO SANITARIO

per l'importazione di siero di equidi destinato alla spedizione verso la Comunità europea in provenienza da paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di equidi vivi da mattatoio

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione della partita

Siero di:
(specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o dei colli:

Peso netto:

II. Origine del siero

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento di raccolta autorizzato:
.....

III. Destinazione del siero

Il siero è spedito

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il siero di equidi sopra descritto:

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio;
 - b) è stato ottenuto, sotto il controllo di un veterinario, da equidi che al momento del prelievo non presentavano sintomi clinici di malattie infettive;
 - c) è stato ottenuto da equidi che fin dalla nascita hanno soggiornato nel territorio, oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della legislazione comunitaria, in parti del territorio di un paese terzo, in cui:
 - i) negli ultimi 2 anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi 6 mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi 6 mesi non sono stati registrati casi di morva;
 - d) è stato ottenuto da equidi che, al momento del prelievo, non provenivano da un'azienda o non erano presenti in un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria
 - i) nei 6 mesi precedenti nel caso di encefalomielite equina, a contare dalla data in cui gli equidi affetti dalla malattia sono stati abbattuti,
 - ii) nel caso di anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento degli animali infetti, i capi rimasti sono risultati negativi a due test di Coggins eseguiti a 3 mesi di distanza l'uno dall'altro,
 - iii) nei 6 mesi precedenti nel caso di stomatite vescicolosa,
 - iv) nel mese precedente all'ultimo caso registrato di rabbia,
 - v) nei 15 giorni precedenti all'ultimo caso registrato di carbonchio;
- se tutti gli animali di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti e i locali disinfettati, il periodo di applicazione dei divieti è di 30 giorni, a decorrere dal giorno in cui gli animali sono stati distrutti e i locali disinfettati, salvo nel caso del carbonchio, per il quale il periodo suddetto è di 15 giorni;
- e) è stato trattato con le opportune precauzioni per evitare la contaminazione con agenti patogeni durante la produzione, la manipolazione e il confezionamento;
 - f) è stato confezionato in contenitori impermeabili sigillati, sui quali è chiaramente riportata la dicitura «siero di equidi» e il numero di registrazione dello stabilimento di raccolta.

Fatto a,
(località)

il,
(data)

Timbro ⁽¹⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽¹⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

CAPITOLO 5

(A)

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per la spedizione verso la Comunità europea di pelli di ungulati fresche o refrigerate

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle pelli

Pelli di:
(specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o dei colli:

Peso netto:

Numero/i di sigillo di contenitori, autocarri, vagoni ferroviari o balle:
.....

II. Origine delle pelli

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato e controllato:
.....

III. Destinazione delle pelli

Le pelli sono spedite

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le pelli sopra descritte:

- a) sono state ottenute da animali macellati presso un mattatoio, che sono stati sottoposti a ispezione ante mortem e post mortem, risultando indenni da malattie gravi trasmissibili all'uomo o agli animali e che non sono stati macellati al fine di eradicare malattie epizootiche;
- b) sono originarie di un paese oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della legislazione comunitaria, di una parte di un paese da cui sono autorizzate le importazioni di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti, indenne, per almeno 12 mesi prima della spedizione, dalle seguenti malattie e in cui non sono state praticate in tale periodo vaccinazioni contro le seguenti malattie:

- peste suina classica ⁽¹⁾
- peste suina africana ⁽¹⁾
- malattia di Teschen ⁽¹⁾
- peste bovina ⁽¹⁾

che è risultato indenne, per almeno 24 mesi prima della spedizione, da afta epizootica e in cui, per almeno 12 mesi prima della spedizione, non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia ⁽¹⁾;

- c) sono state ottenute

- da animali che hanno soggiornato nel territorio di origine per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 3 mesi;
- nel caso di pelli di artiodattili, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia negli ultimi 30 giorni;
- nel caso di pelli di suini, da animali provenienti da aziende nelle quali non si sono verificati casi di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina classica o africana nei precedenti 40 giorni e intorno alle quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di tali malattie negli ultimi 30 giorni;
- da animali che sono stati sottoposti ad ispezione sanitaria ante mortem presso il mattatoio nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse accertata la presenza di sintomi di afta epizootica ⁽¹⁾, peste bovina ⁽¹⁾, peste suina classica ⁽¹⁾, peste suina africana ⁽¹⁾ o malattia vescicolare dei suini ⁽¹⁾;

- d) sono state trattate con le opportune precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni.

Fatto a il
(località) (data)

Timbro ⁽²⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare le malattie che non colpiscono le specie in oggetto.

⁽²⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(B)

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per la spedizione verso la Comunità europea di pelli trattate di ungulati originarie di paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle pelli

Pelli di:
(specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o dei colli:

Peso netto:

Numero/i di sigillo di contenitori, autocarri, vagoni ferroviari o balle:

.....

II. Origine delle pelli

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato e controllato:

.....

III. Destinazione delle pelli

Le pelli sono spedite

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le pelli sopra descritte sono state ottenute da animali macellati presso un mattatoio, che sono stati sottoposti a ispezione ante mortem e «post mortem», risultando indenni da malattie gravi trasmissibili all'uomo o agli animali, che non sono stati macellati al fine di eradicare malattie epizootiche

1. Alternativamente ⁽¹⁾:

- a) sono originarie di un paese o di una parte di un paese in cui non sono stati registrati, negli ultimi 12 mesi, casi delle seguenti malattie, soggette a obbligo di denuncia nel paese di origine:

- peste bovina ⁽²⁾,
- afta epizootica ⁽²⁾,
- peste suina classica ⁽²⁾,
- peste suina africana ⁽²⁾,

e sono state

- essiccate ⁽¹⁾, ovvero
- salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite ⁽¹⁾, o
- salate secche o verdi in data ... e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportate per nave e la durata del trasporto sarà tale che esse saranno sottoposte a salatura per almeno 14 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliero della CE ⁽¹⁾;

oppure

- b) sono state

- sottoposte a salatura per 7 giorni mediante sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio,

oppure

- sottoposte a salatura mediante sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio in data ... e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportate per nave e la durata del trasporto sarà tale che esse saranno sottoposte a salatura per almeno 7 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliero della CE ⁽¹⁾, oppure

- sottoposte a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C;

2. sono state trattate con le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni.

Fatto a il
(località) (data)

Timbro ⁽³⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽³⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ Cancellare le malattie che non colpiscono le specie in oggetto.

⁽³⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(C)

DICHIARAZIONE UFFICIALE

per pelli di ungulati, ad eccezione delle pelli di suini e di equidi, destinate alla spedizione verso la Comunità europea, che sono state tenute isolate per 21 giorni o che hanno subito un trasporto ininterrotto di 21 giorni prima dell'importazione

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento della presente dichiarazione ufficiale:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle pelli

Pelli di:
(specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o dei colli:

Peso netto:

Numero/i di sigillo di contenitori, autocarri, vagoni ferroviari o balle:
.....

II. Origine delle pelli

Indirizzo e numero di controllo ufficiale dello stabilimento:
.....

III. Destinazione delle pelli

Le pelli sono spedite

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le pelli sopra descritte:

a) sono state

- essiccate ⁽¹⁾, ovvero
- salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite ⁽¹⁾, o
- sottoposte a salatura durante 7 giorni mediante sale (marino) con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio ⁽¹⁾, o
- sottoposte a essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C ⁽¹⁾;

b) sono state trattate con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento e non sono state in contatto con animali vivi o prodotti di origine animale;

c) — sono state tenute isolate immediatamente prima della spedizione, sotto controllo ufficiale, per 21 giorni dopo il trattamento di cui alla lettera a), o

- secondo la dichiarazione del trasportatore, la durata prevista del trasporto è di almeno 21 giorni.

Fatto a il
(località) (data)

Timbro ⁽²⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

CAPITOLO 6

(A)

CERTIFICATO/DOCUMENTO

per la spedizione verso la Comunità europea di trofei di caccia trattati, di volatili e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

Numero di riferimento del presente certificato/documento:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. *Identificazione dei trofei di caccia*

Trofei di caccia di:
(specie)

Natura dei trofei di caccia:

a) esclusivamente ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o denti ⁽¹⁾:

b) esclusivamente pelli ⁽¹⁾:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o dei colli:

Numero di riferimento del certificato della CITES ⁽¹⁾:

II. *Destinazione dei trofei di caccia*

I trofei di caccia sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i trofei di caccia sopra descritti

- a) sono stati confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive;

b) per quanto riguarda i trofei di caccia costituiti unicamente da pelli ⁽¹⁾, sono stati

- essiccati ⁽¹⁾,
- salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione,
- salati secchi o verdi in data . . . e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportati per nave e la durata del trasporto sarà tale che essi saranno sottoposti a salatura per almeno 14 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliere della Comunità europea ⁽¹⁾;

c) per quanto riguarda i trofei di caccia costituiti unicamente di ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi e denti ⁽¹⁾,

- sono stati immersi in acqua bollente per un periodo adeguato, in modo da garantire che sia stata eliminata qualsiasi materia diversa da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi e denti;
- sono stati disinfettati con un prodotto autorizzato dall'autorità competente del paese speditore, in particolare con acqua ossigenata per quanto si riferisce alle parti costituite di ossa.

Fatto a.....,
(località)

il.....
(data)

Timbro ⁽²⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(B)

CERTIFICATO VETERINARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di trofei di caccia di volatili e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non abbiano subito alcun trattamento

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

Numero di riferimento del presente certificato:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione dei trofei di caccia

Trofei di caccia di:
(specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o dei colli:

Numero di riferimento del certificato della CITES ⁽¹⁾:

II. Destinazione dei trofei di caccia

I trofei di caccia sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Certificato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Per quanto riguarda i trofei di caccia di artiodattili, esclusi i suini ⁽¹⁾,

a) il/la ... (regione) ... è indenne da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi e durante questo periodo non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro tali malattie;

b) i trofei di caccia sopra descritti

a) sono stati ottenuti da animali abbattuti nel territorio di . . . , nella regione di . . . , autorizzato all'esportazione di carni fresche delle specie domestiche corrispondenti, non soggetto negli ultimi 60 giorni a norme restrittive di polizia sanitaria a causa dell'insorgere di malattie cui la selvaggina è sensibile;

b) provengono da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalle frontiere di un altro paese terzo o parte di paese terzo, non autorizzati ad esportare nella Comunità trofei di caccia non trattati di artiodattili, esclusi i suini.

2. Per quanto riguarda i trofei di caccia di suini selvatici ⁽¹⁾,

a) il/la . . . è indenne da peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolosa dei suini, afta epizootica ed encefalomyelitis enterovirale suina (malattia di Teschen) da almeno 12 mesi e, durante questo periodo, non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro le malattie suddette;

b) i trofei di caccia sopra descritti

a) sono stati ottenuti da animali abbattuti nel territorio di . . . , autorizzato all'esportazione di carni fresche delle specie domestiche corrispondenti, non soggetto negli ultimi 60 giorni a norme restrittive di polizia sanitaria a causa dell'insorgere di malattie cui i suini sono sensibili;

b) provengono da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalle frontiere di un altro paese terzo o parte di paese terzo, non autorizzati ad esportare nella Comunità trofei di caccia non trattati di suini selvatici.

3. I trofei di caccia di solipedi sono stati ottenuti da solipedi selvatici abbattuti nel territorio di . . . (paese esportatore).

4. Per quanto riguarda i trofei di caccia di selvaggina di piuma ⁽¹⁾,

a) il/la . . . , regione . . . è esente da influenza aviaria e malattia di Newcastle;

b) i trofei descritti sopra sono stati ottenuti da selvaggina di penna abbattuta sul territorio di . . . regione . . . in cui, nel corso degli ultimi 30 giorni, non vi sono state restrizioni sanitarie a causa dell'insorgenza di malattie cui la selvaggina in questione risulta sensibile.

5. I trofei di caccia sopra descritti sono stati confezionati, senza essere stati in contatto con altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive.

Fatto a
(località)

il
(data)

Timbro ⁽²⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

CAPITOLO 7

(A)

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

**per la spedizione verso la Comunità europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni
indenni da peste suina africana**

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

Numero di riferimento del certificato di polizia sanitaria:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle setole di suini

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o dei colli:

Peso netto:

II. Origine delle setole di suini

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato:
.....

III. Destinazione delle setole di suini

Le setole di suini sono spedite

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le setole di suini sopra descritte sono state ottenute da suini originari e macellati in un mattatoio situato nel paese di origine;
2. i suini dai quali sono state ottenute le setole non hanno mostrato, durante l'ispezione effettuata al momento della macellazione, sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali e non sono stati macellati al fine di eradicare malattie epizootiche;
3. il paese di origine oppure, in caso di regionalizzazione operata ai sensi della legislazione comunitaria, la regione di origine è indenne da almeno 12 mesi da peste suina africana;
4. le setole di suini sono asciutte ed ermeticamente chiuse in imballaggi.

Fatto a,
(località)

il,
(data)

Timbro ⁽¹⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽¹⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

(B)

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per la spedizione verso la Comunità europea di setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

Numero di riferimento del certificato di polizia sanitaria:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione delle setole di suini

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o dei colli:

Peso netto:

II. Origine delle setole di suini

Indirizzo e numero di controllo veterinario dello stabilimento registrato:
.....

III. Destinazione delle setole di suini

Le setole di suini sono spedite

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le setole di suini sopra descritte sono state ottenute da suini originari di ... e macellati in un mattatoio situato nel paese di origine;
2. i suini dai quali sono state ottenute le setole non hanno mostrato, durante l'ispezione effettuata al momento della macellazione, sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali e non sono stati macellati al fine di eradicare malattie epizootiche;
3. le setole di suini sopra descritte sono state
 - bollite ⁽¹⁾,
 - tinte ⁽¹⁾,
 - decolorate ⁽¹⁾.
4. le setole di suini sono asciutte e saldamente chiuse in imballaggi.

Fatto a il
(località) (data)

Timbro ⁽²⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

CAPITOLO 8

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso la Comunità europea di sottoprodotti di origine animale non trasformati, destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o di prodotti tecnici, compresi i prodotti farmaceutici

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:
(nome dello Stato membro della CE)

Paese esportatore:

Ministero responsabile:

Servizio che rilascia il certificato:

I. Identificazione dei sottoprodotti di origine animale non trasformati

Natura dei sottoprodotti di origine animale non trasformati:
(specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero dei colli:

Peso netto:

Numero di riferimento del lotto/della partita di produzione:

II. Origine dei sottoprodotti di origine animale non trasformati

Indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento riconosciuto:

.....

III. Destinazione dei sottoprodotti di origine animale non trasformati

I sottoprodotti di origine animale non trasformati sono spediti

da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Numero del sigillo:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i sottoprodotti di origine animale non trasformati sopra descritti

- a) sono costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti dalle specie di cui al punto I e soddisfano le pertinenti disposizioni di polizia sanitaria previste dalla/e decisione/i ... della Commissione ⁽¹⁾;
- b) sono costituiti soltanto da parti di animali macellati in un mattatoio, dichiarate idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;
- c) sono stati congelati nel laboratorio di origine;
- d) sono stati trattati con le opportune precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento;
- e) sono stati confezionati in imballaggi nuovi, tali da evitare dispersioni di materiale.

Fatto a il
(località) (data)

Timbro ⁽²⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(nome, titolo e qualifica del firmatario,
in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Citare la/e pertinente/i decisione/i in vigore, relativa/e alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.

⁽²⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

ALLEGATO XI

ELENCO DEI PAESI TERZI IN PROVENIENZA DAI QUALI GLI STATI MEMBRI AUTORIZZANO L'IMPORTAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Gli elenchi seguenti sono elenchi di massima, in quanto le importazioni devono attenersi alle condizioni sanitarie prescritte a tutela della salute umana e di quella animale.

PARTE I

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e prodotti a base di latte

I paesi terzi riportati nelle colonne B o C dell'allegato della decisione 95/340/CE.

PARTE II

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di proteine animali trasformate (esclusa la farina di pesce)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE III

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di farina di pesce e olio di pesce

I paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 97/296/CE e i seguenti paesi:

(EE) Estonia

(PR) Porto Rico

(UA) Ucraina

PARTE IV

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di grassi fusi (escluso l'olio di pesce)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE V

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di emoderivati*A) Emoderivati ottenuti da ungulati*

I paesi terzi e le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

B) Emoderivati ottenuti da altre specie

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE VI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di emoderivati (non provenienti da equidi) destinati a uso tecnico e farmaceutico*A) Emoderivati ottenuti da ungulati*

I paesi terzi e le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

B) Emoderivati ottenuti da altre specie

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE VII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di materiali non trasformati destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e prodotti tecniciA) *Materiali non trasformati ottenuti da animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina*

I paesi terzi e le parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

B) *Materiali non trasformati ottenuti da pollame*

I paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame.

C) *Materiali non trasformati ottenuti da altre specie*

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE VIII

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di setole di suini non trasformate

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

PARTE IX

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di letame per trattamento del terrenoA) *Prodotti trasformati a base di letame*

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE.

B) *Letame trasformato proveniente da equidi*

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE per gli equidi vivi.

C) *Letame non trasformato proveniente da pollame*

I paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di volatili da cortile.

PARTE X

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare per animali

I paesi terzi elencati nella prima parte dell'allegato della decisione 79/542/CEE e i seguenti paesi:

(LK) Sri Lanka ⁽¹⁾

(JP) Giappone ⁽²⁾

(TW) Taiwan ⁽²⁾

PARTE XI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di gelatina, proteine idrolizzate e fosfato bicalcico per l'alimentazione animale

I paesi terzi elencati nella prima parte dell'allegato della decisione 79/542/CEE e i seguenti paesi:

(KR) Repubblica di Corea ⁽³⁾

(MY) Malaysia ⁽³⁾

(PK) Pakistan ⁽³⁾

(TW) Taiwan ⁽³⁾

⁽¹⁾ Esclusivamente per articoli da masticare ottenuti da pelli di ungulati.

⁽²⁾ Esclusivamente per alimenti trasformati di origine animale destinati a pesci ornamentali.

⁽³⁾ Soltanto la gelatina.

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO XII

REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO CUI NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2000/76/CE

CAPITOLO I

Condizioni generali

1. Gli impianti di incenerimento o coincenerimento devono essere progettati, attrezzati e gestiti in modo tale da conformarsi ai requisiti del presente regolamento.
2. L'operatore degli impianti deve adottare le precauzioni necessarie per quanto riguarda la ricezione dei sottoprodotti animali in modo da impedire, ovvero nei limiti del possibile limitare, i rischi diretti per la salute umana o quella degli animali.

CAPITOLO II

Modalità di funzionamento

3. Gli impianti di incenerimento o coincenerimento devono essere progettati, attrezzati, costruiti e gestiti in modo tale che in condizioni controllate e omogenee, sia possibile portare i gas risultanti dal processo di lavorazione, sia pure in condizioni sfavorevoli, fino ad una temperatura di 850 °C, misurata in prossimità della parete interna o in un'altra ubicazione rappresentativa della camera di combustione, autorizzata dalle autorità competenti, per una durata di due secondi.
4. Ogni impianto di incenerimento di elevata capacità deve essere attrezzato con almeno un bruciatore ausiliario. Il bruciatore deve entrare in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima iniezione di aria di combustione, è inferiore a 850 °C. Inoltre deve essere utilizzato al momento delle operazioni di avviamento dell'impianto e di arresto, per garantire che la temperatura di 850 °C sia mantenuta durante le operazioni e fino a quando nella camera di combustione vi sia materiale non combusto.
5. Gli impianti di incenerimento o coincenerimento di elevata capacità devono essere dotati di un sistema automatico che ne impedisca l'alimentazione con sottoprodotti animali:
 - a) al momento dell'avviamento, fino a quando non sia stata raggiunta la temperatura di 850 °C; e
 - b) nei casi in cui la temperatura di 850 °C non è mantenuta.
6. I sottoprodotti animali, se possibile, dovrebbero essere introdotti nella fornace senza alcuna manipolazione diretta.

CAPITOLO III

Scarico di acque residuali

7. L'ubicazione degli impianti di incenerimento o coincenerimento, nonché le relative aree di stoccaggio dei sottoprodotti animali, devono essere progettate in modo tale da prevenire la fuoriuscita accidentale e non autorizzate di sostanze inquinanti che potrebbero contaminare il terreno, le acque di superficie e le falde freatiche, conformemente alle disposizioni della legislazione comunitaria in materia. Inoltre deve essere prevista la possibilità di immagazzinare la fuoriuscita dall'impianto di acqua piovana contaminata ovvero di acqua contaminata proveniente da traboccamento accidentale o operazioni antincendio.
8. La capacità di contenimento deve essere adeguata a garantire che le acque in questione siano sottoposte a test e opportunamente trattate prima dello scarico.

CAPITOLO IV

Residui

9. Nel contesto del Capitolo, per «residui» s'intende qualsiasi materiale solido o liquido prodotto con il processo di incenerimento o coincenerimento, il trattamento delle acque reflue o altri processi nell'ambito dell'impianto di incenerimento o coincenerimento. Sono comprese le ceneri della parte inferiore della caldaia, le scorie, le ceneri volatili e la polvere di caldaia.
10. I residui risultanti dal funzionamento dell'impianto devono essere ridotti al minimo per quanto riguarda il quantitativo e la nocività. I residui devono, se del caso, essere riciclati direttamente nell'impianto o all'esterno, conformemente alla legislazione comunitaria in vigore.
11. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio di residui secchi sotto forma di polvere deve essere realizzato in modo tale da impedire la dispersione nell'ambiente (ad esempio, in contenitori chiusi).

CAPITOLO V

Misurazione della temperatura

12. Occorre adottare tecniche di monitoraggio dei parametri e delle condizioni del processo di incenerimento o coincenerimento. Gli impianti di incenerimento e coincenerimento di elevata capacità devono essere dotati di un'attrezzatura di misurazione della temperatura.
13. L'omologazione rilasciata dall'autorità competente, ovvero le relative condizioni, devono specificare i requisiti relativi alla misurazione della temperatura.
14. L'installazione e il funzionamento di attrezzature di monitoraggio automatiche devono essere sottoposte a controllo e a un test di verifica annuale. L'attrezzatura deve essere calibrata mediante misurazioni parallele, con parametri di riferimento, a scadenze almeno triennali.
15. I risultati delle misurazioni della temperatura devono essere registrati e presentati in modo tale da consentire all'autorità competente di verificare la conformità con le condizioni di funzionamento previste nel presente regolamento, conformemente alle procedure decise dall'autorità in questione.

CAPITOLO VI

Funzionamento anomalo

16. Nel caso di un guasto o di condizioni di funzionamento anomale, l'operatore deve ridurre o interrompere il processo quanto prima possibile, fino a quando non sia possibile ristabilire le normali condizioni di funzionamento.
-

Proposta modificata di regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi ⁽¹⁾

(2002/C 103 E/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 676 def. — 2000/0327(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 13 dicembre 2001)

⁽¹⁾ GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 83.

PROPOSTA INIZIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Nella Comunità sono stati adottati numerosi atti normativi volti a migliorare la sicurezza dei trasporti marittimi ed a prevenire l'inquinamento marino. Per risultare efficaci tali disposizioni devono essere correttamente ed uniformemente applicate in tutto il territorio comunitario. Ciò garantirà parità di condizioni, facendo sì che la concorrenza subisca minori distorsioni per effetto dell'esistenza di vantaggi economici per le navi non conformi agli standard, a tutto beneficio dei soggetti marittimi coscienziosi.

(2) Alcuni dei compiti attualmente svolti a livello comunitario o nazionale potrebbero essere eseguiti da un organismo specializzato. Di fatto, è sentita la necessità di un sostegno tecnico e scientifico e di solide capacità di alto livello per dare adeguata applicazione alla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento dei mari, per monitorare tale applicazione e per valutare l'efficacia delle misure in vigore; occorre pertanto costituire un'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nel quadro delle esistenti strutture istituzionali e nel rispetto dell'attuale equilibrio tra i poteri.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

(2) Alcuni dei compiti attualmente svolti a livello comunitario o nazionale potrebbero essere eseguiti da un organismo specializzato. Di fatto, è sentita la necessità di un sostegno tecnico e scientifico e di solide capacità di alto livello per dare adeguata applicazione alla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento dei mari, per monitorare tale applicazione e per valutare l'efficacia delle misure in vigore; occorre pertanto costituire un'Agenzia europea per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, nel quadro delle esistenti strutture istituzionali e nel rispetto dell'attuale equilibrio tra i poteri.

⁽¹⁾ GU C 221 del 7.8.2001, pag. 54.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) L'Agenzia rappresenta, in termini generali, l'organismo tecnico in grado di fornire alla Comunità i mezzi necessari per intervenire efficacemente al fine di migliorare le regole in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento dei mari. L'Agenzia deve assistere la Commissione nel costante processo di aggiornamento della legislazione in materia di sicurezza marittima e deve fornire il sostegno necessario per assicurare che tale legislazione trovi applicazione in tutto il territorio comunitario in maniera efficace e convergente. L'Agenzia deve in particolare contribuire a potenziare il regime di controllo dello Stato di approdo e a monitorare le società di classificazione riconosciute a livello comunitario.
- (4) Per realizzare adeguatamente i propri obiettivi, è opportuno che l'Agenzia svolga una serie di altre importanti attività destinate a migliorare la sicurezza marittima ed a prevenire l'inquinamento delle acque comunitarie. L'Agenzia deve organizzare le opportune attività di formazione sulle questioni del controllo dello Stato di approdo e di bandiera. Essa fornisce alla Commissione ed agli Stati membri informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili sulla sicurezza marittima e sulla prevenzione dell'inquinamento tali da permettere loro di avviare le iniziative necessarie per migliorare le misure in vigore e per valutarne l'efficacia. Essa favorisce la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, come previsto dalle norme comunitarie sul sistema europeo di notifica dei movimenti delle navi. Essa coopera con la Commissione e gli Stati membri nelle attività di indagine su gravi incidenti marittimi occorsi nelle acque dell'UE. Essa mette le conoscenze comunitarie in materia di sicurezza marittima a disposizione degli Stati candidati all'adesione ed è aperta alla loro partecipazione.
- (5) L'Agenzia promuove una più efficace cooperazione fra gli Stati membri e sviluppa e diffonde le migliori pratiche nella Comunità, contribuendo in tal modo a migliorare il sistema generale di sicurezza marittima nella Comunità ed a ridurre il rischio di incidenti, inquinamento e perdite di vite umane in mare.
- (6) Per svolgere correttamente i compiti assegnati all'Agenzia, è opportuno che il suo personale effettui visite presso gli Stati membri per monitorare nel suo complesso il funzionamento del sistema comunitario di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino.
- (7) In materia di responsabilità contrattuale dell'Agenzia, che è disciplinata dal diritto applicabile ai contratti conclusi dall'Agenzia, è competente a giudicare la Corte di giustizia delle Comunità europee conformemente alla clausola compromissoria contenuta nel contratto. La Corte di giustizia è anche competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni per effetto della responsabilità extracontrattuale dell'Agenzia.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- (8) Per garantire un efficace controllo sul funzionamento dell'Agenzia, gli Stati membri la Commissione ed il Parlamento europeo sono rappresentati nel consiglio di amministrazione, che è dotato dei poteri di predisporre il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'appropriato regolamento finanziario, fissare procedure trasparenti per l'adozione delle deliberazioni dell'Agenzia, approvare il suo programma di lavoro e nominare il direttore esecutivo.
- (9) Per il corretto funzionamento dell'Agenzia è necessario che il suo direttore esecutivo goda di notevole indipendenza e flessibilità per l'organizzazione del funzionamento interno dell'Agenzia; egli deve a tal fine adottare tutte le misure necessarie per assicurare che il programma di lavoro dell'Agenzia sia adeguatamente realizzato, predisporre ogni anno un progetto di relazione generale da presentare al consiglio di amministrazione, nonché fornire una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia e dare esecuzione al bilancio.
- (10) Per garantire all'Agenzia piena autonomia ed indipendenza, è necessario dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate sono essenzialmente costituite da contributi della Comunità,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OBIETTIVI E COMPITI

*Articolo 1***Obiettivi**

1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (di seguito «l'Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento nella Comunità.
2. L'Agenzia fornirà agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché le capacità di alto livello, coadiuvandola nel dare corretta applicazione alla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.

PROPOSTA MODIFICATA

- (8) Per garantire un efficace controllo sul funzionamento dell'Agenzia, gli Stati membri e la Commissione sono rappresentati nel consiglio di amministrazione, che è dotato dei poteri di predisporre il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'appropriato regolamento finanziario, fissare procedure trasparenti per l'adozione delle deliberazioni dell'Agenzia, approvare il suo programma di lavoro e nominare il direttore esecutivo.
- Invariato
- (10) Negli ultimi anni, con la creazione di nuove agenzie decentrate, l'autorità di bilancio ha cercato di migliorare la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi comunitari ad esse attribuiti.
- (11) Per garantire all'Agenzia piena autonomia ed indipendenza, è necessario dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate sono essenzialmente costituite da contributi della Comunità,

Invariato

1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (di seguito «l'Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi nella Comunità.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 2***Compiti**

1. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, l'Agenzia adempie ai seguenti compiti:

a) assiste la Commissione nell'opera di aggiornamento della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, con particolare riguardo agli sviluppi della relativa normativa internazionale; tale compito comprende l'analisi di progetti di ricerca realizzati nel settore della sicurezza marittima e della protezione dell'ambiente marino;

b) assiste la Commissione nel dare efficace attuazione, in tutto il territorio comunitario, alla legislazione comunitaria sulla sicurezza marittima; a tal fine l'Agenzia deve in particolare:

1) monitorare nel suo insieme il funzionamento del regime comunitario di controllo dello Stato di approdo, compresa l'effettuazione di visite presso gli Stati membri, e suggerire alla Commissione eventuali miglioramenti in materia,

2) fornire alla Commissione l'assistenza tecnica necessaria per partecipare ai lavori degli organismi tecnici del Protocollo d'intesa di Parigi sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo,

3) assistere la Commissione nei seguenti ambiti:

— esecuzione delle ispezioni delle società di classificazione riconosciute o che devono essere riconosciute a livello comunitario, ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio,

— fatte salve le disposizioni della direttiva 94/57/CE, esecuzione di controlli permanenti sulla qualità delle prestazioni, in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, delle società di classificazione riconosciute o che devono essere riconosciute ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio,

— esecuzione di controlli permanenti sulla corretta attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza delle navi passeggeri, in particolare delle direttive 98/18/CE e 99/35/CE del Consiglio,

— esecuzione di controlli permanenti sulla corretta attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo,

— realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato alla Commissione per effetto della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, comprese le disposizioni comunitarie relative agli equipaggi delle navi;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- c) fornire alla Commissione ed agli Stati membri informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili sulla sicurezza marittima, affinché possano essere adottate le misure necessarie per migliorarla e possa essere valutata l'efficacia delle misure in vigore; rientrano in tali compiti la rilevazione, memorizzazione e valutazione di dati tecnici nel campo della sicurezza e del traffico marittimo nonché nel campo dell'inquinamento marino, sia accidentale che deliberato, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari; tenendo conto dei dati raccolti, l'Agenzia assisterà inoltre la Commissione nella pubblicazione semestrale delle informazioni relative alle navi cui è stato rifiutato l'accesso ai porti comunitari in applicazione della direttiva sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo; sempre tenendo conto di tali dati, essa assisterà inoltre la Commissione e gli Stati membri nelle iniziative volte a facilitare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni;
- d) svolgere compiti legati al controllo della navigazione e del traffico marittimo, come previsto dalla direttiva 2001/. . /CE sull'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo ed informazione sul traffico marittimo, per facilitare la cooperazione fra Stati membri e Commissione in tale ambito;
- e) elaborare, in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri, una metodologia comune di indagine sugli incidenti marittimi occorsi nella Comunità, sostenere gli Stati membri nelle attività legate alle indagini relative a gravi incidenti marittimi avvenuti nelle acque territoriali degli Stati membri, nonché analizzare i rapporti sugli accertamenti relativi ad incidenti di tale genere;
- f) organizzare le opportune iniziative di formazione nelle materie di competenza dello Stato di approdo o dello Stato di bandiera;
- g) fornire agli Stati candidati all'adesione il necessario sostegno tecnico per l'attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima; tale compito comprende l'organizzazione delle opportune iniziative di formazione.

2. L'Agenzia svolge i compiti di cui alle lettere a), b) d) e g) solo su domanda della Commissione. In base alle necessità contingenti e su esplicita richiesta della Commissione, essa porta inoltre a termine eventuali compiti specifici di altro tipo.

*Articolo 3***Visite presso gli Stati membri**

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatili, l'Agenzia effettua visite presso gli Stati membri. Le autorità nazionali degli Stati visitati facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia per un corretto espletamento della visita. I funzionari dell'Agenzia hanno facoltà di:

2. L'Agenzia svolge i compiti di cui alle lettere a), b) e d) solo su domanda della Commissione. In base alle necessità contingenti e su esplicita richiesta della Commissione, essa porta inoltre a termine eventuali compiti specifici di altro tipo.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- a) esaminare pratiche, dati, verbali ed altri documenti pertinenti, legati all'attuazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino;
- b) prendere copie della totalità o parte di tali pratiche, dati, verbali ed altri documenti;
- c) richiedere spiegazioni orali in loco;
- d) accedere a tutti i locali, terreni o mezzi di trasporto.

2. L'Agenzia informa della visita prevista lo Stato membro interessato, comunicando l'identità dei funzionari cui ha dato mandato e la data di inizio della visita stessa. I funzionari dell'Agenzia incaricati delle visite esercitano i loro poteri previa presentazione di una deliberazione del direttore esecutivo dell'Agenzia, dalla quale risultano l'oggetto e lo scopo della missione.

3. A conclusione di ciascuna visita, l'Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione.

*Articolo 4***Diffusione e protezione delle informazioni**

1. Le informazioni raccolte dalla Commissione e dall'Agenzia in applicazione del presente regolamento sono soggette alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

2. Ai funzionari ed agli altri agenti dell'Agenzia è richiesto, anche una volta lasciato il servizio, di non divulgare nessuna informazione soggetta al vincolo del segreto professionale, in particolare informazioni relative ad imprese, alle loro relazioni commerciali o ai loro elementi di costo.

CAPITOLO II

STRUTTURA INTERNA E FUNZIONAMENTO*Articolo 5***Status giuridico, sede, centri regionali**

1. L'Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.

2. La sede dell'Agenzia sarà decisa dalle autorità competenti entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, su proposta della Commissione.

PROPOSTA MODIFICATA

3. A conclusione di ciascuna visita, l'Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato.

Invariato

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. In ciascuno degli Stati membri, l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali. Su richiesta della Commissione l'Agenzia può decidere, previo accordo degli Stati membri interessati, di costituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti legati alla vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo ed in particolare, per garantire condizioni ottimali di traffico nelle zone sensibili, come previsto dalla direttiva 2001/.../CE sulla istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio, controllo e informazione sul traffico marittimo.

4. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

*Articolo 6***Personale**

1. Al personale dell'Agenzia si applicano i regolamenti e disposizioni applicabili ai funzionari ed agli altri agenti delle Comunità europee. Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione, ne stabilisce le necessarie modalità d'applicazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati dall'Agenzia nei confronti del suo personale.

3. Il personale dell'Agenzia è composto da funzionari distaccati dalle istituzioni comunitarie ed assegnati all'Agenzia in qualità di agenti temporanei, nonché da altri agenti assunti dall'Agenzia.

*Articolo 7***Privilegi e immunità**

All'Agenzia ed al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

*Articolo 8***Responsabilità**

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto di cui trattasi.

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

PROPOSTA INIZIALE

4. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o dal regime loro applicabili.

*Articolo 9***Lingue**

1. Il regime linguistico dell'Agenzia è deciso dal consiglio d'amministrazione.

2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

*Articolo 10***Istituzione e poteri del consiglio di amministrazione**

1. L'Agenzia è dotata di un consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione

a) nomina il direttore esecutivo in applicazione dell'articolo 16;

b) adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione generale dell'Agenzia per l'anno precedente e la trasmette alla Commissione, al Consiglio ed al Parlamento europeo;

c) adotta entro il 30 settembre di ogni anno, previa approvazione della Commissione, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette alla Commissione, al Consiglio ed al Parlamento europeo;

d) adotta il bilancio definitivo dell'Agenzia prima dell'inizio dell'esercizio finanziario e, se del caso, vi opera i necessari aggiustamenti in funzione del contributo della Comunità e delle altre entrate dell'Agenzia;

e) fissa le procedure per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo;

f) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell'Agenzia in applicazione degli articoli 19, 20 e 22;

g) esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo e sui capi unità in virtù dell'articolo 15, paragrafo 3.

PROPOSTA MODIFICATA

f) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell'Agenzia in applicazione degli articoli 19, 20 e 23;

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 11***Composizione del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è composto da quattro rappresentanti della Commissione, da quattro rappresentanti del Consiglio, da quattro rappresentanti del Parlamento europeo e da quattro rappresentanti dei settori professionali maggiormente interessati, nominati dalla Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ogni Stato Membro, quattro rappresentanti della Commissione e da quattro rappresentanti dei settori professionali maggiormente interessati, nominati dalla Commissione, nonché dai rispettivi supplenti. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

I rappresentanti sono nominati in base al livello di capacità ed esperienza vantato in materia di sicurezza marittima.

*Articolo 12***Presidenza del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione sceglie fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Invariato

2. Il mandato del presidente o del vicepresidente ha durata di tre anni e termina quando essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tale mandato è rinnovabile per una sola volta.

2. Il mandato del presidente o del vicepresidente ha durata di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile per una sola volta.

*Articolo 13***Riunioni**

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

Invariato

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria una volta all'anno; esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.

3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria una volta all'anno; esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri o del Parlamento europeo.

4. Il consiglio di amministrazione può invitare osservatori a partecipare alle proprie riunioni.

Invariato

*Articolo 14***Votazioni**

1. Il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza di due terzi.

2. Ogni membro dispone di un voto.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 15***Funzioni e poteri del direttore esecutivo**

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo. Egli deve tuttavia dare esecuzione alle istruzioni e alle richieste di assistenza della Commissione, con riferimento ai compiti elencati nell'articolo 2.

2. Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:

- a) elabora il programma di lavoro e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa approvazione della Commissione; adotta le misure necessarie per darvi attuazione; risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate dalla Commissione;
- b) decide dell'esecuzione delle visite di cui all'articolo 3, previo accordo della Commissione;
- c) adotta le misure necessarie, emanando in particolare istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il corretto funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento;
- d) predispone un valido sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi operativi e, su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione; egli predispone inoltre un regolare sistema di controllo conforme a criteri professionali riconosciuti;
- e) esercita nei confronti del personale i poteri previsti dall'articolo 6, paragrafo 2;
- f) elabora un bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'Agenzia conformemente all'articolo 17 ed esegue il bilancio conformemente al disposto dell'articolo 18.

3. Il direttore esecutivo può essere coadiuvato da uno o più capi unità, uno dei quali lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

*Articolo 16***Nomine in seno all'Agenzia**

1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione. Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione che delibera su proposta della Commissione.

2. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione. La Commissione può a tal fine presentare uno o più candidati. Il potere di revoca di tale nomina spetta al consiglio di amministrazione che può eventualmente procedere su proposta della Commissione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 17***Controllo di legittimità**

1. Gli Stati membri, i membri del consiglio di amministrazione e i terzi interessati possono chiedere alla Commissione di controllare la legittimità di qualsiasi atto dell'Agenzia che li riguarda direttamente e individualmente. La richiesta deve essere presentata alla Commissione entro quindici giorni dalla data in cui l'interessato è venuto a conoscenza dell'atto contestato. La Commissione adotta una decisione entro il termine massimo di un mese. La mancata adozione di una decisione entro tale termine vale rigetto implicito.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle questioni riguardanti il personale.

*Articolo 18***Partecipazione di paesi terzi**

1. La partecipazione all'Agenzia è aperta a tutti i paesi europei che hanno concluso con la Comunità europea accordi in virtù dei quali hanno adottato ed applicano la normativa comunitaria che disciplina la materia oggetto del presente regolamento.

2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, saranno elaborati accordi nei quali verranno fra l'altro specificate natura e portata delle regole dettagliate che disciplinano la partecipazione dei paesi in questione ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni in materia finanziaria e di personale.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE*Articolo 19***Bilancio**

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

- un contributo della Comunità;
- corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dell'Agenzia.

2. Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

2. Il contributo dell'Agenzia al regime pensionistico è iscritto direttamente fra le entrate della Commissione.

3. Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

PROPOSTA INIZIALE

3. Il direttore esecutivo elabora una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.

4. Entrate e spese devono essere in pareggio.

5. Entro il 31 marzo al più tardi, il consiglio di amministrazione adotta il progetto di bilancio, e lo trasmette alla Commissione, che si basa su tali documenti per stimare i corrispondenti importi da iscrivere nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, da sottoporre al Consiglio ed al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 272 del trattato.

6. il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia apportando gli eventuali aggiustamenti necessari per adeguarli al contributo della Comunità.

*Articolo 20***Esecuzione e controllo del bilancio**

1. Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell'Agenzia.

2. Il controllo degli impegni e dei pagamenti di tutte le spese nonché il controllo dell'esistenza e della riscossione di tutte le entrate dell'Agenzia sono effettuati dal controllore finanziario della Commissione.

3. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, il direttore esecutivo trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti la contabilità dettagliata di tutte le entrate e di tutte le spese relative all'esercizio precedente.

La Corte dei conti esamina tale contabilità conformemente all'articolo 248 del trattato e pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'Agenzia.

4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del consiglio di amministrazione, dà scarico dell'esecuzione del bilancio al direttore esecutivo dell'Agenzia.

PROPOSTA MODIFICATA

4. Il direttore esecutivo elabora una stima delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.

5. Entrate e spese devono essere in pareggio.

6. Entro il 31 marzo al più tardi, il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione, nonché l'organigramma provvisorio ed il programma di lavoro preliminare, e li trasmette alla Commissione, che si basa su tali documenti per stimare i corrispondenti importi da iscrivere nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, da sottoporre al Consiglio ed al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 272 del trattato.

7. Dopo l'adozione del bilancio generale da parte dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta il bilancio definitivo dell'Agenzia e il programma di lavoro apportando gli eventuali aggiustamenti necessari per adeguarli al contributo della Comunità e li trasmette senza indugio alla Commissione e all'autorità di bilancio.

8. L'organigramma dell'Agenzia deve essere autorizzato dal bilancio dell'Unione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 21***Valutazione**

1. Entro cinque anni dalla data in cui ha assunto le proprie funzioni, l'Agenzia, in collaborazione con la Commissione, fa procedere ad una valutazione indipendente dell'attuazione del presente regolamento.

2. La valutazione è volta a stabilire quale l'impatto il regolamento, l'Agenzia ed i suoi metodi di lavoro hanno avuto nel garantire un elevato livello di sicurezza marittima. Il consiglio di amministrazione stabilisce a tal fine, in accordo con la Commissione, precisi termini di riferimento.

3. I risultati della valutazione sono comunicati al consiglio di amministrazione che presenta alla Commissione, raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportate al presente regolamento, all'Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono pubblicati.

*Articolo 21***Lotta antifrode**

1. Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾.

2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽²⁾ e adotta immediatamente le opportune disposizioni, valide per tutti i dipendenti dell'Agenzia.

3. Le decisioni in materia di finanziamento, nonché i relativi accordi e strumenti di esecuzione, devono espressamente prevedere la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco sui beneficiari delle risorse dell'Agenzia nonché sugli agenti responsabili della loro allocazione.

*Articolo 22***Invariato**

1. Entro cinque anni dalla data in cui ha assunto le proprie funzioni, l'Agenzia fa effettuare una valutazione esterna indipendente dell'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi necessaria per tale valutazione.

2. La valutazione è volta a stabilire quale l'impatto il regolamento, l'Agenzia ed i suoi metodi di lavoro hanno avuto nel garantire un elevato livello di sicurezza marittima. Il consiglio di amministrazione stabilisce a tal fine, in accordo con la Commissione, precisi termini di riferimento. La valutazione tiene conto del punto di vista delle parti interessate, sia a livello comunitario che nazionale. Tale valutazione avviene previa consultazione delle parti interessate.

3. I risultati della valutazione sono comunicati al consiglio di amministrazione che presenta alla Commissione, la quale a sua volta le trasmette al Consiglio ed al Parlamento, raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportate al presente regolamento, all'Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Se del caso, è inserito un piano d'azione corredato di un calendario. Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono pubblicati.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 22**Articolo 23***Disposizioni finanziarie**

Invariato

Il consiglio di amministrazione, previo accordo della Commissione e parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'Agenzia, che deve in particolare specificare la procedura da seguire per l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia, conformemente all'articolo 142 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 23**Articolo 24***Inizio dell'attività dell'Agenzia**

Invariato

L'Agenzia deve essere operativa entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 24**Articolo 25***Entrata in vigore**

Invariato

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)

(2002/C 103 E/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 754 def. — 2001/0293(COD)

(Presentata dalla Commissione il 13 dicembre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Per assolvere i compiti che le sono stati affidati, in particolare dopo le riunioni del Consiglio europeo di Lisbona e di Nizza rispettivamente del marzo e del dicembre 2000, la Commissione deve disporre di informazioni sulla distribuzione del reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'emarginazione sociale negli Stati membri.
- (2) Lo sviluppo della Comunità e il funzionamento del mercato interno rendono sempre più necessario disporre di dati comparabili e tempestivi sia trasversali sia longitudinali sulla distribuzione del reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'emarginazione sociale, per poter effettuare comparazioni attendibili e pertinenti tra gli Stati membri, da utilizzare principalmente nel contesto del «Programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale» e come uno degli input per gli indicatori strutturali della Commissione.
- (3) La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale ha fissato, all'azione 1.2 del settore 1 «Analisi dell'emarginazione sociale», le condizioni necessarie in relazione al finanziamento di misure riguardanti la preparazione e la diffusione di statistiche comparabili e in particolare all'introduzione di miglioramenti nelle indagini e nell'analisi della povertà e dell'emarginazione sociale.
- (4) Il metodo migliore per valutare la situazione con riferimento al reddito, alla povertà e all'emarginazione sociale è costituito dall'elaborazione di statistiche comunitarie utilizzando metodologie e definizioni armonizzate.
- (5) Onde riflettere i cambiamenti che si verificano nella distribuzione del reddito, nonché nel livello e nella composizione dell'emarginazione sociale è necessario procedere annualmente a un aggiornamento delle statistiche.
- (6) Al fine di approfondire le principali tematiche in campo sociale, in particolare quelle nuove, necessitanti ricerche specifiche, la Commissione deve disporre di microdati trasversali e longitudinali a livello di famiglia e di singolo individuo.
- (7) La priorità dovrebbe essere attribuita all'elaborazione di dati trasversali annuali tempestivi e comparabili sul reddito e sull'emarginazione sociale.
- (8) È opportuno incoraggiare la flessibilità con riguardo alle fonti dei dati, utilizzando in particolare fonti di dati nazionali esistenti a prescindere che si tratti di indagini o di registri, e ai disegni di campionamento nazionali, nonché promuovere l'integrazione della nuova fonte o delle nuove fonti nei sistemi statistici nazionali esistenti.
- (9) Il regolamento (CE) n. .../... della Commissione, del ..., recante attuazione, per quanto riguarda l'accesso a dati riservati a fini scientifici, del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ha fissato, allo scopo di permettere di trarre conclusioni statistiche a fini scientifici, le condizioni alle quali può essere consentito l'accesso a dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria.
- (10) La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽¹⁾.
- (11) Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento si configurano come misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾ e devono pertanto essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di tale decisione.
- (12) Il comitato del programma statistico è stato consultato in conformità all'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Scopo del presente regolamento è l'istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (in appresso «EU-SILC»), comprendente dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'emarginazione sociale a livello nazionale ed europeo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «statistiche comunitarie»: le statistiche come definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;
- b) «produzione di statistiche»: il processo quale è definito nel regolamento (CE) n. 322/97;
- c) «anno d'indagine»: l'anno in cui è condotta la rilevazione o la maggior parte di questa;
- d) «periodo di lavoro sul campo»: il periodo di tempo nel quale è effettuata la rilevazione dei dati dell'indagine;
- e) «periodo di riferimento»: il periodo di tempo cui si riferisce una particolare informazione;
- f) «famiglia»: un gruppo di persone che vivono nella stessa abitazione e dividono le spese, provvedendo alla soddisfazione congiunta dei bisogni essenziali; una famiglia può essere costituita anche da una sola persona;

Agli Stati membri che dispongono di una definizione comune di famiglie nei rispettivi sistemi statistici nazionali sono consentiti piccoli scostamenti da tale definizione comune purché non incidano se non in misura marginale sulla comparabilità.

L'incidenza sulla comparabilità di qualsiasi scostamento rispetto alla definizione comune sarà illustrata nella relazione sulla qualità.

- g) «dati trasversali»: i dati relativi a un determinato momento o a un certo periodo di tempo; i dati trasversali possono essere ricavati da un'indagine per campione trasversale con o senza campione ruotato o da un'indagine per campione a panel puro (a condizione che sia garantita la rappresentatività trasversale); tali dati possono essere combinati con dati estratti da registri (dati su persone, famiglie o abitazioni ricavati da un registro statistico o amministrativo a livello di unità);
- h) «dati longitudinali»: i dati relativi ai cambiamenti nel tempo a livello individuale, osservati periodicamente su un certo

arco di tempo; i dati longitudinali possono essere ricavati da un'indagine trasversale con un campione ruotato in cui gli individui una volta selezionati sono seguiti, oppure da un'indagine a panel puro; possono essere combinati con dati estratti da registri;

- i) «persone del campione»: le persone selezionate nel campione nella prima fase di un panel longitudinale; può trattarsi di tutti i membri di un campione iniziale di famiglie o di un campione rappresentativo di individui in un'indagine di persone;
- j) «tematiche target primarie»: le tematiche per le quali i dati vanno rilevati su base annua;
- k) «tematiche target secondarie»: le tematiche per le quali i dati vanno rilevati ogni quattro anni o con frequenza minore;
- l) «reddito lordo»: il reddito lordo percepito dalla famiglia in un determinato «periodo di riferimento del reddito», al lordo dell'imposta sul reddito, delle imposte correnti sul patrimonio, dei contributi sociali obbligatori a carico dei lavoratori dipendenti e dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro, ma al netto dei trasferimenti tra famiglie;
- m) «reddito disponibile»: il reddito lordo al netto dell'imposta sul reddito, delle imposte correnti sul patrimonio, dei contributi sociali obbligatori a carico dei lavoratori dipendenti e dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro.

Articolo 3

Campo d'applicazione

Le statistiche EU-SILC comprendono dati trasversali tempestivi e comparabili sul reddito, sulla povertà, sull'emarginazione sociale e sulle altre condizioni di vita, nonché dati longitudinali limitati al reddito, al lavoro e a un numero ristretto di indicatori non monetari dell'emarginazione sociale.

Articolo 4

Tempo di riferimento

1. I dati trasversali e longitudinali sono rilevati, o compilati nel caso di registri, annualmente a iniziare dal 2003. Nella misura del possibile in ciascuno Stato membro il momento della rilevazione è mantenuto invariato da un anno all'altro.
2. In via eccezionale la Germania, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito sono autorizzati ad iniziare la raccolta annuale dei dati trasversali e longitudinali nel 2004 a condizione che possano fornire per il periodo di transizione dei dati comparabili per gli indicatori richiesti dalla Commissione nei campi in cui un metodo aperto di coordinamento è stato approvato dal Consiglio.

3. Il periodo di riferimento del reddito è un periodo di 12 mesi. Può trattarsi di un periodo di 12 mesi fisso (come il precedente anno civile o fiscale) o un periodo di 12 mesi variabile (come i 12 mesi precedenti l'intervista).

Sono consentiti limitati scostamenti da tale definizione per i paesi con statistiche nazionali con una diversa tradizione, a condizione che l'impatto sulla comparabilità sia marginale.

L'incidenza sulla comparabilità di qualsiasi scostamento dalla definizione comune è descritta nella relazione sulla qualità di cui all'articolo 16.

4. Nel caso in cui sia utilizzato per il reddito un periodo di riferimento fisso, i lavori sul campo relativi all'indagine devono essere condotti in un arco di un tempo limitato il più prossimo possibile al periodo di riferimento del reddito o al periodo della dichiarazione fiscale in modo da ridurre al minimo il lasso di tempo tra le variabili del reddito e le variabili correnti.

Articolo 5

Caratteristiche dei dati

1. Al fine di consentire un'analisi pluridimensionale a livello di famiglia e di singolo individuo e, in particolare, l'approfondimento delle grandi tematiche sociali nuove necessitanti ricerche specifiche, tutti i dati delle famiglie e individuali sono correlabili nella componente trasversale.

Analogamente tutti i dati relativi alle famiglie e alle persone sono correlabili nella componente longitudinale.

Non è necessario che i microdati longitudinali siano correlabili con i microdati trasversali.

La componente longitudinale comprende come minimo quattro anni.

2. Al fine di ridurre l'onere sui rispondenti, di facilitare le procedure di imputazione del reddito e di controllare la qualità dei dati, le autorità nazionali hanno accesso alle pertinenti fonti di dati amministrativi in conformità al regolamento (CE) n. 322/97.

Articolo 6

Dati richiesti

1. Le tematiche target primarie e i corrispondenti periodi di riferimento che devono essere coperti dalle componenti trasversali e longitudinali sono precisati nell'allegato I.

2. Le tematiche target secondarie sono incluse ogni anno a iniziare dal 2004 soltanto nella componente trasversale. Esse sono definite in conformità alla procedura di cui all'articolo 14. Un'unica tematica secondaria è presa in considerazione ogni anno.

Articolo 7

Unità di rilevazione

1. La popolazione di riferimento per le statistiche EU-SILC è costituita da tutte le famiglie e dai loro componenti residenti nel territorio dello Stato membro al momento della rilevazione dei dati.

2. Le principali informazioni rilevate si riferiscono:

a) alle famiglie, compresi i dati sulle dimensioni e sulla composizione della famiglia nonché sulle caratteristiche fondamentali dei suoi componenti e

b) alle persone di sedici anni e più.

3. L'unità di rilevazione e le modalità di rilevazione delle informazioni sulle famiglie e sulle persone sono quelle descritte nell'allegato I.

Articolo 8

Campionamento e norme di rintracciabilità

1. I dati trasversali e longitudinali sono basati su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale.

2. Per la componente longitudinale, i singoli individui inclusi nel campione iniziale, ossia le persone del campione, sono seguiti per tutta la durata del panel. Ogni persona inclusa nel campione che trasferisce la propria residenza all'interno delle frontiere nazionali viene seguita nella nuova località di residenza in conformità a norme e procedure di rintracciabilità da definire sulla base della procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 9

Numerosità del campione

1. Sulla base di diverse considerazioni statistiche e pratiche e dei requisiti di precisione per la maggior parte delle variabili critiche, la numerosità effettiva minima del campione è quella specificata nella tavola di cui all'allegato II.

2. La numerosità del campione per la componente longitudinale corrisponde, per qualunque serie di due anni consecutivi, al numero di famiglie intervistate con successo in ciascuno dei due anni, ossia delle famiglie di cui sono stati intervistati tutti o almeno la maggioranza dei componenti di 16 anni e più.

3. Alcuni Stati membri che fanno uso di registri per il reddito e altri dati possono avvalersi di un campione di persone anziché di un campione di famiglie complete per l'indagine per intervista. La numerosità effettiva minima del campione in termini di numero di interviste personali dettagliate corrisponde al 75 % del dato indicato alle colonne 3 e 4 della tavola di cui all'allegato II, rispettivamente per la componente trasversale e longitudinale.

Anche la famiglia di ciascuna persona inclusa nel campione è sottoposta a intervista, i dati sul reddito e tutti gli altri dati non presi in considerazione dall'indagine per intervista saranno ricavati da registri per ciascuna di tali famiglie e per tutti i loro componenti.

Articolo 10

Trasmissione di dati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), sotto forma di file di microdati, dati ponderati trasversali e longitudinali pienamente controllati, riveduti e imputati con riferimento al reddito.

Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica in conformità a un formato tecnico adeguato che verrà proposto dalla Commissione.

2. Con riferimento alla componente trasversale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i file di microdati relativi all'anno d'indagine N, di preferenza entro 10 mesi dalla fine della rilevazione dei dati. Il termine ultimo per la trasmissione dei microdati a Eurostat è il 31 ottobre (N + 1) per gli Stati membri i cui dati sono rilevati alla fine dell'anno N o attraverso un'indagine continuativa o attraverso registri e il 1° settembre (N + 1) per gli altri Stati membri.

In via eccezionale, i file di microdati trasversali relativi all'anno 2003 sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro il 31 dicembre 2004.

Unitamente ai file di microdati, gli Stati membri trasmettono indicatori di coesione sociale basati sul campione trasversale dell'anno N che saranno inclusi nella relazione primaverile annua dell'anno (N + 2) al Consiglio europeo.

3. Con riferimento alla componente longitudinale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i file di microdati fino all'anno N, di preferenza entro 15 mesi dal termine dei lavori sul campo. Ogni anno il termine ultimo per la trasmissione dei microdati a Eurostat è la fine del mese di marzo (N + 2), a partire dal secondo anno delle statistiche EU-SILC. La prima trasmissione di dati (relativa a dati correlati longitudinalmente per gli anni d'indagine 2003 e 2004) avviene entro la fine del mese di marzo 2006. La trasmissione successiva si riferisce ai primi tre anni d'indagine 2003-2005; successivamente saranno forniti ogni anno dati longitudinali relativi al precedente quadriennio oggetto d'indagine (se necessario riveduti rispetto alle precedenti diffusioni).

Articolo 11

Pubblicazione

Per quanto riguarda la componente trasversale, la Commissione (Eurostat) pubblica una relazione trasversale annua a livello comunitario entro la fine del mese di giugno dell'anno N + 2 sulla base dei dati rilevati nel corso dell'anno N.

In deroga a quanto precede, per il primo anno delle statistiche EU-SILC (rilevazione nel corso del 2003) la relazione trasver-

sale a livello comunitario è redatta da Eurostat entro il settembre 2005.

Articolo 12

Accesso a fini scientifici ai dati riservati delle statistiche EU-SILC

1. L'autorità comunitaria (Eurostat) può consentire l'accesso a fini scientifici ai microdati delle statistiche EU-SILC in conformità al regolamento (CE) n. .../... [del ..., recante attuazione, per quanto riguarda l'accesso a dati riservati a fini scientifici, del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie].

2. Per quanto riguarda la componente trasversale, i file di microdati a livello comunitario per i dati rilevati nel corso dell'anno N sono resi disponibili a fini scientifici entro la fine del mese di febbraio dell'anno N + 2.

In deroga a quanto precede, i file di microdati trasversali a livello comunitario relativi al 2003 sono resi disponibili a fini scientifici entro la fine di aprile 2005.

3. Con riguardo alla componente longitudinale, i file di microdati a livello comunitario per i dati rilevati fino all'anno N sono resi disponibili a fini scientifici entro la fine del mese di luglio dell'anno N + 2.

La prima diffusione di file di microdati longitudinali a livello comunitario concerne gli anni 2003 e 2004 e avverrà entro la fine di luglio 2006. La seconda diffusione del luglio 2007 si riferirà agli anni 2003-2005; in seguito, ogni diffusione di luglio riguarderà i dati longitudinali per i quattro anni più recenti.

Articolo 13

Finanziamento

1. Per i primi quattro anni per i quali sono rilevati i dati previsti dal presente regolamento, gli Stati membri ricevono dalla Comunità un contributo finanziario per i costi implicati.

2. L'importo stanziato annualmente per il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato nel quadro delle procedure di bilancio annuali.

3. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ogni anno.

Articolo 14

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE in conformità agli articoli 7 e 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di 3 mesi.

Articolo 15

Misure di esecuzione

1. Le misure per l'esecuzione del presente regolamento, incluse le misure necessarie per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, sono fissate come minimo nove mesi prima dell'inizio dell'anno dell'indagine in conformità alle procedure di cui all'articolo 14. Tali misure riguardano:

- a) la definizione dell'elenco delle variabili target primarie da includere in ciascuna tematica per la componente trasversale e l'elenco delle variabili target incluse nella componente longitudinale, compresa l'indicazione dei codici delle variabili e del formato tecnico di trasmissione a Eurostat;
- b) il contenuto dettagliato della relazione sulla qualità;
- c) l'aggiornamento delle definizioni, in particolare l'applicabilità delle definizioni di reddito di cui alle lettere l) e m) dell'articolo 2 (compreso il calendario per l'inclusione delle diverse componenti);
- d) aspetti del campionamento, incluse le norme sulla rintracciabilità;
- e) aspetti del lavoro sul campo;
- f) l'elenco delle variabili e delle tematiche target secondarie.

2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, per la rilevazione dei dati condotta nel 2003 le misure di esecuzione del presente regolamento, incluse le misure necessarie per tener

conto dei cambiamenti economici e tecnici, sono fissate come minimo sei mesi prima dell'inizio dell'anno dell'indagine e si riferiscono soltanto alle lettere a)-e) del paragrafo 1.

3. La durata complessiva dell'intervista relativa alle variabili target primarie e secondarie della componente trasversale, incluse le interviste individuali e della famiglia, non deve essere superiore in media a un'ora in ciascun paese.

Articolo 16

Relazioni

Entro la fine dell'anno $N + 2$, come definito nel secondo comma dell'articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri redigono relazioni sulla qualità per la componente sia trasversale sia longitudinale con riferimento all'anno d'indagine N , incentrate sull'accuratezza interna. In via eccezionale, la relazione per il 2003 riguarda esclusivamente la componente trasversale.

Entro il 30 giugno dell'anno $N + 3$ la Commissione (Eurostat) redige una relazione comparativa sulla qualità relativa alla componente sia trasversale sia longitudinale con riferimento all'anno d'indagine N . In via eccezionale, la relazione per il 2003 riguarda esclusivamente la componente trasversale.

Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività effettuate in forza del presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

TEMATICHE PRIMARIE INCLUSE NELLA COMPONENTE TRASVERSALE E TEMATICHE INCLUSE NELLA COMPONENTE LONGITUDINALE

1. Informazioni sulla famiglia

Unità (persone o famiglie)	Modalità di rilevazione	Settori	Tematiche	Periodo di riferimento	Componente trasversale (X) e/o longitudinale (L)
Famiglia	Intervista personale di un componente di 16 anni e più di una famiglia o estrazione da registri	Dati base	Dati base sulla famiglia	Corrente	X, L
		Reddito	Reddito familiare totale (lordo e disponibile)	Periodo di riferimento del reddito	X, L
			Elementi del reddito lordo a livello familiare	Periodo di riferimento del reddito	X, L
		Emarginazione sociale	Pagamenti in arretrato	Ultimi 12 mesi	X, L
			Indicatori non monetari di bisogno delle famiglie	Corrente	X, L
			Ambiente fisico e sociale	Corrente	X
		Abitazione	Condizioni abitative fondamentali	Corrente	X, L
			Servizi nell'abitazione	Corrente	X
			Spese per l'abitazione	Corrente	X

2. Informazioni personali

Unità (persone o famiglie)	Modalità di rilevazione	Settori	Tematiche	Periodo di riferimento	Componente trasversale (X) e/o longitudinale (L)
Tutte le persone di meno di 16 anni	Intervista personale di un componente di 16 anni e più di una famiglia o estrazione da registri	Dati base	Dati demografici	Corrente	X, L
Persone non più componenti della famiglia			Dati demografici	Periodo di riferimento del reddito	L
Tutte le persone di 16 anni e più della famiglia	Intervista personale di tutti i componenti di 16 anni e più di una famiglia (intervista indiretta in via eccezionale per le persone temporaneamente assenti o nell'incapacità di fornire una risposta) o estrazione da registri	Reddito	Reddito personale lordo, totale e elementi a livello personale	Periodo di riferimento del reddito	X, L
		Dati base	Dati personali fondamentali	Corrente	X, L
	Di preferenza mediante intervista personale pur accettando normalmente interviste indirette o estrazione da registri		Dati demografici	Corrente	X, L
	Istruzione	Istruzione	Corrente	X, L	
	Informazioni sul lavoro	Informazioni fondamentali sul lavoro	Corrente/Periodo di riferimento del reddito	X, L	
Secondo lavoro		Corrente	X		

Unità (persone o famiglie)	Modalità di rilevazione	Settori	Tematiche	Periodo di riferimento	Componente trasversale (X) e/o longitudinale (L)
Come minimo un componente di 16 anni e più della fami- glia (la persona del campione)	Intervista personale del sin- golo individuo o degli indi- vidui (in via eccezionale in- tervista indiretta) o estra- zione da registri	Salute	Salute	Corrente	X, L
			Accesso alle cure sanitarie	Ultimi 12 mesi	X
		Informazioni sul lavoro	Informazioni dettagliate sul lavoro	Corrente	X, L
			Curriculum delle attività	Vita lavorativa	L
			Calendario delle attività	Periodo di riferi- mento del reddito	L

ALLEGATO II

NUMEROSITÀ EFFETTIVA MINIMA DEL CAMPIONE

	Famiglie		Interviste personali	
	trasversale	longitudinale	trasversale	longitudinale
	1	2	3	4
Belgio	4 750	3 500	8 750	6 500
Danimarca	4 250	3 250	7 250	5 500
Germania	8 250	6 000	14 500	10 500
Grecia	4 750	3 500	10 000	7 250
Spagna	6 500	5 000	16 000	12 250
Francia	7 250	5 500	13 500	10 250
Irlanda	3 750	2 750	8 000	6 000
Italia	7 250	5 500	15 500	11 750
Lussemburgo	3 250	2 500	6 500	5 000
Paesi Bassi	5 000	3 750	8 750	6 500
Austria	4 500	3 250	8 750	6 250
Portogallo	4 500	3 250	10 500	7 500
Finlandia	4 000	3 000	6 750	5 000
Svezia	4 500	3 500	7 500	5 750
Regno Unito	7 500	5 750	13 750	10 500
	80 000	60 000	156 000	116 500

Nota

Il riferimento è alla numerosità effettiva del campione ossia alla dimensione necessaria nel caso in cui l'indagine fosse basata su un campione casuale semplice (effetto del disegno = 1,0). La numerosità effettiva del campione deve essere superiore nella misura in cui gli effetti del disegno oltrepassano l'1,0 per compensare la mancata risposta di qualunque tipo. Inoltre la numerosità del campione si riferisce al numero di famiglie valide costituite dalle famiglie per le quali o per l'insieme dei cui membri sono state raccolte tutte o quasi tutte le informazioni richieste.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti

(2002/C 103 E/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 547 def. — 2001/0265(COD)

(Presentata dalla Commissione il 17 dicembre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo riunitosi a Göteborg il 15 e il 16 giugno 2001 ha adottato una strategia per uno sviluppo sostenibile che prevede una serie di misure, tra cui lo sviluppo dei biocarburanti.
- (2) Le risorse naturali, alla cui utilizzazione accorta e razionale fa riferimento l'articolo 174, paragrafo 1 del trattato, comprendono il petrolio, il gas naturale e i combustibili solidi, che sono fonti essenziali di energia ma sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.
- (3) L'energia impiegata dal settore dei trasporti rappresenta oltre il 30 % del consumo finale di energia nella Comunità. Essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare.
- (4) Il maggior uso dei biocarburanti nei trasporti fa parte del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al Protocollo di Kyoto e anche delle politiche necessarie per rispettare gli impegni assunti in altre sedi.
- (5) Il maggiore uso dei biocarburanti nei trasporti è uno degli strumenti con cui la Comunità può influire sul mercato mondiale dei combustibili per i trasporti e quindi sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel medio e lungo periodo.
- (6) La promozione dell'uso dei biocarburanti nel rispetto delle buone pratiche agricole creerà nuove opportunità di sviluppo rurale sostenibile in una politica agricola comune più orientata sul mercato.

(7) Nelle risoluzioni dell'8 giugno 1998 ⁽¹⁾ e del 5 dicembre 2000 il Consiglio ha affermato la propria adesione alla strategia e al piano d'azione della Commissione per le fonti energetiche rinnovabili ed ha chiesto provvedimenti specifici nel settore dei biocombustibili.

(8) Nella risoluzione del 18 giugno 1998 ⁽²⁾ il Parlamento europeo ha chiesto che la quota di mercato dei biocombustibili sia aumentata al 2 % nell'arco di cinque anni prevedendo allo scopo un pacchetto di provvedimenti tra cui esenzioni fiscali e l'imposizione alle società petrolifere dell'obbligo di miscelare ai carburanti un quantitativo minimo di biocarburanti.

(9) Il metodo ottimale da utilizzare per aumentare la quota dei biocarburanti nei mercati nazionali dipende dalle risorse e materie prime disponibili, dai programmi nazionali per la promozione dei biocarburanti e dalle disposizioni in materia fiscale, e pertanto la sua scelta dovrebbe essere lasciata quanto più possibile alle politiche delle società petrolifere e delle altre parti interessate.

(10) Le politiche nazionali di promozione dell'uso dei biocarburanti non dovrebbero vietare la libera circolazione di carburanti conformi alle specifiche ecologiche armonizzate stabilite nella normativa comunitaria.

(11) Sarà tuttavia difficile aumentare oltre un certo livello la percentuale dei biocarburanti venduti senza misure che ne prevedano la miscelazione con combustibili fossili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto perseguire l'obiettivo di una miscelazione minima dell'1 % di biocarburanti nell'olio minerale in commercio nella Comunità. Questa percentuale sarà adeguata in funzione delle quote raggiunte dai biocarburanti rispetto ai vari carburanti venduti negli Stati membri e previ altri studi approfonditi.

(12) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, cioè l'introduzione di regole generali che prevedono una percentuale minima di biocarburanti da immettere in commercio e distribuire, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni e dei loro effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ GU C 198 del 24.6.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 210 del 6.7.1998, pag. 215.

- (13) Occorre prevedere la possibilità di adeguare rapidamente l'elenco dei biocarburanti e le percentuali di fonti rinnovabili nonché il calendario relativo all'introduzione dei biocarburanti nei trasporti, per tener conto del progresso tecnico e dei risultati di una valutazione dell'impatto ambientale della prima fase dell'introduzione.
- (14) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva costituiscono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce una percentuale minima di biocarburanti in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro.

Articolo 2

- 1) Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
- a) biocarburante, un carburante liquido o gassoso per trasporti ricavato dalla biomassa;
 - b) biomassa, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
 - c) tenore, energetico il valore calorico più basso di un carburante.
- 2) I prodotti elencati nell'allegato, parte A, sono considerati biocarburanti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2005, la percentuale minima di biocarburanti venduti nei loro mercati sia pari al 2 %, calcolato sulla base del tenore di energia, di tutta la benzina e del gasolio per trasporti sui loro mercati e provvedono altresì affinché detta quota aumenti, per realizzare un livello minimo di miscelazione, secondo il calendario di cui all'allegato, parte B.

2. I biocarburanti possono essere resi disponibili nelle forme seguenti:

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- a) biocarburanti puri;
- b) biocarburanti in miscela con derivati del petrolio, tenendo conto delle opportune norme europee che descrivono le specifiche tecniche per i carburanti da trasporto (EN 228 e EN 590);
- c) liquidi derivati dai biocarburanti, quale l'ETBE (etere etil-terbutilico), per i quali la percentuale da computarsi come biocarburante è precisata all'allegato, parte B.

3. Gli Stati membri controllano l'effetto dell'uso dei biocarburanti in miscele diesel superiore al 5 % in veicoli non adattati e, se del caso, prendono misure per garantire il rispetto della normativa comunitaria sulle emissioni.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, il totale delle vendite di carburanti da trasporto e la quota dei biocarburanti in tali vendite per l'anno precedente.

2. Entro il 31 dicembre 2006, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'uso dei biocarburanti negli Stati membri, sugli aspetti economici e sull'impatto ambientale di un ulteriore aumento della quota dei biocarburanti. Sulla base di tale relazione, la Commissione proporrà, se del caso, un adeguamento del sistema di obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 5

1. L'allegato può essere adattato al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Il calendario di cui all'allegato, parte B, può essere adattato secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sulla base dello sviluppo tecnico delle tecnologie sui biocarburanti, della penetrazione di mercato e delle applicazioni nei mezzi di trasporto.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio⁽²⁾.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

⁽²⁾ GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO
A. ELENCO DI BIOCARBURANTI E PERCENTUALE DEL TENORE RINNOVABILE

Biometanolo: etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;

biodiesel: carburante liquido di tipo diesel ricavato dalla biomassa o da oli di frittura usati, destinato ad essere usato come biocarburante;

biogas: gas combustibile ricavato per fermentazione anaerobica dalla biomassa e/o della frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante dopo essere stato trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale;

biometanolo: metanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;

biodimetilere: carburante di tipo diesel ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;

bioolio: olio combustibile ricavato per pirolisi dalla biomassa, destinato ad essere usato come biocarburante;

bioETBE (etil-tertio-butil-eter): ETBE prodotto partendo da bioetanolo.

La percentuale del volume di bioETBE calcolata come biocarburante è del 45 %.

B. QUOTA MINIMA IN PERCENTUALE DI BIOCARBURANTE VENDUTO RISPETTO ALLA BENZINA E AL GASOLIO

Anno	%	Di cui come minimo sotto forma di miscelazione (%)
2005	2	—
2006	2,75	—
2007	3,5	—
2008	4,25	—
2009	5	1
2010	5,75	1,75

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo dell'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta ai fini dell'associazione della Repubblica di Malta al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)

(2002/C 103 E/14)

COM(2001) 777 def. — 2001/0303(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 170, paragrafo 2 e 300, paragrafo 2, primo capoverso, prima frase e paragrafo 3, primo capoverso,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione (di seguito «accordo di associazione») tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta (in seguito «Malta»), è entrato in vigore il 1° aprile 1971.
- (2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997 hanno previsto la possibilità di associare i paesi candidati al Programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico, come strumento della strategia di preadesione da applicare nei confronti di tali paesi.
- (3) Con decisione 182/99/CE⁽¹⁾, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il Quinto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), (di seguito «Quinto programma quadro»).
- (4) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10/11 dicembre 1999 ha deciso di organizzare nel febbraio 2000 una conferenza intergovernativa bilaterale sull'adesione di Malta all'Unione europea.
- (5) Malta ha formalmente chiesto alla Commissione europea di essere associata al Quinto programma quadro a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(6) Con decisione del 17 ottobre 2000, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare per conto della Comunità europea un protocollo aggiuntivo dell'accordo di associazione al fine di associare Malta al Quinto programma quadro (di seguito «protocollo aggiuntivo»).

(7) Con decisione del 22 maggio 2001 il Consiglio ha autorizzato, sotto riserva di conclusione in data successiva, la firma del protocollo aggiuntivo concluso al termine di tali negoziati e l'entrata in vigore di esso, in via provvisoria, a decorrere dal 1° marzo 2001.

(8) Il protocollo aggiuntivo è stato firmato a Bruxelles il 20 giugno 2001.

(9) È opportuno concludere il protocollo aggiuntivo e notificare l'entrata in vigore definitiva alle autorità maltesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta, inteso ad associare Malta al Quinto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), è approvato a nome della Comunità.

Il testo di detto protocollo aggiuntivo e dei suoi due allegati è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Conformemente al disposto dell'articolo 10 del protocollo aggiuntivo, il presidente del Consiglio notifica alla Repubblica di Malta che tra la Comunità europea ha espletato le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO**dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI MALTA, in seguito denominata «Malta»,

dall'altra,

CONSIDERANDO che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta (in seguito denominato «accordo di associazione») è entrato in vigore il 1° aprile 1971;

CONSIDERANDO che il Consiglio europeo nella riunione di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha deciso di convocare una conferenza intergovernativa bilaterale sull'adesione di Malta all'Unione europea;

CONSIDERANDO che nella riunione di Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997 il Consiglio europeo ha deciso di aprire alcuni programmi comunitari (tra cui quelli nel settore della ricerca) ai paesi candidati, per dar loro modo di familiarizzarsi con le politiche ed i metodi di lavoro dell'Unione, con l'intesa che ogni paese candidato dovrà contribuire in maniera progressivamente crescente al finanziamento di tali programmi;

CONSIDERANDO che le sopra richiamate conclusioni prevedono la partecipazione dei paesi candidati, in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano, ai comitati demandati ad assistere la Commissione nell'attuazione dei programmi che essi concorreranno a finanziare;

CONSIDERANDO che con decisione n. 182/1999/CE, il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno adottato un programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), in seguito denominato «Quinto programma quadro»;

CONSIDERANDO che il governo di Malta, con lettera del 3 aprile 2000, ha chiesto di essere associato al Quinto programma quadro a decorrere dal 1° gennaio 2001,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Gli organismi di ricerca stabiliti a Malta possono partecipare, in conformità della legge maltese, a tutti i programmi specifici del Quinto programma quadro. I ricercatori e gli organismi di ricerca maltesi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (CCR).

2. Gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità possono partecipare a programmi e progetti di ricerca a Malta, in settori equivalenti a quelli dei programmi del Quinto programma quadro.

3. Ai fini del presente protocollo, per «organismi di ricerca» si intendono, inter alia, le università, gli enti dediti ad attività di ricerca, le industrie, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

Articolo 2

La cooperazione può assumere le seguenti forme:

1. partecipazione di organismi di ricerca stabiliti a Malta all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del Quinto programma quadro, in conformità delle condizioni stabilite dalle «Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e norme in materia di divulgazione dei risultati della ricerca relative all'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea»;
2. partecipazione finanziaria di Malta al finanziamento dei programmi adottati in attuazione del Quinto programma quadro da calcolarsi in base al rapporto fra il PIL di Malta e il PIL degli Stati membri dell'Unione europea;

3. partecipazione di organismi di ricerca stabiliti nella Comunità a progetti di ricerca maltesi e diritto di sfruttare i relativi risultati, in conformità della legge maltese e subordinatamente alla partecipazione congiunta di almeno un organismo di ricerca maltese. Gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti di ricerca maltesi nell'ambito di programmi di ricerca e sviluppo, provvedono alla copertura dei propri costi, inclusa la rispettiva quota di spese generali di gestione e amministrazione del progetto;
4. trasmissione tempestiva di informazioni sull'attuazione dei programmi di RST a Malta e nella Comunità, nonché sui risultati delle attività intraprese nell'ambito della cooperazione;
5. in qualunque momento, di comune accordo tra le parti, la cooperazione può essere adattata o ampliata.

Articolo 3

1. Gli organismi di ricerca stabiliti a Malta, che partecipano ai programmi comunitari di ricerca, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, fatte salve le disposizioni dell'allegato A.

2. Gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, che partecipano a progetti di ricerca maltesi nell'ambito di programmi di ricerca e sviluppo hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi che competono agli organismi di ricerca maltesi.

Articolo 4

È istituito ai sensi del presente protocollo un comitato misto, denominato «Comitato di ricerca CE-Malta» con i seguenti compiti:

- esaminare, valutare e discutere le misure di attuazione del presente protocollo,
- esaminare qualunque misura atta a migliorare e sviluppare la cooperazione.

Il comitato è composto da rappresentanti della Commissione e di Malta; esso adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato si riunisce a richiesta di una delle parti e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

Articolo 5

1. Il contributo finanziario di Malta per la partecipazione all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in proporzione e portato in aumento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento di tali programmi.

2. La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario di Malta si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo di Malta, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea e di Malta. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici dell'ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), relativi allo stesso anno, disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

3. Per agevolare la partecipazione di Malta ai programmi specifici, il contributo di Malta sarà calcolato come segue:

2001: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al paragrafo 2, moltiplicato per 0,5,

2002: contributo calcolato in base alla proporzione indicata al paragrafo 2, moltiplicato per 0,9.

4. Le regole relative alla partecipazione finanziaria di Malta sono stabilite nell'allegato B.

5. Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite nell'allegato IV della decisione n. 182/1999/CE.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, gli organismi di ricerca stabiliti a Malta che partecipano al Quinto programma quadro hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e di Malta.

2. Agli organismi di ricerca maltesi si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e di Malta.

3. Gli esperti maltesi sono presi in considerazione al pari degli esperti comunitari ai fini della scelta degli esperti e degli incaricati delle valutazioni nell'ambito dei programmi comunitari di RST, nonché ai fini della nomina dei membri dei gruppi consultivi e degli altri organi consultivi che assistono la Commissione nell'attuazione del Quinto programma quadro.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, gli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità che partecipano a progetti di ricerca nell'ambito di programmi di ricerca e sviluppo hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi maltesi, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e di Malta.

5. Un organismo di ricerca maltese può essere coordinatore di un progetto alle stesse condizioni applicabili agli organismi stabiliti nella Comunità. Conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, i contratti conclusi da o con organismi di ricerca maltesi devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche contabili. I controlli contabili possono essere eseguiti allo scopo di controllare i ricavi e le spese di tali organismi in relazione agli obblighi contrattuali da loro assunti nei confronti della Comunità. Le competenti autorità maltesi provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

6. Le condizioni applicabili nei confronti degli organismi di ricerca comunitari, per la presentazione e la valutazione delle proposte nonché per l'aggiudicazione e la conclusione dei contratti relativi a progetti previsti da programmi maltesi, devono essere equivalenti alle condizioni applicabili alla conclusione di contratti nell'ambito degli stessi programmi di ricerca e sviluppo con organismi di ricerca stabiliti a Malta, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e di Malta.

Articolo 7

1. Ciascuna parte si impegna, conformemente alla propria legislazione, a facilitare la circolazione ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano a Malta e nella Comunità alle attività oggetto del presente protocollo e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.

2. Malta si impegna ad esentare i beni e i servizi destinati ad essere impiegati nell'ambito della cooperazione ai sensi del presente protocollo da qualsiasi tributo, diretto e indiretto, e dazio doganale, nonché ad esentare da qualsiasi divieto o restrizione l'importazione e l'esportazione di tali beni e servizi.

Articolo 8

1. I rappresentanti maltesi partecipano ai comitati di programma del Quinto programma quadro, in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano. Quando occorre procedere a votazione, detti comitati si riuniscono senza la presenza dei rappresentanti maltesi. Malta viene informata al riguardo.

2. La partecipazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative alla trasmissione di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.

Articolo 9

1. Il presente protocollo è concluso per gli anni 2001 e 2002.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente protocollo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti contraenti con un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia o della cessazione della vigenza del presente protocollo devono essere portati a termine alle condizioni stabilite dal protocollo stesso.

3. Ove la Comunità decida di modificare uno o più programmi comunitari, il presente protocollo può essere abrogato dalle parti a condizioni concordemente stabilite. Malta deve essere informata dell'esatto contenuto dei programmi modificati entro una settimana dalla data di adozione degli stessi da parte della Comunità. Entro un mese dalla data di adozione della decisione della Comunità, ciascuna parte deve notificare all'altra l'eventuale intenzione di abrogare il protocollo.

4. Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di azioni comunitarie di RST, il presente protocollo potrà essere rinegoziato o rinnovato a condizioni concordemente stabilite dalle parti.

Articolo 10

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore del protocollo.

Nel frattempo il protocollo sarà applicato provvisoriamente in tutti i suoi elementi, a decorrere dal 1° marzo 2001, fatta salva la necessaria reciprocità.

Articolo 11

Il presente protocollo e i relativi allegati A e B costituiscono parte integrante dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e maltese, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO A

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in virtù del presente protocollo sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

I. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica alla ricerca congiunta condotta ai sensi del presente protocollo, salvo che sia diversamente convenuto tra le parti.

II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

1. Agli effetti del presente protocollo, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e delle royalties alle parti e ai partecipanti. Ciascuna delle parti ed i rispettivi partecipanti provvedono affinché l'altra parte e i partecipanti dell'altra parte ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione di diritti e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti, che resta disciplinata dalle norme e procedure previste dall'ordinamento di ciascuna parte.
3. Si applicano i seguenti principi che devono essere riportati nei contratti conclusi in base al presente protocollo:
 - a) protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti e/o i partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione entro un termine ragionevole di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nel contesto del presente protocollo o di contratti conclusi in attuazione dello stesso e a provvedere tempestivamente alla protezione di tale diritto;
 - b) determinazione dei diritti spettanti alle parti e ai partecipanti in funzione dei rispettivi contributi;
 - c) sfruttamento effettivo dei risultati;
 - d) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti;
 - e) protezione delle informazioni commerciali riservate.
4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia (TMP) che determina la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca congiunta. Il contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia è indicato nell'appendice del presente protocollo. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o dall'agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione del contratto specifico di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, al quale deve essere allegato.

Il piano di gestione della tecnologia deve essere elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del relativo finanziamento e degli altri contributi delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, del trasferimento di dati, beni o servizi la cui esportazione è controllata, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, incluse le leggi delle parti in materia di proprietà intellettuale, e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengano rilevante.

Il piano di gestione della tecnologia definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti in relazione alle ricerche da loro condotte.
5. Se nel corso della ricerca congiunta sono ottenute informazioni o sorgono diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal piano di gestione della tecnologia, la titolarità di tali informazioni o diritti è attribuita, con il consenso di entrambe le parti, in conformità dei principi stabiliti dal piano di gestione della tecnologia. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta in comune a tutti i partecipanti alla ricerca congiunta che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante a cui si applica la presente disposizione ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni e diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.
6. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all'altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.

7. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà il presente protocollo, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base al presente protocollo e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere
- i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi del presente protocollo e
 - ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.
8. La denuncia o la cessazione della vigenza del presente protocollo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti a norma del presente allegato.

III. Opere oggetto di diritto d'autore

Il diritto d'autore spettante alle parti ed ai partecipanti deve essere disciplinato conformemente all'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP) gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio e alla Convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971).

IV. Opere di letteratura scientifica

Salvo diverse disposizioni del piano di gestione della tecnologia e quanto previsto alla sezione V, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

1. In caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente protocollo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.
2. Le parti assicurano che le opere di letteratura scientifica frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente protocollo abbiano la più ampia diffusione possibile.
3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

V. Informazioni esclusive

A. Informazioni esclusive documentali

1. Ciascuna delle parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni esclusive che esse intendono mantenere segrete sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono;
 - b) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza;
 - c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.

Le parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente protocollo devono essere tenute segrete.

2. Ciascuna parte identifica, o assicura che i propri partecipanti identifichino chiaramente le informazioni esclusive, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi del presente protocollo si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

3. Le informazioni esclusive comunicate a norma del presente protocollo possono essere rivelate dalla parte che le riceve o da un organismo di questa a funzionari e dipendenti sia della parte che dell'organismo stesso, specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempre che la rivelazione delle informazioni esclusive avvenga in base ad un contratto in cui è fatto obbligo di mantenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.
4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

B. Informazioni esclusive non documentali

Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi del presente protocollo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dal presente protocollo per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.

C. Controllo

Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente protocollo per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

Appendice

Contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia (TMP)

Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti al fine di disciplinare l'attuazione della ricerca congiunta ed i rispettivi diritti ed obblighi.

Normalmente, per quanto riguarda la proprietà intellettuale il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: la titolarità, la protezione e l'oggetto dei diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, di sfruttamento e di divulgazione, inclusa la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure di composizione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può definire anche il regime delle informazioni preliminari o di base, delle licenze e degli elaborati.

ALLEGATO B

REGOLE FINANZIARIE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DI MALTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL PRESENTE PROTOCOLLO**1. Determinazione della partecipazione finanziaria**

1.1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1° settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione delle Comunità europee comunica a Malta, informandone il comitato di cui all'articolo 4 del presente protocollo, i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:

- a) gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del Quinto programma quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea;
- b) la stima dell'importo dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione di Malta al Quinto programma quadro ricavata dal progetto preliminare di bilancio.

Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

1.2. Non appena il bilancio viene adottato definitivamente, la Commissione comunica a Malta gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

2. Modalità di versamento

2.1. Entro il 1° gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge a Malta una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente protocollo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

- sei dodicesimi del contributo di Malta, entro il 20 febbraio,
- i sei dodicesimi residui, entro il 15 luglio.

Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro il 20 febbraio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Il conguaglio relativo avrà luogo in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro il 15 luglio.

2.2. Per il primo anno di attuazione del presente protocollo, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta è effettuata dopo il 15 giugno, essa ha per oggetto il versamento, entro 30 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo di Malta, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

2.3. Il contributo di Malta è espresso e corrisposto in euro.

2.4. Il contributo dovuto da Malta in virtù del presente protocollo deve essere versato nei termini di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in euro al tasso interbancario Euribor a un mese, secondo le quotazioni Telerate. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2.

2.5. Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti maltesi, che partecipano ai lavori dei comitati di cui agli articoli 4, 6, paragrafo 3 e 8, paragrafo 1, del presente protocollo, e le altre spese connesse con l'attuazione del Quinto programma quadro, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea.

3. Disposizioni di attuazione

3.1. L'importo della partecipazione finanziaria di Malta al Quinto programma quadro ai sensi dell'articolo 5 del protocollo, resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.

3.2. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione di Malta, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario n+1. I conguagli avranno luogo ogni anno fino al luglio 2006.

I versamenti di Malta sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione degli stanziamenti.

4. Informazioni

Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n+1), la Commissione invia a fini informativi a Malta un prospetto dello stato delle risorse assegnate al Quinto programma quadro per il precedente esercizio finanziario (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modificazione della direttiva 92/81/CEE riguardo alla facoltà di applicare aliquote di accise ridotte a taluni oli minerali che contengono biocarburanti e ai biocarburanti

(2002/C 103 E/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 547 def. — 2001/0266(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 17 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 del trattato prevede che le politiche comunitarie integrino la tutela dell'ambiente per promuovere lo sviluppo sostenibile.
- (2) Come parte della convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio ⁽¹⁾, la Comunità si è impegnata ad attuare le misure necessarie per stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera ad un livello che eviti perturbazioni pericolose del sistema climatico.
- (3) Il Consiglio nella risoluzione dell'8 giugno 1998 ⁽²⁾ ha sostenuto la strategia e il piano di azione comunitario in materia di energia rinnovabile proposto dalla Commissione, chiedendo azioni specifiche a favore dei biocarburanti, cioè carburanti o combustibili che provengono da risorse rinnovabili.
- (4) La comunicazione della Commissione «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile» ⁽³⁾ sottolinea il ruolo significativo dei carburanti alternativi, fra cui i biocarburanti, per la lotta contro il cambiamento climatico e per lo sviluppo delle energie pulite.
- (5) Lo sviluppo dei biocarburanti favorisce la diversità delle fonti energetiche per la Comunità e contribuisce quindi alla sicurezza del suo approvvigionamento energetico a medio e lungo termine.
- (6) I prezzi relativi dei prodotti energetici sono parametri chiave delle politiche comunitarie in materia di ambiente,

energia e trasporti. Poiché i biocarburanti sono soggetti ad imposizione in virtù della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ⁽⁴⁾, un'adeguata differenziazione delle aliquote consentirebbe di sviluppare la filiera dei biocarburanti attenuando il sovraccosto di produzione di questi prodotti nei confronti dei carburanti e combustibili fossili.

- (7) Bisogna pertanto istituire un sistema comunitario di riduzioni di accise a favore dei biocarburanti, al fine di favorire un migliore funzionamento del mercato interno e offrire un'adeguata certezza del diritto agli Stati membri e agli operatori economici.
- (8) Queste misure di differenziazione fiscale devono inserirsi in un dispositivo coerente che combina misure tecniche, regolamentari e economiche. La direttiva [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...] 2001 [relativa alla promozione dell'impiego dei biocarburanti nei trasporti] fissa in particolare una percentuale minima obbligatoria di biocarburanti in tutti i carburanti venduti.
- (9) Occorre che gli Stati membri fruiscono della flessibilità necessaria per definire e attuare politiche adeguate ai contesti nazionali.
- (10) Occorre limitare le distorsioni di concorrenza e continuare ad incentivare i produttori e distributori di biocarburanti a ridurre i costi di produzione, in particolare ricorrendo negli Stati membri a meccanismi di riduzione delle accise modulati in funzione dell'andamento dei corsi delle materie prime.
- (11) In alcuni casi è opportuno ammettere aliquote di accisa ridotte, inferiori alle aliquote minime previste dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali ⁽⁵⁾.
- (12) Sono necessarie misure specifiche per i trasporti pubblici locali di passeggeri, compresi i taxi, e per i veicoli sotto la responsabilità di un'autorità pubblica. È inoltre necessario un periodo transitorio per i biocarburanti utilizzati allo stato puro che, al 1° gennaio 2001, beneficiavano di un'esenzione totale.

⁽¹⁾ GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 198 del 24.6.1998, pag. 1.

⁽³⁾ COM(2001) 264 definitivo/2 del 19.6.2001.

⁽⁴⁾ GU L del 31.10.1992, pag. 12; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

⁽⁵⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE.

- (13) Le misure di differenziazione di accisa attuate sotto controllo fiscale possono essere completate da altre esenzioni e riduzioni secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE. Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione dovrebbe riferire al Consiglio su tali misure complementari.
- (14) Occorre limitare la durata delle riduzioni delle aliquote di accisa per poterne seguire l'applicazione.
- (15) Un programma pluriennale di una durata massima di sei anni risponde alle esigenze di pianificazione dei progetti di investimento nei settori in oggetto.
- (16) Alcuni biocarburanti, quando sono destinati ad essere usati come carburante o come combustibile, e allo scopo di farli rientrare nel campo di applicazione della direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ⁽¹⁾, devono essere assimilati agli oli minerali. Le modalità di esecuzione devono permettere di determinare a livello comunitario che cosa s'intenda per prodotti destinati ad essere utilizzati come carburante o come combustibile.
- (17) Le disposizioni della presente direttiva fanno salva l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽²⁾ per quanto riguarda l'esenzione obbligatoria dell'alcole denaturato ed il suo regime di circolazione, dato che il presente regime d'imposizione deve applicarsi unicamente ai casi specifici di alcole denaturato usato come carburante o come additivo di un carburante, secondo l'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 92/81/CEE.
- (18) Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva costituiscono misure di portata generale, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾. Pertanto esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.
- (19) Occorre che gli Stati membri comunichino alla Commissione, a titolo informativo, le misure fiscali nazionali adottate a favore dei biocarburanti. Questo obbligo di comunicazione non libera gli Stati membri dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. La presente direttiva fa salvo l'esito di eventuali procedimenti relativi agli aiuti di Stato avviati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato.

(20) La direttiva 92/81/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/81/CEE è così modificata:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere m) e n) seguenti:

«m) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, qualora siano destinati ad essere usati come carburante o combustibile;

n) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00 che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere usati come carburante o combustibile.»

2) All'articolo 2 bis, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere f) e g) seguenti:

«f) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, qualora siano destinati ad essere usati come carburante o combustibile;

g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00 che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere usati come carburante o combustibile.»

3) È inserito l'articolo 2 ter seguente:

«Articolo 2 ter

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere m) e n) e dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettere f) e g), ciò che s'intende per prodotto destinato ad essere usato come carburante o come combustibile è definito secondo la procedura di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2.»

4) È inserito il punto II bis seguente:

«II bis. Riduzioni per i biocarburanti

Articolo 8 ter

Durante il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2010, salvo il disposto dell'articolo 8 septies, gli Stati membri possono applicare un'aliquota di accisa ridotta, sotto controllo fiscale, ai prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2 quando questi sono costituiti da uno o più dei biocarburanti seguenti o li contengono:

a) i prodotti di cui ai codici NC 1507 a 1518, 2207 20 00 e 2905 11 00, 4401 e 4402;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2207 20 00 e 2905 11 00 che non siano di origine sintetica;

⁽¹⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

⁽²⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

c) i prodotti derivati dalla biomassa;

d) l'acqua (codici NC 2201 e 2851 00 10).

S'intende per "biomassa" la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Articolo 8 quater

1. La riduzione di accisa che deriva dall'applicazione delle aliquote ridotte di cui all'articolo 8 ter non può essere superiore all'importo dell'accisa che sarebbe dovuto sul volume dei biocarburanti presente nei prodotti che possono beneficiare di detta riduzione.

2. I livelli d'imposizione che gli Stati membri applicano ai prodotti costituiti dai biocarburanti di cui all'articolo 8 ter o che li contengono, possono essere inferiori a livelli minimi previsti dalla direttiva 92/82/CEE.

Tuttavia, qualora tali prodotti siano destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante, il loro livello d'imposizione non può essere inferiore al 50 % dell'importo dell'accisa normale applicata dallo Stato membro sui carburanti corrispondenti.

Per "livello d'imposizione" s'intende l'importo totale di imposte indirette, percepito ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, calcolato direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotto consumata.

3. Gli Stati membri che, al 1° gennaio 2001, esentavano dall'accisa prodotti costituiti unicamente da biocarburanti possono continuare ad applicare tale esenzione fino al 31 dicembre 2003.

Articolo 8 quinquies

1. I prodotti che sono costituiti da biocarburanti di cui all'articolo 8 ter o che li contengono possono beneficiare, sotto controllo fiscale, di una riduzione supplementare di un valore equivalente alla riduzione di cui all'articolo 8 ter, quando sono consumati per i trasporti pubblici locali di passeggeri, compresi i taxi, e dai veicoli sotto la responsabilità di un'autorità pubblica.

2. La limitazione prevista all'articolo 8 quater, paragrafo 2, secondo comma non si applica alla fattispecie di cui al paragrafo 1.

Articolo 8 sexties

Le riduzioni di accise attuate dagli Stati membri sono modulate in funzione dell'evoluzione dei corsi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione di biocarburanti, in caso di aumento durevole dei prezzi del petrolio greggio.

La modulazione dipende dalle variazioni delle quotazioni del petrolio greggio nei dodici mesi precedenti. Queste variazioni sono valutate applicando il tasso medio mensile del petrolio denominato "Brent datato".

Articolo 8 septies

1. La riduzione di cui all'articolo 8 ter può essere concessa, nell'ambito di un programma pluriennale, tramite un'autorizzazione rilasciata da un'autorità amministrativa ad un operatore economico per più di un anno civile. La durata della riduzione così autorizzata non può superare sei anni consecutivi. Questo periodo è eventualmente rinnovabile.

2. Nell'ambito di un programma pluriennale oggetto di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità amministrativa prima del 31 dicembre 2010, gli Stati membri possono applicare la riduzione prevista all'articolo 8 ter dopo il 31 dicembre 2010 e fino al termine del programma pluriennale, senza facoltà di rinnovo.

Articolo 8 octies

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 dicembre 2003, e quindi ogni dodici mesi, l'elenco delle riduzioni d'accisa applicate conformemente al presente punto II bis.

Articolo 8 nonies

Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sugli aspetti fiscali, economici, agricoli, energetici, industriali ed ambientali delle riduzioni concesse conformemente al presente punto II bis. Saranno oggetto di una relazione anche le esenzioni e le riduzioni complementari concesse a favore dei biocarburanti secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE. La Commissione presenta, se del caso, proposte per sopprimerle, modificarle o estenderne il campo d'applicazione.»

5) Il punto IV è così modificato:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Disposizioni generali e finali»;

b) È inserito l'articolo 9 bis seguente:

«Articolo 9 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 92/12/CEE.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla

presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una disciplina comunitaria per la classificazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili ai fini del calcolo della tassa sul rumore

(2002/C 103 E/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 74 def. — 2001/0308(COD)

(Presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi degli articoli 2 e 6 del trattato, le politiche comunitarie comprendono anche il significativo miglioramento dell'integrazione dei requisiti di tutela ambientale nelle altre politiche settoriali tra cui quella dei trasporti.
- (2) Uno dei principali obiettivi della politica comune dei trasporti consiste nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle attività di trasporto.
- (3) Nella Comunicazione sui trasporti aerei e l'ambiente ⁽¹⁾ la Commissione propone di migliorare le prestazioni ambientali del trasporto aereo avvalendosi di strumenti di tipo economico.
- (4) La proposta di direttiva del Consiglio relativa ai diritti aeroportuali ⁽²⁾ prevede la possibilità di modulare tali diritti in funzione dell'impatto ambientale delle operazioni di trasporto aereo senza tuttavia stabilire i criteri di tale modulazione.
- (5) Una modulazione della tassa sul rumore per fini di tutela ambientale, fondata su una classificazione comune degli aeromobili in base al loro impatto acustico, assicurerà una più efficace protezione dell'ambiente, una maggiore trasparenza dei regimi impositivi, nonché la prevedibilità di tali regimi per gli operatori del trasporto aereo.
- (6) La modulazione delle tasse non è finalizzata a generare un gettito supplementare per gli aeroporti; essa dovrà pertanto osservare il principio della neutralità delle entrate ed essere applicata in modo trasparente e non discriminatorio.
- (7) Si ritiene che i livelli certificati di emissioni sonore, definiti nell'allegato 16, volume I alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione, luglio 1993, rispecchino adeguatamente l'impatto acustico per le popolazioni che vivono in prossimità degli aeroporti. Il livello di rumore all'arrivo può essere adeguatamente determinato mediante il livello di rumore certificato al punto di misura di avvicinamento quale definito nel suddetto allegato 16. Per quanto riguarda il livello di rumore alla partenza, questo presenta una buona correlazione con la media del livello di rumore certificato al punto di misura laterale e al punto di misura di sorvolo definiti nel suddetto allegato 16.
- (8) È opportuno che la tassa sul rumore sia proporzionale al disturbo sonoro marginale per l'essere umano causato da ogni singolo aeromobile all'arrivo e alla partenza. La relazione tra il disturbo sonoro marginale e il livello di rumore dell'aeromobile è espressa nel modo più adeguato dal livello di energia acustica.
- (9) Per garantire la massima trasparenza delle tasse sul rumore applicate negli aeroporti della Comunità, la disciplina comune per la classificazione delle emissioni sonore degli aeromobili dovrà, al termine di un adeguato periodo di transizione, essere applicata da tutti gli aeroporti che ospitano voli commerciali tra gli Stati membri e che riscuotono una tassa sul rumore.
- (10) È utile provvedere ad una migliore comprensione del concetto di produttività acustica, in particolare per gli aeromobili più pesanti, mettendo a disposizione informazioni supplementari in merito al rumore generato per unità di carico trasportata.
- (11) La direttiva è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato, poiché, da un lato, l'obiettivo di migliorare l'efficacia ambientale delle tasse sul rumore non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri in quanto i regimi di imposizione si basano su sistemi diversi di classificazione delle emissioni sonore, cosicché tale obiettivo può essere realizzato in modo più adeguato dalla Comunità mediante una disciplina armonizzata per il calcolo della tassa sul rumore; d'altro lato, la presente direttiva si limita al minimo necessario per conseguire tale obiettivo e non va oltre quanto necessario a tale fine.

⁽¹⁾ COM(1999) 640 def. dell'1.12.1999.

⁽²⁾ Proposta della Commissione (GU C 257 del 22.8.1997, pag. 2), modificata dal documento COM(1998) 509 def. (GU C 319 del 16.10.1998, pag. 4).

(12) Poiché le misure necessarie ai fini dell'attuazione della presente direttiva sono misure di carattere generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, esse vanno adottate applicando la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della menzionata decisione.

(13) È opportuno che entro il 1° aprile 2008 la Commissione presenti una valutazione dell'attuazione della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo e campo di applicazione

Scopo della presente direttiva è migliorare l'efficacia sotto il profilo ambientale della tassa sul rumore riscossa negli aeroporti provvedendo affinché nel calcolo di tale tassa per fini ambientali siano utilizzati criteri comuni basati sulle prestazioni acustiche degli aeromobili.

Secondo le disposizioni dell'articolo 4, la presente direttiva si applica agli aeroporti e ai sistemi aeroportuali che ospitano voli commerciali tra Stati membri, che si trovano nel territorio di uno Stato membro e che riscuotono una tassa sul rumore.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva:

- a) per «tassa sul rumore» si intende una tassa specifica riscossa dall'aeroporto, connessa con le caratteristiche certificate dell'aeromobile in materia di emissioni sonore, destinata a coprire i costi derivanti dalle misure di attenuazione o prevenzione dei problemi di inquinamento acustico e ad incoraggiare all'uso di aeromobili meno rumorosi;
- b) per «modulazione» si intende la possibilità di differenziare il livello delle tasse riscosse sul rumore, all'interno di un quadro generale di neutralità delle entrate;
- c) per «La» si intende il livello di rumore di un aeromobile all'arrivo. Esso corrisponde al valore del livello di rumore certificato espresso in decibel di rumorosità effettivamente percepita (Effective Perceived Noise — EPN) al punto di misura di avvicinamento, e calcolato conformemente all'allegato 16, volume, 1 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione, luglio 1993. La corrispondente energia acustica è pari all'antilogaritmo $La/10$;
- d) per «Ld» si intende il livello di rumore di un aeromobile alla partenza. Esso corrisponde alla media aritmetica dei livelli di rumore certificati, espressi in decibel di rumorosità effettivamente percepita (Effective Perceived Noise — EPN) ai punti di misura laterale e di sorvolo, quali definiti nel suddetto allegato 16. La corrispondente energia acustica è pari all'antilogaritmo $Ld/10$;

e) per «produttività acustica di un aeromobile» si intendono le emissioni sonore per unità di carico utile (passeggero o tonnellata di carico).

2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, le lettere c) e d) del paragrafo 1 possono essere adattate per far riferimento, ai fini della presente direttiva, ad eventuali modifiche all'allegato 16, volume 1 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale entrate in vigore successivamente all'adozione della presente direttiva.

Articolo 3

Disciplina comune per il calcolo della tassa sul rumore

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che il calcolo della tassa sul rumore riscossa negli aeroporti situati nel loro territorio si fondi sui seguenti criteri:

- 1) La tassa sul rumore per gli arrivi e le partenze è proporzionale all'impatto acustico relativo degli aeromobili in arrivo e in partenza sulla popolazione che risiede in prossimità degli aeroporti. La tassa sul rumore per un arrivo o una partenza in un determinato aeroporto è calcolata secondo le modalità stabilite nell'allegato alla presente direttiva.
- 2) Il calcolo dell'energia acustica all'arrivo e alla partenza si basa sui livelli di rumore La e Ld .
- 3) La modulazione della tassa sul rumore nell'arco di un determinato periodo di tempo è limitata ad un rapporto 1/20 tra il livello massimo e il livello minimo. È possibile applicare un rapporto inferiore.

Articolo 4

Applicazione della disciplina comune

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la disciplina comune per il calcolo della tassa sul rumore sia applicata:

- 1) a decorrere dal 1° aprile 2003
 - a) negli aeroporti che procedono ad una revisione sostanziale dei rispettivi regimi di imposizione sulle emissioni sonore;
 - b) negli aeroporti che introducono regimi di imposizione sulle emissioni sonore;
- 2) a decorrere dal 1° aprile 2006 in tutti gli aeroporti che applicano regimi di imposizione sulle emissioni sonore.

Articolo 5

Informazione del pubblico

Per provvedere ad una corretta comprensione del concetto di produttività acustica, gli Stati membri o le autorità aeroportuali possono integrare le caratteristiche acustiche La e Ld utilizzate per calcolare la tassa sul rumore con informazioni supplementari che illustrino la produttività acustica di un aeromobile, in particolare per gli aeromobili con peso massimo al decollo superiore a 34 tonnellate.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

*Articolo 6***Comitato di regolamentazione**

1. La Commissione è assistita dal comitato di regolamentazione per la sicurezza nell'aviazione, istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991 ⁽¹⁾, composto di rappresentanti degli Stati membri (di seguito denominato «il comitato»).

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE del Consiglio è fissato a tre mesi.

*Articolo 7***Modificazioni e relazioni**

Entro il 1° aprile 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

Tale relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di modifica della direttiva.

*Articolo 8***Attuazione**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 10***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4, modificato dal regolamento (CE) n. 2176/96 (GU L 291 del 14.11.1996, pag. 15).

ALLEGATO

Calcolo della tassa sul rumore

La tassa sul rumore totale riscossa in un determinato aeroporto per un arrivo e una partenza è data dalla seguente formula:

$$C = Ca \cdot 10^{[(La - Ta)/10]} + Cd \cdot 10^{[(Ld - Td)/10]}$$


dove:

Ca e Cd rappresentano tasse sul rumore unitario per le partenze e per gli arrivi nell'aeroporto in esame. Ca e Cd possono essere pari a zero. Tali valori rispecchiano l'incidenza relativa delle emissioni sonore all'arrivo e alla partenza sulla popolazione interessata;

La è il livello di rumore certificato per la manovra di avvicinamento;

Ld = (Lf + Ll)/2, Lf e Ll sono i livelli di rumore certificati al punto di misura di sorvolo e al punto di misura laterale; e

Ta e Td sono le soglie acustiche alla partenza e all'arrivo corrispondenti alle categorie degli aeromobili relativamente silenziosi per l'aeroporto in esame. Tali soglie sono fissate attorno ai 13 decibel al di sotto della soglia superiore corrispondente al 95 % dell'energia acustica emessa nell'aeroporto in esame (cfr. grafico).

**Modulazione delle tasse sul rumore**

Conformemente al principio secondo cui la tassazione deve rispecchiare nella misura del possibile i costi sostenuti, deve essere istituita una specifica forma di imposizione che consenta di finanziare i programmi di attenuazione dell'inquinamento acustico; le altre tasse sulle emissioni sonore dovrebbero essere compensate mediante meccanismi di imposizione negativa (riduzioni) al fine di conseguire una neutralità del gettito.

La neutralità del gettito può essere conseguita in modo distinto per le partenze e gli arrivi. Ad esempio, la tassa sul rumore alla partenza (positiva o negativa) per l'aeromobile i è data dalla formula seguente:

$$C_i = Cd \cdot [E_{di} - 1/N \cdot \sum E_{dj}]$$

dove

Cd è la tassa unitaria per le partenze riscossa nell'aeroporto in esame,

E_{di} è l'energia acustica relativa alla partenza per l'aeromobile in esame e

N e $\sum E_{dj}$ rappresentano il numero di partenze previste e l'energia acustica cumulata alla partenza prevista per l'anno in esame.

C_i può essere positivo o negativo.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

(2002/C 103 E/17)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 784 def. — 2001/0305(COD)

(Presentata dalla Commissione il 21 dicembre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) L'intervento della Commissione nel settore del trasporto aereo deve mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, vanno inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di tutela dei consumatori.
- (2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi problemi e disagi per i passeggeri.
- (3) È opportuno che la Comunità stabilisca norme minime comuni in materia di protezione, sia per rafforzare i diritti dei passeggeri che per provvedere affinché, nell'ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate.
- (4) Malgrado il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea⁽¹⁾ abbia istituito un regime di base per la tutela dei passeggeri, il numero di persone non consenzienti a cui viene negato l'imbarco continua ad essere eccessivamente elevato. Il miglior modo per limitare il ricorso a tale pratica consiste nell'obbligare i vettori aerei a fare appello a persone che rinuncino volontariamente alla prenotazione in cambio di determinati vantaggi e nel dissuadere gli stessi vettori aerei dal negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti, imponendo loro il pagamento di una compensazione pecuniaria di entità dissuasiva.

- (5) I passeggeri a cui viene negato l'imbarco devono avere la possibilità di annullare il viaggio, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti, nonché di beneficiare di un'adeguata assistenza durante il periodo di attesa del volo successivo.
- (6) Occorre che anche i passeggeri che rinunciano volontariamente al posto abbiano la possibilità di annullare il viaggio o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti, in quanto sono confrontati a difficoltà analoghe a quelle dei passeggeri vittime di negato imbarco.
- (7) È opportuno limitare al massimo i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo, salvo se questa si produce in circostanze eccezionali che esulano dalla responsabilità del vettore aereo o del suo subappaltatore. Il miglior modo per conseguire tale obiettivo è esigere che, prima dell'ora prevista per la partenza, i vettori aerei informino i passeggeri interessati e concordino con loro le condizioni alle quali questi accetterebbero di rinunciare alla loro prenotazione.
- (8) I passeggeri il cui volo è cancellato e che non sono disposti a rinunciare volontariamente alla prenotazione devono poter ottenere il rimborso del prezzo del biglietto o avere la possibilità di proseguire il viaggio in condizioni soddisfacenti, nonché beneficiare di un'adeguata assistenza durante il periodo di attesa del volo successivo.
- (9) Analogamente, i passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata definita devono avere la possibilità di annullare il viaggio o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti.
- (10) Poiché la distinzione tra servizi aerei di linea e non di linea tende ad attenuarsi, occorre che la protezione valga non solo per i passeggeri dei voli di linea ma anche per quelli dei voli non di linea, compresi quelli dei viaggi, vacanze ed escursioni «tutto compreso».
- (11) In considerazione del fatto che sono generalmente gli operatori turistici a prendere le decisioni commerciali in merito a viaggi, vacanze ed escursioni «tutto compreso», in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, è ad essi che deve incombere la responsabilità di versare una compensazione pecuniaria e di assistere i passeggeri dei voli facenti parte dei viaggi, vacanze ed escursioni «tutto compreso».
- (12) Considerata la progressiva diffusione dei nuovi tipi di biglietti non cartacei, al fine di garantire una totale protezione dei passeggeri occorre che il presente regolamento si applichi a tutte le forme di biglietti aerei.

⁽¹⁾ GU L 36 dell'8.2.1991, pag. 5.

- (13) Affinché i passeggeri possano efficacemente esercitare i propri diritti è necessario che essi siano pienamente informati in merito ai loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
- (14) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente applicate. Tali sanzioni devono risultare efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (15) Il regolamento (CEE) n. 295/91 deve di conseguenza essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i diritti minimi dei passeggeri del trasporto aereo in caso di:

- a) negato imbarco;
- b) cancellazione del volo, salvo per ragioni che esulano dalla responsabilità del vettore aereo o del suo subappaltatore;
- c) ritardo di volo di durata definita.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- a) «vettore aereo», un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità;
- b) «vettore aereo comunitario», un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità rilasciata da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio ⁽¹⁾;
- c) «operatore turistico», un organizzatore o rivenditore, ad esclusione di un vettore aereo, ai sensi dell'articolo 2, punti 2 e 3 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio ⁽²⁾;

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

- d) «servizio tutto compreso», i servizi definiti all'articolo 2, punto 1 della direttiva 90/314/CEE;
- e) «biglietto», documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, rilasciato o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato;
- f) «prenotazione confermata», il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata registrata e confermata dal vettore aereo o dall'operatore turistico;
- g) «code sharing», situazione in cui il passeggero ha stipulato un contratto e confermato una prenotazione con un vettore aereo, che vende il servizio, ma è trasportato da un altro vettore, che opera il servizio;
- h) «destinazione finale», la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato e ai passeggeri che hanno stipulato un contratto con un vettore aereo comunitario o un operatore turistico per un servizio «tutto compreso» venduto nel territorio della Comunità, in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri beneficiano di una compensazione pecuniaria e di un'assistenza nel paese terzo in questione, quando

- a) dispongono di una prenotazione confermata su un volo e si presentano all'accettazione, secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto dal vettore aereo, l'operatore turistico o un agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora, al più tardi trenta minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; o
- b) sono stati trasferiti da un vettore aereo o un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione confermata ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

2. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Rientrano tuttavia nel campo di applicazione del regolamento i passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei.

3. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo o operatore turistico con il quale un passeggero di cui al paragrafo 1 e al secondo comma del paragrafo 2 ha stipulato un contratto. L'operatore turistico o, nel caso di code-sharing, il vettore che vende il servizio prende con il vettore che opera il servizio tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

4. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE.

Articolo 4

Regole stabilite dal vettore aereo o operatore turistico

Conformemente al presente regolamento, i vettori aerei o operatori turistici stabiliscono e rendono pubbliche le regole applicate in caso di negato imbarco, ivi comprese le regole relative alle precedenze di imbarco. Tali regole formano parte integrante del contratto o delle condizioni di trasporto dei vettori o operatori turistici.

Articolo 5

Obblighi nei confronti dei passeggeri in caso di negato imbarco

1. Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo o operatore turistico in primo luogo individua tutti i passeggeri ancora in attesa di registrazione sul volo in questione al momento della chiusura della registrazione stessa e in seguito fa appello a viaggiatori disposti a rinunciare volontariamente alla prenotazione confermata in cambio di benefici da concordare tra passeggero e vettore aereo o operatore turistico.

2. Chi rinuncia volontariamente beneficia di un'assistenza conformemente alle disposizioni dell'articolo 8. Tale assistenza lascia impregiudicati i benefici di cui al paragrafo 1. Qualora il numero di coloro che rinunciano volontariamente non sia sufficiente per consentire l'imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni confermate, il vettore aereo o operatore turistico può negare l'imbarco ai passeggeri non consenzienti conformemente alle regole stabilite dal vettore aereo o operatore turistico, di cui all'articolo 4.

3. In caso di negato imbarco il vettore aereo o operatore turistico provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 e presta loro assistenza conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 9.

4. Il vettore aereo o operatore turistico che sistema un passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato non può esigere alcun supplemento o pagamento. Il vettore aereo o operatore turistico che sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato rimborsa la differenza tra il prezzo del biglietto del passeggero e la tariffa più economica pubbli-

cata per la classe nella quale il passeggero viene sistemato per quella parte del viaggio.

Articolo 6

Imbarco di passeggeri disabili e di passeggeri con esigenze particolari

Un vettore aereo o operatore turistico non nega l'imbarco ai passeggeri disabili e ai loro eventuali accompagnatori, ai passeggeri con mobilità ridotta e ai minori non accompagnati.

Articolo 7

Diritto a compensazione pecuniaria

1. In caso di negato imbarco i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

- a) 750 euro per le tratte aeree inferiori a 3 500 km;
- b) 1 500 euro per le tratte aeree uguali o superiori a 3 500 km.

Nel determinare la percorrenza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione alla quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo a causa del negato imbarco.

2. Se i passeggeri accettano di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera di due ore, per le tratte aeree inferiori a 3 500 km, o di quattro ore, per le tratte aeree uguali o superiori a 3 500 km, l'orario di arrivo del volo originariamente prenotato, il vettore aereo o operatore turistico può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.

3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti o, previo accordo firmato dal passeggero, con versamento bancario, assegno, buono viaggio e/o altri servizi.

4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica.

Articolo 8

Diritto ad assistenza

1. In caso di negato imbarco al passeggero è offerta la scelta tra:

- a) il rimborso del prezzo pieno del biglietto, alle stesse condizioni alle quali è stato pagato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate ma divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale, nonché un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
- b) un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile, o

- c) un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva a suo gradimento.

Al passeggero viene inoltre offerta la possibilità di effettuare gratuitamente una chiamata telefonica e/o di inviare un telex o un telefax e/o un messaggio di posta elettronica al suo punto di destinazione finale.

2. Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo o operatore turistico offra ad un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina concordata con il passeggero sono a carico del vettore aereo o operatore turistico.

Articolo 9

Diritto ad assistenza durante l'attesa del volo successivo

In caso di negato imbarco il passeggero ha diritto a titolo gratuito:

- a) a pasti e rinfreschi in congrua relazione alla durata dell'attesa;
- b) alla sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti o un ulteriore soggiorno.

Articolo 10

Cancellazione del volo

1. In caso di cancellazione del volo si applicano le seguenti disposizioni, salvo se il vettore aereo o il suo subappaltatore possono dimostrare che la cancellazione è dovuta esclusivamente a circostanze eccezionali che esulano dalla loro responsabilità.

2. Qualora, prima dell'ora di partenza prevista, il vettore aereo o l'operatore turistico cancelli o preveda ragionevolmente di cancellare un volo, esso fa tutto il possibile per informare i passeggeri interessati e per concordare con loro le condizioni a cui accetterebbero di rinunciare alla prenotazione confermata. Ai passeggeri viene quanto meno offerta la scelta tra:

- a) il rimborso del prezzo totale del biglietto, alle stesse condizioni alle quali è stato pagato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti del viaggio già effettuate ma ormai inutili rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché un volo di ritorno non appena possibile verso il punto di partenza iniziale, o

- b) un volo alternativo non appena possibile verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, o

- c) un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, in una data ulteriore a loro scelta.

3. I passeggeri con i quali il vettore aereo o l'operatore turistico non riesce a raggiungere un accordo conformemente al disposto del paragrafo 2 e che si presentano all'accettazione conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 si vedono offrire la compensazione e l'assistenza previste nei casi di negato imbarco di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Articolo 11

Ritardo

1. Qualora un vettore aereo o operatore turistico possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto, di due o più ore per le tratte aeree inferiori a 3 500 km o di quattro o più ore per le tratte aeree uguali o superiori a 3 500 km, ai passeggeri è prestata l'assistenza prevista in caso di negato imbarco, conformemente all'articolo 8.

In ogni caso l'assistenza è fornita entro le due ore che seguono l'orario previsto di partenza del volo per le tratte aeree inferiori a 3 500 km ed entro le quattro ore che seguono l'orario previsto di partenza del volo per le tratte aeree uguali o superiori a 3 500 km.

2. Qualora possa ragionevolmente prevedere che un volo sarà ritardato di almeno due ore rispetto all'orario di partenza previsto, il vettore aereo o operatore turistico offre immediatamente ai passeggeri disabili e ai loro accompagnatori, ai passeggeri a mobilità ridotta e ai minori non accompagnati l'assistenza prevista in caso di negato imbarco, conformemente all'articolo 9, nonché ogni altra forma di assistenza necessaria per venire incontro alle esigenze di tali passeggeri.

Articolo 12

Risarcimenti supplementari

Il presente regolamento lascia impregiudicato l'ulteriore ricorso del passeggero alle giurisdizioni competenti al fine di ottenere un risarcimento supplementare.

Articolo 13

Risarcimento da terzi

Qualora un vettore aereo o operatore turistico versi una compensazione pecuniaria o assolvga ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a terzi conformemente al diritto applicabile.

*Articolo 14***Obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti**

1. La persona giuridica competente per la registrazione dei passeggeri provvede affinché un avviso contenente il testo seguente sia affisso, in modo visibile e leggibile, nella zona di registrazione: «In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di registrazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza».

2. Il vettore aereo o operatore turistico che nega l'imbarco o cancella un volo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore.

*Articolo 15***Irrinunciabilità**

Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal presente regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto.

*Articolo 16***Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° gennaio 2004 e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

*Articolo 17***Applicazione**

Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente regolamento e rende pubblica tale designazione. L'organismo è incaricato di vigilare sull'applicazione del regolamento negli aeroporti situati nel territorio dello Stato

membro o per quanto riguarda i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tale Stato membro. È tenuto in particolare ad esaminare i reclami in merito alla mancata osservanza del presente regolamento e a prendere ogni provvedimento necessario per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri.

*Articolo 18***Reclami**

Un passeggero può sporgere reclamo presso qualsiasi organismo designato da uno Stato membro in merito ad un'infrazione al presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro [soggetto alle disposizioni del trattato?] o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e destinato a un aeroporto situato in tale Stato membro. Qualora non sia competente, l'organismo adito comunica il reclamo all'organismo che, nella fattispecie, è competente per l'applicazione del regolamento. Questo esamina il reclamo e prende ogni provvedimento necessario per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri.

*Articolo 19***Relazioni**

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2008 in merito al funzionamento e agli effetti del presente regolamento, in particolare all'incidenza del negato imbarco e della cancellazione dei voli. Se del caso, la relazione è accompagnata da apposite proposte legislative.

*Articolo 20***Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 295/91 è abrogato.

*Articolo 21***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per l'anno 2004 un sistema di ecopunti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria

(2002/C 103 E/18)

COM(2001) 807 def. — 2001/0310(COD)

(Presentata dalla Commissione il 21 dicembre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 9 dell'atto relativo all'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea ⁽¹⁾ prevede, all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), che il sistema degli ecopunti giunga a scadenza il 31 dicembre 2003.

(2) In occasione della riunione del 14 e 15 dicembre 2001 a Laeken, il Consiglio europeo ha chiesto, al punto 58 delle conclusioni, la proroga del sistema degli ecopunti come soluzione provvisoria. La proroga è conforme con la politica della tutela ambientale nelle aree sensibili quali la regione alpina.

(3) Il provvedimento risulta necessario in attesa che venga adottata la proposta quadro sulla tariffazione dell'uso delle infrastrutture prevista dal Libro bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010 ⁽²⁾.

(4) Conformemente all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura consultiva prevista all'articolo 3 della suddetta decisione.

(5) È opportuno istituire un sistema di ecopunti per l'anno 2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «veicolo», il veicolo quale definito all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 ⁽⁴⁾;
- b) «trasporti internazionali», i trasporti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92;
- c) «traffico di transito attraverso l'Austria», il traffico che attraversa il territorio austriaco in provenienza da o a destinazione di località estere;
- d) «autocarro», un autoveicolo con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto di merci o alla trazione di rimorchi, inclusi semirimorchi, e rimorchi con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate e trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate;
- e) «traffico di transito merci su strada attraverso l'Austria», il traffico di transito attraverso l'Austria effettuato mediante autocarri, indipendentemente dal fatto che i veicoli circolino carichi o a vuoto;
- f) «viaggi bilaterali», i trasporti internazionali effettuati da veicoli i cui punti di partenza o di arrivo siano situati in Austria e i cui punti di arrivo o di partenza siano, rispettivamente, situati in un altro Stato membro e viaggi a vuoto relativi a tali trasporti.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica al trasporto di merci su strada per viaggi effettuati nel territorio della Comunità.

⁽¹⁾ GU C 241 del 29.8.1994.

⁽²⁾ COM(2001) 370 del 12 settembre 2001.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1.

Articolo 3

1. Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada attraverso l'Austria, si applica — fatte salve le disposizioni del presente articolo — il regime stabilito per i viaggi effettuati in conto proprio o in conto terzi dalla prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 ⁽¹⁾ e dal regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio.

2. Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Le emissioni complessive di NO_x degli autocarri che transitano attraverso l'Austria vengono stabilite conformemente alla tabella riportata nell'allegato 1;
- b) Per stabilire il valore complessivo delle emissioni di NO_x provocate dagli autocarri si applica il sistema degli ecopunti. Conformemente a questo sistema, ogni autocarro in transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di ecopunti corrispondente al suo valore di emissioni di NO_x [valore autorizzato in base alla conformità della produzione (COP) o desunto dall'omologazione]. I criteri di determinazione e di gestione di tali punti sono descritti nell'allegato 2;
- c) L'Austria rilascia e mette a disposizione in tempo utile, per gli autocarri che transitano sul suo territorio, il numero di carte ecopunti necessario all'utilizzazione del sistema di ecopunti, conformemente all'allegato 2;
- d) Gli ecopunti saranno ripartiti dalla Commissione fra gli Stati membri, conformemente alle disposizioni da stabilire ai sensi del paragrafo 4.

3. In caso di mancata adozione della proposta quadro sulla tariffazione dell'uso delle infrastrutture, le disposizioni di cui al paragrafo 2 restano in vigore per un anno e, se necessario, per un ulteriore periodo non superiore ad un anno.

4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 5, adotta le modalità procedurali relative al sistema di ecopunti, alla loro ripartizione e alle questioni tecniche connesse all'applicazione del presente articolo.

Articolo 4

1. Per tutta la durata di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri, nel quadro della cooperazione reciproca, adottano, se necessario, misure compatibili col trattato CE contro ogni uso improprio del sistema di ecopunti.

2. Ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache non è consentito effettuare trasporti internazionali di merci per viaggi che non comprendono né il carico né lo scarico delle merci in Austria. Tuttavia, tutti i viaggi che comportano il transito attraverso l'Austria sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 3.

3. Per quanto necessario, i metodi di controllo, compresi i sistemi elettronici inerenti all'attuazione dell'articolo 3, vengono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Allorché viene fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, conformemente agli articoli 7, paragrafo 3 e 8 della stessa.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62.

ALLEGATO 1

di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento

Anno	Percentuale di ecopunti	Ecopunti per i 15 paesi UE
1991	100 %	23 306 580
2004	40 %	9 422 488

ALLEGATO 2

CALCOLO E GESTIONE DEGLI ECOPUNTI**di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento**

1. Per ogni autocarro che attraversa il territorio austriaco verso qualsiasi direzione devono essere presentati, ad ogni passaggio alla frontiera, i seguenti documenti:

- a) un documento dal quale risulti il valore COP per l'emissione di NO_x;
- b) una carta ecopunti in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti.

In relazione alla lettera a):

Per gli autocarri immatricolati dopo il 1° ottobre 1990, il documento attestante il valore COP deve consistere o in un certificato rilasciato dall'autorità competente in cui sia indicato un valore COP omologato per le emissioni di NO_x oppure in un certificato di omologazione in cui siano indicati la data di immatricolazione e i valori osservati. In quest'ultimo caso, il valore COP si calcola in base al valore d'omologazione maggiorato del 10 %. Il valore calcolato per un veicolo, una volta fissato, non può più essere modificato per l'intera durata di vita del veicolo stesso.

Per gli autocarri immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 e per quelli per i quali non esiste alcun certificato viene fissato un valore COP di 15,8 g/kWh.

In relazione alla lettera b):

La carta ecopunti contiene un determinato numero di punti utilizzati in funzione del valore COP secondo le seguenti modalità:

- 1) Ogni g/kWh di emissione di NO_x, calcolato conformemente al paragrafo 1, lettera a), vale un punto.
- 2) I decimali dei valori di emissione di NO_x vengono arrotondati per eccesso al numero intero immediatamente superiore, se pari o superiori a 0,5, e altrimenti per difetto.

2. La Commissione, conformemente alle procedure stabilite nell'articolo 5, calcola, ad intervalli trimestrali, il numero di viaggi e i valori medi di emissione di NO_x degli autocarri e compila statistiche suddivise per nazionalità.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ⁽¹⁾

(2002/C 103 E/19)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 788 def. — 2000/0236(COD)

(Presentata dalla Commissione il 27 dicembre 2001)

⁽¹⁾ GU C 384 E del 19.12.2000, pag. 276.

PROPOSTA INIZIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Le misure di attuazione dei regolamenti e delle direttive in vigore nel campo della sicurezza marittima sono adottate con la procedura di regolamentazione, che prevede il ricorso al comitato istituito con direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e in alcuni casi ad un comitato ad hoc. Tali comitati sono disciplinati dalle regole fissate con la decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.

(2) Con la risoluzione dell'8 giugno 1993, relativa a una politica comune sulla sicurezza dei mari, il Consiglio ha approvato in linea di principio l'istituzione di un comitato per la sicurezza marittima e ha invitato la Commissione a presentare una proposta per la costituzione di detto comitato.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

(2) Con la risoluzione dell'8 giugno 1993, relativa a una politica comune sulla sicurezza dei mari, il Consiglio ha approvato in linea di principio l'istituzione di un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e ha invitato la Commissione a presentare una proposta per la costituzione di detto comitato.

⁽¹⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 98/74/CE (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 197 del 18.7.1987, pag. 3.

PROPOSTA INIZIALE

- (3) Il ruolo del comitato COSS è di accentrare i compiti dei comitati istituiti nel quadro della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, nonché di assistere e consigliare la Commissione per tutte le questioni di sicurezza marittima e di prevenzione o limitazione dell'inquinamento ambientale dovuto alle attività marittime.
- (4) Conformemente alla risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 1993, è opportuno istituire un comitato per la sicurezza marittima ed assegnargli i compiti precedentemente attribuiti ai comitati costituiti ai sensi della vigente legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima. È altresì opportuno che qualsiasi nuovo atto legislativo comunitario adottato nel settore della sicurezza marittima preveda il ricorso al comitato.
- (5) La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾. La decisione 1999/468/CE definisce le procedure di comitato applicabili e garantisce una migliore informazione del Parlamento europeo e del pubblico sui lavori dei comitati.
- (6) Di conseguenza è opportuno applicare al comitato le pertinenti disposizioni della decisione 1999/468/CE. Le misure necessarie per l'attuazione della legislazione in vigore nei settori della sicurezza marittima, sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE e occorre quindi che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della predetta decisione

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) Il ruolo del comitato COSS è di accentrare i compiti dei comitati istituiti nel quadro della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, nonché di assistere e consigliare la Commissione per tutte le questioni di sicurezza marittima e di prevenzione o limitazione dell'inquinamento ambientale dovuto alle attività marittime.
- (4) Conformemente alla risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 1993, è opportuno istituire un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ed assegnargli i compiti precedentemente attribuiti ai comitati costituiti ai sensi della vigente legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo. È altresì opportuno che qualsiasi nuovo atto legislativo comunitario adottato nel settore della sicurezza marittima preveda il ricorso al comitato così istituito.
- Invariato
- (6) Di conseguenza è opportuno applicare al comitato COSS le pertinenti disposizioni della decisione 1999/468/CE. Le misure necessarie per l'attuazione della legislazione in vigore nei settori della sicurezza marittima, della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e della protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE e occorre quindi che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della predetta decisione e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della medesima, che precisano il ruolo del Parlamento europeo. Al fine di consentire al comitato COSS di operare in condizioni di urgenza, è opportuno fissare a un mese il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (7) Occorre altresì modificare la legislazione vigente in materia di sicurezza marittima, sostituendo il comitato al comitato istituito con direttiva 93/75/CEE o, se del caso, al comitato ad hoc istituito nel quadro della legislazione di cui trattasi. In particolare è opportuno che il presente regolamento modifichi le pertinenti disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 613/91 ⁽¹⁾, (CE) n. 2978/94 ⁽²⁾ e (CE) n. 3051/95 del Consiglio ⁽³⁾ al fine di introdurre il comitato e dare attuazione alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.
- (8) D'altro lato, la vigente legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, è basata sull'applicazione di regole derivanti da convenzioni, codici e risoluzioni internazionali in vigore alla data di adozione dell'atto comunitario considerato o alla data indicata da quest'ultimo. Tale situazione fa sì che gli Stati membri non possano applicare i successivi emendamenti di questi strumenti internazionali finché non siano state modificate le direttive o i regolamenti comunitari. La difficoltà di far coincidere le date di entrata in vigore dell'emendamento sul piano internazionale da un lato e, dall'altro, del regolamento che introduce l'emendamento nel diritto comunitario comporta notevoli inconvenienti e in particolare la ritardata applicazione nella Comunità delle norme internazionali di sicurezza più recenti e più rigorose.
- (9) Tuttavia è opportuno fare una distinzione tra le disposizioni di un atto comunitario che ai fini della loro applicazione rinviano ad uno strumento internazionale e le disposizioni comunitarie che riproducono in tutto o in parte uno strumento internazionale. In quest'ultimo caso gli emendamenti più recenti agli strumenti internazionali possono comunque divenire applicabili sul piano comunitario soltanto previa modifica delle disposizioni comunitarie interessate.
- (10) Di conseguenza è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare le disposizioni più recenti delle convenzioni internazionali ad esclusione di quelle esplicitamente incorporate in un atto comunitario. A tale scopo basta indicare che la versione della convenzione internazionale applicabile ai fini della direttiva o del regolamento pertinente è quella «in vigore», senza menzionare alcuna data.

- (7) Occorre altresì modificare la legislazione vigente in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo sostituendo il comitato COSS al comitato istituito con direttiva 93/75/CEE o, se del caso, al comitato ad hoc istituito nel quadro della legislazione di cui trattasi. In particolare è opportuno che il presente regolamento modifichi le pertinenti disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 613/91 ⁽¹⁾, (CE) n. 2978/94 ⁽²⁾ e (CE) n. 3051/95 del Consiglio ⁽³⁾ al fine di introdurre il comitato COSS e dare attuazione alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.
- (8) D'altro lato, la vigente legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo è basata sull'applicazione di regole derivanti da convenzioni, codici e risoluzioni internazionali in vigore alla data di adozione dell'atto comunitario considerato o alla data indicata da quest'ultimo. Tale situazione fa sì che gli Stati membri non possano applicare i successivi emendamenti di questi strumenti internazionali finché non siano state modificate le direttive o i regolamenti comunitari. La difficoltà di far coincidere le date di entrata in vigore dell'emendamento sul piano internazionale da un lato e, dall'altro, del regolamento che introduce l'emendamento nel diritto comunitario comporta notevoli inconvenienti e in particolare la ritardata applicazione nella Comunità delle norme internazionali di sicurezza più recenti e più rigorose.

Invariato

⁽¹⁾ GU L 68 del 15.3.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 179/98 del 23.1.1998, pag. 35.

⁽¹⁾ GU L 68 del 15.3.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 320 del 30.12.1995, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 179/98 del 23.1.1998, pag. 35.

PROPOSTA INIZIALE

(11) È tuttavia necessario introdurre una specifica procedura di controllo di conformità che consenta alla Commissione, previa consultazione del comitato, di adottare le misure necessarie per prevenire i rischi di incompatibilità tra gli emendamenti agli strumenti internazionali e la vigente legislazione o politica comunitaria di sicurezza marittima. Una procedura di questo tipo deve altresì evitare che certi emendamenti internazionali indeboliscano il livello di sicurezza marittima raggiunto nella Comunità.

(12) La procedura di controllo di conformità potrà avere piena efficacia soltanto se le misure previste sono adottate con la massima rapidità possibile e comunque prima dello scadere del termine stabilito per l'entrata in vigore effettiva dell'emendamento internazionale. Di conseguenza il termine di cui dispone il Consiglio, conformemente all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE, per deliberare sulla proposta relativa alle misure da adottare deve essere ridotto ad un mese,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento è finalizzato a migliorare l'attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi:

a) accentrando i compiti dei comitati istituiti in applicazione della legislazione comunitaria attraverso l'istituzione di un comitato unico, di seguito denominato comitato;

b) facilitando della legislazione comunitaria conseguenti all'evoluzione degli strumenti internazionali applicabili.

PROPOSTA MODIFICATA

(11) È tuttavia necessario introdurre una specifica procedura di controllo di conformità che consenta alla Commissione, previa consultazione del comitato COSS, di adottare le misure necessarie per prevenire i rischi di incompatibilità tra gli emendamenti agli strumenti internazionali e la vigente legislazione o politica comunitaria di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi o protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo. Una procedura di questo tipo deve altresì evitare che certi emendamenti internazionali indeboliscano il livello di sicurezza marittima raggiunto nella Comunità.

Invariato

Il presente regolamento è finalizzato a migliorare l'attuazione della legislazione comunitaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2 in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi:

a) accentrando i compiti dei comitati istituiti in applicazione della legislazione marittima comunitaria e abrogati dal presente regolamento attraverso l'istituzione di un comitato unico per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, di seguito denominato comitato COSS;

b) facilitando le ulteriori modifiche della legislazione marittima comunitaria conseguenti all'evoluzione degli strumenti internazionali applicabili mediante la soppressione del riferimento alla data di entrata in vigore dei suddetti strumenti internazionali.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «strumenti internazionali», le convenzioni, i protocolli, le risoluzioni, i codici, le raccolte di regole, circolari, norme e disposizioni adottate da una conferenza internazionale, dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), dalle parti di un protocollo di intesa, o da un organismo internazionale di normalizzazione;

2) «legislazione marittima comunitaria», gli atti comunitari in vigore sotto elencati:

a) il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della Comunità;

b) la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti;

c) il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A.747(18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata;

d) la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ⁽¹⁾;

e) la direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽²⁾;

f) la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) ⁽³⁾;

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

1) «strumenti internazionali», le convenzioni, i protocolli, le risoluzioni, i codici, le raccolte di regole, circolari, norme e disposizioni adottate da una conferenza internazionale, dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), dalle parti di un protocollo di intesa, o da un organismo internazionale di normalizzazione, richiamati da disposizioni della legislazione marittima comunitaria in vigore;

Invariato

Soppresso

e) la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) ⁽²⁾;

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata con direttiva 97/58/CE (GU L 274 del 7.10.1997, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 28. Direttiva modificata con direttiva 98/35/CE (GU L 172 del 17.6.1998, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 1999/97/CE (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 67).

⁽²⁾ GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 1999/97/CE (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 67).

PROPOSTA INIZIALE

- g) il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off;
- h) la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo ⁽¹⁾;
- i) la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri ⁽²⁾;
- j) la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ⁽³⁾;
- k) la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità ⁽⁴⁾;
- l) la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea ⁽⁵⁾.

Articolo 3

Istituzione del comitato per la sicurezza marittima

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione, di seguito denominato comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 2001/53/CE (GU L 204 del 28.7.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata con direttiva 1999/19/CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 48).

⁽³⁾ GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 138 del 1.6.1999, pag. 1.

PROPOSTA MODIFICATA

- f) il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off;
- g) la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo ⁽¹⁾;
- h) la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri ⁽²⁾;
- i) la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ⁽³⁾;
- j) la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità ⁽⁴⁾;
- k) la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea ⁽⁵⁾;
- l) la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico ⁽⁶⁾;
- m) la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽⁷⁾.

Invariato

Istituzione del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione, di seguito denominato comitato COSS, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 2001/53/CE (GU L 204 del 28.7.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata con direttiva 1999/19/CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 48).

⁽³⁾ GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 138 del 1.6.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.

⁽⁷⁾ GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17.

PROPOSTA INIZIALE

2. Ove sia fatto riferimento al presente, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 7, e dall'articolo 8 della medesima.

3. Ai fini del presente regolamento il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è stabilito in un mese.

*Articolo 4***Procedura di controllo di conformità**

1. I regolamenti e direttive comunitari di cui all'articolo 2, punto 2) possono essere modificati secondo la procedura articolo 3, al fine di escludere dal campo di applicazione del regolamento o della direttiva in questione un emendamento agli strumenti internazionali definiti all'articolo 2, punto 1) e presi in considerazione da detto regolamento o direttiva.

Una modifica di questo tipo è possibile solo quando l'emendamento rischi manifestamente di ridurre il livello di sicurezza marittima, previsto dalla legislazione comunitaria, di essere incompatibile con quest'ultima o quando sia atto a pregiudicare la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sicurezza marittima,

2. A decorrere dall'adozione a livello internazionale di un emendamento a uno strumento internazionale e per un periodo di sei mesi gli Stati membri che sono parti a tale strumento si astengono da qualsiasi iniziativa diretta all'accettazione o all'applicazione dell'emendamento in questione onde consentire alla Commissione di sottoporre al comitato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 un progetto di regolamento o di direttiva della Commissione finalizzato, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, ad escludere l'emendamento in questione da un testo comunitario. Se il comitato è consultato nel termine di sei mesi, l'astensione di cui sopra continua fino all'adozione delle misure appropriate.

PROPOSTA MODIFICATA

2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 7 e dall'articolo 8 della medesima.

Invariato

1. Per ridurre i rischi di conflitto tra la legislazione marittima comunitaria e gli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, punto 1), i regolamenti e direttive comunitari di cui all'articolo 2, punto 2) possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, al fine di escludere dal campo di applicazione del regolamento o della direttiva in questione un emendamento agli strumenti internazionali definiti all'articolo 2, punto 1) e presi in considerazione da detto regolamento o direttiva. La procedura di controllo di conformità può essere utilizzata per apportare modifiche alla legislazione marittima comunitaria soltanto nei settori nei quali è espressamente prevista la procedura di regolamentazione ed esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Una modifica di questo tipo è possibile solo quando l'emendamento rischi manifestamente di ridurre il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi o di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo previsto dalla legislazione marittima comunitaria, di essere incompatibile con quest'ultima o quando sia atto a pregiudicare la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi o protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo.

La procedura di controllo di conformità è avviata dalla Commissione, che può se del caso agire su richiesta di uno Stato membro.

2. A decorrere dall'adozione a livello internazionale di un emendamento a uno strumento internazionale e per un periodo di sei mesi gli Stati membri che sono parti a tale strumento si astengono da qualsiasi iniziativa diretta all'accettazione o all'applicazione dell'emendamento in questione onde consentire alla Commissione di sottoporre al comitato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 un progetto di regolamento o di direttiva della Commissione finalizzato, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, ad escludere l'emendamento in questione da un testo comunitario. Se il comitato è consultato nel termine di sei mesi, l'astensione di cui sopra continua fino all'adozione delle misure appropriate.

PROPOSTA INIZIALE

3. Quando l'emendamento allo strumento internazionale in questione è soggetto ad una procedura di tacita approvazione, il regolamento o la direttiva della Commissione che escludono l'integrazione di tale emendamento nel diritto comunitario per le ragioni indicate al paragrafo 1 sono adottati in tempo utile per consentire agli Stati membri interessati di esprimere tempestivamente un'obiezione sull'emendamento in questione a livello internazionale.

*Articolo 5***Competenze del comitato**

Il comitato esercita le competenze che gli sono assegnate in virtù della legislazione comunitaria in vigore.

L'articolo 2, punto 2) può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 3 per inserirvi la menzione degli atti comunitari entrati in vigore dopo l'adozione del presente regolamento.

*Articolo 6***Modifica del regolamento (CEE) n. 613/91**

Il regolamento (CEE) n. 613/91 è così modificato:

1) l'articolo 1, lettera a) è così modificato:

«a) al primo comma i termini “alla data di adozione del presente regolamento” sono soppressi;»

b) l'ultimo comma;

2) gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dal seguente testo:

«Articolo 6

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

Competenze del comitato COSS

Il comitato COSS esercita le competenze che gli sono assegnate in virtù della legislazione comunitaria in vigore.

L'articolo 2, punto 2) può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 per inserirvi la menzione degli atti comunitari entrati in vigore dopo l'adozione del presente regolamento.

Invariato

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui al comma precedente possono essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

Invariato

«Articolo 6

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2001.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 7

Ove sia fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.»

*Articolo 7***Modifica del regolamento (CE) n. 2978/94**

Il regolamento (CE) n. 2978/94 è così modificato:

1) l'articolo 3, lettera g), è sostituito dal seguente testo:

«g) “MARPOL 73/78”: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento provocato da navi, nella versione modificata dal protocollo del 1978, nonché le relative modifiche in vigore, fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio;»

2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 7

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.»

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

Ove sia fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2001.

Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 3 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001.»

Invariato

1) l'articolo 3, lettera g), è sostituito dal seguente testo:

«g) “MARPOL 73/78”: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento provocato da navi, nella versione modificata dal protocollo del 1978, nonché le relative modifiche in vigore;»

2) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 3 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 7

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001.»

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 8***Modifica del regolamento (CE) n. 3051/955**

Il regolamento (CE) n. 3051/95 è così modificato:

- 1) articolo 9 i termini «all'articolo 10, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «all'articolo 10»;

- 2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 10

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. .../2000.»

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

- 1) l'articolo 9 è così modificato:

- a) i termini «all'articolo 10, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «all'articolo 10»;

- b) è aggiunto il seguente comma:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 3 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio».

- 2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 10

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../2001.»

Invariato

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ⁽¹⁾

(2002/C 103 E/20)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 788 def. — 2000/0237(COD)

(Presentata dalla Commissione il 27 dicembre 2001)

⁽¹⁾ GU C 384 E del 19.12.2000, pag. 280.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Le direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima fanno riferimento al comitato istituito con direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e in alcuni casi a un comitato ad hoc istituito dalla pertinente direttiva. Le vigenti direttive prevedono che i comitati così istituiti siano disciplinati dalle regole fissate con decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.

(2) La decisione 87/373/CEE è stata sostituita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾. Le misure necessarie per l'attuazione delle direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE e occorre quindi che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata decisione.

⁽¹⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 98/74/CE (GU L 276 del 13.10.1998, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 197 del 18.7.1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

- (3) Il regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un comitato denominato comitato per la sicurezza marittima, destinato ad accentrare i compiti dei comitati istituiti dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE ai fini dell'attuazione della predetta legislazione.
- (4) È quindi opportuno modificare le direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima al fine di sostituire i comitati esistenti con il comitato.
- (5) È altresì opportuno che le direttive in vigore siano modificate in modo tale che ad esse si applichino le procedure di modifica previste dal regolamento (CE) n. .../2000 nonché le pertinenti disposizioni di tale regolamento intese a facilitare il loro adattamento agli emendamenti degli strumenti internazionali in materia di sicurezza marittima,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Oggetto**

La presente direttiva è volta a modificare le direttive in vigore in materia di sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi:

- a) inserendo un riferimento al comitato per la sicurezza marittima, istituito con regolamento (CE) n. .../2000;
- b) agevolando il loro adattamento agli emendamenti degli strumenti internazionali applicabili in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. .../2000.

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) Il regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce un comitato denominato comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), destinato ad accentrare i compiti dei comitati istituiti dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo. Il regolamento (CE) n. .../2001 prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE ai fini dell'attuazione della predetta legislazione.
- (4) È quindi opportuno modificare le direttive in vigore nel settore della sicurezza marittima al fine di sostituire i comitati esistenti con il comitato COSS.
- (5) È altresì opportuno che le direttive in vigore siano modificate in modo tale che ad esse si applichino le procedure di modifica previste dal regolamento (CE) n. .../2001 nonché le pertinenti disposizioni di tale regolamento intese a facilitare il loro adattamento agli emendamenti degli strumenti internazionali richiamati dalla legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima,

Invariato

La presente direttiva è volta a modificare le direttive in vigore in materia di sicurezza marittima, protezione dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi:

- a) inserendo un riferimento al comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, di seguito denominato comitato COSS, istituito con regolamento (CE) n. .../2001;
- b) agevolando il loro adattamento agli emendamenti degli strumenti internazionali applicabili in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. .../2001.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 2***Modifica della direttiva 93/75/CEE**

La direttiva 93/75/CEE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

- a) alle lettere e) e i), i termini «il 1° gennaio 1998» e «al 1° gennaio 1998» sono soppressi;
- b) alla lettera f), i termini «il 1° gennaio 1997» sono soppressi;
- c) alla lettera g), i termini «il 10 luglio 1998» sono soppressi;
- d) alla lettera h), i termini «il 1° luglio 1998» sono soppressi;

2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 12

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. .../2000.»

*Articolo 3***Modifica della direttiva 94/57/CE**

La direttiva 94/57/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

- 1) all'articolo 2, lettera d), i termini «alla data di adozione della presente direttiva» sono
- 2) all'articolo 7 la prima frase è sostituita dalla frase: «La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. .../2000»

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

2) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 12

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001.»

Invariato

- 1) all'articolo 2, lettera d), i termini «alla data di adozione della presente direttiva» sono soppressi;
- 2) all'articolo 7 la prima frase è sostituita dalla frase: «La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata con direttiva 97/58/CE (GU L 274 del 7.10.1997, pag. 8).

PROPOSTA INIZIALE

- 3) paragrafo 1, primo trattino, i termini «dei codici internazionali» sono sostituiti dai termini «delle convenzioni, dei protocolli e codici internazionali»;

- 4) l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 13

Alle questioni disciplinate dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 8, 9 e 10 e dall'articolo 14, paragrafo 2 si applica la procedura di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. .../2000.»

Articolo 5

Modifica della direttiva 95/21/CE

La direttiva 95/21/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

- 1) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 1) i termini «al 1° luglio 1999» sono
- b) al punto 2) i termini «quale risulta al 1° luglio 1999» sono sostituiti dai termini «in vigore»;

- 2) l'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 18

Comitato per la sicurezza marittima

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. .../2000»

PROPOSTA MODIFICATA

- 3) l'articolo 8 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, primo trattino, i termini «dei codici internazionali» sono sostituiti dai termini «delle convenzioni, dei protocolli e codici internazionali»;
- b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui agli articoli 2, lettera d) e 6 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001.»

- 4) l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 13

Alle questioni disciplinate dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 8, 9 e 10 e dall'articolo 14, paragrafo 2 si applica la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001.»

Articolo 4

Invariato

- a) al punto 1) i termini «al 1° luglio 1999» sono soppressi;

Invariato

- 2) l'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 18

Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS)

La Commissione è assistita dal comitato COSS, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

⁽¹⁾ GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 1999/97/CE (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 67).

PROPOSTA INIZIALE

3) articolo 19 è soppressa la lettera c);

*Articolo 6***Modifica della direttiva 96/98/CE**

La direttiva 96/98/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

1) all'articolo 2 lettere c), d) e n), i termini «al 1° gennaio 2001» sono soppressi;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Le convenzioni e le norme di prova menzionate alle lettere c), d) e n) si intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

2) l'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 18

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. .../2000.»

*Articolo 7***Modifica della direttiva 97/70/CE**

L'articolo 9 della direttiva 97/70/CE del Consiglio ⁽²⁾ è sostituito dal seguente testo:

⁽¹⁾ GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo con direttiva 2001/53/CE (GU L 204 del 28.7.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata con direttiva 1999/19/CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 48).

PROPOSTA MODIFICATA

3) l'articolo 19 è così modificato:

a) è soppressa la lettera c);

b) è aggiunto il seguente comma:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001».

Articolo 5

Invariato

2) l'articolo 17 è così modificato:

a) al secondo trattino, sono aggiunti i termini «sia modificando le colonne relative ai moduli per la valutazione della conformità»;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Le convenzioni e le norme di prova menzionate alle lettere c), d) e n) dell'articolo 2 si intendono fatte salve le misure eventualmente adottate in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

3) l'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 18

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001.»

Articolo 6

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

«Articolo 9

Comitato per la sicurezza marittima

La Commissione è assistita dal comitato conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

Articolo 8

Modifica della direttiva 98/18/CE

La direttiva 98/18/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

- 1) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a), i termini «alla data di adozione della presente direttiva» sono soppressi;
 - b) alle lettere b) e c), i termini «nel testo modificato alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore»;
 - c) alle lettere d) e f), i termini «nel testo modificato alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore»;
- 2) all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, lettera a)) e paragrafo 3, lettera a) i termini «così come emendata alla data di adozione della presente direttiva» e «nel testo modificato alla data di adozione della presente direttiva» sono soppressi;

PROPOSTA MODIFICATA

«Articolo 9

Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS)

La Commissione è assistita dal comitato COSS, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli emendamenti allo strumento internazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 4 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001.»

Articolo 7

Invariato

⁽¹⁾ GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

3) articolo 8 la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

«b) l'allegato I può essere modificato in modo da:

- i) applicare ai fini della presente direttiva gli emendamenti apportati alle convenzioni internazionali,
- ii) migliorarne le prescrizioni tecniche alla luce dell'esperienza acquisita.»

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 9

Comitato per la sicurezza marittima

La Commissione è assistita dal comitato conformemente alla procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2000.»

Articolo 9

Modifica della direttiva 98/41/CE

La direttiva 98/41/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

- 1) all'articolo 2, terzo trattino, i termini «così come in vigore alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore»;

PROPOSTA MODIFICATA

3) l'articolo 8 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

«b) l'allegato I può essere modificato in modo da:

- i) applicare ai fini della presente direttiva gli emendamenti apportati alle convenzioni internazionali,
- ii) migliorarne le prescrizioni tecniche alla luce dell'esperienza acquisita.»

b) è aggiunto il seguente comma:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 9

Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

La Commissione è assistita dal comitato COSS, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001.»

Articolo 8

Invariato

2) all'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

⁽¹⁾ GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.

PROPOSTA INIZIALE

2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 13

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. .../2000.».

*Articolo 10***Modifica della direttiva 1999/35/CE**

La direttiva 1999/35/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

1) all'articolo 2 sono inserite le seguenti modifiche:

a) alle lettere b) e o), i termini «nel testo vigente alla data di adozione della presente direttiva» e «così come emendata alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore»;

b) alla lettera d), i termini «alla data di adozione della presente direttiva» sono soppressi;

c) alla lettera e), i termini «così come emendato alla data di adozione della presente direttiva» sono sostituiti dai termini «in vigore».

2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente testo:

*«Articolo 16***Comitato per la sicurezza marittima**

La Commissione è assistita dal comitato conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. .../2000»

PROPOSTA MODIFICATA

3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 13

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../2001.».

Articolo 9

Invariato

2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente testo:

*«Articolo 16***Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS)**

La Commissione è assistita dal comitato COSS, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

⁽¹⁾ GU L 138 del 1.6.1999, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- 3) all'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001.».

*Articolo 10***Modifica della direttiva 2000/59**

- 1) All'articolo 2, lettera b) i termini «alla data di adozione della presente direttiva» sono soppressi;
- 2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente testo:

*«Articolo 14***Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS)**

1. La Commissione è assistita dal comitato COSS, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

- 3) All'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:

«Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001.»

*Articolo 11***Modifica della direttiva 2001/25/CE**

La direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ è così modificata:

- 1) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) ai punti 16, 17 e 24 i termini «in vigore al 25 maggio 1998» sono sostituiti dai termini «in vigore»;
- b) ai punti 18, 22 e 23, i termini «in vigore al 25 maggio 1998» sono sostituiti dai termini «in vigore»;
- c) al punto 21 i termini «entrambi in vigore al 25 maggio 1998» sono sostituiti dai termini «nei rispettivi testi in vigore»;

⁽¹⁾ GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 11***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 13***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

d) all'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 1 possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. .../2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

2) L'articolo 23 è sostituito dal seguente testo:

*«Articolo 23***Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS)**

La Commissione è assistita dal comitato COSS, conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. .../2001.»

Articolo 12

Invariato

Articolo 13

Invariato

Articolo 14

Invariato

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽¹⁾

(2002/C 103 E/21)

COM(2001) 808 def. — 2000/0337(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 28 dicembre 2001)

⁽¹⁾ GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 140.

PROPOSTA INIZIALE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito delle azioni previste dall'articolo 3 del trattato, viene istituito un numero sempre maggiore di programmi nei settori più diversi a beneficio di varie categorie di destinatari. La Commissione è normalmente incaricata di adottare le misure di esecuzione relative a tali programmi, denominati qui di seguito «programmi comunitari».
- (2) L'attuazione dei programmi comunitari in questione è finanziata, almeno in parte, mediante stanziamenti iscritti al bilancio generale delle Comunità europee.
- (3) Ai sensi dell'articolo 274 del trattato, la Commissione è responsabile dell'esecuzione di tale bilancio.
- (4) Per poter assumere pienamente le sue responsabilità dinanzi alle altre istituzioni e ai cittadini, la Commissione deve concentrarsi in via prioritaria sulle sue missioni istituzionali. È quindi opportuno che essa possa delegare a terzi alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari. L'esternalizzazione di taluni compiti di gestione può inoltre costituire un modo più efficiente ed efficace di realizzare gli obiettivi perseguiti da detti programmi comunitari.
- (5) L'esternalizzazione dei compiti di gestione deve restare entro i limiti del sistema istituzionale creato dal trattato. Ciò significa che non possono essere esternalizzate le missioni che il trattato assegna alle istituzioni e che presuppongono un margine di discrezionalità tale da tradurre in atto scelte politiche.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

visto il parere della Corte dei conti,

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (6) Il ricorso all'esternalizzazione è possibile solo dopo aver attentamente valutato diversi fattori, quali l'individuazione dei compiti che giustificano un'esternalizzazione, la valutazione dei benefici e dei costi, inclusi quelli da sostenere per il controllo e il coordinamento e l'impatto sulle risorse umane, l'efficacia e la flessibilità nell'esecuzione dei compiti esternalizzati, la semplificazione delle procedure utilizzate, la prossimità dell'azione esternalizzata ai destinatari finali, la visibilità della Comunità in quanto promotrice del programma di cui trattasi e il mantenimento di un livello adeguato di know-how all'interno della Commissione.
- (7) Una forma di esternalizzazione consiste nel fare ricorso ad organismi di diritto comunitario dotati di personalità giuridica, denominati qui di seguito «agenzie esecutive».
- (8) Per assicurare l'omogeneità delle agenzie esecutive sul piano istituzionale, è opportuno stabilirne lo statuto e in particolare alcuni aspetti essenziali concernenti la struttura, i compiti, il funzionamento, il regime di bilancio, i controlli e la responsabilità.
- (9) In quanto istituzione responsabile dell'esecuzione di bilancio dei diversi programmi comunitari, la Commissione è in grado di valutare se e in che misura sia opportuno affidare a un'agenzia esecutiva compiti di gestione relativi a uno o più programmi comunitari specifici. Il ricorso a un'agenzia esecutiva non esime la Commissione dalle responsabilità che ad essa incombono in virtù del trattato, in particolare ai sensi del suo articolo 274. Essa deve essere pertanto in grado di circoscrivere strettamente l'azione dell'agenzia esecutiva e di mantenere un controllo effettivo sul suo funzionamento e in particolare sui suoi organi direttivi.
- (10) Ciò significa che la Commissione deve essere competente a decidere sull'istituzione, e se del caso sulla soppressione, di un'agenzia esecutiva in conformità del presente regolamento. Nella misura in cui la decisione di istituire un'agenzia esecutiva è una misura di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, essa deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della suddetta decisione.
- (11) Parimenti la Commissione deve poter designare sia i membri del comitato direttivo dell'agenzia esecutiva che il direttore della stessa, così che delegando all'agenzia esecutiva compiti che rientrano tra le proprie competenze la Commissione non ne perda il controllo.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (12) Occorre infine che l'attività svolta dall'agenzia esecutiva rispetti pienamente la programmazione definita dalla Commissione per i programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia in questione. Il programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva deve essere pertanto sottoposto all'accordo della Commissione ed essere conforme alle decisioni di bilancio.
- (13) Per garantire un'esternalizzazione efficace, in modo da trarre il massimo profitto dalle competenze che l'agenzia esecutiva è in grado di offrire, occorre che la Commissione possa delegare a tale agenzia in tutto o in parte i compiti di esecuzione relativi ad uno o a più programmi comunitari, eccettuati i compiti che implicano un margine di discrezionalità tale da tradurre in atto scelte politiche. I compiti che possono essere delegati comprendono la gestione integrale o parziale delle fasi del ciclo di vita di un progetto specifico, l'adozione degli atti di esecuzione di bilancio necessari, la raccolta e il trattamento di informazioni da trasmettere alla Commissione e l'elaborazione di raccomandazioni per la Commissione.
- (14) Dal momento che il bilancio dell'agenzia esecutiva è destinato a finanziare unicamente le spese di funzionamento della stessa, le entrate dell'agenzia devono essere costituite principalmente da una percentuale, fissata dall'autorità di bilancio, della dotazione finanziaria dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia.
- (15) Al fine di salvaguardare la portata dell'articolo 274 del trattato, gli stanziamenti operativi dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva devono continuare ad essere iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea e la loro esecuzione deve avvenire mediante imputazione diretta a tale bilancio. Le operazioni finanziarie relative a tali stanziamenti devono essere pertanto effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
- (16) All'agenzia esecutiva possono poter essere affidati i compiti di esecuzione relativi alla gestione dei programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale delle Comunità europee. Ciò non deve tuttavia generare, neppure indirettamente, oneri amministrativi da coprire con stanziamenti supplementari a carico del bilancio generale. In tali casi si applicano le disposizioni del presente regolamento, tenendo conto degli elementi specifici risultanti dagli atti di base relativi ai programmi in questione.
- (17) Per garantire trasparenza e affidabilità nella gestione dell'agenzia esecutiva è necessario che il suo funzionamento sia oggetto di controlli, interni ed esterni, che l'agenzia sia resa responsabile dei propri atti e che il pubblico possa accedere ai documenti da essa detenuti, a condizioni e con limitazioni analoghe a quelle previste dall'articolo 255 del trattato.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (18) L'agenzia esecutiva deve cooperare in modo intenso e regolare con i servizi della Commissione responsabili dei programmi comunitari alla cui gestione essa partecipa. Per agevolare quanto più possibile tale cooperazione, è opportuno che la sede di ogni agenzia esecutiva sia stabilita nel luogo in cui sono ubicati i servizi della Commissione.
- (19) Per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli contemplati dall'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Finalità**

Il presente regolamento definisce lo statuto delle agenzie esecutive a cui la Commissione può affidare, sotto il proprio controllo e la propria responsabilità, determinati compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) «agenzia esecutiva»: un'entità giuridica istituita conformemente alle disposizioni del presente regolamento;
- b) «programma comunitario»: qualunque azione, insieme di azioni o altra iniziativa comportante una spesa che, secondo l'atto di base o l'autorizzazione di bilancio relativi, deve essere attuata dalla Commissione a beneficio di una o più categorie di destinatari specifici.

*Articolo 3***Creazione e soppressione**

1. La Commissione può decidere di istituire un'agenzia esecutiva a cui affidare determinati compiti relativi alla gestione di uno o più programmi comunitari. Essa può fissare la durata di vita dell'agenzia.
2. La Commissione, qualora non ritenga più necessario fare ricorso ad una agenzia esecutiva da essa creata, decide di sopprimerla. In tal caso nomina due liquidatori per procedere alla liquidazione. La Commissione determina le condizioni in cui deve effettuarsi la liquidazione dell'agenzia esecutiva. Il risultato netto di tale liquidazione è trasferito al bilancio generale delle Comunità europee.

PROPOSTA INIZIALE

3. La Commissione adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente alla procedura prevista all'articolo 23, paragrafo 2.

4. Ogni agenzia esecutiva istituita ai sensi del paragrafo 1 deve essere conforme alle disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 4***Situazione giuridica**

1. L'agenzia esecutiva è un organismo comunitario, investito di una missione di servizio pubblico.

2. L'agenzia esecutiva ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; in particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

*Articolo 5***Sede**

L'agenzia esecutiva ha sede in uno dei luoghi in cui sono ubicati i servizi della Commissione.

Essa organizza i propri servizi in funzione delle esigenze di gestione dei programmi di cui è incaricata.

*Articolo 6***Compiti**

Per realizzare l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può affidare all'agenzia esecutiva qualunque compito relativo all'esecuzione di un programma comunitario, eccettuati quelli che implicano un margine di discrezionalità tale da tradurre in atto scelte politiche.

L'agenzia esecutiva può essere incaricata in particolare dei seguenti compiti:

- a) elaborare per la Commissione raccomandazioni relative all'esecuzione del programma comunitario;
- b) gestire tutte le fasi del ciclo di vita del progetto, o parte di esse, in relazione a progetti specifici nell'ambito dell'esecuzione del programma comunitario e procedere ai controlli all'uopo necessari, adottando le decisioni pertinenti su delega della Commissione;
- c) adottare gli atti di esecuzione finanziaria concernenti le entrate e le spese ed effettuare, sulla base della delega della Commissione, tutte le operazioni necessarie per l'attuazione del programma comunitario, in particolare quelle connesse all'attribuzione di appalti e sovvenzioni;

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

- d) raccogliere, analizzare e trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie per orientare l'esecuzione del programma comunitario.

Le condizioni, i criteri, i parametri e le modalità che l'agenzia esecutiva deve rispettare nello svolgimento dei compiti di cui al secondo comma nonché le modalità dei controlli esercitati dai servizi della Commissione responsabili dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva sono definiti dalla Commissione nell'atto di delega.

*Articolo 7***Struttura**

1. L'agenzia esecutiva è gestita da un comitato direttivo e da un direttore.
2. Il personale dell'agenzia esecutiva è alle dipendenze del direttore.

*Articolo 8***Comitato direttivo**

1. Il comitato direttivo è composto da cinque membri designati dalla Commissione.
2. La durata del mandato dei membri del comitato direttivo è di almeno due anni. Il mandato è rinnovabile. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in funzione fino a quando non si sia provveduto al rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.
3. Il comitato direttivo designa tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.
4. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte all'anno. Esso può essere convocato anche qualora lo richieda almeno la maggioranza semplice dei suoi membri o il direttore.
5. I membri del comitato direttivo impossibilitati a partecipare ad una riunione possono farsi rappresentare da un altro membro munito di un mandato specifico per la riunione di cui trattasi. Un membro può rappresentare solo un altro membro. In caso di impedimento del presidente, il comitato direttivo è presieduto dal vicepresidente.
6. Le decisioni del comitato direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti, prevale la decisione del presidente.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 9***Compiti del comitato direttivo**

1. Il comitato direttivo adotta il suo regolamento interno.
2. Sulla base di un progetto presentato dal direttore e previo accordo della Commissione, il comitato direttivo adotta, al più tardi all'inizio di ogni anno, il programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva, comprendente obiettivi dettagliati e indicatori di rendimento. Tale programma deve rispettare la programmazione definita dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli atti che istituiscono i programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva. Il programma di lavoro annuale può essere modificato nel corso dell'esercizio secondo la stessa procedura, per tenere conto, in particolare, delle decisioni della Commissione relative ai programmi comunitari di cui trattasi. Le azioni contenute nel programma di lavoro annuale sono accompagnate da una stima delle spese necessarie.
3. Il comitato direttivo adotta il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, secondo la procedura prevista all'articolo 13.
4. Il comitato direttivo decide, previo accordo della Commissione, in merito all'accettazione di tutti i legati, donazioni e sovvenzioni provenienti da altre fonti comunitarie.
5. Il comitato direttivo decide in merito all'organizzazione dei servizi dell'agenzia esecutiva.
6. Il comitato direttivo adotta le disposizioni particolari necessarie per rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti dell'agenzia esecutiva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1.
7. Il comitato direttivo adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, e presenta al Parlamento europeo e alla Commissione la relazione annuale sulle attività dell'agenzia esecutiva per l'anno precedente e sul loro finanziamento. In tale relazione vengono evidenziati in particolare gli scarti fra gli obiettivi fissati nel programma di lavoro dell'anno in oggetto e le realizzazioni constatate durante lo stesso periodo.
8. Il comitato direttivo adotta e applica misure di lotta contro le frodi e le irregolarità.
9. Il comitato direttivo assolve gli altri compiti che gli sono attribuiti dal presente regolamento.

*Articolo 10***Direttore**

1. Il direttore dell'agenzia esecutiva è nominato dalla Commissione che designa un funzionario ai sensi dei regolamenti e delle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
2. La durata del mandato del direttore è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile. Previo parere del comitato direttivo, la Commissione può porre termine alle funzioni del direttore prima della scadenza del suo mandato.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 11***Compiti del direttore**

1. Il direttore rappresenta l'agenzia esecutiva ed è incaricato della sua gestione.
2. Il direttore prepara i lavori del comitato direttivo e in particolare il progetto del programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del comitato direttivo.
3. Il direttore assicura l'attuazione del programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva. In particolare egli è responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 6 e, nell'ambito di tale funzione, adotta le decisioni pertinenti. Il direttore è l'ordinatore delegato dell'agenzia esecutiva per l'esecuzione degli stanziamenti operativi relativi ai programmi alla cui gestione partecipa l'agenzia e la cui esecuzione finanziaria forma oggetto di un atto di delega da parte della Commissione.
4. Il direttore prepara lo stato di previsione delle entrate e delle spese ed esegue in quanto ordinatore il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 15.
5. Il direttore è responsabile della preparazione e della pubblicazione delle relazioni che l'agenzia esecutiva deve presentare alla Commissione. Si tratta nella fattispecie della relazione annuale sulle attività dell'agenzia esecutiva di cui all'articolo 9, paragrafo 7 e di tutte le altre relazioni, di natura generale o specifica, che la Commissione chiede all'agenzia esecutiva.
6. Il direttore esercita, nei confronti del personale dell'agenzia esecutiva, i poteri, attribuiti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione. Egli si occupa di tutte le questioni concernenti il personale dell'agenzia esecutiva.
7. Il direttore organizza i sistemi di gestione e di controllo interno adeguati all'esercizio dei compiti affidati all'agenzia esecutiva, in modo da assicurare la legittimità, la regolarità e l'efficacia delle operazioni effettuate.

*Articolo 12***Bilancio di funzionamento**

1. Tutte le entrate e le spese dell'agenzia esecutiva formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel suo bilancio di funzionamento. Tali previsioni, che comprendono la tabella dell'organico dell'agenzia esecutiva, sono trasmesse per informazione all'autorità di bilancio, insieme ai documenti del progetto preliminare di bilancio generale. La tabella dell'organico, costituita esclusivamente da posti temporanei e che precisa il numero, il grado e la categoria del personale impiegato dall'agenzia esecutiva nell'esercizio considerato, è approvata dall'autorità di bilancio e pubblicata in allegato al bilancio della Commissione.

PROPOSTA INIZIALE

2. Il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva rispetta la regola dell'equilibrio tra entrate e spese.

3. Le entrate dell'agenzia esecutiva comprendono, fatte salve altre entrate possibili, una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee che rappresenta una percentuale, determinata dall'autorità di bilancio, della dotazione finanziaria dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva.

*Articolo 13***Elaborazione del bilancio di funzionamento**

1. Il direttore elabora ogni anno un progetto di bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, comprendente le spese di funzionamento per l'esercizio finanziario successivo, e lo presenta al comitato direttivo.

2. Il comitato direttivo adotta entro il 1° marzo di ogni anno il progetto di bilancio di funzionamento, compresa la tabella dell'organico, per l'anno successivo e lo presenta alla Commissione.

3. Sulla base del progetto di bilancio e tenendo conto della programmazione da essa definita per quanto riguarda i programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva, la Commissione, nell'ambito della procedura di bilancio, propone la sovvenzione annuale per il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva e ne fissa l'importo, pari ad una determinata percentuale della dotazione finanziaria annuale dei programmi di cui trattasi.

4. All'inizio di ciascun esercizio finanziario, sulla base della sovvenzione annuale così determinata dall'autorità di bilancio competente, il comitato direttivo adotta, insieme al programma di lavoro, il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, adeguandolo in funzione dei vari contributi concessi all'agenzia esecutiva e dei fondi provenienti da altre fonti.

5. Il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva può essere adottato in via definitiva solo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee.

6. Nei limiti delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 15, qualsiasi modifica al bilancio, nonché alla tabella dell'organico, è oggetto di un bilancio rettificativo e suppletivo adottato in conformità della procedura prevista al presente articolo.

*Articolo 14***Esecuzione del bilancio di funzionamento e discarico**

1. Il direttore esegue il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore sottopone per approvazione un conto dettagliato in cui sono riportate tutte le entrate e le uscite dell'esercizio finanziario precedente al comitato direttivo, che lo trasmette al Parlamento europeo, alla Corte dei conti e alla Commissione.

3. Il Parlamento europeo concede il discarico all'agenzia esecutiva sull'esecuzione del bilancio di funzionamento entro il 30 aprile dell'anno $n+2$.

Tale discarico è accordato congiuntamente a quello relativo al bilancio generale delle Comunità europee.

*Articolo 15***Regolamento finanziario applicabile al bilancio di funzionamento**

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva è adottato dalla Commissione, previo parere della Corte dei conti, nel rispetto dell'articolo 142 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

*Articolo 16***Regolamento finanziario applicabile agli stanziamenti operativi**

1. Qualora la Commissione, in virtù delle disposizioni dell'articolo 6, lettera c), abbia delegato all'agenzia esecutiva compiti di esecuzione finanziaria per stanziamenti operativi relativi a programmi comunitari, detti stanziamenti continuano ad essere iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee e la loro esecuzione avviene mediante imputazione diretta al bilancio suddetto.

2. Per quanto riguarda l'esecuzione di detti stanziamenti operativi l'ordinatore delegato dell'agenzia esecutiva è il direttore della stessa, e a tal fine deve conformarsi agli obblighi previsti dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

*Articolo 17***Programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale**

Le disposizioni degli articoli 13 e 16 fanno salve le disposizioni specifiche previste dagli atti di base relativi ai programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale delle Comunità europee.

*Articolo 18***Personale**

1. Il personale dell'agenzia esecutiva è soggetto alle norme e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee. Il comitato direttivo, di concerto con la Commissione, ne adotta le modalità di applicazione necessarie.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Il personale dell'agenzia esecutiva è costituito, da un lato, da funzionari comunitari distaccati dalle istituzioni e assegnati all'agenzia in quanto agenti temporanei per occupare posti di responsabilità, e, dall'altro, da altri agenti assunti dall'agenzia esecutiva con un contratto rinnovabile. La natura del contratto, pubblico o privato, e la durata degli obblighi che legano tali agenti all'agenzia esecutiva, nonché i criteri di qualifica richiesti, dipendono dal contenuto e dalla durata specifici dei compiti da svolgere, nel rispetto delle normative nazionali vigenti.

3. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica sia all'agenzia esecutiva che al personale della stessa.

*Articolo 19***Controlli**

1. L'attuazione dei programmi comunitari affidati alle agenzie esecutive è soggetta al controllo della Commissione. Tale controllo viene esercitato secondo le modalità da essa fissate in conformità dell'articolo 6, terzo comma.

2. Le funzioni di revisore interno e di controllore finanziario sono esercitate nelle agenzie esecutive dai servizi competenti della Commissione.

3. La Commissione e l'agenzia esecutiva garantiscono l'attuazione delle raccomandazioni del revisore interno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

4. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dispone, nei confronti dell'agenzia esecutiva e dell'insieme del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Dal momento della sua istituzione l'agenzia esecutiva aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF. Il comitato direttivo formalizza tale adesione e adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle indagini interne da parte dell'OLAF.

5. La Corte dei conti esamina i conti dell'agenzia esecutiva, ai sensi dell'articolo 248 del trattato.

6. Tutti gli atti dell'agenzia esecutiva e in particolare tutte le decisioni e tutti i contratti da essa conclusi devono prevedere espressamente che il revisore interno della Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti possano procedere a controlli di fascicoli e, se del caso, a controlli in loco, anche presso i beneficiari finali dei fondi ed eventualmente presso gli intermediari che li distribuiscono.

*Articolo 20***Responsabilità**

1. La responsabilità contrattuale dell'agenzia esecutiva è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in causa.

PROPOSTA INIZIALE

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'agenzia esecutiva deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni suddetti.

3. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'agenzia esecutiva è disciplinata dalle disposizioni del regime ad esso applicabile.

*Articolo 21***Controllo della regolarità**

1. Tutti gli atti dell'agenzia esecutiva che producono effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi di un terzo possono essere deferiti alla Commissione da quest'ultimo, da chiunque altro sia direttamente e individualmente interessato o da uno Stato membro, al fine di controllarne la regolarità.

2. Il ricorso viene depositato alla Commissione entro un mese a decorrere dal giorno in cui la parte ricorrente prende conoscenza dell'atto contestato.

3. Dopo aver ascoltato le ragioni della parte ricorrente e quelle dell'agenzia esecutiva, la Commissione prende una decisione in merito al ricorso entro il termine di un mese. La mancanza di decisione entro tale termine vale come decisione implicita di rigetto.

4. La Commissione può occuparsi di qualsiasi atto dell'agenzia esecutiva entro il termine di un mese a decorrere dal giorno in cui tale atto è stato adottato, e decidere, dopo avere ascoltato le ragioni dell'agenzia esecutiva, in merito al suo annullamento.

5. L'agenzia esecutiva è tenuta ad adottare, entro il più breve termine, le misure necessarie per dare seguito alle decisioni adottate dalla Commissione ai sensi del presente articolo.

*Articolo 22***Accesso ai documenti e riservatezza**

1. L'agenzia esecutiva è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione quando le viene rivolta una richiesta di accesso a un documento in suo possesso.

Le disposizioni specifiche necessarie per la realizzazione di tali disposizioni sono adottate dal comitato direttivo entro sei mesi dall'istituzione dell'agenzia esecutiva.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. I membri del comitato direttivo, il direttore e i membri del personale, anche dopo la cessazione delle loro rispettive funzioni, e chiunque partecipi alle attività dell'agenzia esecutiva, sono tenuti a non divulgare le informazioni che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

*Articolo 23***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato delle agenzie esecutive», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

*Articolo 24***Valutazione**

Viene realizzata, a cura della Commissione, una relazione esterna di valutazione relativa ai primi tre anni di funzionamento di ciascuna agenzia esecutiva, che viene quindi sottoposta al comitato direttivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

*Articolo 25***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, per l'attuazione del programma quadro della Comunità europea 2002-2006 ⁽¹⁾

(2002/C 103 E/22)

COM(2001) 822 def. — 2001/0202(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 10 gennaio 2002)

⁽¹⁾ GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 275.

PROPOSTA INIZIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 167 e l'articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma quadro pluriennale 2002-2006 di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (in prosieguo il «programma quadro 2002-2006») è stato adottato con decisione n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità, di cui all'allegato III di detta decisione, devono essere completate.
- (2) Dette disposizioni devono iscriversi in un quadro coerente e trasparente, che tenga pienamente conto degli obiettivi e delle specificità degli strumenti definiti all'allegato III del programma quadro 2002-2006 per garantirne un'attuazione ottimale.
- (3) Le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, devono tenere conto della natura delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese quelle di dimostrazione. Possono inoltre variare a seconda che il partecipante appartenga ad uno Stato membro, ad uno Stato associato, che sia o no candidato all'adesione, o a un paese terzo, o secondo la sua struttura giuridica, se si tratti cioè di un'organizzazione nazionale, di un'organizza-

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

zione internazionale avente o no interesse europeo, di una piccola e media impresa, di un gruppo europeo di interesse economico o di un'associazione di partecipanti.

- (4) Conformemente al programma quadro 2002-2006, la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi deve essere prevista alla luce degli obiettivi di cooperazione internazionale di cui, in particolare, agli articoli 164 e 170 del trattato.
- (5) Le organizzazioni internazionali aventi il compito di sviluppare la cooperazione in materia di ricerca in Europa e composte in maggioranza di Stati membri o di Stati associati, contribuiscono alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca. La loro partecipazione al programma quadro 2002-2006 deve dunque essere incoraggiata.
- (6) Il Centro comune di ricerca (in prosieguo il «CCR») partecipa alle azioni indirette di ricerca e di sviluppo tecnologico sulla stessa base dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro.
- (7) L'attuazione delle attività del programma quadro deve essere conforme agli interessi finanziari della Comunità e garantirne la tutela.
- (8) Le regole che governano la diffusione dei risultati di ricerca devono promuovere la protezione della proprietà intellettuale e la valorizzazione e la diffusione di questi risultati. Esse devono garantire che i partecipanti abbiano accesso reciproco al know-how preesistente e alle conoscenze derivanti dai lavori di ricerca o sfruttare le conoscenze che ne derivano. Allo stesso tempo devono garantire la protezione delle risorse intellettuali dei partecipanti. Essi devono anche tener conto delle caratteristiche dei progetti integrati e delle reti di eccellenza, in particolare offrendo un elevato grado di flessibilità ai partecipanti, permettendo loro di convenire le disposizioni più adatte per la collaborazione e lo sfruttamento dei risultati.
- (9) Le attività del programma quadro devono essere condotte nel rispetto dei principi etici, compresi quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cercando di accrescere il ruolo delle donne nella ricerca e di migliorare l'informazione e il dialogo con il pubblico,

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

DECIDONO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

*Articolo 1***Obiettivo**

La presente decisione fissa le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e le regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del programma quadro pluriennale 2002-2006 di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (in prosieguo il «programma quadro 2002-2006»), ad eccezione delle attività di RST attuate da un'impresa comune o da qualsiasi altra struttura creata in applicazione dell'articolo 171 del trattato.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- a) Attività di RST: le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese quelle di dimostrazione, descritte agli allegati I e III del programma quadro 2002-2006;
- b) Azione diretta: un'attività di RST intrapresa dal CCR, in esecuzione dei compiti ad esso conferiti dal programma quadro 2002-2006;
- c) Azione indiretta: un'attività di RST intrapresa da uno o più partecipanti mediante uno strumento del programma quadro 2002-2006;
- d) Strumenti: le modalità indirette di intervento della Comunità previste dall'allegato III del programma quadro 2002-2006, ad eccezione della partecipazione finanziaria della Comunità ai sensi dell'articolo 169 del trattato;
- e) Contratto: una convenzione di sovvenzione avente l'obiettivo di realizzare un'azione indiretta e che crea diritti e obblighi tra la Comunità e i partecipanti all'azione indiretta;
- f) Partecipante: un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, ai termini della presente decisione o di un contratto;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- g) Soggetto giuridico: qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale, applicabile nel suo luogo di stabilimento al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotato della personalità giuridica e abilitato ad assumere in nome proprio la titolarità di diritti e di obblighi di qualsiasi natura;
- h) Consorzio: l'insieme dei partecipanti ad una stessa azione indiretta;
- i) Organizzazione internazionale: qualsiasi soggetto giuridico costituito da un'associazione di Stati, diversa dalla Comunità, costituita sulla base di un trattato o di un atto simile, dotata di organi comuni e avente personalità giuridica internazionale distinta da quella dei suoi membri;
- j) Organizzazione internazionale di interesse europeo: un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri della Comunità o Stati associati, e il cui obiettivo principale è contribuire al rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica europea;
- k) Stato candidato associato: qualsiasi Stato associato, riconosciuto dalla Comunità come uno Stato candidato all'adesione all'Unione europea;
- l) Stato associato: uno Stato che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, nei termini o sulla base del quale contribuisce finanziariamente in tutto o in parte al programma quadro 2002-2006;
- m) Paese terzo: uno Stato che non è né uno Stato membro, né uno Stato associato;
- n) Gruppo europeo di interesse economico (GEIE): qualsiasi soggetto giuridico costituito in conformità al regolamento (CEE) n. 2137/85 ⁽¹⁾;
- o) Piccole e medie imprese (in prosieguo «PMI»): le imprese che soddisfano i criteri enunciati nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione ⁽²⁾;
- p) Gruppo di imprese: qualsiasi soggetto giuridico composto in maggioranza da PMI e che rappresenta i loro interessi;
- q) Bilancio: un piano previsionale dell'insieme delle risorse e dei fondi necessari per realizzare l'azione indiretta;

⁽¹⁾ GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- r) Irregolarità: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o conseguenza di un'omissione da parte di un soggetto giuridico che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci gestiti da quest'ultima a causa di una spesa indebita;
- s) Conoscenze preesistenti: le informazioni detenute dai partecipanti prima della stipulazione del contratto o acquisite parallelamente a quest'ultimo, come pure i diritti di autore o i diritti connessi a dette informazioni in seguito alla domanda o al rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati complementari o altre forme di protezione simili;
- t) Conoscenze: i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, derivanti dalle azioni dirette e dalle azioni indirette così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali risultati a seguito della domanda e del rilascio eventuale di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati complementari o altre forme simili di protezione;
- u) Diffusione: la divulgazione delle conoscenze tramite qualsiasi mezzo adeguato, esclusa la pubblicazione richiesta dalle formalità a tutela delle conoscenze;
- v) Valorizzazione: utilizzazione diretta o indiretta di conoscenze in attività di ricerca o per creare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio.

*Articolo 3***Indipendenza**

1. Due soggetti giuridici sono indipendenti uno dall'altro, ai sensi della presente decisione, quando non esiste tra essi una relazione di controllo. Esiste una relazione di controllo quando un soggetto giuridico controlla direttamente o indirettamente l'altro, oppure un soggetto giuridico è sottoposto al medesimo controllo, diretto o indiretto che si esplica sull'altro. Il controllo può derivare in particolare dal fatto di:
 - a) detenere direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o della quota di maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico;
 - b) disporre direttamente o indirettamente, di fatto o di diritto, dei poteri di decisione del soggetto giuridico.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Il fatto che enti di investimento pubblico, investitori istituzionali o imprese di capitale di rischio nonché fondi detengano direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o di una quota di maggioranza di diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico non comporta di per sé una relazione di controllo.

3. La proprietà o la vigilanza su soggetti giuridici da parte dello stesso organismo pubblico non comporta intrinsecamente una relazione di controllo.

CAPO II

STRUMENTI

Soppresso

*Articolo 4***Reti di eccellenza**

1. Le reti di eccellenza mirano a rafforzare l'eccellenza scientifica e tecnologica della Comunità mediante un'integrazione progressiva e duratura delle capacità di ricerca esistenti o emergenti, tanto a livello nazionale che regionale. Ciascuna rete ha l'obiettivo di far progredire le conoscenze in un settore determinato riunendo una massa critica di competenze. Le attività interessate all'uso di questo strumento, sono in genere orientate in funzione di obiettivi a lungo termine e pluridisciplinari e non riguardano risultati precisi definiti in anticipo in termini di prodotti, processi o servizi.

2. Allo scopo di creare un centro di eccellenza virtuale, i partecipanti attuano un programma comune di attività che integra una parte importante, o la totalità, delle loro capacità e attività di ricerca nel settore interessato. Eventualmente il soggetto giuridico da cui dipende un istituto, un dipartimento, un laboratorio o un gruppo membro della rete gli conferisce un'autonomia sufficiente a tal fine.

Il programma comune di attività è centrato sulle attività di ricerca e comporta necessariamente attività di integrazione, come pure attività di diffusione dell'eccellenza al di fuori della rete, quali descritte all'allegato III della decisione 200./../CE del Consiglio [programma specifico «Integrare e strutturare lo Spazio europeo della ricerca»]. L'aggiornamento annuale, di concerto con la Commissione, del programma comune di attività può includere il riorientamento di alcune di esse o il lancio di nuove attività.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 5***Progetti integrati**

1. L'obiettivo dei progetti integrati è rafforzare la competitività della Comunità o contribuire alla soluzione di importanti problemi della società tramite la mobilitazione di una massa critica di risorse e di competenze nella ricerca e sviluppo. In questa prospettiva, ogni progetto integrato è dotato di obiettivi chiaramente definiti in termini di conoscenze scientifiche e tecnologiche e condotto allo scopo di ottenere risultati precisi applicabili in termini di prodotti, processi o servizi.

2. I progetti integrati sono di norma costituiti da un insieme di elementi specifici, di dimensioni e strutture variabili in funzione del compito da realizzare, concernenti varie parti delle ricerche necessarie per conseguire gli obiettivi globali comuni, integrati in un tutto coerente e attuati in maniera strettamente coordinata.

Le attività condotte nel quadro di un progetto integrato comportano attività di ricerca e sviluppo tecnologico o di dimostrazione, attività di gestione e valorizzazione delle conoscenze per promuovere l'innovazione e qualsiasi altro tipo di attività direttamente legate ai suoi obiettivi, quali descritte all'allegato III della decisione . . . del Consiglio [programma specifico «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»]. L'insieme di queste attività rientra in un piano di esecuzione, aggiornato annualmente, di concerto con la Commissione. L'aggiornamento può comprendere il riorientamento di alcune attività e il lancio di nuove attività.

*Articolo 6***Progetti specifici mirati in materia di ricerca o di innovazione**

1. I progetti specifici mirati in materia di ricerca possono assumere una o l'altra delle due forme seguenti o combinarle:

- a) progetto di ricerca e sviluppo tecnologico, che riguarda l'acquisizione di nuove conoscenze, per migliorare in modo considerevole o mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o per rispondere ad altre esigenze della società e delle politiche comunitarie;
- b) progetto di dimostrazione che è destinato a comprovare la validità delle nuove tecnologie che offrono un vantaggio economico potenziale ma che non possono essere commercializzate come tali.

2. I progetti specifici mirati in materia di innovazione mirano a sperimentare, convalidare e diffondere su scala europea nuovi concetti e metodi in materia di innovazione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 7***Progetti di ricerca specifica per le PMI**

I progetti di ricerca specifica per le PMI possono assumere una o l'altra delle forme seguenti:

- a) i progetti di ricerca cooperativa che permettono a PMI di rivolgersi a soggetti giuridici dotati di capacità di ricerca adeguate per realizzare attività di ricerca specifiche;
- b) i progetti di ricerca collettiva sono condotti da soggetti giuridici dotati di capacità di ricerca adeguate per realizzare attività di ricerca, a beneficio di gruppi d'impresa, in settori e su argomenti che interessano un grande numero di PMI confrontate a problemi comuni.

*Articolo 8***Iniziative integrate di infrastruttura**

Le iniziative integrate di infrastruttura integrano una combinazione di attività essenziali al rafforzamento e allo sviluppo di infrastrutture di ricerca per la prestazione di servizi su scala europea. A questo scopo, combinano necessariamente attività di messa in rete con un'attività di sostegno o attività di ricerca necessarie al miglioramento delle prestazioni delle infrastrutture. Comprendono anche un aspetto di diffusione delle conoscenze presso utilizzatori potenziali, ivi compresa l'industria ed in particolare le PMI.

*Articolo 9***Azioni volte a favorire le risorse umane e la mobilità**

Le azioni per le risorse umane e la mobilità sono condotte a scopi di formazione, sviluppo delle competenze o trasferimenti delle conoscenze. Consistono in un sostegno ad azioni condotte da persone fisiche, strutture di accoglienza, tra cui reti di formazione, come pure da gruppi di eccellenza.

*Articolo 10***Azioni di coordinamento**

Le azioni di coordinamento mirano a stimolare e sostenere iniziative coordinate di vari soggetti della ricerca e dell'innovazione. Comprendono un insieme di attività come l'organizzazione di conferenze, di riunioni, la realizzazione di studi, scambi di personale, scambio e diffusione di buone pratiche, creazione di sistemi di informazione e di gruppi di esperti e possono includere, se necessario, un sostegno alla definizione, all'organizzazione e alla gestione di iniziative congiunte o comuni.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 11***Azioni di sostegno specifico**

Le azioni di sostegno specifico attuano obiettivi individuati del programma quadro 2002-2006 o possono contribuire a preparare le attività future della politica comunitaria di ricerca e sviluppo tecnologico o comprendere attività di controllo e di valutazione. Queste azioni, che possono a volte combinarsi, consistono, in particolare, in conferenze, seminari, studi e analisi, premi e contributi scientifici di alto livello, gruppi di lavoro e di esperti, sostegno operativo e attività di diffusione, informazione e comunicazione.

CAPO III

PARTECIPAZIONE ALLE AZIONI INDIRETTE E FINANZIAMENTO*Articolo 12***Principi generali**

1. Qualsiasi soggetto giuridico che partecipa ad un'azione indiretta può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, alle condizioni di cui agli articoli 14 e 15.

2. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato associato può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo, ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, alle condizioni di cui all'articolo 13.

3. Il CCR può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo, ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

4. Qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro ed esercita gli stessi diritti ed adempie agli stessi obblighi di esso, conformemente al suo atto costitutivo.

CAPO II

Invariato

Articolo 4

Invariato

1. Qualsiasi soggetto giuridico che partecipa ad un'azione indiretta può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

2. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato associato può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo, ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, alle condizioni di cui all'articolo 5.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

5. Secondo la natura degli strumenti attuati o degli obiettivi dell'attività di RST, i programmi di lavoro dei programmi specifici possono limitare, se necessario, la partecipazione di soggetti giuridici ad un'azione indiretta, in funzione delle loro attività o della loro tipologia.

*Articolo 13**Articolo 5***Numero minimo e luogo di stabilimento dei partecipanti**

Invariato

1. I programmi di lavoro precisano il numero minimo di partecipanti necessari per l'azione indiretta e il loro luogo di stabilimento, secondo la natura dello strumento e gli obiettivi dell'attività di RST.

2. Per le reti di eccellenza e i progetti integrati, il numero minimo di partecipanti non può essere inferiore a tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre Stati membri o Stati associati diversi, di cui almeno due Stati membri o Stati candidati associati.

3. Le azioni di sostegno specifico e le azioni per le risorse umane e la mobilità, ad eccezione delle reti di formazione attraverso la ricerca, possono essere attuate da un soggetto giuridico.

Quando il programma di lavoro fissa un numero minimo superiore o uguale a due soggetti giuridici stabiliti in altrettanti Stati membri o Stati associati, questo numero è fissato alle condizioni previste al paragrafo 4.

4. Per gli strumenti diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3, il numero minimo di partecipanti non può essere inferiore a due soggetti giuridici indipendenti stabiliti in due Stati membri o Stati associati diversi, di cui almeno uno Stato membro o uno Stato candidato associato.

5. Un GEIE o qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato e che riunisce nel suo ambito soggetti giuridici che soddisfano le condizioni della presente decisione può partecipare da solo ad un'azione indiretta, se la sua composizione soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 14**Articolo 6***Partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi**

Invariato

1. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, può partecipare, oltre al numero minimo di partecipanti fissato ai sensi dell'articolo 13, alle attività di RST dell'obiettivo «Integrare la ricerca» di cui alla decisione [...] concernente il programma specifico «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca».

1. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, può partecipare, oltre al numero minimo di partecipanti fissato ai sensi dell'articolo 5, alle attività di RST dell'obiettivo «Integrare la ricerca» di cui alla decisione [...] concernente il programma specifico «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca».

Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo interessata alle attività specifiche di cooperazione internazionale nel quadro della decisione ... del Consiglio [programma specifico «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»] e che partecipa alle attività di RST di cui al primo comma, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nei limiti del bilancio destinato nell'allegato II del programma quadro 2002-2006 all'azione contemplata all'articolo 164, lettera b) del trattato.

Invariato

Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, diversa da quelle di cui al secondo comma e che partecipa alle attività di RST di cui al primo comma, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità qualora questa possibilità sia contemplata a titolo di un'attività di RST oppure se è essenziale per la realizzazione dell'azione indiretta.

2. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo che ha concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità, può partecipare alle attività di RST diverse da quelle di cui al paragrafo 1 oltre al numero minimo di partecipanti fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 e alle condizioni previste da detto accordo.

Essa può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, qualora questa possibilità sia contemplata a titolo di un'attività di RST oppure se essa è essenziale alla realizzazione dell'azione indiretta.

3. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, diverso da quelli di cui al paragrafo 2, può partecipare alle attività di RST diverse da quelle di cui al paragrafo 1, in aggiunta al numero minimo di partecipanti fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, se questa partecipazione è prevista a titolo di un'attività di RST oppure se essa è essenziale alla realizzazione dell'azione indiretta.

Essa può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, qualora questa possibilità sia contemplata a titolo di un'attività di RST oppure se essa è essenziale alla realizzazione dell'azione indiretta.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 15***Partecipazione di organizzazioni internazionali**

Qualsiasi organizzazione internazionale diversa dalle organizzazioni internazionali di interesse europeo, può partecipare alle attività di RST dell'obiettivo «Integrare la ricerca» di cui alla decisione [...] alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, primo e terzo comma e alle altre attività di RST alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

*Articolo 16***Condizioni in materia di competenze tecniche e di risorse**

1. I partecipanti dispongono delle conoscenze e delle competenze tecniche necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta.

2. Al momento della presentazione della proposta, i partecipanti devono disporre almeno potenzialmente delle risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta e precisarne l'origine.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, i partecipanti devono disporre, sotto la forma e nei tempi voluti, delle risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta.

Per risorse necessarie a realizzare l'azione indiretta si intendono risorse umane, di infrastruttura, risorse finanziarie e, se necessario, beni immateriali e altre risorse messe a disposizione da un terzo su base di un impegno preliminare.

*Articolo 17***Presentazione delle proposte di azione indiretta**

1. Le proposte di azione indiretta sono presentate nel quadro di inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e, nella misura possibile, ampiamente diffusi con altri mezzi.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 7

Invariato

Qualsiasi organizzazione internazionale diversa dalle organizzazioni internazionali di interesse europeo, può partecipare alle attività di RST dell'obiettivo «Integrare la ricerca» di cui alla decisione [...] alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo e terzo comma e alle altre attività di RST alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 8

Invariato

Articolo 9

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) a talune azioni di sostegno specifico per le attività di soggetti giuridici designate nei programmi di lavoro;
- b) a talune azioni di sostegno specifico che consistono in un acquisto o in un servizio secondo le disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici;
- c) alle azioni di sostegno specifico che, per la loro natura e utilità rispetto agli obiettivi e al contenuto scientifico e tecnologico dei programmi specifici, possono essere oggetto di domande di sovvenzione presentate alla Commissione dal momento che il programma di lavoro del programma specifico in causa lo prevede e che tale domanda non rientra nel campo di applicazione di un invito aperto a presentare proposte.

d) alle azioni di sostegno specifiche di cui all'articolo 19.

3. Gli inviti a presentare proposte possono essere preceduti da inviti a manifestazioni di interesse per permettere alla Commissione di individuare e valutare con precisione obiettivi e necessità, lasciando impregiudicate le decisioni che prenderà successivamente.

*Articolo 18***Valutazione e selezione delle proposte di azione indiretta**

1. Le proposte di azione indiretta di cui all'articolo 17, paragrafo 1 e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c) sono valutate sulla base dei criteri seguenti:

- a) pertinenza rispetto agli obiettivi del programma specifico;
- b) eccellenza scientifica e tecnologica;
- c) valore aggiunto comunitario, compresa la massa critica di risorse mobilitate, impatto previsto o contributo alle politiche comunitarie;
- d) qualità del piano di valorizzazione o diffusione delle conoscenze, effetti potenziali in materia di innovazione e competenze in materia di gestione della proprietà intellettuale;
- e) capacità di completare l'azione indiretta, valutata in termini di risorse, competenze e organizzazione.

d) alle azioni di sostegno specifiche di cui all'articolo 11.

Invariato

Articolo 10

Invariato

1. Le proposte di azione indiretta di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) sono valutate sulla base dei criteri seguenti:

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. In applicazione del paragrafo 1, lettera c), saranno anche esaminati i criteri seguenti:

- a) per le reti di eccellenza: portata e intensità degli sforzi d'integrazione che saranno intrapresi; capacità della rete di promuovere l'eccellenza al di là dei soli membri della rete; prospettive di continuità dell'integrazione delle loro capacità di ricerca e delle loro risorse al di là della durata del contributo finanziario della Comunità;
- b) per i progetti integrati: ambizione degli obiettivi e portata dei mezzi attuati, che permettono di contribuire significativamente al rafforzamento della competitività o alla soluzione di problemi della società;
- c) per le iniziative integrate di infrastruttura: prospettive di continuità dell'iniziativa al di là della durata del contributo finanziario della Comunità.

3. I programmi di lavoro dei programmi specifici determinano, secondo la natura degli strumenti attuati o gli obiettivi dell'attività di RST, i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 che la Commissione applica. Essi li precisano o li completano, così come quelli di cui al paragrafo 2, in particolare per considerare il contributo delle proposte di azione indiretta al miglioramento dell'informazione e del dialogo con il pubblico e l'accrescimento del ruolo delle donne nella ricerca.

4. Qualsiasi proposta di azione indiretta che vada contro i principi etici fondamentali, in particolare quelli figuranti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o che non soddisfa le condizioni fissate nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte può essere esclusa in qualsiasi momento dalla procedura di valutazione e di selezione.

Qualsiasi partecipante che abbia commesso un'irregolarità nel corso dell'attuazione di un'azione indiretta può essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura di valutazione e di selezione.

5. La Commissione valuta e seleziona le proposte di azioni indirette secondo procedure trasparenti, eque e imparziali che stabilisce in un manuale di valutazione di cui garantisce la pubblicità.

6. La Commissione valuta le proposte con l'assistenza di esperti indipendenti da essa designati conformemente alle disposizioni dell'articolo 19. Nel caso di talune azioni di sostegno specifico, segnatamente quelle di cui all'articolo 17, paragrafo 2, essa vi ricorre soltanto se lo ritiene opportuno.

6. La Commissione valuta le proposte con l'assistenza di esperti indipendenti da essa designati conformemente alle disposizioni dell'articolo 11. Nel caso di talune azioni di sostegno specifico, segnatamente quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 2, essa vi ricorre soltanto se lo ritiene opportuno.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 19***Nomina di esperti indipendenti**

1. La Commissione nomina esperti indipendenti per le valutazioni previste dal programma quadro 2002-2006 e dai programmi specifici, nonché per le missioni di assistenza di cui all'articolo 18, paragrafo 6 e all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma.

Essa può inoltre costituire gruppi di esperti indipendenti che la consigliano nell'attuazione della sua politica di ricerca.

2. La Commissione nomina gli esperti indipendenti secondo una delle procedure seguenti:

a) Per le valutazioni previste all'articolo 5 del programma quadro 2002-2006 e a all'articolo 7, paragrafo 2 dei programmi specifici [...] la Commissione nomina come esperti indipendenti personalità scientifiche, industriali o politiche di altissimo livello che possiedono una grande esperienza in materia di ricerca, politica di ricerca o gestione di programmi di ricerca a livello nazionale o internazionale.

b) La Commissione nomina come esperti indipendenti personalità scientifiche o industriali che possiedono conoscenze di altissimo livello e un'autorità riconosciuta sul piano internazionale nel settore specializzato di cui si tratta, con il compito di assisterla nella valutazione delle proposte di reti di eccellenza e di progetti integrati e nel controllo di quelle che saranno selezionate ed attuate.

c) Per la costituzione dei gruppi di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione nomina come esperti indipendenti professionisti aventi conoscenze, competenze ed un'esperienza riconosciuta di primo piano nel settore o negli aspetti che sono oggetto dei lavori.

d) Nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) e per tener conto in maniera equilibrata dei diversi operatori della ricerca, la Commissione nomina esperti indipendenti aventi le competenze e le conoscenze appropriate con riferimento ai compiti loro affidati. A tal fine essa si basa su inviti a presentare candidature individuali o inviti rivolti ad istituzioni di ricerca per costituire liste di idoneità oppure può, se lo ritiene opportuno, scegliere al di fuori di queste liste qualsiasi persona dotata delle competenze necessarie.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 11

Invariato

1. La Commissione nomina esperti indipendenti per le valutazioni previste dal programma quadro 2002-2006 e dai programmi specifici, nonché per le missioni di assistenza di cui all'articolo 10, paragrafo 6 e all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma.

Invariato

a) Per le valutazioni previste all'articolo 6 del programma quadro 2002-2006, all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione [...] e all'articolo 8, paragrafo 2 della decisione [...] concernente il programma specifico «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca», la Commissione nomina come esperti indipendenti personalità scientifiche, industriali o politiche di altissimo livello che possiedono una grande esperienza in materia di ricerca, politica di ricerca o gestione di programmi di ricerca a livello nazionale o internazionale.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

3. Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione verifica che non esistano conflitti di interesse in relazione all'argomento sul quale l'esperto è invitato a pronunciarsi. A tal fine essa lo invita a firmare una dichiarazione nella quale egli ne certifica l'assenza al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora subentrasse un conflitto di interesse nel corso della sua missione.

*Articolo 20***Contratti**

1. Le proposte di azione indiretta selezionate sono oggetto di contratti fondati sull'adeguato contratto tipo stabilito dalla Commissione, conformemente alle disposizioni del programma quadro 2002-2006 e della presente decisione, e tenendo conto se necessario, delle specificità dei diversi strumenti interessati.

2. Il contratto fissa i diritti e gli obblighi dei partecipanti conformemente alla presente decisione, in particolare le modalità di controllo tecnico, tecnologico e finanziario dell'azione indiretta, di aggiornamento dei suoi obiettivi, di evoluzione del consorzio, versamento del contributo finanziario della Comunità, eventualmente le condizioni di ammissibilità delle spese necessarie, nonché le regole di diffusione e di valorizzazione.

3. Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità, adeguate sanzioni sono previste nei contratti.

4. La stipulazione di un contratto non osta all'emissione da parte della Commissione di una decisione di recupero, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 256 del trattato, volta ad ottenere da un partecipante il rimborso di una somma da questi dovuta. Prima di adottare una tale decisione, la Commissione chiede al partecipante di presentare osservazioni entro un termine stabilito.

*Articolo 21***Attuazione dell'azione indiretta**

1. Conformemente alle disposizioni del contratto e secondo le modalità di organizzazione di esso, il consorzio garantisce l'attuazione tecnica dell'azione indiretta sotto la responsabilità in solido dei partecipanti.

2. Il contributo finanziario della Comunità ad un'azione indiretta è versato, secondo le modalità previste nel contratto, al partecipante designato dal consorzio e approvato dalla Commissione.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 12

Invariato

Articolo 13

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

Detto partecipante gestisce il contributo finanziario della Comunità in applicazione delle decisioni prese dal consorzio circa la sua ripartizione tra partecipanti ed attività.

3. Fatti salvi gli adeguamenti previsti nel contratto, basati sulla natura dello strumento e sull'entità del contributo dei partecipanti:

- a) ciascun partecipante è responsabile, indefinitamente e in solido, dell'uso del contributo finanziario della Comunità assegnato, conformemente al paragrafo 2, secondo comma, ad eccezione della parte di esso assegnata ai partecipanti di cui alla lettera b);
- b) un partecipante che in base a disposizioni di legge i o regolamentari non può essere tenuto responsabile in solido, è responsabile unicamente della parte del contributo finanziario della Comunità che, conformemente al paragrafo 2, secondo comma, gli è stato concesso.

4. La responsabilità di cui al paragrafo 3, lettera a) è invocata dalla Commissione soltanto nella misura in cui né il partecipante inadempiente né il consorzio di sua propria iniziativa hanno riparato, entro un termine ragionevole, il pregiudizio causato alla Comunità.

5. Quando più soggetti giuridici sono riuniti in seno ad un soggetto giuridico comune che agisce come partecipante unico, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, quest'ultimo assume i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ed è responsabile nei confronti della Comunità, nonostante gli accordi conclusi tra i soggetti giuridici che lo compongono.

*Articolo 22***Contributo finanziario della Comunità**

Conformemente all'allegato III del programma quadro 2002-2006 e all'allegato della presente decisione, e nei limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo ⁽¹⁾, il contributo finanziario della Comunità può assumere tre forme diverse, ossia:

- a) per le reti di eccellenza, assume la forma di una sovvenzione all'integrazione, il cui importo è determinato in funzione del valore delle capacità e delle risorse che l'insieme dei partecipanti propone di integrare. Completa le risorse apportate dai partecipanti per attuare il loro programma comune di attività.

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

PROPOSTA MODIFICATA

5. Quando più soggetti giuridici sono riuniti in seno ad un soggetto giuridico comune che agisce come partecipante unico, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, quest'ultimo assume i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ed è responsabile nei confronti della Comunità, nonostante gli accordi conclusi tra i soggetti giuridici che lo compongono.

Articolo 14

Invariato

Conformemente all'allegato III del programma quadro 2002-2006 e nei limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo ⁽¹⁾, il contributo finanziario della Comunità può assumere tre forme diverse, ossia:

Invariato

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

PROPOSTA INIZIALE

È versato con riferimento all'attuazione del programma comune di attività e sulla base delle spese ad esso relative, in aggiunta a quelle a carico dei partecipanti stessi e certificate da un revisore esterno o, nel caso di soggetti giuridici pubblici, da un funzionario pubblico competente;

b) per alcune azioni relative alle risorse umane alla mobilità e di sostegno specifico, ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), esso può assumere la forma di un forfait;

c) per i progetti integrati e gli altri strumenti, ad eccezione di quelli enunciati alle lettere a) e b) e ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), assume la forma di una sovvenzione al bilancio, calcolata come una percentuale del bilancio destinato dai partecipanti alla realizzazione dell'azione indiretta, modulato secondo il tipo di attività.

Il contratto precisa le spese necessarie all'attuazione dell'azione indiretta, che dovranno essere certificate da un revisore esterno o, nel caso di soggetti giuridici pubblici, da un funzionario pubblico competente.

Il contratto può stabilire tassi medi per tipologia di spese o importi forfetari predefiniti, come pure, di concerto con i partecipanti, un valore per attività che non si discosta significativamente delle spese sostenute.

*Articolo 23***Modifica del consorzio**

1. Nei limiti del contributo finanziario della Comunità e a prescindere dallo strumento, il consorzio, di sua iniziativa o in esecuzione del contratto può, di concerto con la Commissione, modificare la sua composizione, in particolare estendersi a qualsiasi soggetto giuridico che contribuisce all'attuazione dell'azione indiretta.

Ad eccezione delle modifiche di cui al paragrafo 2, il consorzio, individua nuovi soggetti giuridici con le modalità che giudica adeguate o conformemente al contratto.

PROPOSTA MODIFICATA

b) per alcune azioni relative alle risorse umane alla mobilità e di sostegno specifico, ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), esso può assumere la forma di un forfait;

c) per i progetti integrati e gli altri strumenti, ad eccezione di quelli enunciati alle lettere a) e b) e ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), assume la forma di una sovvenzione al bilancio, calcolata come una percentuale del bilancio destinato dai partecipanti alla realizzazione dell'azione indiretta, modulato secondo il tipo di attività.

Invariato

Articolo 15

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

2. Il programma comune di attività di una rete di eccellenza o il piano di esecuzione di un progetto integrato individua le modifiche della composizione del consorzio che comportano il preventivo ricorso a procedure di selezione mediante gara.

Il consorzio pubblica il bando e ne garantisce ampiamente la diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al programma quadro 2002-2006, stampa specializzata o opuscoli.

Esso valuta le offerte sulla base dei criteri applicati per la valutazione e la selezione dell'azione indiretta, fissati conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 3 e 4, con l'assistenza di esperti indipendenti dal consorzio stesso e da esso designati sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b).

Conformemente al paragrafo 1, quando, a seguito di questa valutazione, il consorzio propone il suo ampliamento a nuovi partecipanti, la Commissione può opporvisi.

*Articolo 24***Contributo finanziario complementare**

La Commissione può aumentare il contributo finanziario della Comunità ad un'azione indiretta in fase di esecuzione per incorporarvi nuove attività che possono coinvolgere nuovi partecipanti.

Lo fa tramite inviti a presentare proposte, limitati se necessario alle azioni indirette in fase di esecuzione, e al termine di una valutazione effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 18.

*Articolo 25***Attività del consorzio a favore di terzi**

Se il contratto prevede che il consorzio svolga tutte o parte delle sue attività a favore di terzi, ne garantisce un'adeguata pubblicità, se del caso conformemente al contratto.

Il consorzio valuta e seleziona le domande che gli sono presentate conformemente ai principi di trasparenza, equità e imparzialità e secondo le modalità previste dal contratto.

PROPOSTA MODIFICATA

Esso valuta le offerte sulla base dei criteri applicati per la valutazione e la selezione dell'azione indiretta, fissati conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 3 e 4, con l'assistenza di esperti indipendenti dal consorzio stesso e da esso designati sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b).

Invariato

Articolo 16

Invariato

Lo fa tramite inviti a presentare proposte, limitati se necessario alle azioni indirette in fase di esecuzione, e al termine di una valutazione effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 10.

Articolo 17

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 26***Controllo e audit tecnici, tecnologici e finanziari**

1. La Commissione valuta periodicamente le azioni indirette alle quali la Comunità contribuisce, sulla base delle relazioni di attività che riguardano anche l'attuazione del piano di valorizzazione o diffusione delle conoscenze che le sono presentate dai partecipanti conformemente alle stipule del contratto.

Per il controllo delle reti di eccellenza e dei progetti integrati e se necessario, per altre azioni indirette, la Commissione è assistita da esperti indipendenti che designa conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2.

2. Conformemente al contratto, la Commissione adotta tutte le misure utili per garantire il conseguimento degli obiettivi dell'azione indiretta, nel rispetto degli interessi finanziari della Comunità in nome dei quali può, se necessario, adattare il contributo finanziario della Comunità o interrompere l'azione indiretta in caso di violazione delle disposizioni della presente decisione o delle stipule del contratto.

3. La Commissione, o qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, ha il diritto di procedere a audit tecnici, tecnologici e finanziari presso i partecipanti, per assicurarsi che l'azione indiretta sia realizzata o sia stata realizzata nelle condizioni da essi dichiarate e conformemente alle stipule del contratto.

4. Ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 2 del trattato, la Corte dei conti può procedere alla verifica dell'uso del contributo finanziario della Comunità, sulla base delle modalità che le sono proprie.

*Articolo 27***Tutela degli interessi finanziari della Comunità**

Nell'attuazione delle azioni indirette la Commissione garantisce che gli interessi finanziari delle Comunità europee siano tutelati mediante effettivi controlli e misure dissuasive, nonché, qualora siano accertate delle irregolarità, mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽¹⁾ e n. 2185/96 ⁽²⁾ e al regolamento (CE) n. 1073/99 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 18

Invariato

Per il controllo delle reti di eccellenza e dei progetti integrati e se necessario, per altre azioni indirette, la Commissione è assistita da esperti indipendenti che designa conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2.

Invariato

Articolo 19

Invariato

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

CAPO IV

CAPO III

REGOLE DI DIFFUSIONE E DI VALORIZZAZIONE

Invariato

*Articolo 28**Articolo 20***Proprietà delle conoscenze**

Invariato

1. Le conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito delle azioni dirette sono di proprietà della Comunità.

2. Le conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito delle azioni indirette totalmente finanziate dalla Comunità in linea di massima sono di proprietà della Comunità. Le conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito delle azioni indirette parzialmente finanziate dalla Comunità sono di proprietà dei partecipanti che effettuano i lavori che portano a dette conoscenze.

3. Se diversi partecipanti hanno effettuato congiuntamente i lavori che generano le conoscenze, essi hanno la proprietà congiunta di queste conoscenze e convengono fra di loro la ripartizione e i termini dell'esercizio della proprietà delle conoscenze conformemente alle disposizioni della presente decisione e del contratto.

4. Le conoscenze derivanti dai lavori effettuati nel quadro dei progetti di ricerca cooperativa o collettiva sono di proprietà delle PMI o dei gruppi d'impresa, i quali concordano tra loro l'attribuzione e i termini di esercizio della proprietà delle conoscenze, conformemente alle disposizioni della presente decisione e del contratto.

5. Se i dipendenti di un partecipante possono rivendicare diritti alle conoscenze, il partecipante prende le misure o stipula gli opportuni accordi per garantire che questi diritti possano essere esercitati in modo compatibile con i suoi obblighi nel quadro della presente decisione e del contratto.

6. Se un partecipante trasferisce la proprietà delle conoscenze a terzi, deve prendere misure o stipulare accordi per trasferire al tempo stesso i suoi obblighi, nel quadro della presente decisione e del contratto, al cessionario. Il partecipante, per tutto il tempo in cui è tenuto a concedere diritti di accesso, informa preventivamente la Commissione e gli altri partecipanti alla stessa azione indiretta della cessione prevista e del cessionario.

La Commissione può opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà a parti terze, in particolare quelle non stabilite in uno Stato membro o in uno Stato associato, se tale trasferimento non coincide con l'interesse di sviluppare la competitività dell'industria europea o non è conforme ai principi etici, in particolare quelli descritti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 29***Protezione delle conoscenze**

1. Se del caso, il proprietario delle conoscenze assicura una protezione adeguata ed efficace delle conoscenze suscettibili di applicazione industriale o commerciale, con particolare riguardo agli interessi legittimi dei partecipanti interessati e conformemente al contratto ed a qualsiasi legislazione applicabile.

2. Se la Commissione considera necessario tutelare le conoscenze in un paese specifico e tale protezione non è stata richiesta o è stata rifiutata, la Commissione può, con l'accordo del partecipante interessato, adottare misure di protezione. In questo caso e per quanto riguarda detto paese specifico, la Comunità assume gli obblighi relativi al riconoscimento dei diritti di accesso al posto del partecipante. Il partecipante può rifiutare soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi sarebbero significativamente lesi.

3. Un partecipante può pubblicare o permettere la pubblicazione di dati, su qualsiasi mezzo di comunicazione, sulle conoscenze che possiede, a condizione che ciò non influisca sulla protezione di tali conoscenze. La Commissione e gli altri partecipanti alla stessa azione indiretta sono informati in anticipo in merito a qualsiasi pubblicazione prevista e possono opporsi se ciò compromette la protezione delle conoscenze.

*Articolo 30***Valorizzazione e diffusione delle conoscenze**

1. I partecipanti e la Comunità valorizzano o predispongono la valorizzazione delle conoscenze derivanti dalle azioni dirette o dalle azioni indirette, che possiedono, conformemente agli interessi dei partecipanti interessati. I partecipanti precisano le condizioni di valorizzazione in maniera dettagliata e verificabile.

2. Se le conoscenze si prestano alla diffusione o se non sono usate conformemente al paragrafo 1, i partecipanti ne garantiscono la diffusione entro un periodo stabilito dalla Comunità. Se i partecipanti non lo fanno, la Commissione provvede direttamente a diffondere le conoscenze. Si tiene particolarmente conto dei fattori seguenti:

a) vantaggi di una rapida diffusione, per esempio per evitare duplicazioni delle attività di ricerca e creare sinergie tra azioni indirette;

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 21

Invariato

Articolo 22

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- b) necessità di salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale;
- c) riservatezza;
- d) interessi legittimi dei partecipanti.

*Articolo 31**Articolo 23***Messa a disposizione di conoscenze derivanti da azioni dirette**

Invariato

Le conoscenze derivanti da lavori effettuati nell'ambito di azioni dirette, possono essere messe a disposizione dei soggetti giuridici interessati, in particolare quelli stabiliti in uno Stato membro o in uno Stato associato, a condizione che i suddetti soggetti giuridici si impegnino a valorizzare le conoscenze o garantirne la valorizzazione. La messa a disposizione delle conoscenze è subordinata ad opportune condizioni, in particolare in materia di pagamento di somme di denaro.

*Articolo 32**Articolo 24***Principi che disciplinano i diritti di accesso nelle azioni indirette**

Invariato

1. I diritti di accesso sono concessi su richiesta. La concessione dei diritti di accesso può essere subordinata alla conclusione di accordi specifici per garantire che essi siano usati soltanto allo scopo previsto e ad opportuni accordi di riservatezza. I partecipanti possono anche concludere accordi allo scopo, in particolare, di concedere diritti di accesso supplementari o più favorevoli, compresi i diritti di accesso a terzi, o di precisare i requisiti applicabili ai diritti di accesso, ma senza limitare questi ultimi. Tali accordi sono conformi alle regole di concorrenza applicabili.

La Commissione può opporsi alla concessione di diritti di accesso a terzi, in particolare terzi non stabiliti in uno Stato membro o uno Stato associato, se tale concessione non coincide con l'interesse di sviluppare la competitività dell'industria europea o con i principi etici, in particolare quelli enunciati nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi a condizione che il partecipante cedente sia autorizzato a concedere questi diritti.

3. Un partecipante può esplicitamente escludere una specifica conoscenza preesistente dall'obbligo relativo alla concessione dei diritti di accesso in un accordo scritto tra i partecipanti, prima che il partecipante interessato firmi il contratto o prima dell'entrata di un nuovo partecipante all'azione indiretta. Gli altri partecipanti possono rifiutare il loro accordo soltanto se dimostrano che i loro legittimi interessi sarebbero gravemente lesi.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

4. Tranne che ci sia un accordo specifico da parte del partecipante che concede i diritti di accesso, i diritti non conferiscono alcuna autorizzazione a concedere sublicenze.

*Articolo 33***Diritti di accesso per l'esecuzione di azioni indirette**

1. I partecipanti alla stessa azione indiretta godono dei diritti di accesso alle conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito dell'azione indiretta ed alle conoscenze preesistenti necessario per effettuare il loro lavoro nell'ambito di tale azione indiretta. I diritti di accesso alle conoscenze sono concessi gratuitamente. I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi gratuitamente, tranne se diversamente convenuto prima della firma del contratto.

2. Nel rispetto dei suoi interessi legittimi, la cessazione della partecipazione di un partecipante non incide sull'obbligo di concedere diritti di accesso, conformemente al paragrafo 1, agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta fino alla sua fine.

*Articolo 34***Diritti di accesso ai fini della valorizzazione**

1. I partecipanti alla stessa azione indiretta godono dei diritti di accesso alle conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito dell'azione indiretta ed alle conoscenze preesistenti necessario per utilizzare le loro conoscenze. I diritti di accesso alle conoscenze sono concessi gratuitamente tranne se altrimenti convenuto prima della firma del contratto. I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi a condizioni non discriminatorie da convenire.

2. Fatti salvi gli interessi legittimi dei partecipanti, i diritti di accesso possono essere richiesti alle condizioni di cui al paragrafo 1, fino a due anni dopo la fine dell'azione indiretta o dopo la cessazione della partecipazione di un partecipante, a seconda di quale data sia precedente, a meno che i partecipanti alla stessa azione indiretta convengano un periodo più lungo.

*Articolo 35***Impegni incompatibili o limitativi**

1. I partecipanti prendono tutte le misure necessarie per evitare impegni incompatibili con gli obblighi previsti dalla presente decisione.

Articolo 25

Invariato

Articolo 26

Invariato

Articolo 27

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. I partecipanti a una stessa azione indiretta sono informati non appena possibile dal partecipante che è tenuto a concedere diritti di accesso, a seconda dei casi, delle limitazioni alla concessione di diritti di accesso alle conoscenze preesistente, degli obblighi di concedere diritti sulle conoscenze o di qualsiasi restrizione atta ad influenzare in modo sostanziale la concessione di diritti di accesso.

PROPOSTA INIZIALE

ALLEGATO

ATTIVITÀ DI RST E CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ PER TIPI DI STRUMENTI

Tipi di strumenti ⁽¹⁾	Attività di RST	Contributo della Comunità ⁽²⁾
Reti di eccellenza	<ul style="list-style-type: none"> — Settori tematici prioritari — Necessità scientifiche e tecnologiche delle politiche comunitarie e necessità scientifiche e tecniche nuove o emergenti 	Sovvenzione all'integrazione: a titolo di regola generale, fino al 25 % del valore delle capacità e delle risorse che i partecipanti propongono di integrare ⁽³⁾
Progetti integrati	<ul style="list-style-type: none"> — Settori tematici prioritari — Necessità scientifiche e tecnologiche delle politiche comunitarie e necessità scientifiche e tecniche nuove o emergenti 	Sovvenzione al bilancio: fino al 50 % del bilancio ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
Progetti specifici mirati in materia di ricerca o di innovazione	<ul style="list-style-type: none"> — Necessità scientifiche e tecnologiche delle politiche comunitarie e necessità scientifiche e tecniche nuove o emergenti — Attività specifiche di cooperazione internazionale — Incentivazione dell'interazione tra ricerca e innovazione — Sviluppo di relazioni armoniose tra scienza e società 	Sovvenzione al bilancio: fino al 50 % del bilancio ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
Azioni per le risorse umane e la mobilità	<ul style="list-style-type: none"> — Sviluppo delle risorse umane e rafforzamento della mobilità 	Sovvenzione al bilancio: fino al 100 % del bilancio ⁽⁴⁾ , se necessario come forfait
Iniziative integrate di infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> — Sostegno a infrastrutture di ricerca 	Sovvenzione al bilancio: secondo la natura delle attività, dal 50 al 100 % del bilancio ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾

Tipi di strumenti ⁽¹⁾	Attività di RST	Contributo della Comunità ⁽²⁾
Progetti specifici di ricerca per le PMI	— Attività specifiche di ricerca per le PMI	Sovvenzione al bilancio: fino al 50 % del bilancio ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
Azioni di coordinamento	In tutti i campi di applicazione del programma quadro 2002-2006, ad eccezione di: — Settori tematici prioritari — Attività specifiche di ricerca per le PMI	Sovvenzione al bilancio: fino al 100 % del bilancio ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾
Azioni di sostegno specifico	In tutti i campi di applicazione del programma quadro 2002-2006	Sovvenzione al bilancio: fino al 100 % del bilancio ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ , se necessario come forfait

⁽¹⁾ Le reti di eccellenza e i progetti integrati sono attuati soltanto nei campi scientifici e tecnici coperti dalle aree tematiche prioritarie nonché, in casi debitamente giustificati, in quelli contemplati a titolo delle esigenze scientifiche e tecnologiche delle politiche comunitarie e delle esigenze scientifiche e tecniche nuove o emergenti.

Gli altri strumenti sono attuati in tutti i campi scientifici e tecnici, compresi quelli corrispondenti alle aree tematiche prioritarie, conformemente all'allegato I del programma quadro 2002-2006 e all'allegato I dei programmi specifici.

⁽²⁾ Il contributo finanziario della Comunità riguarda un bilancio composto da spese addizionali rispetto a quelle a carico dei partecipanti, eccetto per le proposte di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), dove copre un prezzo d'acquisto, o quando assume la forma di un forfait predefinito da parte della Commissione.

Esse possono essere sostenute al 100 % dalla Comunità. Nel caso particolare delle azioni di coordinamento il contributo copre fino al 100 % il bilancio necessario al coordinamento di attività il cui finanziamento è garantito dai partecipanti stessi.

⁽³⁾ Questo tasso varia secondo le aree tematiche ed è fissato nel programma di lavoro. Il contributo comunitario copre a titolo supplementare le spese del programma comune di attività.

⁽⁴⁾ Il contratto tipo preciserà le condizioni secondo le quali alcuni soggetti giuridici, in particolare i soggetti pubblici, saranno finanziati fino al 100 % del loro costo marginale.

⁽⁵⁾ I tassi di intervento potranno essere modulati conformemente alle regole sulla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, a seconda che si tratti di attività di ricerca o di dimostrazione oppure in funzione delle altre attività attuate, come la formazione dei ricercatori o le gestione del consorzio.

⁽⁶⁾ Le attività di un'iniziativa integrata di infrastrutture devono obbligatoriamente comprendere un'attività di messa in rete (azione di coordinamento: fino al 100 % del bilancio) e almeno una di queste altre attività: attività di ricerca (fino al 50 % del bilancio) o attività di servizi specifici (ad es. accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca: fino al 100 % del bilancio).

⁽⁷⁾ Per le azioni indirette condotte per anticipare le necessità scientifiche e tecnologiche dell'Unione, comprese le attività specifiche di cooperazione internazionale, il contributo della Comunità è limitato al 50 % del bilancio dei vari tipi di attività che vi sono attuate.

⁽⁸⁾ Per le azioni di sostegno alle infrastrutture di ricerca che riguardano lavori tecnici preparatori (tra cui studi di fattibilità) e lo sviluppo di infrastrutture nuove, la partecipazione del programma quadro 2002-2006 è limitata rispettivamente al 50 % e al 10 % del bilancio.

PROPOSTA MODIFICATA

Soppresso

Proposta modificata di regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee

(2002/C 103 E/23)

COM(2001) 691 def./2 — 2000/0203(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 10 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il contesto nel quale era stato adottato il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾ è profondamente mutato, in particolare a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri, del quadro delle prospettive finanziarie in cui il bilancio è inserito e dei cambiamenti istituzionali; in funzione di ciò il regolamento finanziario è stato modificato più volte in modo sostanziale. In occasione di nuove modificazioni, necessarie per tener conto segnatamente delle esigenze di semplificazione normativa ed amministrativa nonché di una gestione delle finanze comunitarie ancor più rigorosa, occorre procedere, a fini di chiarezza, alla rifusione del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

(2) Il presente regolamento deve limitarsi ad enunciare i grandi principi e le regole di base che disciplinano l'intera materia del bilancio disciplinata dal trattato, mentre le disposizioni specifiche devono essere rinviate al regolamento recante modalità d'esecuzione del presente regolamento (in prosieguo: «le modalità d'esecuzione»), per isti-

tuire una migliore gerarchia delle norme ed accrescere la leggibilità del regolamento finanziario.

(3) In materia di principi del bilancio, la formazione e l'esecuzione del bilancio devono rispettare i quattro principi fondamentali dell'unità, dell'universalità, della specializzazione e dell'annualità, nonché i principi del pareggio, dell'unità di conto, di una sana gestione finanziaria e della trasparenza.

(4) Il presente regolamento deve ribadire questi principi e limitare le eccezioni ai casi assolutamente necessari, prevedendo per tali eccezioni una disciplina rigorosa.

(5) Riguardo al principio dell'unità, il presente regolamento deve specificare che il principio si applica anche alle spese per la politica estera e di sicurezza comune e alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni quando tali spese sono a carico del bilancio. La tabella dell'organico degli organismi comunitari deve essere decisa dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio, tenendo conto del suo impatto, reale o potenziale, sull'organico della funzione pubblica europea e sul bilancio generale attraverso la sovvenzione erogata o prevista per tali organismi, o le pensioni che saranno versate al personale di tali organismi.

(6) Riguardo al principio dell'universalità, devono essere soppresse le possibilità di restituzione di acconti e di reimpiego, che saranno parzialmente sostituite da entrate con destinazione specifica; queste modificazioni non devono riguardare le norme speciali sui fondi strutturali.

(7) Riguardo al principio della specializzazione, è indispensabile che la Commissione disponga di una certa flessibilità di gestione per gli storni degli stanziamenti di personale e di funzionamento tra titoli relativi a settori diversi e tra capitoli di spese operative. Il presente regolamento finanziario deve infatti autorizzare una presentazione integrata dell'assegnazione delle risorse finanziarie e amministrative per destinazione. Devono inoltre essere armonizzate fra tutte le istituzioni le procedure di storno degli stanziamenti amministrativi, in modo che gli storni tra titoli siano di competenza dell'autorità di bilancio e quelli tra le linee inferiori al titolo siano di competenza di ciascuna istituzione. La costituzione di riserve da parte dell'autorità di bilancio deve peraltro essere limitata a due casi: l'assenza di base giuridica o l'incertezza quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguirli conformemente al principio di una sana gestione finanziaria.

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 162 del 5.6.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 260 del 17.9.2001, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

- (8) Riguardo all'annualità, gli stanziamenti dissociati devono essere generalizzati, mantenendo tuttavia l'attuale regime tecnico relativo agli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia («FEAOG»). I riporti di stanziamenti d'impegno e di pagamento devono essere decisi dall'istituzione di cui trattasi a seguito della semplificazione introdotta con la soppressione degli stanziamenti non dissociati. I periodi complementari devono essere limitati esclusivamente ai casi assolutamente necessari, ossia ai pagamenti del FEAOG.
- (9) Riguardo alla trasparenza, dev'essere garantita una migliore informazione sull'esecuzione del bilancio e sulla contabilità. Occorre anche fissare un termine imperativo per la pubblicazione del bilancio e stabilire il principio di una pubblicazione provvisoria, a cura della Commissione, tra la constatazione dell'adozione del bilancio da parte del Presidente del Parlamento europeo e la pubblicazione ufficiale nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Inoltre, per eliminare gli importi negativi, le spese negative devono essere trattate come entrate con destinazione specifica. Deve essere tuttavia conservata la possibilità di una riserva negativa.
- (10) Riguardo infine al principio della sana gestione finanziaria, questo dev'essere definito con riferimento ai principi di economia, efficienza ed efficacia e dev'esserne verificato il rispetto mediante indicatori misurabili che consentano di valutare i risultati ottenuti. La valutazione deve intervenire durante tutto il ciclo di un programma.
- (11) In materia di formazione e di presentazione del bilancio, occorre armonizzare e semplificare le procedure di bilancio eliminando la distinzione, priva di conseguenze pratiche, tra bilanci suppletivi e bilanci rettificativi.
- (12) La sezione del bilancio relativa alla Commissione deve autorizzare la presentazione degli stanziamenti e delle risorse in base alla destinazione, cioè la formazione del bilancio per attività («Activity Based Budgeting»), per aumentare la trasparenza della gestione del bilancio a fronte degli obiettivi della sana gestione finanziaria e, in particolare, dell'efficienza e dell'efficacia.
- (13) Le autorizzazioni di bilancio devono consentire alla Commissione di disporre di una certa flessibilità nella gestione dell'organico, soprattutto nel quadro del nuovo orientamento di una gestione imperniata sui risultati e non sui mezzi. Questa libertà deve tuttavia essere contenuta entro il doppio limite costituito dagli stanziamenti di bilancio e dal numero totale di posti assegnati; inoltre, ne devono essere esclusi i gradi A1 e A2.
- (14) In materia d'esecuzione del bilancio, è necessario chiarire i diversi metodi possibili di esecuzione del bilancio, ossia l'esecuzione centralizzata dalla Commissione, l'esecuzione concorrente con gli Stati membri ovvero decentrata con i paesi terzi beneficiari di aiuti esterni, oppure infine in modo congiunto con organizzazioni di diritto pubblico internazionale. La gestione centralizzata deve poter essere effettuata o direttamente dai servizi della Commissione oppure indirettamente mediante delega ad altri organismi di diritto pubblico nazionale o comunitario. I vari metodi d'esecuzione devono garantire, indipendentemente dall'entità incaricata di tutta o di parte dell'esecuzione, il rispetto di procedure che tutelino i fondi comunitari, confermando al tempo stesso che a norma dell'articolo 274 del trattato CE la responsabilità finale dell'esecuzione del bilancio appartiene alla Commissione.
- (15) La responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio le vieta di delegare compiti propri dei pubblici poteri che implicino margini di apprezzamento discrezionale. Il presente regolamento deve ribadire questo principio e precisare i compiti che possono essere delegati. Occorre precisare inoltre che agli organismi di diritto privato, ad esclusione di quelli ai quali è attribuita una funzione di servizio pubblico sotto la garanzia degli Stati, non deve essere consentito di compiere atti di esecuzione del bilancio, ma soltanto la prestazione di servizi di perizia tecnica o amministrativa oppure l'esecuzione di compiti preparatori o accessori.
- (16) Ai fini del rispetto dei principi della trasparenza e della sana gestione finanziaria, gli organismi di diritto pubblico o che svolgono funzioni di servizio pubblico sotto la garanzia dello Stato, ai quali sono delegati compiti d'esecuzione per conto della Commissione, devono disporre di procedure trasparenti di aggiudicazione degli appalti, di controlli interni efficaci, di un sistema di rendiconto distinto dal resto delle loro attività e di una revisione contabile esterna.
- (17) Il presente regolamento deve ottemperare agli obblighi imposti dall'articolo 279 del trattato, determinando competenze e responsabilità degli ordinatori, del contabile e del revisore interno. La responsabilità degli ordinatori deve essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrate e di spese eseguite sotto la loro autorità, operazioni di cui devono rispondere anche, se del caso, mediante procedura disciplinare. Di conseguenza, la responsabilità degli ordinatori deve essere rafforzata con la soppressione dei controlli preventivi centralizzati e, in particolare, da un lato, del visto preventivo del controllore finanziario sulle operazioni di entrata e di spesa e, dall'altro, della verifica della quietanza liberatoria da parte del contabile. Il contabile deve restare incaricato della corretta esecuzione dei pagamenti, dell'incasso delle entrate e del recupero dei crediti. Deve assumere la gestione della tesoreria, la tenuta della contabilità ed essere incaricato della compilazione degli stati finanziari delle istituzioni. Il revisore interno deve esercitare le proprie funzioni secondo le norme internazionali pertinenti relative alla revisione contabile. Tale funzione deve essere destinata a fornire all'istituzione ragionevoli garanzie sul corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo messi in opera dagli ordinatori. Il revisore interno non deve essere implicato nelle operazioni finanziarie. Non deve esercitare funzioni di controllo di tali operazioni preventivo rispetto alle decisioni degli ordinatori, funzione che deve spettare esclusivamente all'ordinatore.

- (18) La responsabilità degli ordinatori, dei contabili e degli amministratori degli anticipi non è di natura diversa da quella degli altri funzionari e agenti e deve essere soggetta, nell'ambito dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, alle sanzioni disciplinari e pecuniarie attualmente vigenti. Devono invece essere mantenute talune disposizioni speciali che individuano casi particolari di colpa dei contabili e degli amministratori di anticipi, collegati alla natura delle loro mansioni; essi non devono più disporre di indennità o di assicurazioni speciali. Nei casi che non implicano frode, per fornire all'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) la competenza necessaria, ogni istituzione deve creare un'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie, incaricata di accertare l'esistenza di irregolarità da cui derivino responsabilità disciplinari o pecuniarie del funzionario o dell'agente. Ove detta istanza individui problemi sistemici, deve presentare una relazione all'ordinatore e al revisore interno. Nei casi di frode, per contro, è opportuno far riferimento nel presente regolamento alle disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.
- (19) Il presente regolamento deve definire le nozioni d'impegno di bilancio e d'impegno giuridico della spesa e le relative condizioni d'attuazione. Per limitare nel tempo l'impatto potenziale sul bilancio delle decisioni della Commissione e diminuire il volume degli impegni dormienti, dev'essere limitato il periodo durante il quale possono essere assunti impegni giuridici specifici sulla base d'impegni di bilancio globali.
- (20) Il presente regolamento deve definire la tipologia dei pagamenti che possono essere eseguiti dagli ordinatori. L'esecuzione dei pagamenti deve effettuarsi principalmente in funzione dell'efficacia dell'intervento e dei risultati di questo.
- (21) Il presente regolamento deve precisare che la liquidazione, l'ordinazione e i pagamenti devono essere eseguiti entro un termine che sarà fissato nelle modalità d'esecuzione e la cui inosservanza conferirà ai creditori il diritto ad interessi di mora a carico del bilancio.
- (22) Per quanto riguarda gli appalti, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori devono essere applicate ai contratti pubblici d'appalto conclusi dalle istituzioni per proprio conto; inoltre, tutti gli appalti aggiudicati per conto di terzi devono essere disciplinati dai principi che si evincono da tali direttive.
- (23) Per prevenire le irregolarità, lottare contro le frodi e la corruzione e promuovere una gestione sana e efficace, occorrono norme specifiche che escludano dall'aggiudicazione dei contratti d'appalto candidati o offerenti colpevoli di tali comportamenti o in situazione di conflitto d'interessi.
- (24) Occorre inoltre prevedere, a fini di trasparenza, un'informazione adeguata dei candidati e degli offerenti in merito all'aggiudicazione dei contratti d'appalto.
- (25) Infine, nel quadro della responsabilizzazione degli ordinatori, deve essere soppressa l'attuale commissione consultiva degli acquisti e dei contratti.
- (26) Per quanto riguarda le sovvenzioni, occorrono norme specifiche sulla concessione di sovvenzioni comunitarie e sulla sorveglianza relativa alle medesime, che attuino i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del cofinanziamento, dell'irretroattività, della valutazione collettiva e del controllo.
- (27) Tali sovvenzioni, per evitarne il cumulo, non devono poter essere accordate per finanziare due volte lo stesso intervento o spese correnti di uno stesso esercizio.
- (28) In modo analogo alle norme per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, devono essere definite cause di esclusione dal beneficio delle sovvenzioni, per disporre di uno strumento di lotta contro le frodi e la corruzione.
- (29) La concessione di una sovvenzione deve essere oggetto di una convenzione scritta, in cui siano precisati i diritti e gli obblighi dell'istituzione e del beneficiario.
- (30) Per quanto riguarda la contabilità e la rendicontazione, occorre precisare che la contabilità comprende una contabilità generale e una contabilità di bilancio e sottolineare che la contabilità generale è una contabilità patrimoniale mentre la contabilità di bilancio serve ai fini del conto del risultato dell'esecuzione del bilancio e delle relazioni sull'esecuzione del bilancio.
- (31) Devono essere precisati, con riferimento ai principi contabili internazionalmente riconosciuti e alle direttive comunitarie sui conti annuali di taluni tipi di società, in quanto pertinenti nel contesto del servizio pubblico, i principi sui quali è basata la contabilità generale e la presentazione degli stati finanziari.
- (32) Le disposizioni sulle informazioni da fornire relativamente all'esecuzione del bilancio devono essere adattate per estenderle all'utilizzazione degli stanziamenti riportati, ricostituiti e reimpiegati nonché ai diversi organismi di diritto comunitario, e per organizzare meglio la trasmissione dei dati mensili e della relazione sull'esecuzione, da comunicare tre volte all'anno all'autorità di bilancio.

- (33) Occorre armonizzare i metodi contabili utilizzati dalle istituzioni e riconoscere, in questo settore, un diritto d'iniziativa al contabile della Commissione.
- (34) Va precisato che il ricorso ai sistemi informatici per la gestione finanziaria non deve pregiudicare i diritti d'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.
- (35) Devono essere soppresse le nozioni di anticipo e di acconto, poco precise; i pagamenti vanno effettuati sotto forma di prefinanziamenti, pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale, quando l'importo dovuto non è interamente versato in una sola volta.
- (36) In materia di controllo esterno e di scarico, anche se la Commissione ha l'intera responsabilità dell'esecuzione del bilancio, l'importanza della gestione concorrente con gli Stati membri rende necessario prevedere la loro piena cooperazione nel corso della procedura di controllo da parte della Corte dei conti, quindi di quella di scarico da parte dell'autorità di bilancio.
- (37) Per ottimizzare la rendicontazione e lo svolgimento della procedura di scarico, è opportuno modificare il calendario delle diverse fasi che portano al scarico.
- (38) Per migliorare il funzionamento interistituzionale, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo, qualora questo lo richieda, tutte le informazioni sull'esercizio in oggetto che siano necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della tutela del segreto d'impresa, delle regole sui procedimenti giudiziari e disciplinari e degli interessi dell'Unione.
- (39) Talune politiche comunitarie devono essere oggetto di disposizioni specifiche che devono essere basate sui principi del presente regolamento.
- (40) Per quanto riguarda il FEAOG, le specificità della gestione, consistenti in particolare nella parità tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento e nel regime dei riporti di stanziamenti, devono restare invariate, ad eccezione delle disposizioni sugli stanziamenti per lo sviluppo rurale a partire dal 1° gennaio 2007.
- (41) Per garantire il mantenimento del livello globale degli stanziamenti disponibili, le entrate provenienti dalla sezione «garanzia» del FEAOG devono essere assegnate al Fondo globalmente.
- (42) Per gli stanziamenti del FEAOG e per gli stanziamenti amministrativi è necessario prevedere la possibilità di effettuare impegni anticipati dal 15 novembre che precede l'esercizio interessato.
- (43) Per quanto riguarda i Fondi strutturali, è opportuno conservare la restituzione di acconti e la ricostituzione di stanziamenti, alle condizioni previste dalla dichiarazione della Commissione allegata al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
- (44) Per quanto riguarda la ricerca, occorre armonizzare la presentazione del bilancio con le disposizioni riguardanti la formazione del bilancio per attività, pur preservando la flessibilità di gestione finora riconosciuta al Centro comune di ricerca.
- (45) Per quanto riguarda le azioni esterne, è necessario autorizzare il decentramento della gestione degli aiuti esterni, a condizione che la Commissione disponga di garanzie di una sana gestione finanziaria e che lo Stato beneficiario assuma nei confronti della Commissione la responsabilità per i fondi versati.
- (46) Le convenzioni di finanziamento o i contratti stipulati con lo Stato beneficiario o con un organismo di diritto pubblico nazionale, comunitario o internazionale, oppure con persone fisiche e giuridiche di diritto privato, devono includere i principi generali di aggiudicazione degli appalti di cui al titolo V della prima parte e al titolo IV della seconda parte del presente regolamento, in materia di azioni esterne.
- (47) Le disposizioni generali di gestione relative agli uffici europei devono essere definite in un titolo specifico. In considerazione dello statuto e del mandato particolare dell'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), le disposizioni specifiche di gestione che lo riguardano devono essere riunite in un apposito capo del suddetto titolo.
- (48) Anche per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi, è opportuno raggruppare in un titolo apposito le disposizioni specificamente pertinenti.
- (49) Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi in materia di sviluppo rurale e di misure d'accompagnamento, occorre prevedere che le disposizioni particolari del FEAOG, sezione «garanzia», riguardanti il regime degli stanziamenti, si applichino soltanto fino alla scadenza della programmazione in corso.
- (50) La modificazione del calendario relativo al consolidamento dei conti delle istituzioni dev'essere differita all'esercizio 2005, in modo da disporre del tempo necessario per organizzare le procedure interne pertinenti.
- (51) Il procedimento di adozione delle modalità d'esecuzione del presente regolamento deve essere assortito di termini che garantiscano l'effettiva entrata in vigore di ogni modificazione del regolamento finanziario entro termini ragionevoli.

(52) In materia di normativa finanziaria applicabile agli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica propria, che possono ricevere sovvenzioni del bilancio, occorre garantire un quadro adeguato alle esigenze specifiche della loro gestione. Allo stesso tempo e nel pieno rispetto dell'autonomia operativa necessaria all'espletamento del mandato di tali organismi, è necessaria l'armonizzazione delle norme relative al scarico ed alla contabilità. Il revisore interno della Commissione deve esercitare nei confronti di tali organismi le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. La normativa specifica di tali organismi dovrà essere di conseguenza adeguata in conformità con il presente regolamento finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I

OGGETTO

Articolo 1

(Proposta iniziale: Articolo 1)

Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione ed all'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, in prosieguo: «il bilancio».

Il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e il Mediatore sono assimilati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, alle istituzioni delle Comunità.

Articolo 2

(Nuovo)

Qualsiasi altro atto normativo relativo all'esecuzione del bilancio in entrate o in uscite deve basarsi sui principi enunciati al titolo II.

TITOLO II

PRINCIPI DI BILANCIO

Articolo 3

(Proposta iniziale: Articolo 2)

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza.

CAPO 1

PRINCIPIO DELL'UNITÀ

Articolo 4

(Proposta iniziale: Articolo 3)

1. Il bilancio è l'atto che prevede ed autorizza, ogni anno, le entrate e le spese stimate necessarie delle Comunità.

2. Le spese e le entrate delle Comunità comprendono quanto segue:

a) le entrate e le spese della Comunità europea, comprese le spese amministrative della politica estera e di sicurezza comune e della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, nonché le relative spese operative quando sono a carico del bilancio;

b) le spese amministrative della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le relative entrate;

c) le spese e le entrate della Comunità europea dell'energia atomica.

3. Sono iscritti nel bilancio la garanzia per l'assunzione e l'erogazione di prestiti contrattate dalle Comunità ed i versamenti al fondo di garanzia per le azioni esterne.

Articolo 5

(Proposta iniziale: Articolo 4)

1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio, salvo il disposto dell'articolo 74.

2. Nessuna spesa può essere impegnata né liquidata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.

3. Nessuno stanziamento può essere iscritto in bilancio se non corrisponde ad una spesa stimata necessaria.

4. Gli interessi prodotti dai fondi che restano proprietà delle Comunità europee sono iscritti in bilancio come entrate generali, fatto salvo il disposto dell'articolo 74.

CAPO 2

PRINCIPIO DELL'ANNUALITÀ

Articolo 6

(Proposta iniziale: Articolo 5)

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

*Articolo 7**(Proposta iniziale: Articolo 6)*

1. Il bilancio comporta stanziamenti dissociati che danno luogo a stanziamenti d'impegno e a stanziamenti di pagamento.

2. Gli stanziamenti d'impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso, salvo il disposto degli articoli 77, paragrafo 2 e 167, paragrafo 2.

3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso e/o durante gli esercizi precedenti.

4. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni speciali dei titoli I, IV e VI della seconda parte. Non precludono la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue.

*Articolo 8**(Proposta iniziale: Articolo 7)*

1. Le entrate sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo possono essere versate a titolo di anticipo conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

2. Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, della risorsa complementare basata sul prodotto nazionale lordo (PNL) e, se necessario, dei contributi finanziari, possono essere rettifiche conformemente al regolamento di cui al paragrafo 1.

3. Gli stanziamenti assegnati a titolo di un esercizio possono essere utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio, fatte salve le deroghe di cui al titolo I della seconda parte, e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.

4. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre, fatti salvi gli impegni globali di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 167, paragrafo 2, che sono contabilizzati sulla base degli impegni di bilancio effettuati fino al 31 dicembre.

5. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

6. In deroga ai paragrafi 4 e 5, le spese del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», sono imputate ad un esercizio secondo le norme di cui al titolo I della seconda parte.

*Articolo 9**(Proposta iniziale: Articolo 8)*

1. Gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti vengono annullati.

Tuttavia, possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo, presa dall'istituzione entro il 15 febbraio conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2. Per gli stanziamenti d'impegno, il riporto può essere eseguito in una delle due fattispecie seguenti:

a) per importi corrispondenti a stanziamenti d'impegno per i quali tutte le tappe preparatorie all'atto d'impegno di cui all'articolo 60 sono completate al 31 dicembre; tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo;

b) per importi che risultano necessari quando l'atto di base è stato adottato nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e la Commissione non ha potuto impegnare entro il 31 dicembre gli stanziamenti previsti a tale scopo in bilancio.

3. Per gli stanziamenti di pagamento, il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni riguardanti stanziamenti d'impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno. L'istituzione impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

4. Entro il 15 marzo l'istituzione informa il Parlamento europeo e il Consiglio (in prosieguo: «l'autorità di bilancio») in merito alla decisione di riporto da essa presa, precisando per ogni voce di bilancio in qual modo i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 sono applicati a ciascun riporto.

5. Gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto.

Articolo 10*(Proposta iniziale: Articolo 9)*

Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili il 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 18 sono oggetto di un riporto di diritto. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti ad entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria.

Articolo 11*(Proposta iniziale: Articolo 10)*

I disimpegni conseguenti all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati assegnati, che intervengono nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio, danno luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti.

Articolo 12*(Proposta iniziale: Articolo 11)*

Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1° gennaio, non appena il bilancio è stato definitivamente adottato, fatte salve le deroghe previste al titolo I e al titolo VI della seconda parte.

Articolo 13*(Proposta iniziale: Articolo 12)*

1. Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, agli impegni e ai pagamenti relativi a spese il cui principio è stato ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato si applicano l'articolo 273 del trattato CE, l'articolo 78 ter del trattato CECA e l'articolo 178 del trattato Euratom.

2. Se, per un determinato capitolo, l'autorizzazione di due o più dodicesimi provvisori, accordata secondo le condizioni previste dai trattati, non permette di fare fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione delle Comunità nel settore in oggetto, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio precedente, secondo le procedure previste dai trattati. In questo caso, non può essere superato l'importo globale degli stanziamenti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente.

CAPO 3**PRINCIPIO DELL'EQUILIBRIO****Articolo 14***(Proposta iniziale: Articolo 13)*

1. Nel bilancio entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.

2. Le Comunità non possono accendere prestiti per coprire un disavanzo del bilancio. Tuttavia, sono autorizzate a sottoscrivere prestiti al solo scopo di acquisire terreni e fabbricati

rigorosamente solo nella misura in cui tali prestiti offrono tutte le garanzie di una sana gestione finanziaria.

Articolo 15*(Proposta iniziale: Articolo 14)*

1. Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.

2. Le stime appropriate di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, mediante ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata a norma dell'articolo 34. Esse vengono determinate secondo il regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa alle risorse proprie delle Comunità.

3. Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo a norma dell'articolo 37.

CAPO 4**PRINCIPIO DELL'UNITÀ DI CONTO****Articolo 16***(Proposta iniziale: Articolo 15)*

Il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.

Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 61, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore di anticipi, sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali alle condizioni precisate nel regolamento recante modalità d'esecuzione del presente regolamento (in prosieguo: «le modalità d'esecuzione»).

CAPO 5**PRINCIPIO DELL'UNIVERSALITÀ****Articolo 17***(Proposta iniziale: Articolo 16)*

L'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento, salvo il disposto dell'articolo 18. Le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, salvo il disposto dell'articolo 20.

Articolo 18*(Proposta iniziale: Articolo 17, paragrafo 1)*

1. Le entrate seguenti hanno destinazione specifica al fine di finanziare spese determinate:

a) i contributi finanziari degli Stati membri per taluni programmi di ricerca, secondo la decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità;

- b) gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento volto ad accelerare e chiarire le modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;
- c) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati;
- d) le partecipazioni di paesi terzi o di organismi diversi ad attività delle Comunità;
- e) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;
- f) le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate;
- g) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;
- h) l'importo delle indennità di assicurazione rimosse;
- i) le entrate provenienti da indennità locative;
- j) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico.

2. La base legale pertinente può anche prescrivere di destinare a spese specifiche le entrate da questa previste.

3. Il bilancio prevede per le entrate con destinazione specifica di cui ai paragrafi 1 e 2 una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.

Articolo 19

(Proposta iniziale: Articolo 17, paragrafo 2)

1. La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore delle Comunità, in particolare fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati.

2. L'accettazione di liberalità che potrebbero comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda della Commissione. Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in via definitiva sull'accettazione.

Articolo 20

(Proposta iniziale: Articolo 18)

1. Le modalità d'esecuzione possono prevedere i casi in cui talune entrate possono essere detratte dall'importo delle fatture o delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto.

2. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti alle Comunità, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee o da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni, sono imputati in bilancio con il loro importo al netto delle tasse.

3. Le differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio.

CAPO 6

PRINCIPIO DELLA SPECIALIZZAZIONE

Articolo 21

(Proposta iniziale: Articolo 19)

Gli stanziamenti sono specificati per titolo e per capitolo; i capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

Articolo 22

(Proposta iniziale: Articolo 20)

1. Ogni istituzione può proporre all'autorità di bilancio, all'interno della propria sezione del bilancio, storni da titolo a titolo.

La Commissione sottopone alla decisione dell'autorità di bilancio le proposte di storno da titolo a titolo presentate dalle altre istituzioni. La Commissione può corredare tali proposte del proprio parere.

2. Ogni istituzione può procedere, all'interno della propria sezione del bilancio, a storni da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo. Le istituzioni informano l'autorità di bilancio e la Commissione degli storni ai quali hanno proceduto.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni specifiche di cui all'articolo 23 previste per la Commissione.

Articolo 23

(Proposta iniziale: Articolo 21)

1. La Commissione può procedere ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:

- a) storni all'interno degli articoli e, ad eccezione delle spese di personale e di funzionamento, storni da articolo ad articolo all'interno di ciascun capitolo;
- b) per le spese di personale e di funzionamento, storni da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati agli stessi fini;

- c) per le spese operative, storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettere b) e c), la Commissione informa l'autorità di bilancio della propria decisione.

2. La Commissione può proporre all'autorità di bilancio, all'interno della propria sezione del bilancio, altri storni non previsti dal paragrafo 1.

Articolo 24

(Proposta iniziale: Articolo 22)

1. L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, fatte salve le deroghe di cui al titolo I della seconda parte.

2. Quando le proposte di storno di stanziamenti riguardano spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, delibera a maggioranza qualificata, entro sei settimane, salvo in caso d'urgenza. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo utile affinché il Consiglio possa prenderne conoscenza e deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.

3. Quando le proposte di storno riguardano spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Parlamento europeo, previa consultazione del Consiglio, delibera entro sei settimane, salvo in caso d'urgenza. Il Consiglio formula il proprio parere a maggioranza qualificata, in tempo utile affinché il Parlamento europeo possa prenderne conoscenza e deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.

4. Le proposte di storno che riguardano contemporaneamente spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi e le altre spese, si considerano approvate se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno preso una decisione contraria entro sei settimane dal ricevimento delle proposte da parte delle due istituzioni. Se il Parlamento europeo e il Consiglio riducono in modo divergente l'importo di una proposta di storno, si considera approvato l'importo meno elevato accettato da una delle due istituzioni. Lo storno non può essere eseguito se una delle due istituzioni è contraria al principio dello storno.

Articolo 25

(Proposta iniziale: Articolo 23)

1. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione «per memoria» (p.m.).

2. Le entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che conservino la loro destinazione.

Articolo 26

(Proposta iniziale: Articolo 24)

1. Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del FEAOG, sezione «garanzia», dei Fondi strutturali e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della seconda parte.

2. Gli storni destinati a permettere l'utilizzazione della riserva per le operazioni di prestiti e di garanzia dei prestiti accordati dalle Comunità a favore dei paesi terzi e della riserva per aiuti d'urgenza, sono decisi dall'autorità di bilancio, su proposta della Commissione.

Si applica la procedura di cui all'articolo 24. Tuttavia, se il Parlamento europeo e il Consiglio non raggiungono un accordo su un importo diverso da quello che figura nella proposta della Commissione oppure se si astengono dalla decisione, la proposta di storno della Commissione si considera approvata.

CAPO 7

PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 27

(Proposta iniziale: Articolo 25)

1. Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2. Secondo il principio dell'economia, i mezzi impiegati dall'istituzione per la realizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate ed al prezzo migliore.

Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati ed i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

3. Sono stabiliti obiettivi verificabili mediante indicatori misurabili e viene assicurata la sorveglianza permanente della loro realizzazione.

4. Per realizzare il principio di una sana gestione finanziaria, le istituzioni procedono ad una valutazione regolare dei programmi o delle azioni.

Articolo 28

(Proposta iniziale: Articolo 26)

1. Le proposte presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria.

2. Nel corso della procedura di bilancio, la Commissione fornisce tutte le informazioni che consentono il raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nelle schede finanziarie. Tali informazioni comprendono i progressi compiuti e lo stato di avanzamento dei lavori dell'autorità legislativa sulle proposte presentate. Se necessario, il fabbisogno di stanziamenti è rivisto in funzione dello stato delle deliberazioni sulla base legale.

CAPO 8

PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

Articolo 29

(Proposta iniziale: Articolo 27)

1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.

2. Il bilancio ed i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del presidente del Parlamento europeo.

La pubblicazione avviene entro due mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio.

Gli stati finanziari consolidati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le relazioni e le analisi della gestione finanziaria redatte da ogni istituzione sono anch'esse pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 30

(Proposta iniziale: Articolo 28)

1. L'assunzione e l'erogazione di prestiti contrattate dalle Comunità a favore di terzi sono oggetto di un'informazione presentata in allegato al bilancio.

2. Le operazioni del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono oggetto di un'informazione presentata negli stati finanziari.

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

CAPO 1

FORMAZIONE DEL BILANCIO

Articolo 31

(Proposta iniziale: Articolo 29)

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e il Mediatore redigono uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate, che trasmettono alla Commissione anteriormente al 1° luglio di ogni anno.

Gli stati di previsione sono altresì trasmessi, a titolo informativo, da tali istituzioni all'autorità di bilancio entro il 1° luglio di ogni anno. La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette all'autorità di bilancio entro la stessa data.

Nella preparazione del proprio stato di previsione, la Commissione utilizza le informazioni indicate all'articolo 32.

Articolo 32

(Nuovo)

Ciascun organismo di cui all'articolo 190 trasmette alla Commissione entro il 1° aprile di ogni anno, conformemente all'atto che l'ha istituito, uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate, compresi la tabella dell'organico e il programma di lavoro.

La Commissione comunica questi documenti all'autorità di bilancio, a titolo d'informazione, salvo nel caso previsto all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, lettera d).

Articolo 33

(Proposta iniziale: Articolo 30)

1. Entro il 1° settembre di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio un progetto preliminare di bilancio. Il progetto preliminare di bilancio viene contestualmente trasmesso al Parlamento.

Il progetto preliminare di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle spese e delle entrate delle Comunità e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 31.

2. La Commissione unisce al progetto preliminare di bilancio quanto segue:

a) un'analisi della gestione finanziaria dell'esercizio trascorso;

- b) un parere sugli stati di previsione delle altre istituzioni; tale parere può comportare previsioni divergenti debitamente motivate;
- c) qualsiasi documento di lavoro giudicato utile riguardante la tabella dell'organico delle istituzioni e le sovvenzioni che la Commissione assegna agli organismi di cui all'articolo 190 e alle scuole europee;
- d) informazioni sugli obiettivi per attività e sulla valutazione disponibile.

Articolo 34

(Proposta iniziale: Articolo 31)

1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare al Consiglio una lettera rettificativa che modifica il progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non ancora noti al momento della redazione dello stesso.

2. Salvo altrimenti convenuto tra le istituzioni o in circostanze eccezionali, la presentazione al Consiglio da parte della Commissione interviene almeno trenta giorni anteriormente alla prima lettura del progetto di bilancio da parte del Parlamento europeo. Il Consiglio presenta la lettera rettificativa al Parlamento europeo almeno quindici giorni prima di tale prima lettura.

Articolo 35

(Proposta iniziale: Articolo 32)

1. Il Consiglio stabilisce il progetto di bilancio secondo la procedura di cui all'articolo 272 del trattato CE, all'articolo 78 del trattato CECA e all'articolo 177 del trattato Euratom.

2. Il Consiglio presenta il progetto di bilancio al Parlamento europeo entro il 5 ottobre di ogni anno. Il Consiglio allega al progetto di bilancio una relazione, precisando eventualmente i motivi per i quali si è discostato dal progetto preliminare di bilancio.

Articolo 36

(Proposta iniziale: Articolo 33)

1. Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all'articolo 272 del trattato CE, all'articolo 78 del trattato CECA e all'articolo 177 del trattato Euratom.

2. L'adozione definitiva del bilancio comporta, a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio successivo o a decorrere dalla data dell'adozione se questa è posteriore al 1° gennaio, l'obbligo per ciascuno Stato membro di mettere a disposizione delle Comunità gli importi dovuti, alle condizioni fissate dal regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

Articolo 37

(Proposta iniziale: Articolo 34)

1. In caso di necessità o nel caso previsto all'articolo 15, paragrafo 3, la Commissione può presentare progetti preliminari di bilancio rettificativo.

I progetti preliminari di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni sono trasmessi alla Commissione.

2. Salvo circostanze eccezionali, la Commissione presenta al Consiglio qualsiasi progetto preliminare di bilancio rettificativo entro il 1° settembre di ogni anno. Essa può unire un parere divergente alle domande di progetti preliminari di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni.

3. L'autorità di bilancio delibera tenendo conto dell'urgenza.

Articolo 38

(Proposta iniziale: Articolo 35)

1. Il Consiglio, qualora gli sia stato presentato un progetto preliminare di bilancio rettificativo, stabilisce un progetto di bilancio rettificativo secondo l'articolo 35.

2. Gli articoli 35 e 36 si applicano ai bilanci rettificativi, tranne che per il calendario. Detti bilanci devono essere giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.

Articolo 39

(Proposta iniziale: Articolo 36)

La Commissione e l'autorità di bilancio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione o all'adozione e alla trasmissione del progetto preliminare e del progetto di bilancio, a condizione che tale accordo determini una riduzione o un allungamento dei periodi, riservati all'esame di tali testi, previsti dall'articolo 272 del trattato CE, dall'articolo 78 del trattato CECA e dall'articolo 177 del trattato Euratom.

CAPO 2

STRUTTURA E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Articolo 40

(Proposta iniziale: Articolo 37)

Il bilancio comporta:

- a) uno stato riassuntivo delle entrate e delle spese,
- b) sezioni divise in stati delle entrate e delle spese per ciascuna istituzione.

*Articolo 41**(Proposta iniziale: Articolo 38)*

1. Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni sono classificate dall'autorità di bilancio in titoli, capitoli, articoli e voci secondo la loro natura o la loro destinazione.

2. Lo stato delle spese della sezione della Commissione è presentato secondo una nomenclatura decisa dall'autorità di bilancio e che comporta una classificazione per destinazione.

Il titolo corrisponde ad un settore politico e il capitolo corrisponde di norma ad un'attività.

Ciascun titolo può comportare stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi.

All'interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.

*Articolo 42**(Proposta iniziale: Articolo 39)*

Il bilancio non può comportare entrate o spese negative.

Le risorse proprie rimosse in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità sono importi netti e come tali sono presentate nello stato riassuntivo delle entrate del bilancio.

*Articolo 43**(Proposta iniziale: Articolo 40)*

1. Ogni sezione del bilancio può comportare un titolo «stanziamenti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nelle due situazioni seguenti:

- a) assenza di base legale per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio;
- b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, nell'osservanza di una sana gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee di bilancio.

Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui agli articoli 22, 23 e 24.

2. In caso di gravi difficoltà d'esecuzione, la Commissione può proporre, nel corso dell'esercizio, uno storno di stanziamenti verso il titolo «stanziamenti accantonati». L'autorità di bilancio decide in merito a tali storni conformemente all'articolo 26.

*Articolo 44**(Proposta iniziale: Articolo 41)*

La sezione della Commissione può comportare una «riserva negativa», il cui importo massimo è limitato a 200 milioni di euro. Questa riserva, che è iscritta in un titolo specifico, può riguardare sia stanziamenti d'impegno che stanziamenti di pagamento.

Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 22, 23 e 25.

*Articolo 45**(Proposta iniziale: Articolo 42)*

1. Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, le due riserve seguenti:

- a) una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi;
- b) una riserva relativa ai prestiti e alle garanzie dei prestiti accordati dalle Comunità per operazioni a favore dei paesi terzi.

2. I requisiti d'iscrizione, d'utilizzazione e di finanziamento delle riserve di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono stabiliti rispettivamente dal regolamento del Consiglio sulla disciplina di bilancio e dal regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

*Articolo 46**(Proposta iniziale: Articolo 43)*

1. Il bilancio presenta:

1) nello stato riassuntivo delle entrate e delle spese:

- a) le previsioni di entrate delle Comunità per l'esercizio interessato,
- b) le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio n-2,
- c) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio in oggetto,
- d) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente,
- e) le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio n-2,

- f) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti,
- g) gli opportuni commenti per ciascuna suddivisione;
- 2) nella sezione corrispondente a ciascuna istituzione le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui al paragrafo 1, con i commenti appropriati a ogni sottodivisione nonché con le scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti.

Le previsioni degli importi annuali degli stanziamenti di pagamento necessari per gli esercizi successivi in relazione agli stanziamenti d'impegno dell'esercizio figurano, a titolo indicativo, in uno scadenzario inserito nei commenti del bilancio;

3) per quanto riguarda il personale:

- a) una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione del bilancio, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
- b) una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
- c) per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (in prosieguo: «lo statuto»);
- d) una tabella dell'organico che fissa, per ogni organismo di cui all'articolo 190, il numero, per grado e per categoria, dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente;

4) per l'assunzione e l'erogazione di prestiti:

- a) nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti, che hanno reso necessario il ricorso alla «garanzia di buon fine». Tali linee recano la dicitura «per memoria» (p.m.) e sono accompagnate dai commenti del caso;

b) nella sezione della Commissione:

- i) le linee di bilancio che presentano la «garanzia di buon fine» delle Comunità per le operazioni in questione; tali linee recano la dicitura «per memoria» (p.m.) fintanto che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive;
- ii) commenti che indicano il riferimento alla base legale ed il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che le Comunità forniscono per lo svolgimento di tali operazioni;

c) a titolo indicativo, in un documento allegato alla sezione della Commissione:

- i) le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;
- ii) le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'esercizio finanziario interessato;

- 5) le linee di bilancio, in entrate e in spese, necessarie per l'attivazione della riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia dei prestiti accordati dalle Comunità a favore dei paesi terzi e per l'attivazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne.

2. Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, l'autorità di bilancio può allegare al bilancio altri documenti.

Articolo 47

(Proposta iniziale: Articolo 44)

1. La tabella dell'organico di cui all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, costituisce per ciascuna istituzione o organismo un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.

Ogni istituzione od organismo può tuttavia modificare la tabella dell'organico fino a concorrenza del 10 % dei posti ed entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e del numero totale di posti assegnati, tranne che per i gradi A1 e A2.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, possono essere compensati i casi di attività ad orario ridotto autorizzati dall'autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto.

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 48

(Proposta iniziale: Articolo 45)

1. La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.

2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

Articolo 49

(Proposta iniziale: Articolo 46)

1. Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione comunitaria o in forza di qualsiasi altra azione dell'Unione deve essere preliminarmente adottato un atto di base.

2. Gli stanziamenti seguenti possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza della Comunità:

- a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati a provare la fattibilità e l'utilità di un'azione;
- b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni comunitarie future;
- c) gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale o permanente, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi a sue prerogative istituzionali diverse dal diritto di iniziativa legislativa, nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente dai trattati;
- d) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ogni istituzione, in virtù della sua autonomia amministrativa.

Articolo 50

(Proposta iniziale: Articolo 47)

La Commissione riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.

Articolo 51

(Proposta iniziale: Articolo 48)

La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni possono delegare, nell'ambito dei loro servizi, i propri poteri d'esecuzione del bilancio alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalle loro regole interne ed entro i limiti che esse fissano

nell'atto di delegazione. I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

Articolo 52

(Proposta iniziale: Articolo 49)

Qualsiasi agente finanziario non può adottare alcun atto d'esecuzione del bilancio in cui i propri interessi e quelli delle Comunità potrebbero essere in conflitto. Qualora ciò si verificasse, l'agente è tenuto ad astenersi e ad informarne l'autorità competente.

CAPO 2

METODI D'ESECUZIONE

Articolo 53

(Proposta iniziale: Articolo 50)

1. La Commissione esegue il bilancio secondo i metodi seguenti:

- a) in modo centralizzato;
- b) con una gestione concorrente o decentrata;
- c) in gestione congiunta con organizzazioni internazionali.

2. Quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le funzioni d'esecuzione sono espletate o direttamente nei suoi servizi o indirettamente secondo le disposizioni degli articoli da 54 a 57.

3. Quando la Commissione esegue il bilancio con gestione concorrente, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono affidate agli Stati membri secondo le disposizioni dei titoli I e II della seconda parte.

4. Quando la Commissione esegue il bilancio con gestione decentrata, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono affidate a paesi terzi, secondo le disposizioni del titolo IV della seconda parte.

5. Nei casi di gestione concorrente o decentrata, per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di correzioni finanziarie che le permettano di assumere la sua responsabilità nell'esecuzione del bilancio conformemente all'articolo 274 del trattato CE.

6. Nell'attuazione dei metodi d'esecuzione del bilancio di cui ai paragrafi 3 e 4 gli Stati membri e i paesi terzi verificano regolarmente che le azioni il cui finanziamento sarà a carico del bilancio comunitario siano state eseguite correttamente.

Essi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se necessario, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi indebitamente versati.

7. Quando la Commissione esegue il bilancio in gestione congiunta, alcune funzioni d'esecuzione sono affidate ad organizzazioni di diritto internazionale pubblico conformemente alle modalità d'esecuzione.

Tali organizzazioni applicano in materia di contabilità, di revisione contabile, di controllo e di aggiudicazione degli appalti norme che offrano garanzie equivalenti alle norme internazionalmente riconosciute.

Articolo 54

(Proposta iniziale: Articolo 51)

1. La Commissione non può affidare a terzi i poteri d'esecuzione di cui è titolare in forza dei trattati, nella misura in cui implicano un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche. Le funzioni d'esecuzione affidate devono essere esattamente definite e sottoposte a controllo.

2. Nei limiti previsti al paragrafo 1, la Commissione, quando esegue il bilancio in modo centralizzato indiretto secondo l'articolo 53, paragrafo 2, può affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio agli organismi seguenti:

- a) alle agenzie di diritto comunitario di cui all'articolo 55 (in prosieguo: «agenzie esecutive»);
- b) ad organismi creati dalle Comunità, di cui all'articolo 190;
- c) ad organismi nazionali pubblici o investiti di attribuzioni di servizio pubblico sotto la garanzia dello Stato.

3. Quando funzioni d'esecuzione sono espletate da organismi di cui al paragrafo 2, questi verificano regolarmente che le azioni il cui finanziamento sarà a carico del bilancio siano state eseguite correttamente.

Detti organismi adottano tutte le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

Articolo 55

(Proposta iniziale: Articolo 52)

1. Le agenzie esecutive sono istituite con decisione della Commissione. Esse sono persone giuridiche di diritto comunitario cui può essere delegata in tutto o in parte l'attuazione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, di un programma o di un progetto comunitario.

2. Le condizioni e le modalità relative all'istituzione e all'attività delle agenzie esecutive sono definite in modo che la Commissione continui a sovrintendere all'esecuzione e conservi il controllo dell'attività di tali agenzie.

Articolo 56

(Proposta iniziale: Articolo 53)

1. Le decisioni che affidano funzioni d'esecuzione agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, contengono tutte le disposizioni atte a garantire la trasparenza delle attività eseguite e prevedono necessariamente quanto segue:

- a) procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni trasparenti, non discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto d'interessi;
- b) un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione;
- c) una contabilità di tali operazioni e procedure di rendiconto che consentano di accertare la corretta utilizzazione dei fondi comunitari e riflettano nei conti delle Comunità l'effettiva misura di tale utilizzazione;
- d) un revisione contabile esterna indipendente.

2. La Commissione può riconoscere l'equipollenza fra i sistemi di controllo e di contabilità nonché fra le procedure di aggiudicazione degli appalti degli organismi nazionali di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e le proprie regole, tenendo conto delle norme internazionalmente riconosciute.

3. La Commissione provvede periodicamente alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'esecuzione delle funzioni affidate.

Articolo 57

(Proposta iniziale: Articolo 54)

1. La Commissione non può affidare atti d'esecuzione su fondi in provenienza dal bilancio, in particolare il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato tranne quelli investiti di attribuzioni di servizio pubblico sotto la garanzia dello Stato, secondo il disposto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c).

2. Ad entità od organismi esterni di diritto privato non investiti di attribuzioni di servizio pubblico sotto la garanzia dello Stato, possono essere affidati, mediante contratto, unicamente compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale.

CAPO 3

AGENTI FINANZIARI

Sezione 1

Principio della separazione delle funzioni

Articolo 58

(Proposta iniziale: Articolo 55)

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate.

Sezione 2

L'ordinatore

Articolo 59

(Proposta iniziale: Articolo 56)

1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate dall'istituzione.
2. Ogni istituzione stabilisce nelle proprie regole interne gli agenti di livello adeguato ai quali delega le funzioni di ordinatore, i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri.
3. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti soggetti allo statuto.
4. Gli ordinatori delegati o sottodelegati possono agire esclusivamente entro i limiti stabiliti dall'atto di delegazione o di sottodelegazione.

Articolo 60

(Proposta iniziale: Articolo 57)

1. L'ordinatore è incaricato in ogni istituzione di eseguire le entrate e le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.
2. Per eseguire le spese, l'ordinatore delegato e sottodelegato procede agli impegni di bilancio ed agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all'esecuzione degli stanziamenti.
3. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.

4. L'ordinatore delegato pone in atto, conformemente alle norme minime stabilite da ogni istituzione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione ed alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure di seguito e di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti. Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti che non hanno avviato l'operazione. L'avviamento e la verifica di un'operazione sono funzioni separate.

5. Ogni agente incaricato del controllo della gestione delle operazioni finanziarie deve disporre delle necessarie competenze professionali. Rispetta un codice deontologico deciso da ciascuna istituzione.

6. Quando un agente che partecipa alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia imposta dal suo superiore, ne informa per iscritto l'ordinatore delegato e, in caso d'inerzia di quest'ultimo, l'istanza di cui all'articolo 66, paragrafo 3. In caso di attività illegale, di frode o di corruzione che potrebbero nuocere agli interessi della Comunità, informa le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

7. L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività nella quale espone i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni e l'impiego delle risorse messe a sua disposizione. L'ordinatore delegato presenta alla propria istituzione la relazione annuale di attività, accompagnata dalle informazioni finanziarie e di gestione.

Sezione 3

Il contabile

Articolo 61

(Proposta iniziale: Articolo 58)

1. Ogni istituzione nomina un contabile che, presso la stessa, è incaricato di quanto segue:
 - a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;
 - b) preparare e presentare i conti, conformemente al titolo VII;
 - c) tenere la contabilità conformemente al titolo VII;
 - d) definire, conformemente al titolo VII, le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;

e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

f) provvedere alla gestione della tesoreria.

2. Il contabile ottiene dagli ordinatori, che ne garantiscono l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che riproducano un'immagine fedele del patrimonio delle Comunità e dell'esecuzione del bilancio.

3. Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. È responsabile della custodia dei medesimi.

Articolo 62

(Nuovo)

Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti soggetti allo statuto, posti sotto la sua responsabilità gerarchica.

L'atto di delegazione definisce i compiti affidati ai delegati.

Sezione 4

L'amministratore degli anticipi

Articolo 63

(Proposta iniziale: Articolo 59)

Per il pagamento di spese di importo limitato e l'incasso di entrate che non siano le risorse proprie, possono essere create casse di anticipi che vengono alimentate dal contabile dell'istituzione e che sono sotto la responsabilità di amministratori di anticipi designati dal contabile dell'istituzione.

CAPO 4

RESPONSABILITÀ DEGLI AGENTI FINANZIARI

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 64

(Proposta iniziale: Articolo 60)

1. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delegazione o la sottodelegazione conferita agli ordinatori delegati e sottodelegati.

2. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che lo ha nominato può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni.

3. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, gli amministratori di anticipi dalle loro funzioni.

Articolo 65

(Proposta iniziale: Articoli 61 e 62, paragrafo 1)

1. Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti di cui all'articolo 64, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.

2. Ogni ordinatore, contabile o amministratore di anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 67 e 68.

Sezione 2

Disposizioni relative agli ordinatori delegati e sottodelegati

Articolo 66

(Proposta iniziale: Articolo 62, paragrafi 2 e 3)

1. Quando un ordinatore delegato o sottodelegato ritiene che una decisione di propria competenza sia inficiata d'irregolarità o contravenga ai principi di una sana gestione finanziaria, ne informa per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione, per iscritto e indicando la motivazione, all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.

2. In caso di sottodelegazione, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interno istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.

3. Per accertare l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze, ogni istituzione crea un'istanza specializzata in tale materia.

Sulla base del parere di quest'istanza, l'istituzione decide l'avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore delegato e al revisore interno una relazione accompagnata da raccomandazioni.

Sezione 3

Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori di anticipi*Articolo 67**(Proposta iniziale: Articolo 63)*

Il contabile risponde sotto il profilo disciplinare o patrimoniale, conformemente allo statuto, in particolare nelle fattispecie seguenti:

- a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;
- b) modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;
- c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;
- d) mancato incasso di entrate dovute.

*Articolo 68**(Proposta iniziale: Articolo 64)*

L'amministratore di anticipi risponde sotto il profilo disciplinare o patrimoniale, conformemente allo statuto, in particolare nelle fattispecie seguenti:

- a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;
- b) impossibilità di giustificare con documenti regolari i pagamenti eseguiti;
- c) pagamento a soggetti non aventi diritto;
- d) mancato incasso di entrate dovute.

CAPO 5

OPERAZIONI DI ENTRATA

Sezione 1

Disponibilità delle risorse proprie*Articolo 69**(Proposta iniziale: Articolo 65)*

Le entrate costituite dalle risorse proprie previste dalla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio

ed espressa in euro. Vengono messe a disposizione conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione di detta decisione.

Sezione 2

Previsione di crediti*Articolo 70**(Proposta iniziale: Articolo 66)*

1. Ogni misura o situazione costitutiva di un credito delle Comunità o di una sua modificazione è preventivamente oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore competente.

2. In deroga al paragrafo 1, le risorse proprie di cui alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di credito preliminarmente alla messa a disposizione della Commissione degli importi a cura degli Stati membri. Esse sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore competente.

Sezione 3

Accertamento dei crediti*Articolo 71**(Proposta iniziale: Articolo 67)*

1. L'accertamento di un credito è l'atto dell'ordinatore delegato o sottodelegato avente il seguente oggetto:

- a) verifica dell'esistenza dei debiti a carico del debitore;
- b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del debito;
- c) verifica dell'esigibilità del debito.

2. Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante una nota di addebito indirizzata al debitore, seguita da un ordine di riscossione destinato al contabile; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore competente.

3. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.

4. Le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti alle Comunità sono precisate nelle modalità d'esecuzione.

Sezione 4

Emissione degli ordini di riscossione*Articolo 72**(Nuovo)*

1. L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore delegato o sottodelegato competente impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato.

2. L'istituzione può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 256 del trattato CE e dell'articolo 92 del trattato CECA.

Sezione 5

Recupero*Articolo 73**(Proposta iniziale: Articolo 68)*

1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l'afflusso delle entrate delle Comunità e a vigilare sulla conservazione dei loro diritti.

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti delle Comunità, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti delle Comunità.

2. Quando l'ordinatore delegato competente intenda rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria ed ai criteri stabiliti nelle modalità d'esecuzione. La decisione di rinuncia deve essere motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

*Articolo 74**(Proposta iniziale: Articolo 69)*

Le entrate rimosse a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi prodotti, non sono registrate definitivamente come entrate di bilancio fintantoché le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia.

La disposizione del primo comma non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di correzioni finanziarie.

CAPO 6

OPERAZIONI DI SPESA*Articolo 75**(Nuovo)*

1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

2. L'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

Sezione 1

Impegno delle spese*Articolo 76**(Proposta iniziale: Articolo 70)*

1. L'impegno di bilancio consiste nell'operazione di imputazione degli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico.

L'impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore competente crea un'obbligazione nei confronti di terzi dalla quale può risultare una spesa a carico del bilancio.

L'impegno di bilancio e l'impegno giuridico sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo casi debitamente giustificati, previsti nelle modalità d'esecuzione.

2. L'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati.

L'impegno di bilancio è globale, quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato.

L'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire le spese di cui all'articolo 151 o spese correnti di natura amministrativa di cui né l'importo né i beneficiari finali sono determinati in modo definitivo.

3. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si prolunga su più di un esercizio possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base e se si tratta di spese amministrative. Quando l'impegno di bilancio è così ripartito in frazioni annue, l'impegno giuridico menziona la ripartizione, salvo quando si tratta di spese di personale.

Articolo 77*(Proposta iniziale: Articolo 71)*

1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.

2. Salve le disposizioni speciali del titolo IV della seconda parte, gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell'anno $n+1$.

Salvo il disposto dell'articolo 76, paragrafo 3, e dell'articolo 183, paragrafo 2, gli impegni giuridici specifici riferentisi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno «n».

Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore competente.

L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno globale, è registrato dall'ordinatore competente, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno globale.

3. Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si prolunga su più di un esercizio e i corrispondenti impegni di bilancio comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale d'esecuzione fissato secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 11.

Articolo 78*(Proposta iniziale: Articolo 72)*

Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

- a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio;
- b) la disponibilità degli stanziamenti;
- c) la conformità della spesa rispetto alle disposizioni pertinenti, in particolare del bilancio e dei regolamenti, nonché di qualsiasi atto, emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;
- d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

Sezione 2**Liquidazione delle spese****Articolo 79***(Proposta iniziale: Articolo 73)*

La liquidazione di una spesa è l'atto dell'ordinatore competente avente il seguente oggetto:

- a) verifica dell'esistenza dei diritti del creditore,
- b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del credito,
- c) verifica delle condizioni di esigibilità del credito.

Sezione 3**Ordinazione delle spese****Articolo 80***(Proposta iniziale: Articolo 74)*

L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Sezione 4**Pagamento delle spese****Articolo 81***(Proposta iniziale: Articolo 75)*

1. Il pagamento deve basarsi sulla prova dell'effettiva realizzazione dell'azione corrispondente, secondo le disposizioni dell'atto di base o del contratto, e consiste in uno dei seguenti atti:

- a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;
- b) il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:
 - i) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti;
 - ii) uno o più pagamenti intermedi;
 - iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti.

2. Nella contabilità i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.

Articolo 82*(Proposta iniziale: Articolo 76)*

Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

Sezione 5**Termini per le operazioni di spesa****Articolo 83***(Proposta iniziale: Articolo 77)*

Le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dalle modalità d'esecuzione, che precisano anche le condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.

CAPO 7**SISTEMI INFORMATICI****Articolo 84***(Proposta iniziale: Articolo 79)*

Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.

CAPO 8**IL REVISORE INTERNO****Articolo 85***(Proposta iniziale: Articolo 80)*

Ogni istituzione nomina un revisore interno, incaricato di prestare, secondo le pertinenti norme internazionali, una garanzia all'istituzione per quanto riguarda il buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

Articolo 86*(Proposta iniziale: Articolo 81)*

1. Il revisore interno consiglia la propria istituzione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria.

È incaricato di quanto segue:

a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizza-

zione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

b) valutare l'adeguatezza e la qualità dei sistemi di controllo interno relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.

2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni sull'insieme delle attività e dei servizi dell'istituzione. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni.

3. Il revisore interno presenta all'istituzione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili.

Articolo 87*(Proposta iniziale: Articolo 82)*

Regole particolari relative al revisore interno sono emanate dall'istituzione in modo da garantire l'indipendenza della sua funzione.

La responsabilità del revisore interno nell'esercizio delle funzioni è regolata dallo statuto e dalle modalità d'esecuzione.

TITOLO V**AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI****CAPO 1****DISPOSIZIONI GENERALI****Sezione 1****Campo d'applicazione e principi di attribuzione****Articolo 88***(Proposta iniziale: Articolo 83)*

1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi degli articoli 103 e 168, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Questi appalti includono quanto segue:

a) gli appalti immobiliari,

b) gli appalti di forniture,

c) gli appalti di lavori,

d) gli appalti di servizi.

2. Il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.

Articolo 89*(Proposta iniziale: Articolo 84)*

1. Gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

2. Le procedure d'aggiudicazione di appalti si svolgono assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera d).

Sezione 2**Pubblicazione****Articolo 90***(Proposta iniziale: Articolo 85)*

1. Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 104 o dall'articolo 168 sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La pubblicazione preliminare può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall'articolo 91, paragrafo 2 e per gli appalti di servizi indicati nelle modalità d'esecuzione.

La pubblicazione di talune informazioni dopo l'attribuzione dell'appalto può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

2. Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste dall'articolo 104 o dall'articolo 168 sono oggetto di una pubblicità adeguata.

Sezione 3**Procedure di aggiudicazione degli appalti****Articolo 91***(Proposta iniziale: Articoli 86 e 87)*

1. Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle forme seguenti:

- a) la procedura aperta,
- b) la procedura ristretta,
- c) il concorso di progettazione,
- d) la procedura negoziata.

2. Per gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 104 o dall'articolo 168, il ricorso alla procedura negoziata è autorizzato soltanto nei casi previsti nelle modalità d'esecuzione.

Le disposizioni del primo comma non si applicano agli appalti di servizi indicati nelle modalità d'esecuzione.

3. Le modalità d'esecuzione determinano le soglie al di sotto delle quali l'amministrazione appaltante può ricorrere ad una procedura negoziata o procedere mediante semplice rimborso di fatture, in deroga all'articolo 88, paragrafo 1, primo comma.

Articolo 92*(Proposta iniziale: Articolo 85, paragrafo 4)*

L'oggetto dell'appalto deve essere definito nei documenti della gara d'appalto completamente, chiaramente e con precisione.

Articolo 93*(Proposta iniziale: Articolo 88)*

1. Sono esclusi dalla partecipazione ad un appalto i candidati o gli offerenti:

- a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
- b) nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;
- c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni appaltanti;
- d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;
- e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;
- f) che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziata dal bilancio comunitario, sono stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali.

2. I candidati o offerenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1.

Articolo 94

(Proposta iniziale: Articolo 89)

Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

- a) si trovino in situazione di conflitto di interessi;
- b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione all'appalto o che non abbiano fornito tali informazioni.

Articolo 95

(Proposta iniziale: Articolo 90)

L'amministrazione appaltante può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie ai candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi d'esclusione di cui agli articoli 93 e 94, dopo aver dato loro modo di presentare osservazioni.

Le sanzioni possono consistere:

- a) nell'esclusione del candidato o dell'offerente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di cinque anni;
- b) in sanzioni finanziarie inflitte al contraente, nel caso di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera f), e al candidato o offerente, nei casi di cui all'articolo 94, quando presentano una reale gravità ed entro i limiti del valore dell'appalto in causa.

Le sanzioni inflitte sono proporzionali alla gravità dei reati commessi.

Articolo 96

(Proposta iniziale: Articolo 91)

1. I criteri di selezione che permettono di valutare le capacità dei candidati o offerenti e i criteri d'attribuzione che permettono di valutare il contenuto delle offerte sono definiti e precisati nei documenti della gara d'appalto.
2. Un appalto può essere attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 97

(Proposta iniziale: Articolo 92)

1. Le modalità di presentazione delle offerte garantiscono una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione, una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.

3. Tranne che per gli appalti di importo limitato di cui all'articolo 91, paragrafo 3, le candidature o le offerte sono aperte da una commissione d'apertura designata a tale scopo. Sono respinte le offerte o candidature da questa dichiarate non conformi.

4. Tutte le candidature o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri di selezione e d'attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto, da un comitato appositamente designato per proporre l'aggiudicatario dell'appalto.

Articolo 98

(Proposta iniziale: Articolo 93)

Durante lo svolgimento della procedura d'aggiudicazione degli appalti, i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti possono avere luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Non possono dar luogo a modificazioni delle condizioni dell'appalto o dei termini dell'offerta iniziale.

Articolo 99

(Proposta iniziale: Articolo 94)

1. L'ordinatore competente designa l'aggiudicatario dell'appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e d'aggiudicazione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto e delle norme d'aggiudicazione degli appalti.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un'offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.

La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

Articolo 100

(Proposta iniziale: Articolo 95)

Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti possano pretendere un qualsivoglia indennizzo.

La decisione deve essere motivata ed essere resa nota ai candidati o offerenti.

Sezione 4

Garanzie e controllo

Articolo 101

(Proposta iniziale: Articolo 96)

Alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dai contraenti una garanzia preliminare, ai fini seguenti:

- a) a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto;
- b) per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

Articolo 102

(Nuovo, testo dell'articolo 84, paragrafo 3 della proposta iniziale)

Le istituzioni sospendono l'esecuzione dell'appalto, quando la procedura d'aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto sono inficiate da errori od irregolarità sostanziali oppure da frode.

Se detti errori, irregolarità e frodi sono imputabili al contraente, le istituzioni possono rifiutare il pagamento o recuperare gli importi già versati, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.

CAPO 2

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE PER PROPRIO CONTO

Articolo 103

(Proposta iniziale: Articolo 97)

Le istituzioni sono considerate amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti che aggiudicano per proprio conto.

Articolo 104

(Proposta iniziale: Articolo 98)

Salvo il disposto del titolo IV della seconda parte del presente regolamento, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori determinano quanto segue:

- a) le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 90;
- b) la scelta delle procedure di cui all'articolo 91;
- c) i termini corrispondenti.

Articolo 105

(Proposta iniziale: Articolo 99)

La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia ratificato un accordo particolare con le Comunità nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo.

Articolo 106

(Proposta iniziale: Articolo 100)

Qualora sia applicabile l'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli appalti sono aperti anche ai cittadini degli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.

TITOLO VI

SOVVENZIONI

CAPO 1

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 107

(Proposta iniziale: Articolo 101)

1. Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

- a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea;
- b) oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea.

Esse sono oggetto di una convenzione scritta.

2. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo le spese seguenti:

- a) le spese di personale delle istituzioni, i prestiti e le partecipazioni, nonché gli appalti;
- b) le spese del FEAOG Garanzia e dei Fondi strutturali di cui all'articolo 149, paragrafo 1, e all'articolo 156, paragrafo 1, nonché gli aiuti versati a titolo di assistenza macrofinanziaria.

CAPO 2

PRINCIPI DI CONCESSIONE*Articolo 108**(Proposta iniziale: Articolo 102)*

1. La concessione delle sovvenzioni deve rispettare i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del divieto di cumulo e di retroattività e del cofinanziamento.

2. La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

*Articolo 109**(Proposta iniziale: Articolo 103)*

1. Le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio, fatti salvi gli aiuti erogati per situazioni di crisi e le operazioni d'aiuto umanitario.

Detto programma di lavoro è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in caso d'urgenza o se le caratteristiche del beneficiario lo impongano come l'unica scelta per un'azione determinata.

2. Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di una pubblicazione annuale nel rispetto delle esigenze di riservatezza e di sicurezza.

*Articolo 110**(Proposta iniziale: Articolo 104)*

1. Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario.

2. Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

*Articolo 111**(Proposta iniziale: Articolo 105)*

1. La sovvenzione per azioni già avviate può essere ammessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione.

In tali casi, le spese ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nella base legale o per spese necessarie all'erogazione di aiuti in situazioni di crisi e al buon svolgimento delle operazioni

d'aiuto umanitario alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

2. La firma della convenzione relativa ad una sovvenzione di funzionamento non può intervenire più di quattro mesi dopo l'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. Le spese ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.

*Articolo 112**(Proposta iniziale: Articolo 106)*

1. La sovvenzione di un'azione non può finanziare l'integralità dei costi dell'azione, salvo il disposto del titolo IV della seconda parte.

La sovvenzione di funzionamento non può finanziare l'integralità delle spese di funzionamento dell'organismo beneficiario.

2. In caso di rinnovo, le sovvenzioni di funzionamento hanno carattere degressivo.

Tuttavia, la base legale può derogare al primo comma a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo.

CAPO 3

PROCEDURA DI CONCESSIONE*Articolo 113**(Proposta iniziale: Articolo 108)*

1. Sono ammissibili le domande di sovvenzione, formulate per iscritto, presentate da persone giuridiche.

A titolo eccezionale e in funzione della natura dell'iniziativa o dell'obiettivo perseguito dal richiedente, la base legale può prevedere la concessione di sovvenzioni a persone fisiche.

2. Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovino in una delle fattispecie di esclusione di cui agli articoli 93 e 94.

I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93.

3. L'ordinatore può applicare, secondo l'articolo 95, sanzioni amministrative e finanziarie ai richiedenti esclusi a norma del paragrafo 2.

Articolo 114*(Proposta iniziale: Articolo 107)*

1. I criteri di selezione permettono di valutare la capacità del richiedente a realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

2. I criteri d'attribuzione permettono di valutare la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati.

Articolo 115*(Proposta iniziale: Articolo 109)*

1. Sulla base dei criteri di selezione e d'attribuzione preventivamente annunciati, le proposte sono valutate da un comitato di valutazione appositamente costituito, al fine d'individuare le proposte che possono beneficiare di un finanziamento.

2. L'ordinatore competente stabilisce l'elenco dei beneficiari e gli importi stabiliti.

3. L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di rifiuto della sovvenzione chiesta, l'istituzione comunica i motivi del rifiuto della richiesta, in particolare a fronte dei criteri di selezione e d'attribuzione preventivamente annunciati.

CAPO 4**PAGAMENTO E CONTROLLO****Articolo 116***(Proposta iniziale: Articolo 110)*

Il ritmo dei pagamenti è condizionato dai rischi finanziari sostenuti, dalla durata e dallo stato di avanzamento dell'azione o dalle spese effettive sostenute dal beneficiario.

Articolo 117*(Proposta iniziale: Articolo 111)*

L'ordinatore competente può esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

Articolo 118*(Proposta iniziale: Articolo 112)*

1. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'accettazione da parte dell'istituzione delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell'istituzione.

2. In caso d'inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi legali e contrattuali, la sovvenzione è sospesa, quindi può essere ridotta o soppressa dopo che il beneficiario ha potuto formulare le proprie osservazioni.

CAPO 5**ESECUZIONE****Articolo 119***(Proposta iniziale: Articolo 113)*

1. Quando l'esecuzione dell'azione richiede che il beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti, questa è soggetta ai principi enunciati al titolo V della presente parte.

2. Nella gestione congiunta, la Commissione si assicura che le procedure d'appalto siano applicate dalle organizzazioni internazionali nel rispetto dei principi della trasparenza e della non discriminazione.

3. Ogni convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, sui documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.

TITOLO VII**RENDICONTO E CONTABILITÀ****CAPO 1****RENDICONTO****Articolo 120***(Proposta iniziale: Articolo 115)*

I conti delle Comunità comprendono quanto segue:

- a) gli stati finanziari delle istituzioni definiti all'articolo 125 e quelli degli organismi di cui all'articolo 190;
- b) gli stati finanziari consolidati che presentano in forma aggregata le informazioni finanziarie contenute negli stati finanziari di cui alla lettera a);
- c) le relazioni sull'esecuzione del bilancio delle istituzioni e dei bilanci degli organismi di cui all'articolo 190;
- d) le relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio che presentano in forma aggregata le informazioni contenute nelle relazioni di cui alla lettera c).

Articolo 121

(Nuovo)

I conti delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 190 sono accompagnati da una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

Articolo 122

(Nuovo, ripreso in parte dall'articolo 116, paragrafo 1 della proposta iniziale)

I conti devono essere regolari, sinceri e completi e devono fornire un'immagine fedele di quanto segue:

- a) per gli stati finanziari, degli elementi di attivo, di passivo, degli oneri e proventi, dei diritti e obblighi non ripresi nell'attivo e nel passivo e dei flussi di cassa;
- b) per le relazioni sull'esecuzione del bilancio, degli elementi dell'esecuzione del bilancio in entrate e in spese.

Articolo 123

(Nuovo, ripreso dall'articolo 116, paragrafo 2 della proposta iniziale)

Gli stati finanziari sono formati sulla base dei seguenti principi contabili generalmente ammessi:

- a) la continuità delle attività,
- b) la prudenza,
- c) la costanza dei metodi contabili,
- d) la comparabilità delle informazioni,
- e) l'importanza relativa,
- f) la non compensazione,
- g) la preminenza della sostanza sulla forma,
- h) la contabilità per competenza.

Articolo 124

(Nuovo)

1. Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari riprendono oneri e proventi dell'esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o d'incasso.

2. Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione fissate dai metodi contabili di cui all'articolo 132.

3. L'allegato agli stati finanziari presenta i diritti e gli obblighi che non figurano nel bilancio finanziario e che sono tali da incidere in modo rilevante sul patrimonio, sulla situazione finanziaria o sul risultato dell'istituzione in oggetto o di un organismo di cui all'articolo 190.

Articolo 125

(Proposta iniziale: Articolo 115)

1. Gli stati finanziari sono presentati in milioni di euro e comprendono quanto segue:

- a) il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio trascorso; sono presentati secondo la struttura stabilita dalla direttiva del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società, tenendo conto tuttavia della natura particolare delle attività delle Comunità;
- b) la tabella dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;
- c) la situazione di variazione del patrimonio netto che presenta in modo dettagliato gli aumenti e le diminuzioni, intervenuti nel corso dell'esercizio, di ogni elemento dei conti del capitale.

2. L'allegato agli stati finanziari completa e commenta le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1.

Articolo 126

(Proposta iniziale: Articolo 115, paragrafo 3)

Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in milioni di euro. Esse comprendono:

- a) il conto del risultato dell'esecuzione del bilancio che ricapitola la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese ed è presentato secondo la stessa struttura del bilancio;
- b) l'allegato al conto del risultato dell'esecuzione del bilancio, che ne completa e commenta le informazioni.

Articolo 127

(Proposta iniziale: Articolo 117)

1. I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 190 comunicano al contabile della Commissione, entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, i loro conti provvisori accompagnati dalla relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

2. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori e trasmette alla Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori di ogni istituzione e di ogni organismo di cui all'articolo 190 e i conti consolidati provvisori.

Trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, entro la stessa data, la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio di ogni istituzione e di ogni organismo di cui all'articolo 190.

Articolo 128

(Proposta iniziale: Articolo 118)

1. La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori di ogni istituzione e organismo di cui all'articolo 190, per permettere a ciascuno di apportare le correzioni giudicate necessarie per stabilire i conti definitivi.

2. Ogni istituzione ed ogni organismo di cui all'articolo 190 forma i propri conti definitivi sotto la sua responsabilità e li trasmette al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.

3. La Commissione approva i conti consolidati definitivi e li trasmette, entro il 15 settembre che segue l'esercizio chiuso, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

4. I conti consolidati definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per il 31 ottobre che segue l'esercizio chiuso, corredati della dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE, dell'articolo 45C del trattato CEEA e dell'articolo 160C del trattato Euratom.

CAPO 2

INFORMAZIONE SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO

Articolo 129

(Proposta iniziale: Articolo 119)

La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 125 e 126, riferisce due volte all'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla situazione delle garanzie di bilancio e dei rischi corrispondenti.

Tali informazioni sono trasmesse contemporaneamente alla Corte dei conti.

Articolo 130

(Nuovo, ex articolo 78)

1. La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 125 e 126, trasmette una volta al mese, al Parlamento europeo e al Consiglio, dati in cifre, aggregati almeno a livello dei capitoli, sull'esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all'insieme degli stanziamenti.

Tali dati forniscono anche informazioni sull'impiego degli stanziamenti riportati.

I dati sono trasmessi entro i dieci giorni lavorativi che seguono la fine di ogni mese.

2. Tre volte all'anno, entro trenta giorni lavorativi successivi al 31 maggio, al 31 agosto e al 31 dicembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione di bilancio, in entrate e in spese, illustrata in dettaglio per capitoli, articoli e voci.

Detta relazione comporta anche le informazioni relative all'esecuzione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti.

CAPO 3

CONTABILITÀ

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 131

(Proposta iniziale: Articolo 120)

1. La contabilità delle istituzioni è il sistema di organizzazione dell'informazione di bilancio e finanziaria che permette di osservare, classificare e registrare dati in cifre.

2. La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute per anno civile in euro.

3. I dati della contabilità generale e di bilancio sono stabiliti alla chiusura dell'esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al capo 1.

4. I paragrafi 2 e 3 non ostano alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell'ordinatore delegato.

5. Per le necessità della sua gestione, la Commissione può creare conti d'assegnazione.

Articolo 132

(Nuovo, ripreso dall'articolo 120, paragrafo 2)

1. Il contabile della Commissione, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 190, stabilisce le norme ed i metodi contabili e il piano contabile armonizzato utilizzato da tutte le istituzioni e gli organismi di cui all'articolo 190.

2. Il contabile della Commissione stabilisce le norme e metodi di cui al paragrafo 1, sul modello delle norme contabili generalmente ammesse per il settore pubblico, dalle quali può discostarsi quando ciò sia giustificato dalla natura particolare delle attività delle Comunità.

Sezione 2**Contabilità generale****Articolo 133**

(Proposta iniziale: Articolo 120, paragrafo 3)

La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 190.

Articolo 134

(Nuovo, ripreso dall'articolo 120, paragrafo 5)

1. I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.

2. Ogni scrittura contabile, comprese le correzioni contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento.

3. Il sistema contabile deve permettere di riprodurre tutte le scritture contabili.

Articolo 135

(Nuovo, ripreso dall'articolo 121, paragrafo 2)

Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e sincera dei conti.

Sezione 3**Contabilità di bilancio****Articolo 136**

(Nuovo, ripreso dall'articolo 120, paragrafo 4)

1. La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio.

2. A norma del paragrafo 1, la contabilità di bilancio registra tutti gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al titolo IV della prima parte.

CAPO 4**INVENTARIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI****Articolo 137**

(Proposta iniziale: Articolo 122)

1. Ogni istituzione ed ogni organismo di cui all'articolo 190 tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio delle Comunità.

Ogni istituzione ed organismo di cui all'articolo 190 verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

2. Le vendite di beni mobili sono oggetto di una pubblicità adeguata.

TITOLO VIII**CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO****CAPO 1****CONTROLLO ESTERNO****Articolo 138**

(Proposta iniziale: Articolo 123)

La Corte dei conti assicura il controllo dei conti previsto dall'articolo 248 del trattato CE, dall'articolo 45 del trattato CEEA e dall'articolo 180 del trattato Euratom.

Articolo 139

(Proposta iniziale: Articolo 124)

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutti gli atti da essi emanati in esecuzione degli articoli 9, 13, 18, 22, 23, 26 e 36.

2. Le istituzioni trasmettono alla Corte dei conti le regole interne che emanano in materia finanziaria.

3. La designazione degli ordinatori, dei revisori interni, dei contabili e degli amministratori di anticipi, nonché le deleghe a norma degli articoli 51, 61, 62, 63 e 85 sono notificate alla Corte dei conti.

Articolo 140

(Proposta iniziale: Articolo 125)

1. Il controllo della Corte dei conti ha luogo sui documenti e, in caso di necessità, sul posto. Esso ha lo scopo di accertare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati. Ha anche lo scopo di accertare la sana gestione finanziaria. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti.

2. Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 142, di tutti i documenti e informazioni riguardanti la gestione finanziaria dei servizi o organismi soggetti al suo controllo. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi od organismi.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento di compiti affidatili dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di controllo effettuate nel quadro dell'esecuzione del bilancio di ogni istituzione comunitaria o per conto di questa.

Su domanda della Corte dei conti ogni istituzione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi della Comunità a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

3. Per l'assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alle istituzioni ed alle autorità alle quali si applica il presente regolamento finanziario, i nominativi degli agenti autorizzati ad effettuare presso di loro i controlli.

Articolo 141

(Proposta iniziale: Articolo 126)

La Corte dei conti cura che tutti i titoli ed i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai

depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

Articolo 142

(Proposta iniziale: Articolo 127)

1. La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome delle Comunità e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle competenze necessarie, i servizi nazionali competenti, nonché i beneficiari finali dei pagamenti effettuati a carico del bilancio, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui quest'ultima ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio comunitario e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese delle Comunità, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, su documenti o sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati su supporto magnetico.

Il primo comma si applica anche alle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio comunitario.

2. Gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti a quanto segue:

- a) aprire le loro casse, esibire i denari, valori e materie di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;
- b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui all'articolo 140, paragrafo 1.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b) può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

3. La Corte dei conti è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese delle Comunità, detenuti dai servizi delle istituzioni e in particolare dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, presso gli organismi che gestiscono entrate o spese in nome delle Comunità e presso le persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.

Le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle competenze necessarie, i servizi nazionali competenti, mettono a disposizione della Corte dei conti, su sua richiesta, tutte le informazioni di cui dispongono sulle operazioni finanziate o cofinanziate dalle Comunità, nonché sulla gestione e il controllo di tali operazioni.

4. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni, dei fondi comunitari riscossi a titolo di sovvenzioni.

5. Qualsiasi finanziamento comunitario a beneficiari esterni alle istituzioni è subordinato all'accettazione scritta, da parte dei beneficiari o, in mancanza di questa, da parte degli appaltanti o dei subappaltanti, della verifica eseguita dalla Corte dei conti sull'uso dell'importo dei finanziamenti accordati.

6. La Commissione fornisce alla Corte dei conti, qualora questa le richieda, tutte le informazioni sull'assunzione e l'erogazione di prestiti.

7. L'uso di sistemi informatici integrati non può avere l'effetto di limitare l'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

Articolo 143

(Proposta iniziale: Articolo 128)

1. La relazione annuale della Corte dei conti, prevista all'articolo 248, paragrafo 4 del trattato CE, all'articolo 45 C, paragrafo 4 del trattato CEEA e all'articolo 160 C, paragrafo 4 del trattato Euratom, è disciplinata dai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2. La Corte dei conti trasmette entro il 15 luglio alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere riservate. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 30 settembre. Le altre istituzioni inviano le proprie risposte contemporaneamente alla Commissione.

3. La Commissione comunica immediatamente agli Stati membri interessati le osservazioni della Corte dei conti relative alla gestione dei fondi comunitari per i quali sono competenti in forza della normativa pertinente, qualora tali Stati membri siano nominativamente indicati nelle osservazioni della Corte.

4. Gli Stati membri inviano la loro risposta alla Commissione entro il 31 agosto. La Commissione comunica le risposte alla Corte dei conti entro il 30 settembre, accompagnate dai propri commenti.

5. Nella relazione annuale figura una valutazione della sana gestione finanziaria.

6. La relazione annuale comporta tante suddivisioni quante sono le istituzioni. La Corte dei conti può aggiungere tutte le presentazioni di sintesi o osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.

La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie affinché le risposte delle istituzioni alle sue osservazioni siano pubblicate subito dopo le osservazioni alle quali si riferiscono.

7. La Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico ed alle altre istituzioni, entro il 31 ottobre, la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 144

(Proposta iniziale: Articolo 129)

Contemporaneamente alla relazione annuale di cui all'articolo 143, la Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

Articolo 145

(Proposta iniziale: Articolo 130)

1. Al di fuori della relazione annuale, la Corte dei conti può presentare in ogni momento, sotto forma di relazioni speciali, le proprie osservazioni su problemi particolari. Può anche emettere pareri su richiesta di un'istituzione.

2. La Corte dei conti comunica all'istituzione interessata qualsiasi osservazione che, a suo avviso sia tale da figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni devono rimanere riservate.

L'istituzione interessata dispone di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali commenti alle suddette osservazioni.

La Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale in questione.

Quando le osservazioni di cui al primo comma riguardano la gestione dei fondi comunitari per i quali gli Stati membri sono competenti in forza della normativa pertinente, la Commissione comunica le osservazioni in questione agli Stati membri nominativamente indicati.

Gli Stati membri inviano la loro risposta alla Commissione entro un mese e mezzo a decorrere dalla presentazione delle osservazioni in questione. La Commissione comunica immediatamente tale risposta alla Corte dei conti, accompagnata dai propri commenti.

La Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale in questione.

Le relazioni speciali accompagnate dalle risposte delle istituzioni o degli Stati membri interessati sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

Se la Corte dei conti decide di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* talune relazioni speciali, devono esservi unite le risposte delle istituzioni o degli Stati membri interessati.

3. I pareri di cui al paragrafo 1, che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della consultazione legislativa, possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'istituzione che ha chiesto il parere o l'istituzione cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono accompagnati da eventuali commenti delle istituzioni interessate.

CAPO 2

DISCARICO

Articolo 146

(Proposta iniziale: Articolo 131)

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il 30 aprile dell'anno $n+2$, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n .

2. Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, la Commissione si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 147

(Proposta iniziale: Articolo 132)

1. La decisione di scarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese delle Comunità, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo delle Comunità descritti nel bilancio finanziario. La decisione implica una valutazione della responsabilità della Commissione nell'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato.

2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati e il bilancio finanziari di cui agli articoli 275 del trattato CE, 78 quinto del trattato CECA e 179 bis del trattato Euratom. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio finanziario interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio in oggetto.

L'accesso e il trattamento delle informazioni riservate avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della tutela del segreto professionale, delle regole sui procedimenti giudiziari e disciplinari e degli interessi dell'Unione.

Articolo 148

(Proposta iniziale: Articolo 133)

1. A norma dell'articolo 276 del trattato CE, dell'articolo 78 octavo del trattato CECA e dell'articolo 180 ter del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di scarico adottata dal Consiglio.

2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO I

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA, SEZIONE «GARANZIA»

Articolo 149

(Proposta iniziale: Articolo 134)

1. Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano alle spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEOG, sezione «garanzia», nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2. Le operazioni gestite direttamente dalla Commissione sono eseguite secondo le disposizioni delle parti prima e terza.

Articolo 150

(Proposta iniziale: Articolo 135)

1. Nel bilancio del FEOG, sezione «garanzia» figurano, per ogni esercizio, stanziamenti d'impegno d'importo pari agli stanziamenti di pagamento.

2. Gli stanziamenti di pagamento non utilizzati sono riportati automaticamente al solo esercizio successivo per coprire gli impegni anteriori.

3. Gli stanziamenti di pagamento riportati e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio vengono annullati.

Articolo 151

(Proposta iniziale: Articolo 136)

1. La Commissione rimborsa le spese sostenute dagli Stati membri.

2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei pagamenti costituiscono impegni globali accantonati, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti alla sezione «garanzia» del FEOG, una volta detratte le entrate con destinazione specifica.

3. Le spese di gestione corrente del FEOG, sezione «garanzia», possono, a partire dal 15 novembre, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare la metà del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Possono riguardare unicamente spese il cui principio è previsto da una base giuridica.

Articolo 152

(Proposta iniziale: Articolo 137)

1. Le spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEOG, sezione «garanzia» formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine.

L'impegno di bilancio viene dedotto dall'impegno globale accantonato di cui all'articolo 151.

2. Gli impegni globali accantonati, effettuati a titolo di un esercizio e che non hanno dato luogo, entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo, ad impegni dettagliati secondo la nomenclatura del bilancio, sono oggetto di un disimpegno a titolo dell'esercizio d'origine.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano con riserva della liquidazione dei conti.

Articolo 153

(Proposta iniziale: Articolo 138)

Le spese sono imputate ad un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri, entro il 31 dicembre dell'esercizio in oggetto, a condizione che l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

Articolo 154

(Proposta iniziale: Articolo 139)

1. La Commissione, quando a norma dell'articolo 23 può procedere a storni di stanziamenti, adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa l'autorità di bilancio.

2. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, la Commissione propone gli storni all'autorità di bilancio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo.

L'autorità di bilancio decide gli storni secondo la procedura prevista dall'articolo 24, ma entro tre settimane.

Articolo 155

(Proposta iniziale: Articolo 140)

Le entrate con destinazione specifica di cui al presente titolo sono imputate globalmente o agli stanziamenti del FEOG, sezione «garanzia», destinati a finanziare le spese della politica agricola comune, o agli stanziamenti del FEOG, sezione «garanzia», destinati a finanziare le misure di sviluppo rurale e le misure d'accompagnamento.

TITOLO II

FONDI STRUTTURALI

Articolo 156

(Proposta iniziale: Articolo 141)

1. Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sui Fondi strutturali, sul Fondo di coesione e sulle misure strutturali e agricole di preadesione, nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2. Alle operazioni gestite direttamente dalla Commissione si applicano anche le disposizioni delle parti prima e terza.

3. Le misure strutturali e agricole di preadesione possono essere gestite in forma decentrata secondo le modalità di cui all'articolo 165.

Articolo 157

(Proposta iniziale: Articolo 142)

1. Il versamento da parte della Commissione della partecipazione finanziaria dei Fondi è effettuato secondo la normativa di cui all'articolo 156.

2. Il termine entro il quale la Commissione deve effettuare i pagamenti intermedi è fissato secondo la normativa di cui all'articolo 156.

3. Il trattamento dei rimborsi da parte degli Stati membri dei versamenti di prefinanziamento e i suoi effetti sull'importo della partecipazione finanziaria dei Fondi è disciplinato dalla normativa di cui all'articolo 156.

Articolo 158

(Proposta iniziale: Articolo 143)

Alle condizioni previste dalla normativa di cui all'articolo 156, la Commissione procede al disimpegno automatico degli stanziamenti impegnati.

Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso d'errore manifesto imputabile alla sola Commissione o in caso di forza maggiore con serie ripercussioni sulla realizzazione degli interventi finanziati dai Fondi strutturali.

A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell'esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se è necessaria la ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti.

Articolo 159

(Proposta iniziale: Articolo 144)

La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative di cui al presente titolo, a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo, secondo la normativa di cui all'articolo 156.

Articolo 160

(Proposta iniziale: Articolo 145)

Gli aspetti relativi alla gestione e alla selezione dei progetti, nonché al controllo sono disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 156.

TITOLO III

RICERCA

Articolo 161

(Proposta iniziale: Articolo 146)

1. Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

Detti stanziamenti sono iscritti sia in uno dei titoli del bilancio relativo al settore della ricerca realizzata con azioni dirette o indirette, sia in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso.

Sono eseguiti mediante la realizzazione delle azioni dettagliate nelle modalità d'esecuzione.

2. Per le spese operative di cui al presente titolo, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati agli stessi fini.

3. Gli esperti retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti sulla base delle procedure definite al momento dell'adozione di ciascun programma quadro di ricerca.

Articolo 162

(Proposta iniziale: Articolo 147)

1. Il Centro comune di ricerca (CCR) può ricevere finanziamenti imputati su stanziamenti iscritti in titoli e capitoli non previsti dall'articolo 161, paragrafo 1 nell'ambito della sua partecipazione su una base concorrenziale o negoziata ad azioni comunitarie finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio generale.

2. Gli stanziamenti relativi alle azioni alle quali il CCR partecipa su base concorrenziale sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da queste entrate sono aperti a partire dalla previsione di credito.

L'esecuzione di questi stanziamenti è indicata in una contabilità analitica del conto del risultato dell'esecuzione del bilancio per ogni categoria di azioni alla quale si riferisce; è dissociata dalle entrate provenienti da finanziamenti di terzi, pubblici o privati, e dalle entrate provenienti dalle altre prestazioni per terzi effettuate dalla Commissione.

3. Le norme sull'aggiudicazione degli appalti, di cui al titolo V della prima parte, non si applicano alle attività per conto di terzi del CCR.

4. All'interno del titolo del bilancio relativo al settore della ricerca realizzata con azioni dirette, la Commissione può procedere, in deroga all'articolo 23, a storni fra capitoli entro il limite del 15 % degli stanziamenti iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

TITOLO IV

AZIONI ESTERNE

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 163

(Proposta iniziale: Articolo 148)

1. Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano alle azioni esterne finanziate dal bilancio, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2. Gli stanziamenti destinati alle azioni di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalla Commissione, come segue:

- a) con decisione autonoma;
- b) nell'ambito di accordi conclusi con uno o più paesi terzi beneficiari;
- c) nell'ambito di accordi con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 53.

CAPO 2

ESECUZIONE DELLE AZIONI

Articolo 164

(Proposta iniziale: Articolo 149)

Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite sia a livello centralizzato dalla Commissione, sia a livello decentrato dai paesi terzi beneficiari, sia congiuntamente con organizzazioni internazionali.

Articolo 165

(Proposta iniziale: Articolo 150)

1. Nell'ambito della gestione decentrata, la Commissione può decidere di affidare alle autorità dei paesi terzi beneficiari la gestione di talune azioni, previo accertamento della loro capacità di applicare alla gestione dei fondi comunitari almeno i seguenti criteri minimi, da precisare secondo il grado di decentramento convenuto:

- a) l'effettiva separazione delle funzioni di ordinazione e di pagamento;
- b) l'esistenza di un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione;
- c) procedure di rendicontazione distinte che consentano di giustificare l'impiego dei fondi comunitari;
- d) l'esistenza di un sistema di controllo esterno indipendente;
- e) procedure di aggiudicazione degli appalti trasparenti, non discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto d'interessi.

2. Il paese beneficiario deve impegnarsi a rispettare le disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 6.

Articolo 166

(Proposta iniziale: Articolo 151)

L'esecuzione delle azioni da parte dei paesi terzi beneficiari o delle organizzazioni internazionali è soggetta al controllo della Commissione. Il controllo è esercitato o mediante approva-

zione previa o mediante controllo a posteriori o con una procedura mista.

Articolo 167

(Proposta iniziale: Articolo 152)

1. L'esecuzione delle azioni implica quanto segue:

- a) la conclusione di una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce in nome delle Comunità, e i paesi terzi beneficiari o gli organismi da questi designati, qui di seguito denominati «beneficiari»;
- b) oppure un contratto o una convenzione di sovvenzione con organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o con persone fisiche o giuridiche, incaricate della realizzazione.

I contratti e le convenzioni di cui al primo comma fissano le condizioni di gestione dell'aiuto esterno da parte del contraente.

2. Le convenzioni di finanziamento con i paesi terzi beneficiari sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno $n+1$, dove l'anno « n » è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio. I contratti e le singole convenzioni per l'attuazione di queste convenzioni di finanziamento devono essere conclusi entro il 31 dicembre dell'anno $n+3$, dove l'anno « n » è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio. I contratti e le singole convenzioni relativi alla revisione contabile ed alla valutazione possono essere conclusi ulteriormente.

CAPO 3

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Articolo 168

(Proposta iniziale: Articolo 153)

1. Agli appalti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 56 e della parte prima, titolo V, capo 1, relative alle disposizioni generali di aggiudicazione degli appalti, salvo disposizioni specifiche sulle soglie e le modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste nelle modalità di esecuzione. Le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del presente capo sono le seguenti:

- a) la Commissione in nome e per conto di uno o più beneficiari;
- b) uno o più beneficiari;
- c) un organismo di diritto nazionale o internazionale o persone giuridiche o fisiche che hanno firmato un contratto o una convenzione di finanziamento o di sovvenzione con la Commissione per l'esecuzione di un'azione esterna.

2. Le procedure di aggiudicazione degli appalti devono essere previste nelle convenzioni di finanziamento o nelle convenzioni di sovvenzioni di cui all'articolo 167.

Articolo 169

(Proposta iniziale: Articolo 154)

1. La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e, secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessata, a tutti i cittadini, persone fisiche o giuridiche, dei paesi terzi beneficiari o di qualsiasi altro paese terzo espressamente indicati in tali atti.

2. In casi eccezionali debitamente giustificati, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi non menzionati al paragrafo 1, secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione.

CAPO 4

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

Articolo 170

(Proposta iniziale: Articolo 155)

Un'azione può essere finanziata integralmente dal bilancio quando ciò è indispensabile per la sua realizzazione.

CAPO 5

VERIFICA DEI CONTI

Articolo 171

(Proposta iniziale: Articolo 156)

Ogni convenzione di finanziamento o convenzione di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, sui documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari, salvo il disposto dell'articolo 56, paragrafo 2.

TITOLO V

UFFICI EUROPEI

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 172

(Proposta iniziale: Articolo 157)

1. Sono considerati «uffici europei» ai fini del presente titolo gli organismi istituiti per espletare funzioni orizzontali specifiche al servizio di una o più istituzioni.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche all'ufficio europeo per la lotta antifrode.

3. Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano al funzionamento degli uffici europei, salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 173

(Proposta iniziale: Articolo 158)

1. Gli stanziamenti di ciascun ufficio europeo, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio particolare della sezione del bilancio della Commissione, sono ripresi dettagliatamente in un allegato di detta sezione.

L'allegato è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

Gli stanziamenti iscritti in tale allegato coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo per l'espletamento delle sue funzioni al servizio delle istituzioni.

2. La tabella dell'organico di ciascun ufficio europeo è allegata a quella della Commissione.

3. Il direttore di ciascun ufficio europeo decide gli storni all'interno dell'allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa l'autorità di bilancio di tali storni.

4. I conti di ciascun ufficio europeo sono parte integrante dei conti delle Comunità, di cui all'articolo 120.

Articolo 174

(Proposta iniziale: Articolo 159)

Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato di ciascun ufficio europeo, la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio interessato e determina limiti e condizioni della delega.

Articolo 175

(Proposta iniziale: Articolo 160)

1. Ciascun ufficio europeo interistituzionale predispone una contabilità analitica delle proprie spese, atta a determinare la quota di prestazioni fornita a ciascuna istituzione. Il suo comitato direttivo decide i criteri secondo i quali è tenuta la contabilità.

2. Il commento della linea di bilancio particolare sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti di ciascun ufficio europeo interistituzionale presenta, sotto forma di previsione, la stima del costo delle prestazioni di detto ufficio a favore di ciascuna istituzione, sulla base delle previsioni della contabilità analitica di cui al paragrafo 1.

3. Ciascun ufficio europeo interistituzionale comunica i risultati della contabilità analitica alle istituzioni interessate.

Articolo 176

(Proposta iniziale: Articolo 161)

1. Il comitato direttivo di ciascun ufficio europeo stabilisce le modalità d'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Se il mandato di un ufficio europeo implica prestazioni a titolo oneroso a terzi, il comitato direttivo determina le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni alle quali tali prestazioni sono fornite e la tenuta della corrispondente contabilità.

CAPO 2

UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

Articolo 177

(Proposta iniziale: Articolo 162)

Le disposizioni del capo 1 si applicano al funzionamento dell'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), salve le deroghe di cui al presente capo.

Articolo 178

(Proposta iniziale: Articolo 163)

La Commissione, su richiesta del direttore dell'OLAF, procede a storni all'interno dell'allegato di cui all'articolo 173, paragrafo 1. La Commissione informa l'autorità di bilancio di tali storni.

Articolo 179

(Proposta iniziale: Articolo 164)

1. La Commissione delega al direttore dell'OLAF i poteri di ordinatore per gli stanziamenti iscritti nell'allegato della sezione della Commissione relativo all'OLAF e determina limiti e condizioni della delega.

2. Il direttore dell'OLAF è autorizzato a sottodelegare i propri poteri agli agenti soggetti allo statuto.

Articolo 180

(Proposta iniziale: Articolo 165)

Le disposizioni dell'articolo 175, paragrafi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 176, paragrafo 2, non si applicano all'OLAF.

TITOLO VI

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 181

(Proposta iniziale: Articolo 166)

Le disposizioni della prima e della terza parte si applicano agli stanziamenti amministrativi, salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 182

(Proposta iniziale: Articolo 167)

1. Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti che figurano sulla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. Tali impegni non possono riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.

2. Le spese che, come i canoni di locazione, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1° dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo.

Articolo 183

(Proposta iniziale: Articolo 168)

1. Il bilancio comporta, per ogni esercizio, stanziamenti d'impegno d'importo pari agli stanziamenti di pagamento.

2. Le spese di funzionamento risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, sia in conformità degli usi locali sia perché relativi alla fornitura di materiale d'attrezzatura, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 184

(Proposta iniziale: Articolo 169)

In via transitoria, la sezione del bilancio della Commissione comporta una riserva monetaria iscritta negli stanziamenti del FEOG, sezione «garanzia» e le cui condizioni d'iscrizione, di funzionamento e di finanziamento sono determinate dal regolamento del Consiglio sulla disciplina di bilancio e dalla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, nonché dalle norme d'applicazione della stessa.

Articolo 185

(Proposta iniziale: Articolo 170)

Gli stanziamenti del FEOG, sezione «garanzia» per lo sviluppo rurale e le misure d'accompagnamento restano disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 150 fino alla fine del periodo coperto dalle prospettive finanziarie, ossia fino al 31 dicembre 2006.

Fino a tale data, gli stanziamenti non impegnati e gli stanziamenti di pagamento corrispondenti non utilizzati possono essere oggetto di un riporto, limitato esclusivamente all'esercizio successivo, d'importo massimo pari al 3 % degli stanziamenti del titolo interessato. Tale riporto è possibile soltanto se gli stanziamenti d'impegno previsti sulle linee pertinenti del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di colmare, nell'esecuzione dei programmi di sviluppo rurale, lo scarto constatato rispetto al livello deciso per l'esercizio precedente. La decisione di riporto è adottata, entro il 15 febbraio dell'anno verso il quale è previsto il riporto, dalla Commissione che ne informa l'autorità di bilancio.

Articolo 186

(Nuovo)

1. La classificazione delle spese della Commissione per destinazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, si applica per la prima volta a titolo dell'esercizio 2004.

A titolo dell'esercizio 2003, la sezione della Commissione è costituita come segue:

- a) una parte A per le spese di personale e di funzionamento amministrativo dell'istituzione;
- b) una parte B per le spese operative, con più sottosezioni in funzione delle necessità.

2. I termini di cui all'articolo 127, paragrafo 2, all'articolo 128, paragrafo 4 e all'articolo 143, paragrafi 2, 4 e 7, si applicano per la prima volta a titolo dell'esercizio 2005.

Per gli esercizi precedenti, i termini fissati sono i seguenti:

- a) 1° maggio per l'articolo 127, paragrafo 2,
- b) 15 luglio per l'articolo 128, paragrafo 1,
- c) 15 settembre per l'articolo 128, paragrafo 2,
- d) 15 ottobre per l'articolo 128, paragrafo 3,
- e) 30 novembre per l'articolo 128, paragrafo 4,
- f) 15 luglio e 31 ottobre per l'articolo 143, paragrafo 2,
- g) 30 settembre e 31 ottobre per l'articolo 143, paragrafo 4,
- h) 30 novembre per l'articolo 143, paragrafo 7.

Le disposizioni del titolo VII della prima parte si applicano progressivamente in funzione delle possibilità tecniche e in modo da avere piena applicazione a titolo dell'esercizio 2005.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 187

(Proposta iniziale: Articolo 171)

Per le questioni di bilancio di loro competenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono farsi comunicare qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.

Articolo 188

(Proposta iniziale: Articolo 172)

La Commissione adotta le modalità d'esecuzione del presente regolamento finanziario, in consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio e sentito il parere delle altre istituzioni.

Tutte le istituzioni emettono il loro parere entro tre mesi dalla trasmissione da parte della Commissione del progetto di regolamento recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario. In assenza di risposta entro detto termine, si considera formulato parere favorevole.

La Commissione adotta definitivamente il regolamento recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario entro tre mesi dal ricevimento dell'ultimo parere o, in assenza di parere, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.

Articolo 189

(Proposta iniziale: Articolo 173)

Ogni tre anni, o ogniqualvolta ciò sia necessario, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento alla luce di una proposta della Commissione.

I regolamenti che lo modificano sono adottati dal Consiglio, previo ricorso alla procedura di concertazione se il Parlamento o il Consiglio lo richieda. La procedura si apre se il Consiglio intende divergere dal parere adottato dal Parlamento europeo.

La concertazione si svolge in seno ad una commissione di concertazione che riunisce il Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori della commissione di concertazione.

Scopo della procedura di concertazione è ricercare un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio. La procedura si svolge di norma per un lasso di tempo non superiore a tre mesi, salvo nel caso in cui l'atto in questione debba essere adottato prima di una data determinata o se esistono motivi d'urgenza, nel qual caso il Consiglio può fissare un termine congruo.

Quando le posizioni delle due istituzioni sono sufficientemente vicine, il Parlamento europeo può formulare un nuovo parere, quindi il Consiglio delibera in modo definitivo.

Articolo 190

(Proposta iniziale: Articolo 174)

1. La Commissione stabilisce, sulla base del presente regolamento, un regolamento finanziario quadro degli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che possono ricevere sovvenzioni dal bilancio.

I regolamenti finanziari di questi organismi possono discostarsi dal regolamento quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento e previo accordo della Commissione.

Il regolamento quadro è adottato previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Corte dei conti. Dette istituzioni emettono il loro parere sul progetto di regolamento entro tre mesi dalla trasmissione da parte della Commissione del progetto di regolamento. In assenza di risposta entro detto termine, si considera formulato parere favorevole.

2. Il discarico sull'esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1, primo comma è dato dal Parlamento europeo.

3. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1, primo comma, le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.

4. Gli organismi di cui al paragrafo 1, primo comma, applicano le norme contabili menzionate all'articolo 132 al fine di permettere il consolidamento dei loro conti con i conti della Commissione.

Articolo 191

(Proposta iniziale: Articolo 175)

Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato.

Articolo 192

(Proposta iniziale: Articolo 176)

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del programma quadro 2002-2006 della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ⁽¹⁾

(2002/C 103 E/24)

COM(2001) 823 def./2 — 2001/0327(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 10 gennaio 2002)

⁽¹⁾ GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 275.

PROPOSTA INIZIALE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione per realizzare lo Spazio europeo di ricerca (2002-2006) (qui di seguito designato «il programma quadro 2002-2006») è stato adottato con decisione del Consiglio. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità devono essere integrate con altre disposizioni da stabilire conformemente all'articolo 7 del trattato.
- (2) Dette disposizioni devono iscriversi in un quadro coerente e trasparente, che tenga pienamente conto degli obiettivi e delle specificità degli strumenti definiti nell'allegato III del programma specifico «Energia nucleare», adottato con decisione del Consiglio, per garantire un'attuazione all'insegna della massima efficienza.
- (3) Le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università devono tener conto della natura delle attività di ricerca (dimostrazione compresa) e formazione nel settore dell'energia nucleare. Possono inoltre variare a seconda che il partecipante appartenga ad uno Stato membro, ad uno Stato associato (candidato o no all'adesione) o a un paese terzo, o secondo la sua struttura giuridica (un'organizzazione nazionale, un'organizzazione internazionale — avente o no interesse europeo —, piccola e media impresa, gruppo europeo di interesse economico o associazione di partecipanti).

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- (4) Le attività del programma quadro devono essere condotte nel rispetto dei principi etici, compresi quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cercando di accrescere il ruolo delle donne nella ricerca e di migliorare l'informazione e il dialogo con il pubblico,
- (5) Conformemente al programma quadro 2002-2006, la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi deve essere prevista alla luce degli obiettivi di cooperazione internazionale di cui, in particolare, all'articolo 101 del trattato.
- (6) Le organizzazioni internazionali che si occupano di sviluppo della cooperazione nel settore della ricerca in Europa e che, essendo una maggioranza dei loro membri Stati membri o Stati associati, contribuiscono alla creazione dello Spazio europeo della ricerca, dovrebbero essere incoraggiate a partecipare al programma quadro 2002-2006.
- (7) Il Centro comune di ricerca (in prosieguo il «CCR») partecipa alle azioni indirette di ricerca e di sviluppo tecnologico sulla stessa base dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro.
- (8) Le attività del programma quadro devono essere conformi agli interessi finanziari della Comunità e garantirne la tutela,

DECIDE:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

*Articolo 1***Obiettivo**

La presente decisione fissa le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle attività di ricerca svolte nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica di attività di ricerca e formazione volte a contribuire alla creazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (qui di seguito designato «il programma quadro 2002-2006»).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- a) «azione indiretta»: un'attività di RSTF da uno o più partecipanti mediante uno strumento del programma quadro 2002-2006;

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- b) «attività di RSTF»: le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese le azioni di dimostrazione e le attività di formazione, descritte all'allegato del programma quadro 2002-2006;
- c) «bilancio»: un piano previsionale dell'insieme delle risorse e dei fondi necessari per realizzare un'azione indiretta;
- d) «consorzio»: l'insieme dei partecipanti ad una stessa azione indiretta;
- e) «contratto»: una convenzione di sovvenzione per la realizzazione di un'azione indiretta e che crea diritti e obblighi tra la Comunità e i partecipanti all'azione indiretta;
- f) «soggetto giuridico»: qualsiasi persona fisica o giuridica, creata conformemente alla legge nazionale applicabile al luogo di istituzione o al diritto comunitario o internazionale, dotata di personalità giuridica e abilitata ad avere diritti e obblighi di qualsiasi natura a suo nome;
- g) «Stato associato»: uno Stato che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, nei termini o sulla base del quale contribuisce finanziariamente in tutto o in parte al programma quadro 2002-2006;
- h) «Stato candidato associato»: qualsiasi Stato associato, riconosciuto dalla Comunità come uno Stato candidato all'adesione all'Unione europea;
- i) «gruppo europeo di interesse economico (GEIE)»: qualsiasi soggetto giuridico costituito in conformità al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio ⁽¹⁾;
- j) «strumenti»: i meccanismi di intervento indiretto della Comunità figuranti nell'allegato III al programma specifico «Energia nucleare»;
- k) «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o conseguenza di un'omissione da parte di un soggetto giuridico che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci gestiti da quest'ultima a causa di una spesa indebita;
- l) «organizzazione internazionale»: qualsiasi soggetto giuridico costituito da un'associazione di Stati, diversa dalla Comunità, costituita sulla base di un trattato o di un atto simile, dotata di organi comuni e avente personalità giuridica internazionale distinta da quella dei suoi membri;

⁽¹⁾ GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- m) «organizzazione internazionale di interesse europeo»: un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri della Comunità o Stati associati, e il cui obiettivo principale è contribuire al rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica europea;
- n) «partecipante»: un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, ai termini della presente decisione o in base al contratto;
- o) «paese terzo»: uno Stato che non è né uno Stato membro, né uno Stato associato.

*Articolo 3***Indipendenza**

1. Due soggetti giuridici sono indipendenti uno dall'altro, ai sensi della presente decisione, quando non esiste tra essi una relazione di controllo. Esiste una relazione di controllo quando un soggetto giuridico controlla direttamente o indirettamente l'altro, oppure un soggetto giuridico è sottoposto al medesimo controllo, diretto o indiretto che si esplica sull'altro. Il controllo può derivare in particolare dal fatto di:

- a) detenere direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o della quota di maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico;
- b) disporre direttamente o indirettamente, di fatto o di diritto, dei poteri di decisione del soggetto giuridico.

2. Il fatto che enti di investimento pubblico, investitori istituzionali o imprese e fondi di capitale di rischio detengano direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o di una quota di maggioranza di diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico non costituisce di per sé una relazione di controllo.

3. La proprietà o la vigilanza di soggetti giuridici da parte dello stesso organismo pubblico non comporta intrinsecamente una relazione di controllo tra essi.

CAPO II

STRUMENTI

Soppresso

*Articolo 4***Reti di eccellenza**

1. Le reti di eccellenza mirano a rafforzare l'eccellenza scientifica e tecnologica della Comunità mediante un'integrazione progressiva e permanente delle capacità di ricerca e formazione

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

esistenti o emergenti, tanto a livello nazionale che regionale. Ciascuna rete ha l'obiettivo di far progredire le conoscenze in un settore determinato riunendo una massa critica di competenze. Le attività interessate all'uso di questo strumento, sono in genere orientate in funzione di obiettivi a lungo termine e pluridisciplinari e non riguardano risultati precisi definiti in anticipo in termini di prodotti, processi o servizi.

2. Allo scopo di creare un centro di eccellenza virtuale, i partecipanti attuano un programma comune di attività che integra una parte importante, o la totalità, delle loro capacità e attività di ricerca e formazione nel settore interessato. Eventualmente il soggetto giuridico da cui dipende un istituto, un dipartimento, un laboratorio o un gruppo membro della rete gli conferisce un'autonomia sufficiente a tal fine.

Il programma comune di attività mette l'accento su attività di ricerca o formazione e include necessariamente attività di integrazione nonché attività concernenti la diffusione dell'eccellenza al di fuori della rete, come descritto nell'allegato III della decisione del Consiglio [che stabilisce il programma specifico «Energia nucleare»]. L'aggiornamento annuale, di concerto con la Commissione, del programma comune di attività può includere il riorientamento di alcune di esse o il lancio di nuove attività.

*Articolo 5***Progetti integrati**

1. L'obiettivo dei progetti integrati è rafforzare la competitività della Comunità o contribuire alla soluzione di importanti problemi della società tramite la mobilitazione di una massa critica di risorse e di competenze in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e formazione. In questa prospettiva, ogni progetto integrato è dotato di obiettivi chiaramente definiti in termini di conoscenze scientifiche e tecnologiche e mira ad ottenere risultati specifici applicabili a prodotti, processi o servizi.

2. I progetti integrati sono di norma costituiti da un insieme di elementi specifici, di dimensioni e strutture variabili, in funzione del compito da svolgere, concernenti varie parti della ricerca o della formazione necessarie per conseguire gli obiettivi globali comuni, integrati in un tutto coerente e attuati in maniera strettamente coordinata.

Le attività realizzate come parte di un progetto integrato concernono attività di ricerca o formazione, dimostrazione, gestione e uso delle conoscenze per promuovere l'innovazione e qualsiasi altro tipo di attività direttamente legata agli obiettivi della decisione del Consiglio [che stabilisce il programma specifico «Energia nucleare»], quale descritto nell'allegato III di tale decisione. L'insieme di queste attività rientra in un piano di esecuzione, aggiornato annualmente, di concerto con la Commissione. L'aggiornamento può comprendere il riorientamento di alcune attività e il lancio di nuove attività.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 6***Progetti specifici mirati di ricerca o formazione**

1. I progetti specifici mirati di ricerca possono assumere l'una o l'altra delle due forme seguenti o combinarle:

- a) progetto di ricerca e sviluppo tecnologico per acquisire nuove conoscenze, migliorare in modo considerevole o mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o per rispondere ad altre esigenze della società e delle politiche comunitarie;
- b) progetto di dimostrazione per comprovare la validità delle nuove tecnologie che offrono un vantaggio economico potenziale ma che non possono essere commercializzate come tali.

2. Progetti specifici mirati in materia di formazione atti a facilitare la diffusione tempestiva di nuove conoscenze su scala europea e una migliore integrazione delle attività nazionali.

*Articolo 7***Iniziative integrate concernenti l'infrastruttura**

Le iniziative integrate concernenti l'infrastruttura integrano una combinazione di attività essenziali al rafforzamento e allo sviluppo di infrastrutture di ricerca per la prestazione di servizi su scala europea. A questo scopo, combinano attività di messa in rete con un'attività di sostegno o attività di ricerca necessarie per migliorare le prestazioni delle infrastrutture. Comprendono un aspetto di diffusione delle conoscenze presso utilizzatori potenziali, ivi compresa l'industria ed in particolare le PMI.

*Articolo 8***Azioni per promuovere le risorse umane e la mobilità**

Le azioni per promuovere le risorse umane e la mobilità sono condotte a scopi di formazione, sviluppo di competenze o trasferimento di conoscenze. Consistono in un sostegno ad azioni condotte da persone fisiche, strutture di accoglienza, tra cui reti di formazione, come pure gruppi di eccellenza.

*Articolo 9***Azioni di coordinamento**

Le azioni di coordinamento mirano a promuovere e sostenere iniziative coordinate di vari soggetti che operano nei settori della ricerca, della formazione e dell'innovazione. Comprendono attività diverse come organizzazione di conferenze e riu-

PROPOSTA INIZIALE

nioni, corsi di formazione, realizzazione di studi, scambi di personale, scambio e diffusione di buone pratiche, creazione di sistemi di informazione e di gruppi di esperti e possono includere, se necessario, un sostegno alla definizione, all'organizzazione e alla gestione di iniziative congiunte o comuni.

*Articolo 10***Azioni di sostegno specifico**

Le azioni di sostegno specifico mirano ad attuare gli obiettivi individuati del programma quadro 2002-2006 o possono contribuire a preparare le attività future della politica comunitaria di ricerca e formazione o comprendere attività di controllo e di valutazione. Queste azioni, che possono a volte combinarsi, consistono, in particolare, in conferenze, seminari, studi e analisi, premi e contributi scientifici di alto livello, gruppi di lavoro e di esperti, sostegno operativo e attività di diffusione, informazione e comunicazione.

CAPO III

REGOLE DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTO*Articolo 11***Campo di applicazione**

Le regole del presente capitolo concernono la partecipazione di soggetti giuridici ad azioni indirette. Esse si applicano lasciando impregiudicate le regole specifiche per le attività di RSTF nell'ambito del settore tematico prioritario «Ricerca sull'energia di fusione» del programma specifico «Energia nucleare» figuranti nel capitolo IV.

*Articolo 12***Principi generali**

1. Qualsiasi soggetto giuridico che partecipa ad un'azione indiretta può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, alle condizioni di cui agli articoli 14 e 15.
2. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato associato può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo e ha gli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, alle condizioni di cui all'articolo 13.
3. Il CCR può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

PROPOSTA MODIFICATA

CAPO II

Invariato

Articolo 4

Invariato

Articolo 5

Invariato

1. Qualsiasi soggetto giuridico che partecipa ad un'azione indiretta può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8.

2. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato associato può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo e ha gli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, alle condizioni di cui all'articolo 6.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

4. Qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro ed esercita gli stessi diritti ed adempie agli stessi obblighi di esso, conformemente al suo atto costitutivo.

5. Secondo la natura degli strumenti attuati o degli obiettivi dell'attività di RSTF, i programmi di lavoro dei programmi specifici possono limitare, se necessario, la partecipazione di soggetti giuridici ad un'azione indiretta, in funzione delle loro attività o della loro tipologia.

*Articolo 13***Numero minimo e luogo di stabilimento dei partecipanti**

1. I programmi di lavoro precisano il numero minimo di partecipanti necessari per l'azione indiretta e il loro luogo di stabilimento, secondo la natura dello strumento e gli obiettivi dell'attività di RSTF.

2. Per le reti di eccellenza e i progetti integrati, il numero minimo di partecipanti non può essere inferiore a tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre Stati membri o Stati associati diversi, di cui almeno due Stati membri o Stati candidati associati.

3. Le azioni di sostegno specifico e le azioni per le risorse umane e la mobilità, ad eccezione delle reti di formazione mediante la ricerca, possono essere attuate da un unico soggetto giuridico.

Quando il programma di lavoro fissa un numero minimo superiore o uguale a due soggetti giuridici stabiliti in altrettanti Stati membri o Stati associati, questo numero è fissato alle condizioni previste al paragrafo 4.

4. Per gli strumenti diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3, il numero minimo di partecipanti non può essere inferiore a due soggetti giuridici indipendenti stabiliti in due Stati membri o Stati associati diversi, di cui almeno uno Stato membro o uno Stato candidato associato.

5. Un GEIE o qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato e che riunisce nel suo ambito soggetti giuridici che soddisfano le condizioni della presente decisione può partecipare da solo ad un'azione indiretta, se la sua composizione soddisfa le condizioni di cui alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4.

Articolo 6

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 14***Partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi**

1. Fatte salve altre restrizioni che possono essere specificate nel programma di lavoro del programma specifico, qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, può partecipare alle attività di RSTF oltre al numero minimo di partecipanti fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, se tale partecipazione è prevista per un'attività RSTF o se ciò è necessario per eseguire l'azione indiretta.

2. Esso può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, qualora questa possibilità sia contemplata a titolo di un'attività di RSTF oppure se essa è essenziale alla realizzazione dell'azione indiretta.

*Articolo 15***Partecipazione di organizzazioni internazionali**

Qualsiasi organizzazione internazionale diversa dalle organizzazioni internazionali di interesse europeo di cui all'articolo 12, paragrafo 4, può partecipare ad attività di RSTF alle condizioni stabilite all'articolo 14.

*Articolo 16***Condizioni in materia di competenze tecniche e di risorse**

1. I partecipanti dispongono delle conoscenze e delle competenze tecniche necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta.

2. Al momento della presentazione della proposta, i partecipanti devono disporre almeno potenzialmente delle risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta e precisarne l'origine.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, i partecipanti devono disporre, sotto la forma e nei tempi voluti, delle risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta.

Per risorse necessarie a realizzare l'azione indiretta si intendono risorse umane, di infrastruttura, risorse finanziarie e, se necessario, beni immateriali e altre risorse messe a disposizione da un terzo su base di un impegno preliminare.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 7

Invariato

1. Fatte salve altre restrizioni che possono essere specificate nel programma di lavoro del programma specifico, qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, può partecipare alle attività di RSTF oltre al numero minimo di partecipanti fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, se tale partecipazione è prevista per un'attività RSTF o se ciò è necessario per eseguire l'azione indiretta.

Invariato

Articolo 8

Invariato

Qualsiasi organizzazione internazionale diversa dalle organizzazioni internazionali di interesse europeo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, può partecipare ad attività di RSTF alle condizioni stabilite all'articolo 7.

Articolo 9

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 17***Presentazione delle proposte di azione indiretta**

1. Le proposte di azione indiretta sono presentate nel quadro di inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e, nella misura possibile, ampiamente diffusi con altri mezzi.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) a talune azioni di sostegno specifico per le attività di soggetti giuridici designate nei programmi di lavoro;

b) a talune azioni di sostegno specifico che consistono in un acquisto o in un servizio secondo le disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici;

c) alle azioni di sostegno specifico che, per la loro natura e utilità rispetto agli obiettivi e al contenuto scientifico e tecnologico dei programmi specifici, possono essere oggetto di domande di sovvenzione presentate alla Commissione dal momento che il programma di lavoro del programma specifico lo prevede e che tale domanda non rientra nel campo di applicazione di un invito aperto a presentare proposte;

d) alle azioni di sostegno specifiche di cui all'articolo 19.

3. Gli inviti a presentare proposte possono essere preceduti da inviti a manifestazioni di interesse per permettere alla Commissione di individuare e valutare con precisione obiettivi e necessità, lasciando impregiudicate le decisioni che prenderà successivamente.

*Articolo 18***Valutazione e selezione delle proposte di azione indiretta**

1. Le proposte di azione indiretta di cui all'articolo 17, paragrafo 1 e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c) sono valutate sulla base dei criteri seguenti:

a) pertinenza rispetto agli obiettivi del programma specifico;

b) eccellenza scientifica e tecnologica;

c) valore aggiunto comunitario, compresa la massa critica di risorse mobilitate, impatto previsto o contributo alle politiche comunitarie;

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 10

Invariato

d) alle azioni di sostegno specifiche di cui all'articolo 12.

Invariato

Articolo 11

Invariato

1. Le proposte di azione indiretta di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) sono valutate sulla base dei criteri seguenti:

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

d) qualità del piano di valorizzazione o diffusione delle conoscenze, effetti potenziali in materia di innovazione e competenze in materia di gestione della proprietà intellettuale;

e) capacità di completare l'azione indiretta, valutata in termini di risorse, competenze e organizzazione.

2. Nell'applicare il paragrafo 1, lettera c), si terrà conto anche dei criteri seguenti:

a) per le reti di eccellenza: portata e intensità degli sforzi d'integrazione che saranno intrapresi; capacità della rete di promuovere l'eccellenza al di là dei soli membri della rete; prospettive di continuità dell'integrazione delle loro capacità di ricerca e delle loro risorse al di là della durata del contributo finanziario della Comunità;

b) per i progetti integrati: ambizione degli obiettivi e portata dei mezzi attuati, che permettono di contribuire significativamente al rafforzamento della competitività o alla soluzione di problemi della società;

c) per le iniziative integrate di infrastruttura: prospettive di continuità dell'iniziativa al di là della durata del contributo finanziario della Comunità.

3. Il programma di lavoro dei programmi specifici determina, secondo la natura degli strumenti attuati o gli obiettivi dell'attività di RSTF, i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 che la Commissione applica. Essi li precisano o li completano, così come quelli di cui al paragrafo 2, in particolare per considerare il contributo delle proposte di azione indiretta al miglioramento dell'informazione e del dialogo con il pubblico e l'accrescimento del ruolo delle donne nella ricerca.

4. Qualsiasi proposta di azione indiretta che vada contro i principi etici fondamentali, in particolare quelli figuranti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o che non soddisfa le condizioni fissate nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte può essere esclusa in qualsiasi momento dalla procedura di valutazione e di selezione.

Qualsiasi partecipante che abbia commesso un'irregolarità nel corso dell'attuazione di un'azione indiretta può essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura di valutazione e di selezione.

5. La Commissione valuta e seleziona le proposte di azioni indirette secondo procedure trasparenti, eque e imparziali che stabilisce in un manuale di valutazione di cui garantisce la pubblicità.

PROPOSTA INIZIALE

6. La Commissione valuta le proposte con l'assistenza di esperti indipendenti da essa designati conformemente alle disposizioni dell'articolo 19. Nel caso di talune azioni di sostegno specifico, segnatamente quelle di cui all'articolo 17, paragrafo 2, essa vi ricorre soltanto se lo ritiene opportuno.

*Articolo 19***Nomina di esperti indipendenti**

1. La Commissione nomina esperti indipendenti per le valutazioni previste dal programma quadro 2002-2006 e dal programma specifico, nonché per l'assistenza di cui all'articolo 18, paragrafo 6 e all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma.

Essa può inoltre costituire gruppi di esperti indipendenti che la consigliano nell'attuazione della sua politica di ricerca.

2. La Commissione nomina gli esperti indipendenti secondo una delle procedure seguenti:

a) Per le valutazioni previste all'articolo 5 del programma quadro 2002-2006 e all'articolo 6, paragrafo 2 del programma specifico, la Commissione nomina come esperti indipendenti personalità scientifiche, dell'industria o politiche di altissimo livello che possiedono una grande esperienza in materia di ricerca, politica di ricerca o gestione di programmi di ricerca a livello nazionale o internazionale.

b) La Commissione nomina come esperti indipendenti personalità scientifiche o dell'industria che possiedono conoscenze di altissimo livello e un'autorità riconosciuta sul piano internazionale nel settore specializzato di cui si tratta, con il compito di assisterla nella valutazione delle proposte di reti di eccellenza e di progetti integrati e nel controllo di quelle che saranno selezionate ed attuate.

c) Per la costituzione dei gruppi di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione nomina come esperti indipendenti professionisti aventi conoscenze, competenze ed un'esperienza riconosciuta di primo piano nel settore o negli aspetti che sono oggetto dei lavori.

d) Nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) e per tener conto in maniera equilibrata dei diversi operatori della ricerca, la Commissione nomina esperti indipendenti aventi le competenze e le conoscenze appropriate con riferimento ai compiti loro affidati. A tal fine essa si basa su inviti a presentare candidature individuali o inviti rivolti ad istituzioni di ricerca per costituire liste di idoneità oppure può, se lo ritiene opportuno, scegliere al di fuori di queste liste qualsiasi persona dotata delle competenze necessarie.

PROPOSTA MODIFICATA

6. La Commissione valuta le proposte con l'assistenza di esperti indipendenti da essa designati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12. Nel caso di talune azioni di sostegno specifico, segnatamente quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 2, essa vi ricorre soltanto se lo ritiene opportuno.

Articolo 12

Invariato

a) Per le valutazioni previste agli articoli 5 e 6 del programma quadro 2002-2006 e all'articolo 7, paragrafo 2 del programma specifico, la Commissione nomina come esperti indipendenti personalità scientifiche, dell'industria o politiche di altissimo livello che possiedono una grande esperienza in materia di ricerca, politica di ricerca o gestione di programmi di ricerca a livello nazionale o internazionale.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione verifica che non esistano conflitti di interesse in relazione all'argomento sul quale l'esperto è invitato a pronunciarsi. A tal fine essa lo invita a firmare una dichiarazione nella quale egli ne certifica l'assenza al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora subentrasse un conflitto di interesse nel corso della sua missione.

*Articolo 20***Contratti**

1. Le proposte di azione indiretta selezionate sono oggetto di contratti fondati sull'adeguato contratto tipo stabilito dalla Commissione, conformemente alle disposizioni del programma quadro 2002-2006 e della presente decisione, tenendo conto, se necessario, delle specificità dei diversi strumenti interessati.

2. Il contratto fissa i diritti e gli obblighi dei partecipanti conformemente alla presente decisione, in particolare le modalità di controllo tecnico, tecnologico e finanziario dell'azione indiretta, di aggiornamento dei suoi obiettivi, di evoluzione del consorzio, versamento del contributo finanziario della Comunità, eventualmente le condizioni di ammissibilità delle spese necessarie.

Il contratto fissa le regole di diffusione e di valorizzazione delle conoscenze e dei risultati conformemente al titolo II, capo 2 del trattato.

3. Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità, adeguate sanzioni sono previste nei contratti.

*Articolo 21***Attuazione dell'azione indiretta**

1. Conformemente alle disposizioni del contratto e secondo le modalità di organizzazione di esso, il consorzio garantisce l'attuazione tecnica dell'azione indiretta sotto la responsabilità in solido dei partecipanti.

2. Il contributo finanziario della Comunità ad un'azione indiretta è versato, secondo le modalità previste nel contratto, al partecipante designato dal consorzio e approvato dalla Commissione.

Detto partecipante gestisce il contributo finanziario della Comunità in applicazione delle decisioni prese dal consorzio circa la sua ripartizione tra partecipanti ed attività.

3. Fatti salvi gli adeguamenti previsti nel contratto, basati sulla natura dello strumento e sull'entità del contributo apportato dai partecipanti:

Articolo 13

Invariato

Articolo 14

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- a) ciascun partecipante è responsabile, illimitatamente e in solido, dell'uso del contributo finanziario della Comunità assegnato, conformemente al paragrafo 2, secondo comma, ad eccezione della parte di esso assegnata ai partecipanti di cui alla lettera b);
- b) un partecipante che in base a disposizioni di legge o regolamentari non può essere tenuto responsabile in solido, è responsabile unicamente della parte del contributo finanziario della Comunità che, conformemente al paragrafo 2, secondo comma, gli è stato concesso.

4. La responsabilità di cui al paragrafo 3, lettera a) è invocata dalla Commissione soltanto nella misura in cui né il partecipante inadempiente né il consorzio di sua propria iniziativa hanno riparato, entro un termine ragionevole, il pregiudizio causato alla Comunità.

5. Quando più soggetti giuridici sono riuniti in un soggetto giuridico comune che agisce come partecipante unico, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, quest'ultimo assume i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ed è responsabile nei confronti della Comunità, nonostante gli accordi conclusi tra i soggetti giuridici che lo compongono.

*Articolo 22***Contributo finanziario della Comunità**

Conformemente all'allegato alla presente decisione e nei limiti della disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽¹⁾ del programma quadro, il contributo finanziario della Comunità può assumere tre forme distinte:

- a) Per le reti di eccellenza, assume la forma di una sovvenzione all'integrazione, il cui importo è determinato in funzione del valore delle capacità e delle risorse che l'insieme dei partecipanti propone di integrare. Completa le risorse apportate dai partecipanti per attuare il loro programma comune di attività.

Il contributo è versato con riferimento all'attuazione del programma comune di attività e sulla base delle spese ad esso relative, in aggiunta a quelle a carico dei partecipanti stessi e certificate da un revisore esterno o, nel caso di soggetti giuridici pubblici, da un funzionario pubblico competente.

- b) Per alcune azioni relative alle risorse umane e alla mobilità e per alcune azioni di sostegno specifico, ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), esso può assumere la forma di un forfait.

PROPOSTA MODIFICATA

5. Quando più soggetti giuridici sono riuniti in un soggetto giuridico comune che agisce come partecipante unico, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, quest'ultimo assume i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ed è responsabile nei confronti della Comunità, nonostante gli accordi conclusi tra i soggetti giuridici che lo compongono.

Articolo 15

Invariato

Conformemente all'allegato III del programma quadro, il contributo finanziario della Comunità può assumere tre forme distinte:

Invariato

- b) Per alcune azioni relative alle risorse umane e alla mobilità e per alcune azioni di sostegno specifico, ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), esso può assumere la forma di un forfait.

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

PROPOSTA INIZIALE

- c) Per i progetti integrati e gli altri strumenti, ad eccezione di quelli enunciati alle lettere a) e b) e ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), assume la forma di una sovvenzione al bilancio, calcolata come una percentuale del bilancio destinato dai partecipanti alla realizzazione dell'azione indiretta, modulato secondo il tipo di attività.

Il contratto precisa le spese necessarie all'attuazione dell'azione indiretta, che dovranno essere certificate da un revisore esterno o, nel caso di soggetti giuridici pubblici, da un funzionario pubblico competente.

Il contratto può stabilire tassi medi per tipo di spese o importi forfetari predefiniti, come pure, di concerto con i partecipanti, un valore per attività che non si discosta significativamente delle spese sostenute.

*Articolo 23***Modifica del consorzio**

1. Nei limiti del contributo finanziario della Comunità e a prescindere dallo strumento, il consorzio, di sua iniziativa o in esecuzione del contratto può, di concerto con la Commissione, modificare la sua composizione, in particolare estendersi a qualsiasi soggetto giuridico che contribuisce all'attuazione dell'azione indiretta.

Ad eccezione delle modifiche di cui al paragrafo 2, il consorzio, individua nuovi soggetti giuridici con le modalità che giudica adeguate o conformemente al contratto.

2. Il programma comune di attività di una rete di eccellenza o il piano di attuazione di un progetto integrato individua le modifiche della composizione del consorzio che comportano il preventivo ricorso a procedure di selezione mediante gara.

Il consorzio pubblica il bando e ne garantisce ampiamente la diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al programma quadro 2002-2006, stampa specializzata o opuscoli.

Il consorzio valuta le offerte:

- a) sulla base dei criteri applicati per la valutazione e la selezione dell'azione indiretta, definiti conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, e 4;

PROPOSTA MODIFICATA

- c) Per i progetti integrati e gli altri strumenti, ad eccezione di quelli enunciati alle lettere a) e b) e ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), assume la forma di una sovvenzione al bilancio, calcolata come una percentuale del bilancio destinato dai partecipanti alla realizzazione dell'azione indiretta, modulato secondo il tipo di attività.

Invariato

Articolo 16

Invariato

- a) sulla base dei criteri applicati per la valutazione e la selezione dell'azione indiretta, definiti conformemente all'articolo 11, paragrafi 3 e 4;

PROPOSTA INIZIALE

- b) con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio sulla base dei criteri descritti all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b).

Conformemente al paragrafo 1, la Commissione può opporsi se e quando il consorzio propone, a seguito di questa valutazione, il suo ampliamento a nuovi partecipanti.

*Articolo 24***Contributo finanziario complementare**

La Commissione può aumentare il contributo finanziario della Comunità ad un'azione indiretta in fase di esecuzione per incorporarvi nuove attività che possono coinvolgere nuovi partecipanti.

Essa lo fa mediante un invito a presentare proposte, limitato, se necessario, alle azioni indirette in corso, al termine di una valutazione effettuata conformemente all'articolo 18.

*Articolo 25***Attività del consorzio a favore di terzi**

Se il contratto prevede che il consorzio svolga tutte o parte delle sue attività a favore di terzi, ne garantisce un'adeguata pubblicità, se del caso conformemente al contratto.

Il consorzio valuta e seleziona le domande che gli sono presentate conformemente ai principi di trasparenza, equità e imparzialità e secondo le modalità previste dal contratto.

*Articolo 26***Controllo e audit tecnici, tecnologici e finanziari**

1. La Commissione valuta periodicamente le azioni indirette alle quali la Comunità contribuisce, sulla base delle relazioni di attività che riguardano anche l'attuazione del piano di valorizzazione o diffusione delle conoscenze che le sono presentate dai partecipanti conformemente alle stipule del contratto.

Per il controllo delle reti di eccellenza e dei progetti integrati e se necessario, per altre azioni indirette, la Commissione è assistita da esperti indipendenti che designa conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2.

PROPOSTA MODIFICATA

- b) con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio sulla base dei criteri descritti all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b.

Invariato

Articolo 17

Invariato

Essa lo fa mediante un invito a presentare proposte, limitato, se necessario, alle azioni indirette in corso, al termine di una valutazione effettuata conformemente all'articolo 11.

Articolo 18

Invariato

Articolo 19

Invariato

Per il controllo delle reti di eccellenza e dei progetti integrati e se necessario, per altre azioni indirette, la Commissione è assistita da esperti indipendenti che designa conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2.

PROPOSTA INIZIALE

2. Conformemente al contratto, la Commissione adotta tutte le misure utili per garantire che gli obiettivi dell'azione indiretta siano conseguiti, nel rispetto degli interessi finanziari della Comunità. La Commissione, se necessario per la tutela dei suoi interessi, può adattare il contributo comunitario o interrompere l'azione indiretta, in caso di violazione delle disposizioni della presente decisione o delle stipule del contratto.

3. La Commissione, o qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, ha il diritto di procedere a audit tecnici, tecnologici e finanziari presso i partecipanti, per assicurarsi che l'azione indiretta sia realizzata o sia stata realizzata nelle condizioni da essi dichiarate e conformemente alle stipule del contratto.

4. Ai sensi dell'articolo 160 C del trattato, la Corte dei conti può procedere alla verifica dell'uso del contributo finanziario della Comunità, sulla base delle modalità che le sono proprie.

*Articolo 27***Tutela degli interessi finanziari della Comunità**

Nell'attuazione delle azioni indirette la Commissione garantisce che gli interessi finanziari delle Comunità europee siano tutelati mediante effettivi controlli e misure dissuasive, nonché, qualora siano accertate delle irregolarità, mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽¹⁾ e n. 2185/96 ⁽²⁾ e al regolamento del Consiglio (Euratom) n. 1074/99 ⁽³⁾.

CAPITOLO IV

REGOLE SPECIFICHE DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI RSTF NEL SETTORE TEMATICO PRIORITARIO «RICERCA SULL'ENERGIA DI FUSIONE»*Articolo 28***Campo di applicazione**

Le regole del presente capitolo si applicano alle attività RSTF del settore tematico prioritario «Ricerca sull'energia di fusione» e hanno la precedenza in caso di conflittualità con quelle di cui ai capitoli II e III.

*Articolo 29***Procedure**

Le attività di RSTF del settore tematico prioritario «Ricerca sull'energia di fusione» possono essere realizzate secondo le procedure figuranti negli ambiti seguenti:

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 210 del 10.8.1999, pag. 24.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

Articolo 20

Invariato

Nell'attuazione delle azioni indirette la Commissione garantisce che gli interessi finanziari delle Comunità europee siano tutelati mediante effettivi controlli e misure dissuasive, nonché, qualora siano accertate delle irregolarità, mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽¹⁾ e n. 2185/96 ⁽²⁾ e al regolamento del Consiglio (Euratom) n. 1074/99 ⁽³⁾.

CAPITOLO III

Invariato

Articolo 21

Invariato

Articolo 22

Invariato

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 210 del 10.8.1999, pag. 24.

PROPOSTA INIZIALE

- a) contratti di associazione con Stati membri, Stati associati o soggetti giuridici stabiliti in tali Stati;
- b) l'accordo europeo sullo sviluppo della fusione (accordo EFDA);
- c) qualsiasi altro accordo multilaterale concluso dalla Comunità con soggetti giuridici associati;
- d) soggetti giuridici che possono essere costituiti previo parere del Comitato consultivo per il programma Fusione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del programma specifico «Energia nucleare»;
- e) altri contratti di durata limitata con soggetti giuridici non associati stabiliti negli Stati membri o negli Stati associati;
- f) accordi internazionali in materia di cooperazione con paesi terzi o qualsiasi soggetto giuridico che possa essere costituito in virtù di un tale accordo.

Articolo 30

Contributo finanziario della Comunità

1. I contratti di associazione di cui all'articolo 29, lettera a) e i contratti di durata limitata di cui all'articolo 22, lettera e) stabiliscono le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità alle attività che coprono.

Il tasso annuale di base del contributo finanziario della Comunità non deve superare il 20 % della spesa corrente nel 2003 e diminuisce ogni anno in modo che il suo valore medio lungo la durata programma quadro 2002-2006 non superi il 15 %.

2. Previa consultazione del Comitato consultivo per il programma «Fusione» di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del programma specifico «Energia nucleare», la Commissione può finanziare:

- a) le spese di capitale di progetti specificamente definiti cui è stato concesso uno statuto prioritario da detto comitato ad un tasso uniforme pari al 35 %;
- b) attività multilaterali specificamente definite svolte nell'ambito dell'accordo europeo sullo sviluppo della fusione o a cura di qualsiasi soggetto giuridico a tal fine costituito, compresi gli appalti pubblici.

3. Nel caso di progetti e attività che ricevono un contributo finanziario superiore al tasso annuale di base di cui al secondo comma del paragrafo 1, tutti i soggetti giuridici di cui all'articolo 22 lettere da a) a e) hanno diritto a partecipare agli esperimenti svolti sulle apparecchiature in causa.

4. Il contributo finanziario della Comunità ad attività svolte nel quadro di un accordo internazionale di cooperazione di cui all'articolo 29, lettera f) è definito in esso oppure da qualsiasi soggetto giuridico istituito in virtù di tale quadro.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 23

Invariato

1. I contratti di associazione di cui all'articolo 22, lettera a) e i contratti di durata limitata di cui all'articolo 22, lettera e) stabiliscono le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità alle attività che coprono.

Il tasso di base del contributo finanziario della Comunità non deve superare il 17,5 % per tutta la durata del programma quadro 2002-2006.

Invariato

- a) le spese di capitale di progetti specificamente definiti cui è stato concesso uno statuto prioritario da detto comitato ad un tasso uniforme pari al 37,5 %;

Invariato

3. Nel caso di progetti e attività che ricevono un contributo finanziario superiore al tasso di cui al secondo comma del paragrafo 1, tutti i soggetti giuridici di cui all'articolo 29, lettere da a) a e) hanno diritto a partecipare agli esperimenti svolti sulle apparecchiature in causa.

4. Il contributo finanziario della Comunità ad attività svolte nel quadro di un accordo internazionale di cooperazione di cui all'articolo 22, lettera f) è definito in esso oppure da qualsiasi soggetto giuridico istituito in virtù di tale quadro.

PROPOSTA INIZIALE

La Comunità, insieme ai soggetti giuridici associati al programma, può istituire qualsiasi soggetto giuridico opportuno per gestire la sua partecipazione e il suo contributo finanziario a detto accordo.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

ALLEGATO

ATTIVITÀ DI RST E CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ PER TIPI DI STRUMENTI

Tipo di strumento	Attività RST	Contributo comunitario ⁽¹⁾
Reti di eccellenza	— Settori tematici prioritari — Altre attività nel settore della sicurezza nucleare ⁽²⁾	Sovvenzione all'integrazione: come regola generale fino al 25 % del valore della capacità e delle risorse proposte per l'integrazione dai partecipanti ⁽³⁾
Progetti integrati	— Settori tematici prioritari — Altre attività nel settore della sicurezza nucleare ⁽²⁾	Sovvenzione al bilancio fino al 50 % del bilancio ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
Progetti specifici mirati in materia di ricerca o di innovazione	— Settori tematici prioritari ⁽²⁾ — Altre attività nel settore della sicurezza nucleare	Sovvenzione al bilancio fino al 50 % del bilancio ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
Azioni volte a favorire le risorse umane e la mobilità	— Settori tematici prioritari ⁽²⁾ — Altre attività nel settore della sicurezza nucleare	Sovvenzione al bilancio fino al 100 % del bilancio ⁽⁴⁾ , se necessario come forfait
Iniziative integrate concernenti l'infrastruttura	— Settori tematici prioritari ⁽²⁾ — Altre attività nel settore della sicurezza nucleare	Sovvenzione al bilancio: in funzione del tipo di attività, del 50-100 % del bilancio ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾
Azioni di coordinamento	— Settori tematici prioritari ⁽²⁾ — Altre attività nel settore della sicurezza nucleare	Sovvenzione al bilancio fino al 100 % del bilancio ⁽⁴⁾
Azioni di sostegno specifico	— Settori tematici prioritari ⁽²⁾ — Altre attività nel settore della sicurezza nucleare	Sovvenzione al bilancio fino al 100 % del bilancio ⁽⁴⁾ , se necessario come forfait

⁽¹⁾ Il contributo finanziario della Comunità riguarda un bilancio composto da spese aggiuntive rispetto a quelle a carico dei partecipanti, eccetto per le proposte di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), dove copre un prezzo d'acquisto, o quando assume la forma di un forfait predefinito da parte della Commissione.

Esse possono essere sostenute al 100 % dalla Comunità. Nel caso particolare delle azioni di coordinamento il contributo copre fino al 100 % il bilancio necessario al coordinamento di attività il cui finanziamento è garantito dai partecipanti stessi.

⁽²⁾ In casi debitamente giustificati.

⁽³⁾ Questo tasso varia secondo i settori tematici ed è fissato nel programma di lavoro. Il contributo comunitario copre a titolo supplementare le spese del programma comune di attività.

⁽⁴⁾ Il contratto tipo preciserà le condizioni secondo le quali alcuni soggetti giuridici, in particolare i soggetti pubblici, saranno finanziati fino al 100 % del loro costo marginale.

⁽⁵⁾ I tassi di intervento potranno essere modulati conformemente alle regole sulla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, a seconda che si tratti di attività di ricerca o di dimostrazione oppure in funzione delle altre attività attuate, come la formazione dei ricercatori o le gestione del consorzio.

⁽⁶⁾ Le attività di un'iniziativa integrata di infrastrutture devono obbligatoriamente comprendere un'attività di messa in rete (azione di coordinamento: fino al 100 % del bilancio) e almeno una di queste altre attività: attività di ricerca (fino al 50 % del bilancio) o attività di servizi specifici (ad es. accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca: fino al 100 % del bilancio).

PROPOSTA MODIFICATA

Soppresso

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

(2002/C 103 E/25)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 7 def. — 2002/0013(COD)

(Presentata dalla Commissione l'11 gennaio 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Comitato delle regioni,

Deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

Considerando quanto segue:

- (1) Gli attacchi terroristici che hanno colpito gli Stati Uniti l'11 settembre 2001 e i successivi sviluppi sul piano politico hanno avuto gravi ripercussioni sull'attività dei vettori aerei ed hanno determinato un significativo calo della domanda nell'ultima parte della stagione aeronautica estiva 2001 e nella stagione aeronautica invernale 2001/2002.
- (2) Per garantire che il mancato utilizzo delle bande orarie assegnate per le stagioni suddette non si traduca per le compagnie in una perdita di diritti sulle bande stesse, appare necessario precisare in modo chiaro e inequivoco che i due periodi suddetti hanno subito l'impatto negativo degli attacchi terroristici dell'11 settembre.
- (3) È dunque necessario modificare in modo conforme il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 95/93 è inserito l'articolo 10a con il seguente testo:

«Articolo 10a

Gli avvenimenti dell'11 settembre 2001

Gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 hanno avuto un impatto pesantemente negativo per l'attività delle compagnie aeree durante la stagione estiva 2001 e la stagione invernale 2001-2002. Conseguentemente, ai fini delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, i coordinatori devono riconoscere alle compagnie aeree il diritto di usufruire, nella stagione estiva 2002 e nella stagione invernale 2002-2003, delle stesse serie di bande orarie che erano state loro assegnate per le precedenti stagioni corrispondenti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a partire dal [...]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari

(2002/C 103 E/26)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 8 def. — 2002/0014(COD)

(Presentata dalla Commissione il 14 gennaio 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 15 febbraio 1996 ⁽¹⁾ evidenzia la necessità di un più robusto intervento comunitario e l'esigenza di una strategia volta ad accrescere la sicurezza dei cittadini che viaggiano in aereo o vivono nelle vicinanze degli aeroporti.
- (2) La Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una comunicazione nella quale definisce una strategia comunitaria per il rafforzamento della sicurezza aerea ⁽²⁾.
- (3) Tale comunicazione indica chiaramente che una maggior sicurezza può essere garantita accertandosi che gli aeromobili rispettino severamente le norme internazionali di sicurezza contenute negli allegati alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.
- (4) L'esperienza dimostra che alcuni paesi terzi non sempre attuano ed applicano le norme internazionali di sicurezza; per accrescere la sicurezza dei trasporti nella Comunità, gli Stati membri devono pertanto controllare essi stessi, nei loro aeroporti, la conformità degli aeromobili alle norme internazionali.
- (5) Le regole e le procedure che disciplinano le ispezioni a terra, compreso il fermo degli aeromobili, devono essere armonizzate e rese efficaci ed omogenee in tutti gli aeroporti; ciò permetterebbe fra l'altro di ridurre l'impiego sistematico di determinati aeroporti allo scopo di evitare i previsti controlli.
- (6) Un approccio armonizzato degli Stati membri in merito alla reale applicazione delle norme internazionali in oggetto permette di evitare distorsioni della concorrenza e di fare fronte comune rispetto ai paesi terzi, con tutti i vantaggi che ne derivano.
- (7) Le informazioni raccolte nei diversi Stati membri devono essere messe a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione per garantire che il monitoraggio della conformità dei vettori aerei non comunitari alle norme internazionali di sicurezza si svolga in modo ottimale.
- (8) Per i motivi indicati, è necessario istituire a livello comunitario una procedura di valutazione degli aeromobili non comunitari e stabilire i relativi meccanismi di cooperazione tra Stati membri, onde condividere ed analizzare le informazioni raccolte e trarne le opportune conclusioni.
- (9) Gli aeromobili che atterrano nella Comunità devono essere sempre oggetto di ispezione, se è lecito presumere che l'aeromobile non sia conforme alle norme internazionali di sicurezza.
- (10) Tenuto conto della particolare natura delle informazioni sulla sicurezza, occorre che i dati raccolti siano utilizzati giudiziosamente e che alle loro fonti sia accordata la necessaria riservatezza; i cittadini dell'Unione devono tuttavia essere informati degli sforzi effettuati per garantire la loro sicurezza e delle carenze più gravi in materia di sicurezza aerea.
- (11) Qualsiasi aeromobile per il quale sono necessari interventi correttivi deve, se le carenze identificate mettono palesemente a rischio la sicurezza, essere bloccato a terra fintantoché non siano stati realizzati gli interventi necessari per rettificare la mancanza di conformità alle norme internazionali di sicurezza.

⁽¹⁾ Risoluzione B4-0150/96 (GU C 65 del 4.3.1996, pag. 172).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, relazione del Gruppo ad alto livello istituito con decisione del Consiglio dell'11 marzo 1996, destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, che definisce una strategia comunitaria per il rafforzamento della sicurezza aerea, SEC(96) 1083 def. del 12.6.1996.

- (12) Tenuto conto delle strutture disponibili nell'aeroporto di ispezione, l'autorità competente può vedersi obbligata ad autorizzare l'aeromobile a trasferirsi in un altro aeroporto, a condizione che il trasferimento possa avvenire in sicurezza.
- (13) La Commissione deve elaborare misure volte a garantire la sicurezza relativamente a rischi specifici e ben determinati, nonché a dare attuazione al disposto degli articoli 4, 5 e 6; va inoltre creato un comitato ed elaborata una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione all'interno di tale comitato.
- (14) Le misure necessarie per dare applicazione al presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, esse devono pertanto essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva intende contribuire al miglioramento della sicurezza aerea garantendo:

- la raccolta e la diffusione delle opportune informazioni, necessarie per decidere le misure atte a garantire la sicurezza dei passeggeri e delle persone a terra;
- l'ispezione degli aeromobili di paesi terzi, del loro funzionamento e del loro equipaggio ogniqualvolta sia lecito presumere che le norme internazionali di sicurezza non siano rispettate, nonché il fermo di tali aeromobili, se necessario per garantire la sicurezza immediata;
- l'adozione e l'attuazione di misure appropriate per rettificare le carenze rilevate.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica agli aeromobili di paesi terzi che atterrano negli aeroporti situati negli Stati membri.

Gli aeromobili di Stato, come definiti nella Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (di seguito la «Convenzione di Chicago») e gli aeromobili che hanno un peso massimo al decollo inferiore a 5 700 kg e che non effettuano trasporti aerei di natura commerciale, non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

La presente direttiva non pregiudica tuttavia il diritto degli Stati membri di effettuare, nel rispetto della normativa comunitaria, ispezioni su qualsiasi aeromobile atterri nei loro aeroporti, né di procedere a fermi, stabilire divieti o imporre condizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

«fermo»: il divieto ufficiale imposto ad un aeromobile di lasciare un aeroporto e l'adozione delle misure a tal fine necessarie;

«norme internazionali di sicurezza»: le norme di sicurezza contenute nella Convenzione di Chicago e nei suoi allegati, in vigore alla data dell'ispezione;

«ispezione a terra»: l'esame di un aeromobile di paesi terzi, effettuato conformemente all'allegato II;

«aeromobile di paesi terzi»: un aeromobile il cui impiego o la cui gestione non è soggetta al controllo delle autorità competenti di uno Stato membro.

Articolo 4

Raccolta di informazioni

Gli Stati membri istituiscono un sistema volto a raccogliere tutte le informazioni utili per il conseguimento dell'obiettivo indicato all'articolo 1, tra cui:

- a) importanti informazioni in materia di sicurezza, ricavate in particolare da:
- rapporti dei piloti,
 - rapporti degli organismi di manutenzione,
 - rapporti sugli incidenti,
 - altri organismi, indipendenti dalle autorità competenti degli Stati membri,
 - reclami;
- b) informazioni sulle azioni intraprese in seguito ad un'ispezione a terra, fra cui:
- fermo dell'aeromobile,
 - divieto di ingresso nel paese, per l'aeromobile o l'operatore,
 - interventi correttivi necessari,
 - contatti con l'autorità competente dell'operatore;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

c) informazioni complementari sull'operatore, ad esempio:

- interventi correttivi realizzati,
- ricorrenza delle anomalie.

Queste informazioni sono registrate in un rapporto stilato su di un formulario-tipo che contiene gli elementi indicati nell'allegato I.

Articolo 5

Ispezione a terra

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che gli aeromobili di paesi terzi che si presume non rispettino le norme internazionali di sicurezza e che atterrano in uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, siano sottoposti ad ispezione a terra. Le autorità competenti attuano le procedure previste con particolare sollecitudine nel caso in cui:

- le informazioni disponibili lasciano presumere scarsa manutenzione o evidenti danni o difetti;
- sono state segnalate manovre anomale dopo l'ingresso nello spazio aereo di uno Stato membro, tali da sollevare serie preoccupazioni per la sicurezza;
- una precedente ispezione a terra ha rivelato carenze tali da far sorgere seri dubbi circa la conformità dell'aeromobile alle norme internazionali e lo Stato membro teme che le carenze non siano state corrette;
- le informazioni disponibili dimostrano che le autorità competenti del paese di immatricolazione non esercitano un corretto controllo della sicurezza;
- le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 4 lasciano presumere che l'operatore possa avere problemi ovvero una precedente ispezione a terra di un aeromobile usato dallo stesso operatore ha rivelato carenze.

2. Gli Stati membri garantiscono che le previste ispezioni a terra e le altre misure di sorveglianza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, siano effettivamente realizzate.

3. L'ispezione a terra è effettuata conformemente alla procedura indicata nell'allegato II; il relativo rapporto è stilato usando un formulario di ispezione a terra che contenga almeno gli elementi indicati nel formulario riportato nell'allegato II. Conclusa l'ispezione a terra, il comandante dell'aeromobile è informato del contenuto del rapporto d'ispezione a terra e, se sono stati constatati difetti, il rapporto è inviato all'operatore dell'aeromobile ed all'autorità competente.

4. Nell'eseguire l'ispezione a terra ai sensi della presente direttiva, le autorità competenti cercano in ogni modo di limitare entro margini ragionevoli eventuali ritardi imposti all'aeromobile ispezionato.

Articolo 6

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni in loro possesso.

2. Tutti i rapporti di cui all'articolo 4 ed i rapporti di ispezione a terra di cui all'articolo 5, paragrafo 3, sono immediatamente trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri ed alla Commissione, su loro richiesta.

3. Qualsiasi rapporto che indichi l'esistenza di una potenziale minaccia per la sicurezza e qualsiasi rapporto di ispezione a terra secondo cui un aeromobile potrebbe costituire una potenziale minaccia per la sicurezza, in quanto non conforme alle norme internazionali di sicurezza, è immediatamente comunicato alle autorità competenti di tutti gli Stati membri ed alla Commissione.

Articolo 7

Protezione e diffusione delle informazioni

1. Le informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 6 sono impiegate esclusivamente ai fini della presente direttiva; a tali informazioni possono accedere esclusivamente le autorità competenti che partecipano allo scambio e la Commissione.

2. Gli Stati membri pubblicano semestralmente informazioni accessibili al pubblico e concernenti:

- il numero di aeromobili bloccati a terra nei sei mesi precedenti, indicando, in particolare, il tipo di aeromobile, il nome ed il paese dell'operatore, lo Stato di immatricolazione, i motivi del fermo, l'aeroporto e la data del fermo, nonché qualsiasi misura correttiva notificata a seguito del fermo;
- il tipo di aeromobile, lo Stato di immatricolazione, il nome ed il paese degli operatori il cui aeromobile è stato bloccato più di una volta negli ultimi ventiquattro mesi, i motivi del fermo, l'aeroporto e la data in cui è stato stabilito il fermo e qualsiasi misura correttiva notificata a seguito del fermo;
- l'elenco degli aeroporti aperti al traffico internazionale, il numero di ispezioni a terra effettuate e il numero di movimenti di aeromobili di paesi terzi in ciascun aeroporto dell'elenco;
- il numero di ispezioni a terra comunicate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

3. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, può decidere di comunicare informazioni complementari alle parti, se ritiene che esse possano risultare loro utili per migliorare la sicurezza aerea.

4. Le informazioni fornite volontariamente, in particolare dall'equipaggio dell'aeromobile oggetto di ispezione a terra, sono trattate con la massima riservatezza e le fonti di tali informazioni sono mantenute anonime.

Articolo 8

Fermo di un aeromobile

1. Quando la mancanza di conformità rispetto alle norme internazionali di sicurezza comporta un evidente rischio per la sicurezza, l'autorità competente che effettua l'ispezione a terra dispone il fermo dell'aeromobile fino a quando il rischio non è stato eliminato.

2. In caso di fermo di un aeromobile, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione informa immediatamente le autorità competenti dell'operatore interessato e dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile.

3. Se il rischio è tale che l'aeromobile, in assenza di passeggeri o di carico paganti, può comunque volare in condizioni di sicurezza, l'autorità competente dello Stato membro dove ha avuto luogo l'ispezione, di concerto con lo Stato responsabile della gestione dell'aeromobile interessato, fissa le opportune condizioni alle quali l'aeromobile può volare in sicurezza, senza passeggeri o carico paganti, fino all'aeroporto dove avranno luogo le riparazioni ed informa gli Stati che saranno sorvolati dall'aeromobile in questione.

Articolo 9

Maggior sicurezza e misure di attuazione

1. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione delle misure operative adottate e delle risorse previste per dare applicazione agli articoli 4, 5 e 6.

2. Sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 1, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, può prendere opportune misure per agevolare l'applicazione degli articoli 4, 5 e 6, provvedendo ad esempio a:

- redigere l'elenco delle informazioni da raccogliere;
- specificare il contenuto delle ispezioni a terra e le relative procedure;
- stabilire il formato per la registrazione e la diffusione delle informazioni;

— costituire o sostenere organismi idonei a gestire gli strumenti necessari per la raccolta e lo scambio delle informazioni.

3. In base alle informazioni ricevute ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, e conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, può essere adottata una decisione che stabilisce le opportune modalità di svolgimento dell'ispezione a terra e le altre misure di sorveglianza, in particolare le misure applicabili ad un operatore specifico o agli operatori di un paese terzo specifico, in attesa dell'adozione da parte delle autorità competenti di tale paese terzo di misure correttive soddisfacenti.

4. La Commissione può adottare tutte le misure necessarie per cooperare con i paesi terzi ed offrire loro l'opportuna assistenza al fine di migliorarne le capacità di controllo della sicurezza.

Articolo 10

Divieti o condizioni all'esercizio dell'attività

Nel caso in cui uno Stato membro decida di vietare ad un operatore specifico o agli operatori di un paese terzo specifico di esercitare la propria attività nei suoi aeroporti o di vincolarne l'esercizio a determinate condizioni, in attesa dell'adozione delle opportune misure correttive da parte delle autorità competenti di tale paese terzo, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) lo Stato membro notifica alla Commissione le misure prese;
- b) la Commissione, in consultazione con il Comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, può valutare le implicazioni su scala comunitaria del rischio per la sicurezza rilevato;
- c) la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, può prendere tutte le misure necessarie, compresa l'estensione a tutto il territorio comunitario delle misure notificate ai sensi della lettera a).

Articolo 11

Procedura decisionale

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile ⁽¹⁾.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo trova applicazione la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3 e dall'articolo 8 della decisione stessa.

⁽¹⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

4. Il comitato può essere inoltre consultato dalla Commissione in merito a qualsiasi altra questione relativa all'applicazione della direttiva, quale ad esempio l'identificazione delle implicazioni a livello comunitario dei presunti rischi per la sicurezza di cui all'articolo 10.

Articolo 12

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13

Relazione

Non oltre il . . . (*), la Commissione elabora una relazione sulla applicazione della presente direttiva, in particolare dell'articolo 10; prestando particolare attenzione agli sviluppi nella Comunità e nei *forum* internazionali. La relazione può essere accompagnata da proposte di revisione della direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(*) Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.



ALLEGATO I



(Autorità aeronautica nazionale) (Designazione)

(Stato)

SAFA

Rapporto tipo

¹N.:² Fonte: SR⁴ Luogo:³ Data:⁵ (Non usato)⁷ Numero AOC:⁶ Operatore:⁸ Stato:¹⁰ Numero di volo:⁹ Rotta: da¹² Numero di volo:¹¹ Rotta: verso¹⁴ Stato del noleggiatore:¹³ Noleggiato dall'operatore (*):¹⁶ Marchio di immatricolazione

(*) (ove applicabile)

¹⁵ Tipo di aeromobile¹⁷ Numero di costruzione¹⁸ Equipaggio del volo: Stato di licenza:¹⁹ Osservazioni:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

²⁰ Azione intrapresa:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

²¹ (Non usato)²² Nome del coordinatore nazionale²³ Firma

ALLEGATO II

- I. L'ispezione a terra deve riguardare tutto o in parte, a seconda del tempo a disposizione, gli aspetti indicati di seguito.
1. Verifica della disponibilità e della validità dei documenti necessari per i voli internazionali, quali: certificato di immatricolazione, giornale di bordo, certificato di navigabilità, licenze dell'equipaggio, licenza radio, elenco dei passeggeri e delle merci . . .
 2. Verifica della conformità della composizione e delle qualifiche dell'equipaggio ai requisiti dell'allegato 1 e dell'allegato 6 della Convenzione di Chicago (allegati ICAO).
 3. Verifica della documentazione operativa (dati di volo, piano di volo e di esercizio, registro tecnico) e di preparazione del volo, necessaria per dimostrare che il volo è preparato conformemente all'allegato 6 della Convenzione ICAO.
 4. Verifica della presenza a bordo degli elementi richiesti per la navigazione internazionale e del loro stato, conformemente all'allegato 6 della Convenzione ICAO:
 - certificato di operatore aereo,
 - certificato sul rumore e sulle emissioni,
 - manuale di esercizio [compreso il MEL ⁽¹⁾] e manuale di volo,
 - equipaggiamento di sicurezza,
 - equipaggiamento di sicurezza in cabina,
 - equipaggiamento necessario per lo specifico volo considerato, comprese le apparecchiature di radiocomunicazione e di radionavigazione,
 - registratori di volo.
 5. Verifica dell'ininterrotta conformità delle condizioni dell'aeromobile e delle sue apparecchiature (compresi i danni e le riparazioni) alle norme dell'allegato 8 della Convenzione ICAO.
- II. Dopo l'ispezione a terra, deve essere redatto un rapporto in cui figurino le informazioni standard generali di seguito indicate, nonché un elenco degli elementi controllati, da cui risultino le carenze rilevate per ciascuno di essi corredate da eventuali osservazioni.

⁽¹⁾ Minimum Equipment List (equipaggiamento minimo).



(Autorità aeronautica nazionale) (Designazione)

(Stato)

SAFA

Rapporto tipo

¹ N.:² Fonte: SR⁴ Luogo:³ Data:⁵ Ora locale:⁷ Numero AOC:⁶ Operatore:⁸ Stato:¹⁰ Numero di volo:⁹ Rotta: da¹² Numero di volo:¹¹ Rotta: verso¹⁴ Stato del noleggiatore:¹³ Noleggiato dall'operatore (*):¹⁶ Marchio di immatricolazione

(*) (ove applicabile)

¹⁵ Tipo di aeromobile¹⁷ Numero di costruzione¹⁸ Equipaggio del volo: Stato di autorizzazione:¹⁹ Osservazioni:

Codice/Std/Osservazione

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

²⁰ Azione intrapresa:

.....
.....
.....

²¹ Nomi degli ispettori:

Il presente rapporto è un resoconto di quanto rilevato al momento dell'ispezione e non deve essere considerato come una prova che l'aeromobile è idoneo al volo previsto.

²² Nome del coordinatore nazionale²³ Firma

Autorità aeronautica nazionale (Designazione)

(Stato)

Elemento	Elemento verificato	Osservazioni
A. Cabina di pilotaggio		
<i>Aspetti generali</i>		
1. Condizione generale	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>
2. Uscita di emergenza	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>
3. Equipaggiamento	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>
<i>Documentazione</i>		
4. Manuali	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>
5. Lista dei controlli	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>
6. Carte di radionavigazione	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>
7. Equipaggiamento minimo (MEL)	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>
8. Certificato di immatricolazione	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>
9. Certificato di rumore (ove applicabile)	9 <input type="text"/>	9 <input type="text"/>
10. Certificato AOC (Air Operator's Certificate) o equivalente	10 <input type="text"/>	10 <input type="text"/>
11. Licenza radio	11 <input type="text"/>	11 <input type="text"/>
12. Certificato di navigabilità	12 <input type="text"/>	12 <input type="text"/>
<i>Dati di volo</i>		
13. Piano di volo di esercizio	13 <input type="text"/>	13 <input type="text"/>
14. Distribuzione del carico	14 <input type="text"/>	14 <input type="text"/>
<i>Equipaggiamento di sicurezza</i>		
15. Estintori portatili	15 <input type="text"/>	15 <input type="text"/>
16. Giubbotti salvagente/dispositivo di galleggiamento	16 <input type="text"/>	16 <input type="text"/>
17. Imbracatura	17 <input type="text"/>	17 <input type="text"/>
18. Apparecchiatura ossigeno	18 <input type="text"/>	18 <input type="text"/>
19. Luce lampeggiante	19 <input type="text"/>	19 <input type="text"/>
<i>Equipaggio di volo</i>		
20. Equipaggio di volo	20 <input type="text"/>	20 <input type="text"/>
<i>Giornale di bordo/Registro tecnico o equivalente</i>		
21. Giornale di bordo	21 <input type="text"/>	21 <input type="text"/>
22. Certificato di manutenzione	22 <input type="text"/>	22 <input type="text"/>
23. Difetti da riparare	23 <input type="text"/>	23 <input type="text"/>
24. Ispezione prima del volo	24 <input type="text"/>	24 <input type="text"/>

Elemento	Elemento verificato	Osservazioni
B. Sicurezza/Cabina		
1. Condizioni interne generali	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>
2. Sedile dell'assistente di volo	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>
3. Cassetta di pronto soccorso/cassetta medica di urgenza	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>
4. Estintori portatili	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>
5. Giubbotti di salvataggio/dispositivi di galleggiamento.....	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>
6. Cintura di sicurezza	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>
7. Uscite di emergenza, illuminazione e segnalazione, torce	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>
8. Scivoli/zattera di salvataggio (conforme a normativa)	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>
9. Alimentazione di ossigeno (equipaggio e passeggeri)	9 <input type="text"/>	9 <input type="text"/>
10. Istruzioni di sicurezza	10 <input type="text"/>	10 <input type="text"/>
11. Numero sufficiente di membri dell'equipaggio	11 <input type="text"/>	11 <input type="text"/>
12. Accesso alle uscite di emergenza	12 <input type="text"/>	12 <input type="text"/>
13. Sicurezza dei bagagli a mano dei passeggeri	13 <input type="text"/>	13 <input type="text"/>
14. Sufficiente capacità di posti a sedere	14 <input type="text"/>	14 <input type="text"/>
C. Condizioni dell'aeromobile		
1. Condizioni generali esterne	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>
2. Porte e portelli	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>
3. Comandi di volo	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>
4. Ruote e pneumatici	4 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>
5. Carrello di atterraggio	5 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>
6. Alloggiamento del carrello	6 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>
7. Effusore di aspirazione e di scarico	7 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>
8. Pale della ventola	8 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>
9. Eliche	9 <input type="text"/>	9 <input type="text"/>
10. Riparazioni evidenti	10 <input type="text"/>	10 <input type="text"/>
11. Danni evidenti da riparare	11 <input type="text"/>	11 <input type="text"/>
12. Perdite	12 <input type="text"/>	12 <input type="text"/>
D. Carico		
1. Condizioni generali della stiva merci	1 <input type="text"/>	1 <input type="text"/>
2. Merci pericolose	2 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>
3. Sicurezza del carico a bordo	3 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2007)

(2002/C 103 E/27)

COM(2002) 10 def. — 2002/0015(COD)

(Presentata dalla Commissione il 17 gennaio 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Nel mercato interno l'applicazione efficace, uniforme ed efficiente del diritto comunitario è essenziale per il funzionamento dei sistemi di imposizione, in particolare per proteggere gli interessi finanziari nazionali e comunitari, combattendo l'elusione e l'evasione fiscale, evitando distorsioni della concorrenza e riducendo gli adempimenti imposti alle amministrazioni e ai contribuenti. Assicurare tale applicazione efficace, uniforme ed efficiente del diritto comunitario spetta alla Comunità, in collaborazione con gli Stati membri.
- (2) La decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 1998 recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) ⁽¹⁾ ha contribuito in modo significativo al conseguimento dei suddetti obiettivi globali per il periodo dal 1998 al 2002. Si ritiene pertanto opportuno proseguire la realizzazione del programma Fiscalis per un altro quinquennio. La decisione n. 888/98/CE deve quindi essere abrogata.
- (3) Una cooperazione ampia, efficiente ed efficace degli Stati membri attuali e futuri tra di loro e con la Commissione è importante ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno.
- (4) L'esperienza acquisita dalla Comunità nell'ambito del programma Fiscalis ha dimostrato che gli scambi, i seminari e le operazioni di controllo multilaterali hanno consentito di raggiungere gli obiettivi del programma, riunendo funzionari di diverse amministrazioni nazionali nel quadro di attività professionali. Dette attività devono quindi essere proseguite, ma anche estese alle imposte sul reddito, sul patrimonio e sui premi assicurativi.

- (5) La creazione e il funzionamento di un'infrastruttura di comunicazione e di scambio di informazioni sono essenziali per il rafforzamento dei sistemi di imposizione nella Comunità. In particolare il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES), di cui al regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) ⁽²⁾, ha dimostrato l'utilità dell'informatica per preservare le entrate e nel contempo limitare al massimo gli oneri amministrativi.
- (6) Ai fini dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, è essenziale un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario stesso, e della sua applicazione negli Stati membri attuali e futuri, da parte dei funzionari dell'amministrazione delle imposte; tale livello può essere raggiunto soltanto tramite un'efficace formazione iniziale e permanente fornita dagli Stati membri attuali e futuri. Per coordinare e incoraggiare questa formazione è utile un'azione comunitaria supplementare.
- (7) L'esperienza acquisita nell'ambito del programma Fiscalis indica che l'elaborazione e l'attuazione coordinate di un programma comune di formazione hanno consentito di raggiungere gli obiettivi del programma, in particolare un livello comune più elevato di comprensione del diritto comunitario.
- (8) L'acquisizione di un livello sufficiente di conoscenze linguistiche da parte dei funzionari dell'amministrazione fiscale è risultata essenziale ai fini di una migliore cooperazione. È quindi opportuno che gli Stati partecipanti offrano la necessaria formazione linguistica ai propri funzionari.
- (9) Sebbene la responsabilità principale nel raggiungimento di questi obiettivi spetti agli Stati partecipanti, è necessaria un'azione comunitaria supplementare per coordinare tali attività nonché per fornire un'infrastruttura e l'impulso necessario. Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi delle misure previste dalla presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo citato, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

⁽¹⁾ GU L 126 del 28.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.

- (10) La presente decisione fissa, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾.
- (11) Poiché le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE ⁽²⁾ del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, esse dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della medesima decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Articolo 1

Programma Fiscalis 2007

1. Un programma d'azione comunitario pluriennale (Fiscalis 2007), denominato in appresso «programma», è istituito per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2007, allo scopo di migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno.

2. Il programma comprende le seguenti attività:

- a) sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni;
- b) controlli multilaterali da parte degli Stati membri e dei paesi candidati che hanno concluso tra loro o con Stati membri dell'Unione europea accordi bilaterali o multilaterali che consentono tale attività;
- c) seminari;
- d) scambi;
- e) attività di formazione;
- f) altre attività decise caso per caso secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «imposizione», le seguenti imposte applicate nei paesi partecipanti:

- i) imposta sul valore aggiunto;
 - ii) accise su alcole, tabacchi lavorati e oli minerali;
 - iii) imposte sul reddito e sul patrimonio come definite all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 77/799/CEE ⁽³⁾ del Consiglio;
 - iv) imposte sui premi assicurativi come definite all'articolo 3 della direttiva 76/308/CEE ⁽⁴⁾.
- b) «amministrazione», le amministrazioni dei paesi partecipanti competenti per l'imposizione;
 - c) «paesi partecipanti», gli Stati membri e i paesi di cui all'articolo 4;
 - d) «funzionario», un funzionario dell'amministrazione;
 - e) «scambio», un soggiorno di lavoro, organizzato nell'ambito del programma, effettuato da un funzionario di un'amministrazione in un altro paese partecipante;
 - f) «controllo multilaterale», un controllo coordinato dell'obbligazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati, organizzato da più paesi partecipanti, sulla base di un interesse comune o complementare.

Articolo 3

Obiettivi

1. L'obiettivo globale del programma è quello di migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno accrescendo la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro amministrazioni e i loro funzionari, e di identificare e adeguare settori, quali la legislazione e le pratiche amministrative, che rendono tale cooperazione più difficile.

2. Gli obiettivi del programma sono i seguenti:

- a) per l'imposta sul valore aggiunto:

sostenere la strategia dell'Unione europea in materia di IVA esposta nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, intitolata «Strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno ⁽⁵⁾», o qualsiasi altra strategia in materia adottata in futuro dalla Commissione;

- b) per le accise:

migliorare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di accise, garantendo un'applicazione più uniforme delle norme esistenti ed elaborando un approccio comune riguardo ai pertinenti aspetti giuridici e amministrativi;

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 336 del 27.12.1977.

⁽⁴⁾ GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.

⁽⁵⁾ COM(2000) 348 def.

c) per l'imposizione diretta:

far conoscere le politiche comunitarie in materia di imposizione diretta e sostenere la condivisione dell'esperienza, lo scambio di informazioni e altre forme di cooperazione amministrativa;

d) per i paesi candidati:

tener conto delle speciali esigenze dei paesi candidati prendendo le misure necessarie per l'adesione in materia di legislazione fiscale e pertinente capacità amministrativa.

3. Gli obiettivi operativi del programma sono fissati annualmente secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 4

Partecipazione dei paesi candidati

Il programma è aperto alla partecipazione:

- a) dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, secondo quanto stabilito negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli di associazione;
- b) di Cipro, di Malta e della Turchia, sulla base degli accordi bilaterali in materia conclusi con detti paesi.

CAPO II

ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA

Articolo 5

Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni

1. La Commissione e i paesi partecipanti assicurano il funzionamento dei seguenti sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni nella misura in cui il loro funzionamento sia necessario secondo la legislazione comunitaria:

- a) Common Communications Network/Common Systems Interface (CCN/CSI) nella misura necessaria per sostenere il funzionamento degli altri sistemi elencati nel presente paragrafo;
- b) il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e i relativi sistemi di comunicazione;
- c) il sistema di verifica del movimento delle accise;
- d) il sistema di informazione preventiva per le accise;
- e) il sistema di tabelle sulle accise.

2. Nuovi sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni possono essere istituiti secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

3. Gli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni comprendono l'attrezzatura, i programmi per elaboratori e i collegamenti di rete, i quali devono essere comuni a tutti i paesi partecipanti ai fini dell'interconnessione e dell'interoperabilità dei sistemi, siano essi installati in locali della Commissione (o di un subappaltatore designato), o in locali degli Stati partecipanti (o di un subappaltatore designato). La Commissione conclude i contratti necessari per assicurare il carattere operativo di tali elementi in nome della Comunità.

4. Gli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono le basi di dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra gli elementi comunitari e non comunitari e i programmi per elaboratori e l'attrezzatura che ciascun paese partecipante ritenga necessari per un impiego ottimale di detti sistemi da parte della propria amministrazione. I paesi partecipanti provvedono a mantenere in funzione gli elementi non comunitari e ne assicurano l'interoperabilità con gli elementi comunitari.

5. La Commissione coordina, in collaborazione con i paesi partecipanti, gli aspetti dell'elaborazione e del funzionamento degli elementi comunitari e non comunitari dei sistemi e dell'infrastruttura di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Controlli multilaterali

I paesi partecipanti decidono di quali, tra i controlli multilaterali da loro organizzati, la Comunità si assume le spese ai sensi dell'articolo 11. I paesi partecipanti trasmettono alla Commissione relazioni e valutazioni annuali in merito a detti controlli.

Articolo 7

Seminari

La Commissione e i paesi partecipanti organizzano in collaborazione tra loro seminari ai quali partecipano funzionari delle amministrazioni, rappresentanti della Commissione e, ove opportuno, altri esperti.

Articolo 8

Scambi di funzionari

1. La Commissione e i paesi partecipanti organizzano scambi di funzionari. La durata di detti scambi non può essere superiore a un mese. Ogni scambio è dedicato ad una specifica attività professionale e viene debitamente preparato e successivamente valutato dai funzionari e dalle amministrazioni interessati.

2. I paesi partecipanti adottano i provvedimenti necessari affinché i funzionari partecipanti agli scambi siano attivamente coinvolti nelle attività dell'amministrazione ospitante. A tal fine i funzionari in questione sono autorizzati a svolgere le mansioni inerenti alle funzioni loro assegnate dall'amministrazione ospitante, secondo il suo ordinamento giuridico.

3. Durante lo scambio, la responsabilità civile dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni è assimilata a quella dei funzionari dell'amministrazione ospitante. I funzionari che partecipano allo scambio sono tenuti al segreto d'ufficio secondo le regole vigenti per i funzionari del paese ospitante.

Articolo 9

Attività di formazione

1. Per favorire una cooperazione strutturata tra i loro organismi di formazione e i funzionari responsabili della formazione in materia di imposizione all'interno delle amministrazioni, i paesi partecipanti, in cooperazione con la Commissione:

- a) sviluppano i programmi di formazione esistenti e, se del caso, approntano nuovi programmi atti a fornire una formazione di base comune ai funzionari, che consenta loro di acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni necessarie;
- b) consentono, ove sia opportuno, ai funzionari di tutti i paesi partecipanti di partecipare ai corsi di formazione in materia di imposizione previsti da ciascuno di essi per i propri funzionari;
- c) sviluppano gli strumenti comuni necessari per la formazione in materia di imposizione.

2. I paesi partecipanti garantiscono che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e permanente necessaria per acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni, in conformità ai programmi comuni in materia di formazione, nonché la formazione linguistica necessaria per permettere ai funzionari di raggiungere un livello di conoscenze linguistiche sufficiente.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 10

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria di massima per la realizzazione del presente programma è fissata per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2007 a 56 milioni di euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 11

Spese

1. Le spese necessarie per l'esecuzione del programma sono ripartite fra la Comunità e i paesi partecipanti conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. La Comunità si assume le spese relative a quanto segue:

- a) elaborazione, acquisto, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all'articolo 5, salvo diversa decisione presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2;
- b) viaggio e soggiorno per controlli multilaterali e scambi di funzionari;
- c) viaggio, soggiorno e altro per seminari e attività di formazione;
- d) altre attività; la Comunità assume a suo carico la proporzione del costo di tali attività decisa secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

3. La Commissione stabilisce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, le regole relative al pagamento delle spese e le comunica ai paesi partecipanti.

4. I paesi partecipanti si assumono le spese seguenti:

- a) il 100 % delle spese di elaborazione, acquisto, installazione, manutenzione e normale funzionamento degli elementi non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all'articolo 5, salvo diversa decisione presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2;
- b) l'eventuale differenza tra la spesa a carico della Comunità ai sensi del paragrafo 1 e la spesa effettiva dell'attività;
- c) le spese relative alla formazione iniziale e permanente dei propri funzionari, compresa la loro formazione linguistica.

Articolo 12

Controllo finanziario

Le decisioni di finanziamento e gli accordi o contratti derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo finanziario e, se necessario, a revisioni in loco da parte della Commissione, in particolare dell'ufficio europeo antifrode (OLAF), e della Corte dei conti. La concessione di eventuali sovvenzioni nel quadro della presente decisione è subordinata ad un preventivo accordo scritto dei beneficiari, con il quale essi acconsentono alla verifica da parte della Corte dei conti dell'impiego della sovvenzione.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato Fiscalis», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente agli articoli 7 e 8 di tale decisione.
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 14

Verifica

1. Il programma è oggetto di una verifica permanente eseguita in collaborazione dai paesi partecipanti e dalla Commissione.
2. I servizi della Commissione presentano ogni anno al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, una relazione di verifica che indica per l'intero programma lo stato di avanzamento delle attività in termini di esecuzione e di risultato.
3. Le amministrazioni dei paesi partecipanti trasmettono alla Commissione tutti i dati necessari affinché le relazioni di verifica possano essere elaborate quanto più efficacemente possibile.

Articolo 15

Valutazione provvisoria e finale

1. Il programma è oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, effettuate sotto la responsabilità della Commissione sulla base delle relazioni redatte dai paesi partecipanti. L'efficacia e l'efficienza del programma sono valutate rispetto agli obiettivi indicati nell'articolo 3. Le valutazioni sono realizzate sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2.
- La valutazione intermedia esamina i primi risultati ed effetti del programma e valuta l'impiego degli stanziamenti, lo svolgimento dell'attività di verifica e della realizzazione.

— La valutazione ex post è intesa a valutare l'efficacia e l'efficienza delle attività del programma.

2. I paesi partecipanti presentano alla Commissione

- a) entro il 31 dicembre 2004, una relazione di valutazione sull'efficacia e l'efficienza del programma a metà percorso;
- b) entro il 31 dicembre 2007, una relazione di valutazione ex post sull'efficacia e l'efficienza del programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio

- a) entro il 30 giugno 2005, una relazione di valutazione sull'efficacia e l'efficienza del programma a metà percorso nonché una comunicazione circa l'opportunità di proseguire la realizzazione del programma, corredata, se necessario, di una proposta adeguata;
- b) entro il 30 giugno 2008, una relazione di valutazione sull'efficacia e l'efficienza del programma.

Le suddette relazioni sono trasmesse, a titolo d'informazione, anche al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni.

4. Le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 3 sono in particolare effettuate sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2, delle relazioni di verifica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e di qualsiasi altra informazione pertinente.

Articolo 16

Abrogazione

La decisione n. 888/98/CE è abrogata.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina

(2002/C 103 E/28)

COM(2002) 12 def. — 2002/0018(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 17 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Prima di presentare la sua proposta, la Commissione ha consultato il Comitato economico e finanziario.
- (2) L'Ucraina sta intraprendendo riforme politiche ed economiche fondamentali e sta compiendo sforzi considerevoli al fine di applicare un modello di economia di mercato.
- (3) L'Ucraina e le Comunità europee e i loro Stati membri hanno concluso un accordo di partenariato e di cooperazione che contribuirà allo sviluppo di un pieno rapporto di collaborazione.
- (4) La centrale nucleare di Černobyl è stata chiusa nel dicembre 2000 in linea con quanto convenuto dalle autorità ucraine, dai paesi del G7 e dall'Unione europea in un memorandum d'intesa sottoscritto il 21 dicembre 1995.
- (5) Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato nel settembre 1998 un «Extended Fund Facility» (EFF) per l'Ucraina di circa 2,3 miliardi di USD, successivamente aumentata a circa 2,6 miliardi di USD a sostegno di un programma economico per il periodo luglio 1998-giugno 2001; nel dicembre 2000 l'FMI ha prorogato all'agosto 2002 la durata di tale accordo finanziario; dal 1998 la Banca mondiale fornisce un considerevole sostegno agli sforzi di riforma dell'Ucraina e ha approvato tra l'altro nel settembre 1998 un prestito di 300 milioni di USD («Financial Sector Adjustment Loan» — FSAL); si prevede che la Banca mondiale continuerà a fornire un considerevole sostegno finanziario all'Ucraina nei prossimi anni anche con l'approvazione di vari prestiti per l'aggiustamento.
- (6) I membri del Club di Parigi hanno deciso nel luglio 2001 di ridefinire le scadenze dei debiti dell'Ucraina.
- (7) Con le decisioni 94/940/CE ⁽¹⁾, 95/442/CE ⁽²⁾ e 98/592/CE ⁽³⁾ il Consiglio ha approvato la concessione

di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina per un importo totale fino a 435 milioni di EUR a sostegno di precedenti programmi macroeconomici.

- (8) Le circostanze che giustificavano la concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina conformemente alla decisione 98/592/CE sono mutate e tale decisione, nonché i fondi di assistenza non erogati, devono essere ora sostituiti.
- (9) Nell'ambito del programma attuale è richiesta tuttavia un'assistenza ufficiale supplementare della Comunità al fine di sostenere la bilancia dei pagamenti, consolidare la situazione delle riserve e facilitare il necessario adeguamento strutturale del paese.
- (10) È opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione.
- (11) Il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri di azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede all'Ucraina un prestito a lungo termine per un capitale massimo di 110 milioni di EUR, con una scadenza massima di 15 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti, rafforzare le riserve del paese ed incoraggiare l'attuazione delle necessarie riforme strutturali.
2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari che verranno messi a disposizione dell'Ucraina sotto forma di prestito.
3. Tale prestito è gestito dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato economico e finanziario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e l'Ucraina.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità dell'Ucraina le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

⁽¹⁾ GU L 366 del 31.12.1994, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 258 del 28.10.1995, pag. 63.

⁽³⁾ GU L 284 del 22.10.1998, pag. 45.

2. La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato economico e finanziario e in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica dell'Ucraina sia conforme agli obiettivi del prestito in oggetto e che le condizioni cui questo è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione dell'Ucraina in almeno due quote. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, la prima quota è svincolata subordinatamente all'ottenimento da parte dell'Ucraina di risultati soddisfacenti nel programma macroeconomico concordato con l'FMI nel quadro dell'attuale EFF o di un successivo accordo riguardo alla quota superiore di credito.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 la quota o le quote seguenti sono svincolate subordinatamente al proseguimento soddisfacente degli accordi di cui al paragrafo 1 e almeno tre mesi dopo lo svincolo della quota precedente.

3. I fondi sono versati alla Banca Nazionale dell'Ucraina.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui all'articolo 1 comportano identica data di valuta e non devono dar luogo a trasformazioni di scadenza, né all'assunzione di rischi di cambio o di tasso d'interesse o di altri rischi commerciali da parte della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora l'Ucraina lo richieda, per includere nelle condizioni del

prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta dell'Ucraina, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti o ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico dell'Ucraina.

5. Il comitato economico e finanziario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Articolo 6

La decisione 98/592/CE è abrogata.

Proposta di direttiva del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative all'assistenza giudiziaria e ad altri aspetti finanziari dei procedimenti civili

(2002/C 103 E/29)

COM(2002) 13 def. — 2002/0020(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'ambito del quale è garantita la libera circolazione delle persone.
- (2) L'articolo 65, lettera c) del trattato che istituisce la Comunità europea cita, fra le misure da adottare a tal fine, quelle che mirano all'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
- (3) Il Consiglio europeo, riunito a Tampere il 15 ed il 16 ottobre 1999, ha invitato il Consiglio a stabilire norme minime che garantiscano un livello adeguato di assistenza giudiziaria nelle cause transnazionali in tutta l'Unione.
- (4) Né la mancanza di risorse di una persona che sia parte in giudizio, come attore o convenuto, né le difficoltà derivanti dal carattere transfrontaliero di una controversia devono costituire ostacoli ad un accesso effettivo alla giustizia.
- (5) La presente direttiva è intesa in primo luogo a garantire un'adeguata assistenza giudiziaria nelle controversie transfrontaliere; a tal fine è però necessario definire talune norme minime comuni. La direttiva del Consiglio è lo strumento legislativo più idoneo per conseguire tale obiettivo.
- (6) Le disposizioni della presente direttiva sono applicabili a tutte le controversie in materia civile, comprese quelle di diritto commerciale, quelle di diritto del lavoro e quelle relative ai diritti dei consumatori.
- (7) Ciascuna parte in una controversia in materia civile deve avere la possibilità di far valere i suoi diritti in giudizio anche se la sua situazione finanziaria non le consente di sostenere i costi processuali.
- (8) L'assistenza giudiziaria deve includere, come minimo, l'assistenza effettiva di un avvocato e l'esonero o l'assunzione delle spese processuali da parte dello Stato.
- (9) L'assistenza giudiziaria può essere ritenuta adeguata quando permette al beneficiario un accesso effettivo alla giustizia.
- (10) Poiché l'assistenza giudiziaria è accordata dallo Stato membro del foro, tranne che per la consulenza legale di un avvocato locale nella fase precontenziosa quando il candidato all'assistenza non ha la residenza abituale nello Stato membro del foro, questo deve applicare la propria legislazione, nel rispetto dei principi della presente direttiva.
- (11) La complessità e le differenze dei sistemi giudiziari degli Stati membri, così come i costi derivanti dal carattere transfrontaliero delle controversie, non dovrebbero ostacolare l'accesso alla giustizia. Occorre pertanto che l'assistenza giudiziaria copra i costi direttamente collegati al carattere transfrontaliero di una controversia.
- (12) Tutti i cittadini dell'Unione, a prescindere dal loro luogo di residenza, devono poter beneficiare dell'assistenza giudiziaria se soddisfano le condizioni previste dalla presente direttiva. Lo stesso vale per i cittadini di paesi terzi che soggiornano, in situazione regolare, nel territorio di uno Stato membro.
- (13) Se concessa, l'assistenza giudiziaria deve coprire l'intero procedimento, comprese le spese sostenute affinché una sentenza sia dichiarata esecutiva o sia eseguita; il beneficiario deve continuare a ricevere tale assistenza anche se una sentenza a lui favorevole è impugnata.
- (14) La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri dovrebbe essere organizzata in modo da favorire l'informazione del pubblico e degli operatori del diritto, nonché semplificare e rendere più rapida la trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria da uno Stato membro all'altro.

- (15) L'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste d'assistenza giudiziaria firmato a Strasburgo nel 1977, che prevede che le parti contraenti notificano le autorità di trasmissione e di ricezione nonché i meccanismi di trasmissione delle richieste da parte di dette autorità, rimane applicabile alle relazioni tra gli Stati membri e gli Stati terzi parti di tale accordo. Le disposizioni della presente direttiva sostituiscono invece quelle dell'accordo per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati membri.
- (16) I meccanismi di comunicazione e di trasmissione previsti dalla direttiva sono desunti direttamente da quelli istituiti dall'accordo europeo. Occorre fissare un termine, non previsto dall'accordo del 1977, per la trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria. Fissare un termine relativamente breve contribuisce al buon funzionamento della giustizia.
- (17) La messa a punto di un formulario uniforme per la trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria nei casi di controversie transfrontaliere dovrebbe rendere più facili e rapide le procedure.
- (18) Data la diversità dei costi relativi alle controversie e del tenore di vita tra gli Stati membri, è opportuno che questi siano lasciati liberi di stabilire le soglie al di sopra delle quali si presume che una persona sia in grado di sostenere le spese processuali, in modo da raggiungere gli obiettivi della direttiva.
- (19) L'obiettivo della direttiva non potrebbe tuttavia essere conseguito se i richiedenti l'assistenza giudiziaria non avessero la facoltà di dimostrare che non sono in grado di sostenere l'onere del procedimento anche se dispongono di un reddito superiore alla soglia stabilita dallo Stato membro del foro.
- (20) I meccanismi o accordi privati che garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia non sono una forma d'assistenza giudiziaria. Si può tuttavia presumere che la persona che può far ricorso a tali mezzi possa sostenere le spese processuali nonostante la sua situazione finanziaria sfavorevole.
- (21) Occorre che gli Stati membri abbiano facoltà di respingere le domande d'assistenza giudiziaria relative ad azioni giudiziarie manifestamente infondate, pur senza procedere ad un esame preliminare della causa per valutare le possibilità di successo del candidato all'assistenza giudiziaria.
- (22) Non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva le persone giuridiche, tranne quelle senza fine di lucro, quali le associazioni di consumatori, che sono indotte ad intraprendere un'azione giudiziaria al fine di proteggere interessi generali giuridicamente riconosciuti. Questo principio contribuisce al conseguimento degli obiettivi della direttiva relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (direttiva 98/27/CE del 19 maggio 1998) ⁽¹⁾.
- (23) L'assistenza giudiziaria deve essere concessa alle stesse condizioni, che si tratti di procedimenti giudiziari tradizionali o di procedimenti stragiudiziali, quali la mediazione, quando la legge promuova il ricorso a questi ultimi.
- (24) La prospettiva per una parte in una controversia di dover sostenere le spese processuali o d'avvocato anche se vince la causa costituisce un ostacolo all'accesso alla giustizia. Il rimborso equo di dette spese, a carico della parte soccombente, attenua questo ostacolo. La protezione delle parti deboli, specie nelle controversie riguardanti il diritto del lavoro e i diritti dei consumatori, può giustificare eccezioni al suddetto principio.
- (25) È opportuno precisare che l'introduzione di norme minime non osta all'applicazione di disposizioni più favorevoli ai candidati all'assistenza giudiziaria da parte degli Stati membri.
- (26) Atteso che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dai singoli Stati membri e possono essere realizzati meglio con un intervento a livello comunitario, la Comunità può adottare delle misure in conformità del principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. In osservanza del principio di proporzionalità stabilito nel medesimo articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.
- (27) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Più specificamente, essa mira a promuovere l'applicazione del principio secondo il quale il patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, quando ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia, come enunciato all'articolo 47, terzo comma della Carta.
- (28) [Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva.] [Il Regno Unito e l'Irlanda, in virtù dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.]
- (29) La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca membro allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è pertanto vincolata dalla stessa né soggetta alla sua applicazione,

⁽¹⁾ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi e campo di applicazione

La presente direttiva è intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative all'assistenza giudiziaria e ad altri aspetti dei procedimenti civili

Essa si applica a qualsiasi procedimento in materia civile, indipendentemente dalla natura della giurisdizione competente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

Assistenza giudiziaria: qualsiasi mezzo messo a disposizione di una persona al fine di assicurarle un accesso effettivo alla giustizia nel caso in cui le sue risorse finanziarie non siano sufficienti ad affrontare le spese di un procedimento.

Procedimento in materia civile: qualsiasi procedimento riguardante una controversia di diritto civile, comprese quelle di diritto commerciale, quelle di diritto del lavoro e quelle relative ai diritti dei consumatori.

Spese relative alla controversia: le spese processuali e gli onorari dei legali.

Articolo 3

Diritto all'assistenza giudiziaria

Qualsiasi persona fisica che sia parte in una controversia di natura civile, come attore o convenuto, ha diritto a un'assistenza giudiziaria adeguata qualora non disponga di risorse sufficienti, ai sensi dell'articolo 13, per far valere i suoi diritti in giudizio, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14.

L'assistenza giudiziaria comprende in particolare l'assistenza effettiva di un avvocato e/o di altra persona abilitata per legge a rappresentare in giudizio, che fornisca consulenza legale alla persona interessata nella fase precontenziosa e la rappresenti in giudizio, nonché l'esonero o l'assunzione da parte dello Stato delle spese processuali.

Gli Stati membri possono prescrivere che al termine del procedimento il beneficiario dell'assistenza giudiziaria sia tenuto al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute, se nel frattempo la sua situazione finanziaria è migliorata sensibilmente.

Articolo 4

Responsabilità dell'assistenza giudiziaria

L'assistenza giudiziaria è accordata dallo Stato membro del foro conformemente alla sua legislazione e nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 5

Copertura delle spese derivanti dalla natura transfrontaliera del procedimento

L'assistenza giudiziaria concessa dallo Stato del foro comprende le spese supplementari direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia.

Queste spese includono in particolare le spese di interpretazione e di traduzione nonché le spese di viaggio, quando la presenza fisica delle parti all'udienza è obbligatoria.

Lo Stato membro di residenza del candidato all'assistenza giudiziaria concede l'assistenza giudiziaria per le spese incorse in tale Stato membro, in particolare le spese relative all'assistenza di un avvocato locale.

Articolo 6

Non discriminazione

Gli Stati membri concedono l'assistenza giudiziaria, senza discriminazioni, ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi che soggiornano, in situazione regolare, in uno degli Stati membri.

Articolo 7

Continuità dell'assistenza giudiziaria

L'assistenza giudiziaria è concessa anche per le spese sostenute affinché la sentenza sia dichiarata esecutiva o vi sia data esecuzione nello Stato del foro, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, terzo comma.

Per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione, si applica l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

L'assistenza giudiziaria continua ad essere accordata qualora sia proposto appello contro la sentenza favorevole al beneficiario. Qualora sia il beneficiario ad impugnare la sentenza, si procede ad un nuovo esame della domanda di assistenza giudiziaria.

Articolo 8

Trattamento delle domande

Le autorità nazionali competenti a statuire sulle domande di assistenza giudiziaria procurano di assicurare la più ampia trasparenza nel trattamento delle richieste.

Qualsiasi decisione di rigetto deve essere motivata.

Gli Stati membri garantiscono la possibilità di ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di assistenza giudiziaria.

Articolo 9**Presentazione e trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria**

I candidati all'assistenza giudiziaria che risiedono abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro possono presentare domanda di assistenza giudiziaria nello Stato membro della loro residenza abituale.

Le autorità competenti dello Stato membro di residenza trasmettono la domanda alle autorità competenti dello Stato membro del foro nel termine di otto giorni.

I documenti trasmessi in applicazione della presente direttiva sono dispensati dall'autenticazione e da qualsiasi formalità analoga.

Gli Stati membri non possono richiedere alcun pagamento per i servizi di cui al secondo comma.

Le autorità competenti per l'invio di una domanda possono rifiutarsi di trasmetterla qualora essa sia manifestamente non ricevibile, in particolare perché non si riferisce ad un procedimento civile.

Le domande di assistenza giudiziaria trasmesse secondo la procedura prevista dalla presente direttiva sono redatte nella lingua dell'autorità ricevente o in un'altra lingua accettata da quest'ultima.

Le disposizioni della presente direttiva sostituiscono quelle dell'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste d'assistenza giudiziaria firmato a Strasburgo nel 1977 per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati membri.

Articolo 10**Comunicazioni alla commissione**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti per l'invio e il ricevimento delle domande, che è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle lingue ufficiali dell'Unione europea diverse dalla o dalle proprie nelle quali le rispettive autorità competenti sono disposte ad accettare le domande di assistenza giudiziaria

Articolo 11**Formulario uniforme**

Al fine di facilitare la trasmissione delle richieste, un formulario uniforme sarà approntato dalla Commissione, assistita dal comitato previsto al regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio ⁽¹⁾, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

⁽¹⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

Articolo 12**Procedura urgente**

Gli Stati membri provvedono affinché le domande di assistenza giudiziaria presentate da persone che non risiedono nello Stato del foro siano esaminate con ragionevole anticipo rispetto alla data dell'udienza.

Articolo 13**Condizioni relative alle risorse finanziarie**

Gli Stati membri concedono assistenza giudiziaria alle persone fisiche che sono parti in una controversia sottoposta alla propria giurisdizione, le quali non sono in grado di sostenere le spese relative alla controversia a motivo della loro situazione finanziaria.

Gli Stati membri possono fissare delle soglie di reddito al di sopra delle quali si presume che il richiedente l'assistenza giudiziaria possa sostenere le spese relative alla controversia. Tali soglie devono essere determinate tenendo conto di diversi elementi oggettivi, quali il costo della vita ed i costi processuali.

Il richiedente l'assistenza giudiziaria che non soddisfi le condizioni del paragrafo precedente ha, tuttavia, facoltà di dimostrare di non poter sostenere le spese relative alla controversia, in particolare a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro di residenza e quello del foro, nel qual caso l'assistenza deve essergli accordata.

Si presume che il richiedente l'assistenza giudiziaria possa sostenere le spese relative alla controversia se può, di fatto, ricorrere a meccanismi di diritto privato, in base ai quali l'onorario dell'avvocato non è dovuto in caso di perdita della causa e, in tal caso, le spese processuali sono assunte da un terzo.

Articolo 14**Condizioni legate al merito della controversia**

Gli Stati membri possono disporre che le domande di assistenza giudiziaria relative ad una azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata possano essere rigettate dalle autorità competenti.

Articolo 15**Applicazione alle persone giuridiche**

L'assistenza giudiziaria è concessa alle persone giuridiche senza fine di lucro stabilite nel territorio di uno Stato membro quando l'azione giudiziaria verte sulla tutela di interessi generali giuridicamente riconosciuti ed esse non dispongono di risorse sufficienti per sostenere le spese processuali, fatte salve le disposizioni dell'articolo 14.

*Articolo 16***Procedimenti stragiudiziali**

Il beneficio dell'assistenza giudiziaria deve estendersi alla risoluzione della controversia in via stragiudiziale qualora l'uso di tale mezzo sia incoraggiato dalla legge o qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa.

*Articolo 17***Rimborso delle spese processuali e degli onorari dei legali**

Gli Stati membri prevedono che la parte vincente abbia diritto ad un equo rimborso, a carico del soccombente, di una parte o della totalità delle spese relative alla controversia.

Gli Stati membri possono prevedere eccezioni a questo principio al fine di garantire una protezione adeguata delle parti deboli.

Gli Stati membri possono disporre che qualora il soccombente abbia beneficiato dell'assistenza giudiziaria, detto rimborso non è dovuto o è assunto a carico dello Stato.

*Articolo 18***Informazione**

Le autorità nazionali competenti collaborano al fine di assicurare l'informazione del pubblico e degli operatori del diritto interessati riguardo ai diversi sistemi d'assistenza giudiziaria, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con la decisione n. 2001/470/CE del Consiglio.

*Articolo 19***Disposizioni più favorevoli**

Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri prevedano disposizioni più favorevoli per le persone candidate all'assistenza giudiziaria.

Articolo 20

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 21

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
